

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (Comunicazioni)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA	
(2001/C 187 E/001)	E-2778/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Mancato mantenimento dei posti di lavoro esistenti in uno stabilimento del Pastificio MISKO S.A. realizzato mediante contributi	1
(2001/C 187 E/002)	E-2779/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Sostegno ai lavoratori dell'azienda MISKO costretti al trasferimento	1
	Risposta complementare comune alle interrogazioni scritte E-2778/99 e E-2779/99	2
(2001/C 187 E/003)	P-2531/00 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Progetti cofinanziati dalla Comunità nella regione del Condado (Pontevedra, Spagna) (Risposta complementare)	3
(2001/C 187 E/004)	E-2807/00 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Assegnazione di un terreno industriale rivalorizzato grazie ad aiuti dell'UE (Risposta complementare)	3
(2001/C 187 E/005)	E-3180/00 di Theresa Villiers al Consiglio Oggetto: Meccanismo di cambio II	4
(2001/C 187 E/006)	E-3396/00 di Antonios Trakatellis al Consiglio Oggetto: Irregolarità e brogli elettorali in Albania	5
(2001/C 187 E/007)	E-3421/00 di Andre Brie al Consiglio Oggetto: La situazione dei disertori e degli obiettori di coscienza dopo la fine della guerra nel Kosovo	6
(2001/C 187 E/008)	E-3432/00 di Cristiana Muscardini e Sergio Berlato alla Commissione Oggetto: Controllo dei dipendenti	7
(2001/C 187 E/009)	E-3487/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Omologazione di elicotteri antincendio	9
(2001/C 187 E/010)	E-3488/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Violazione della normativa comunitaria in materia di lavoro con riferimento agli elicotteri antincendio in Spagna	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/011)	E-3489/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Problemi in materia di concorrenza in Spagna per quanto riguarda gli elicotteri antincendio	10
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3487/00, E-3488/00 e E-3489/00	11
(2001/C 187 E/012)	E-3504/00 di Jules Maaten alla Commissione Oggetto: Indipendenza dei servizi della Commissione dall'industria del tabacco	12
(2001/C 187 E/013)	P-3528/00 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Centrale nucleare ceca di Temelin	13
(2001/C 187 E/014)	E-3531/00 di Ioannis Marínos al Consiglio Oggetto: Processo di pace in Medio oriente	15
(2001/C 187 E/015)	E-3539/00 di Raffaele Costa al Consiglio Oggetto: La crisi dell'Euro: rivedere la data di sostituzione delle monete nazionali e ridurre l'organico della Banca Centrale europea	16
(2001/C 187 E/016)	P-3572/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Pubblicità dei documenti dell'UE	17
(2001/C 187 E/017)	E-3587/00 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Inquinamento ambientale provocato dal cementificio di Chalkida	17
(2001/C 187 E/018)	E-3595/00 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Ampliamento del porto greco di Adamas, nell'isola di Milos, arcipelago delle Cicladi	18
(2001/C 187 E/019)	E-3599/00 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Firma della Commissione dei Protocolli	19
(2001/C 187 E/020)	E-3616/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Sanzione pecuniaria inflitta alla Grecia	21
(2001/C 187 E/021)	E-3620/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Parco eolico in un'area protetta dell'Isola di Samos	21
(2001/C 187 E/022)	E-3633/00 di Marco Cappato al Consiglio Oggetto: Relazione sulla direttiva 95/46/CE e sua eventuale revisione	22
(2001/C 187 E/023)	E-3653/00 di Elly Plooi-j-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Legge olandese sui mezzi di comunicazione e rapporti di concorrenza tra stazioni radio pubbliche e commerciali	23
(2001/C 187 E/024)	E-3654/00 di Elly Plooi-j-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Differenze tra stazioni radio pubbliche commerciali nell'attribuzione delle frequenze	24
(2001/C 187 E/025)	E-3655/00 di Elly Plooi-j-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Differenza tra stazioni radio pubbliche e commerciali olandesi nell'aggiudicazione delle frequenze	24
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3653/00, E-3654/00 e E-3655/00	25
(2001/C 187 E/026)	E-3658/00 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Ampliamento della metropolitana di Atene	25
(2001/C 187 E/027)	E-3676/00 di Bob van den Bos alla Commissione Oggetto: Aiuti di emergenza e programmi di assistenza per il Mozambico colpito dalle inondazioni	26
(2001/C 187 E/028)	E-3691/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Calo della produzione agricola nella provincia di Malaga	28
(2001/C 187 E/029)	E-3699/00 di Torben Lund alla Commissione Oggetto: Catture accessorie di marsuini	29
(2001/C 187 E/030)	E-3709/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Missione della Commissione in Thailandia concernente la carne di pollo	29
(2001/C 187 E/031)	E-3712/00 di Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Costruzione della strada fra la GU-177 e la località di Jadraque all'altezza di Carrascosa de Henares	30

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/032)	E-3713/00 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Studi sugli effetti del divieto di esportazione del tabacco	32
(2001/C 187 E/033)	E-3714/00 di Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Accesso all'informazione sull'ampliamento dell'aeroporto di Madrid-Barajas	32
(2001/C 187 E/034)	E-3718/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Terrorismo, violenza e humour nero nei siti web	34
(2001/C 187 E/035)	E-3727/00 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Mancanza di centri europei d'impresa e d'innovazione nel sud-ovest dell'Inghilterra	35
(2001/C 187 E/036)	E-3728/00 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: ESB in Francia	36
(2001/C 187 E/037)	E-3733/00 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Estensione da Birre a Areia dell'autostrada Lisbona-Cascais (Risposta complementare)	36
(2001/C 187 E/038)	P-3739/00 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Distruzione di una città curda	37
(2001/C 187 E/039)	E-3751/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: IVA sugli emoderivati ricombinanti	37
(2001/C 187 E/040)	E-3754/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Assetto del territorio comunitario: programma Terra	38
(2001/C 187 E/041)	E-3756/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Schema di sviluppo dello spazio comunitario e regioni marittime periferiche dell'obiettivo 1	39
(2001/C 187 E/042)	E-3759/00 di Gilles Savary alla Commissione Oggetto: Posizione della Commissione europea sulle consultazioni tariffarie IATA	40
(2001/C 187 E/043)	E-3761/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Riqualificazione urbana europea e caso del «Bologna 2» di Calderara di Reno	41
(2001/C 187 E/044)	E-3762/00 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Il principio di addizionalità	42
(2001/C 187 E/045)	E-3764/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni del governo spagnolo all'impiego di ioduro di argento contro la grandine	43
(2001/C 187 E/046)	E-4006/00 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Ioduro d'argento	43
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3764/00 e E-4006/00	43
(2001/C 187 E/047)	E-3766/00 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Etichettatura e controllo delle pelli di animali	44
(2001/C 187 E/048)	E-3774/00 di Juan Izquierdo Collado alla Commissione Oggetto: Fornitura di acqua a Saragozza	45
(2001/C 187 E/049)	E-3775/00 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Nuovo accordo di pesca CE-Groenlandia e parere conforme	45
(2001/C 187 E/050)	E-3781/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Concorrenza sleale nel settore del turismo di villeggiatura	46
(2001/C 187 E/051)	E-3783/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Provvedimenti complementari destinati a prevenire in modo duraturo una nuova infezione di ESB nel settore bovino	47
(2001/C 187 E/052)	P-3788/00 di Torben Lund alla Commissione Oggetto: Comitato scientifico per la valutazione delle proposte concernenti le sostanze chimiche perturbatrici del sistema endocrino (EDC)	48
(2001/C 187 E/053)	P-3789/00 di Cecilia Malmström alla Commissione Oggetto: La motivazione della Commissaria de Palacios sulla relazione Cashman presentata il 16 novembre 2000	50

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/054)	E-3790/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per il restauro di edifici	51
(2001/C 187 E/055)	E-3792/00 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Considerazioni di salute pubblica e carne di manzo francese	51
(2001/C 187 E/056)	E-3794/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Progetto di ricerca su sindrome SIDS	52
(2001/C 187 E/057)	E-3795/00 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Mucca pazza e farine animali in Italia	53
(2001/C 187 E/058)	E-3799/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Cauzione sui vuoti a perdere in Germania	55
(2001/C 187 E/059)	E-3974/00 di Mario Mastella alla Commissione Oggetto: Problema dell'addebito imposto al governo tedesco sui vuoti delle bevande	55
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3799/00 e E-3974/00	56
(2001/C 187 E/060)	E-3814/00 di John Bowis alla Commissione Oggetto: Rispetto della direttiva sui suini del 1991	56
(2001/C 187 E/061)	E-3815/00 di John Bowis al Consiglio Oggetto: Direttiva sui suini	57
(2001/C 187 E/062)	E-3829/00 di Astrid Thors alla Commissione Oggetto: Minoranze linguistiche nei paesi candidati	58
(2001/C 187 E/063)	E-3835/00 di Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Sostegno finanziario dell'UE ad una manifestazione con la partecipazione di esponenti della scena musicale di estrema destra	59
(2001/C 187 E/064)	E-3838/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Rifiuto del ministero degli Esteri turco di rilasciare il visto ad alcuni ciprioti	60
(2001/C 187 E/065)	E-3846/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Violazione della direttiva 97/11/CE in relazione alla distruzione del quartiere Cabanyal-Canyamelar (Valencia)	61
(2001/C 187 E/066)	E-3847/00 di Riitta Myller alla Commissione Oggetto: Promozione dei trasporti pubblici	62
(2001/C 187 E/067)	E-3848/00 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Traffico di organi umani	63
(2001/C 187 E/068)	E-3852/00 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Pensionamento anticipato	64
(2001/C 187 E/069)	E-3854/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Ampliamento e pesca	66
(2001/C 187 E/070)	E-3858/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Ampliamento e politica regionale: strategia territoriale europea (ETE)	67
(2001/C 187 E/071)	E-3859/00 di Diana Wallis alla Commissione Oggetto: Sistemi integrati di intercettazione su scala comunitaria	68
(2001/C 187 E/072)	E-3860/00 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Scarico di sostanze pericolose nella conca del fiume Segura (Spagna)	69
(2001/C 187 E/073)	E-3861/00 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Inquinamento di nitrati nel bacino del fiume Segura (Spagna)	70
(2001/C 187 E/074)	E-3862/00 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Apertura dei mercati di paesi terzi	71
(2001/C 187 E/075)	E-3865/00 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Ricostituzione del patrimonio boschivo del Menalo	72

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/076)	E-3866/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) — incenerimento della plastica	73
(2001/C 187 E/077)	E-3867/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: RAEE — proposta sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — disponibilità di pezzi di ricambio	74
(2001/C 187 E/078)	E-3868/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: RAEE — proposta sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — pezzi di ricambio e periodo di transizione	74
(2001/C 187 E/079)	E-3869/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: RAEE — proposta sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — pezzi di ricambio ed esenzione Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3867/00, E-3868/00 e E-3869/00	74
(2001/C 187 E/080)	E-3872/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Acqua minerale dalla Groenlandia	75
(2001/C 187 E/081)	E-3876/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Politica estera e di sicurezza comune (armi chimiche alla Turchia)	75
(2001/C 187 E/082)	P-3878/00 di Anneli Hulthén alla Commissione Oggetto: Risorse in favore delle persone affette da sindrome di Creutzfeldt-Jacobs	76
(2001/C 187 E/083)	E-3887/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Discriminazione nei confronti dei lavoratori del settore nucleare	77
(2001/C 187 E/084)	E-3894/00 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Incidenze sull'occupazione risultanti dal progetto di regolamento relativo ai servizi pubblici nel trasporto di passeggeri	78
(2001/C 187 E/085)	E-3901/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Notevole incremento del numero di tunnel stradali al fine di consentire un duplice utilizzo del suolo	79
(2001/C 187 E/086)	E-3902/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Migliori sistemi di prevenzione degli incendi e agli incendi nelle gallerie stradali	80
(2001/C 187 E/087)	E-3906/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Provvedimenti che l'UE deve adottare dopo il contagio di bovini colpiti dalla malattia della «mucca pazza» in Galizia, in Germania e nelle isole Azzorre	81
(2001/C 187 E/088)	E-3925/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Brasile e pneumatici rigenerati	82
(2001/C 187 E/089)	E-4014/00 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Esportazione verso il Brasile di pneumatici ricoperti e vulcanizzati	83
(2001/C 187 E/090)	E-4026/00 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Pneumatici ricostruiti e vulcanizzati Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3925/00, E-4014/00 e E-4026/00	83
(2001/C 187 E/091)	E-3926/00 di Cristina Gutiérrez-Cortines al Consiglio Oggetto: Fondo sociale europeo e formazione di docenti	84
(2001/C 187 E/092)	E-3927/00 di Bernard Poignant alla Commissione Oggetto: Applicazione della Convenzione 147 dell'UIL per la navi facenti scalo nei porti della Comunità	84
(2001/C 187 E/093)	E-3928/00 di Bernard Poignant alla Commissione Oggetto: Marinai abbandonati nei porti dell'Unione europea	85
(2001/C 187 E/094)	E-3929/00 di Béatrice Patrie alla Commissione Oggetto: Uso non alimentare dei prodotti agricoli	86
(2001/C 187 E/095)	E-3937/00 di Wolfgang Ilgenfritz alla Commissione Oggetto: Contributi ai partiti politici	88
(2001/C 187 E/096)	E-3949/00 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Valutazione impatto ambientale	89

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/097)	E-3953/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Processo di decentramento in Slovacchia	90
(2001/C 187 E/098)	E-3954/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Lingue minoritarie in Slovacchia	90
(2001/C 187 E/099)	E-3960/00 di Ioannis Averoff alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 85/337/CEE quale modificata dalla direttiva 97/11/CE — Provincia di Ioannina (Epiro)	91
(2001/C 187 E/100)	E-3967/00 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Degrado ambientale della riserva naturale dell'Hondo (Alicante, Spagna)	92
(2001/C 187 E/101)	E-3968/00 di Malcolm Harbour alla Commissione Oggetto: Incentivi fiscali per automobili efficienti sotto il profilo energetico	94
(2001/C 187 E/102)	E-3971/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali d'allevamento vivi	95
(2001/C 187 E/103)	E-3977/00 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Età minima della popolazione attiva	96
(2001/C 187 E/104)	E-3979/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Costruzione della discarica dell'Ovest	97
(2001/C 187 E/105)	E-3980/00 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Profilo e formazione professionale degli ispettori sanitari e degli ispettori d'igiene nei singoli Stati membri	98
(2001/C 187 E/106)	E-3982/00 di Carlos Carnero González alla Commissione Oggetto: Utilità di contatti informativi tra la Commissione e il rappresentate dell'ONU per la Guinea Equatoriale .	99
(2001/C 187 E/107)	E-3986/00 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Utilizzazione fondi legge 488	101
(2001/C 187 E/108)	E-3987/00 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Conseguenze della crisi dell'ESB sul settore delle carni di vitello	102
(2001/C 187 E/109)	E-3991/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Divieto svedese di reclamizzare gli alcolici	103
(2001/C 187 E/110)	E-3998/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Ritardi nello sviluppo dell'agricoltura biologica in Grecia	103
(2001/C 187 E/111)	E-3999/00 di Brian Simpson alla Commissione Oggetto: Patrimonio ferroviario e ferrovie antiche	104
(2001/C 187 E/112)	E-4000/00 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Etichettatura dei vestiti	105
(2001/C 187 E/113)	E-4004/00 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Riforma della Commissione	106
(2001/C 187 E/114)	E-4007/00 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Collettore di acque reflue del comune di Borriana	108
(2001/C 187 E/115)	E-4009/00 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Serre nella zona protetta di Cabo de Gata	109
(2001/C 187 E/116)	E-4021/00 di Lisbeth Grönfeldt Bergman alla Commissione Oggetto: Disposizioni ambientali finlandesi in materia di imballaggi, causa di distorsioni della concorrenza	110
(2001/C 187 E/117)	E-4022/00 di Michl Ebner e Klaus-Heiner Lehne al Consiglio Oggetto: Abolizione delle agevolazioni fiscali per i diplomatici	110
(2001/C 187 E/118)	E-4028/00 di Angelika Niebler alla Commissione Oggetto: Armonizzazione delle norme in materia di pubblicità nella Comunità europea	111

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/119)	E-4029/00 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Requisiti in materia di patenti di guida per automezzi pesanti	112
(2001/C 187 E/120)	E-4031/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Trattamento di animali nei mercati belgi	113
(2001/C 187 E/121)	E-4032/00 di Manuel Pérez Álvarez alla Commissione Oggetto: Diritti dei lavoratori delle navi che battono bandiera di comodo	114
(2001/C 187 E/122)	E-4035/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Comitato 133	115
(2001/C 187 E/123)	E-4039/00 di Hanja Majj-Weggen alla Commissione Oggetto: Siemens	116
(2001/C 187 E/124)	E-4040/00 di Sérgio Sousa Pinto alla Commissione Oggetto: Politica della concorrenza – Abuso di posizione dominante	117
(2001/C 187 E/125)	E-4044/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Rinnovo dell'Ufficio del Presidente Prodi	118
(2001/C 187 E/126)	P-4045/00 di Giovanni Fava alla Commissione Oggetto: Condono edilizio e programma operativo regionale 2000-2006 in Sicilia	119
(2001/C 187 E/127)	P-4049/00 di Giorgio Celli alla Commissione Oggetto: Condono edilizio e programma operativo regionale 2000-2006 in Sicilia	120
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-4045/00 e P-4049/00	120
(2001/C 187 E/128)	E-4050/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Sostegno didattico aggiuntivo nei licei greci	121
(2001/C 187 E/129)	E-4051/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Inserimento di Naussa nell'iniziativa URBAN	123
(2001/C 187 E/130)	E-4057/00 di Generoso Andria, Umberto Scapagnini e Stefano Zappalà alla Commissione Oggetto: Agricoltura in Capaccio Paestum	123
(2001/C 187 E/131)	E-4064/00 di Giorgio Celli alla Commissione Oggetto: Interventi di riqualificazione ambientale in Emilia Romagna (Italia)	124
(2001/C 187 E/132)	E-4066/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Aumenti di prezzo per effetto degli arrotondamenti in occasione della conversione dei vecchi prezzi in euro	125
(2001/C 187 E/133)	P-4070/00 di James Fitzsimons alla Commissione Oggetto: IVA sui pannelli solari e promozione dell'uso di oli vegetali come combustibile	126
(2001/C 187 E/134)	P-4071/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Intervento della Commissione relativamente al progetto Júcar-Vinalopó (Spagna)	127
(2001/C 187 E/135)	E-4085/00 di Gary Titley alla Commissione Oggetto: Campagna d'informazione sull'allargamento	128
(2001/C 187 E/136)	E-4087/00 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Variante della malattia di Creutzfeld-Jacob – Forma umana della BSE	129
(2001/C 187 E/137)	E-4088/00 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: L'industria del rivestimento per pavimenti	130
(2001/C 187 E/138)	E-4090/00 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Impulso alle relazioni commerciali UE – Mercosur/Cile	130
(2001/C 187 E/139)	E-4092/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Mancanza di fondi europei per il programma di energia solare in Andalusia (Spagna)	131
(2001/C 187 E/140)	E-4094/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Azione dell'UE di fronte all'estinzione di specie di animali da allevamento	132

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/141)	E-4098/00 di Toine Manders alla Commissione Oggetto: Quadro giuridico per la fornitura di servizi transfrontalieri	133
(2001/C 187 E/142)	E-4104/00 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Il sistema di lavoro coatto in Nepal, Pakistan e India	134
(2001/C 187 E/143)	E-4114/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Schiavitù	134
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4104/00 e E-4114/00	134
(2001/C 187 E/144)	P-4105/00 di Frédérique Ries alla Commissione Oggetto: Assunzione dell'onere relativo ai lavori di ristrutturazione dell'edificio Berlaymont da parte della Commissione	135
(2001/C 187 E/145)	P-4107/00 di Luigi Cesaro alla Commissione Oggetto: Microcriminalità a nord di Napoli	136
(2001/C 187 E/146)	E-4109/00 di Ilka Schröder alla Commissione Oggetto: Relazione annuale dell'OEDT/Test di pillole	137
(2001/C 187 E/147)	E-4115/00 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Massacri in Colombia	138
(2001/C 187 E/148)	E-4120/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale negativo dei sistemi di aria condizionata installati sulle autovetture	139
(2001/C 187 E/149)	E-4123/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Anguille e ceche	141
(2001/C 187 E/150)	E-4125/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Pile a idrogeno	141
(2001/C 187 E/151)	P-4131/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Inquinamento atmosferico ad Atene	142
(2001/C 187 E/152)	E-4133/00 di Rainer Wieland alla Commissione Oggetto: Autorizzazione per i cittadini israeliani a giocare nelle squadre tedesche di pallamano	143
(2001/C 187 E/153)	E-4136/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: 28° adeguamento al progresso tecnico della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE)	144
(2001/C 187 E/154)	E-4140/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Regime delle carni ovine	145
(2001/C 187 E/155)	E-4144/00 di Elizabeth Lynne alla Commissione Oggetto: Posizione degli atei, degli agnostici e degli umanisti	146
(2001/C 187 E/156)	P-4148/00 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Norme di finanziamento dei test obbligatori ESB per i bovini superiori ai 30 mesi	147
(2001/C 187 E/157)	P-4150/00 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Riorganizzazione della DG Ambiente	147
(2001/C 187 E/158)	E-4151/00 di Patricia McKenna al Consiglio Oggetto: Diritti delle donne in Arabia Saudita	148
(2001/C 187 E/159)	E-4155/00 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Commercializzazione dello sperlano — attuazione del regolamento UE sull'igiene	149
(2001/C 187 E/160)	E-4160/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Contingenti sul cotone	150
(2001/C 187 E/161)	E-4161/00 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Programma di test di prodotti chimici proposto dalla Commissione europea	151
(2001/C 187 E/162)	P-4163/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Aiuti strutturali alle regioni dell'obiettivo 1 a partire dal 2006	152

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/163)	P-0001/01 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Stipendi dei militari italiani in Kosovo	153
(2001/C 187 E/164)	E-0006/01 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Scarichi di cherosene in mare	153
(2001/C 187 E/165)	E-0008/01 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: La politica europea in materia di sicurezza e di difesa e la NATO	154
(2001/C 187 E/166)	P-0009/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Caso Lernout & Hauspie – Sovvenzionamento del progetto Sensus	154
(2001/C 187 E/167)	E-0012/01 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Decisione sulla procedura contro il Regno di Spagna relativa agli aiuti di Stato	156
(2001/C 187 E/168)	E-0014/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: La mitilicoltura nell'Unione europea	157
(2001/C 187 E/169)	E-0015/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: La mitilicoltura nell'Unione europea	158
(2001/C 187 E/170)	E-0017/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: La mitilicoltura nell'Unione europea	159
(2001/C 187 E/171)	E-0021/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Settima sessione straordinaria dell'ICCAT	160
(2001/C 187 E/172)	E-0024/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Sospensione dei dazi doganali sui filetti di tonno	160
(2001/C 187 E/173)	E-0026/01 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Conversione in euro – uso di sistemi di pagamento elettronici	161
(2001/C 187 E/174)	E-0027/01 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Fornitura di laticello	162
(2001/C 187 E/175)	E-0034/01 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Spopolamento di zone rurali scarsamente abitate in Colombia in conseguenza dell'uso di erbicidi americani contro talune coltivazioni	163
(2001/C 187 E/176)	P-0035/01 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Discriminazione nella concessione degli assegni per i figli ai pensionati di sesso maschile	164
(2001/C 187 E/177)	P-0036/01 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Domanda al Fondo di coesione nell'ambito del sistema multi municipale di fornitura idrica e di bonifica delle acque reflue nel Nord Alentese	165
(2001/C 187 E/178)	P-0044/01 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Privatizzazione dell'Olympic Airways	167
(2001/C 187 E/179)	P-0045/01 di Christos Zacharakis alla Commissione Oggetto: Rapimento di un greco-cipriota da parte di turco ciprioti	168
(2001/C 187 E/180)	E-0046/01 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: L-cisteina ottenuta da capelli umani	168
(2001/C 187 E/181)	E-0050/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Politica estera e di sicurezza comune e iniziativa NMD	169
(2001/C 187 E/182)	P-0053/01 di Giuseppe Picchio alla Commissione Oggetto: Situazione Carime	170
(2001/C 187 E/183)	P-0055/01 di Dorette Corbey alla Commissione Oggetto: Sostanze ad effetto ritardante del fuoco	171
(2001/C 187 E/184)	P-0069/01 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Compatibilità degli accordi collettivi tra produttori sui costi del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di automobili con le norme europee sulla concorrenza	173

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/185)	E-0074/01 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Credit Union	174
(2001/C 187 E/186)	E-0078/01 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Acquisto per la distruzione di bovini con più di 30 mesi onde evitare l'eventuale consumo di carne proveniente da animali infettati dalla malattia della mucca pazza. Applicazione della normativa in Galizia	175
(2001/C 187 E/187)	E-0082/01 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Test obbligatori per individuare eventuali casi di encefalopatia spongiforme bovina in animali con più di 30 mesi abbattuti nei macelli della Galizia	176
(2001/C 187 E/188)	E-0085/01 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Stillicidio di morti lungo le coste meridionali della Spagna a causa delle condizioni di immigrazione di giovani uomini e donne africani	176
(2001/C 187 E/189)	E-0086/01 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Morte accidentale di 12 emigranti ecuadoriani a Murcia in Spagna	177
(2001/C 187 E/190)	E-0090/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Cofinanziamento di misure di lotta contro l'ESB	178
(2001/C 187 E/191)	E-0091/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: ESB: seppellimento massiccio di carcasse di bovini e di mangimi a Mesía (Galizia)	178
(2001/C 187 E/192)	E-0092/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: ESB: misure da adottare negli Stati membri	179
(2001/C 187 E/193)	E-0093/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Discarica abusiva per carcasse di bovini a Mesía (Galizia, Spagna)	181
(2001/C 187 E/194)	E-0096/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: ESB: donazioni di sangue	181
(2001/C 187 E/195)	E-0098/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: ESB: Inceneritori	182
(2001/C 187 E/196)	E-0100/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Temporalità in Galizia: conseguenze per il settore della pesca e della raccolta dei molluschi	183
(2001/C 187 E/197)	E-0102/01 di Brice Hortefeux alla Commissione Oggetto: Scelta del periodo chiave per il passaggio all'euro	184
(2001/C 187 E/198)	E-0106/01 di Dana Scallon alla Commissione Oggetto: Aiuto all'Honduras dopo l'uragano	185
(2001/C 187 E/199)	E-0109/01 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Miglioramenti nella costruzione di veicoli per il trasporto di bestiame	186
(2001/C 187 E/200)	P-0115/01 di Philip Bradbourn alla Commissione Oggetto: Uso limitato dell'aeroporto di Linate, Milano	187
(2001/C 187 E/201)	P-0116/01 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Privatizzazione e tariffe sui servizi di pubblica utilità	188
(2001/C 187 E/202)	P-0117/01 di Marit Paulsen alla Commissione Oggetto: Normativa sulla protezione degli animali in Europa	189
(2001/C 187 E/203)	P-0118/01 di Mauro Nobilia alla Commissione Oggetto: Diritto al rimborso degli interessi illegittimamente versati per i contratti di mutuo in Italia	190
(2001/C 187 E/204)	E-0119/01 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Eventuali rischi per la salute connessi all'impiego degli esaltatori del gusto E621 e E632 (glutammato)	191
(2001/C 187 E/205)	E-0127/01 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Detenzione illegale di un cittadino greco-cipriota da parte del regime turco-cipriota	192
(2001/C 187 E/206)	E-0135/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Mobilità della forza lavoro	192

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/207)	E-0137/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Discussioni legislative	193
(2001/C 187 E/208)	E-0138/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Aggiornamento delle statistiche economiche	193
(2001/C 187 E/209)	E-0139/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Aggiornamento delle statistiche economiche	194
(2001/C 187 E/210)	E-0145/01 di Toine Manders e Jules Maaten alla Commissione Oggetto: Infiammabilità dei capi di abbigliamento	194
(2001/C 187 E/211)	P-0147/01 di Vincenzo Lavarra alla Commissione Oggetto: Rischio amianto allo stabilimento Fibronit di Bari	195
(2001/C 187 E/212)	E-0165/01 di Nelly Maes e Bart Staes alla Commissione Oggetto: Notifica nel quadro della direttiva sugli habitat	197
(2001/C 187 E/213)	E-0167/01 di Ioannis Marinos alla Commissione Oggetto: Tentativo di annessione alla Turchia di una parte di Cipro occupata	197
(2001/C 187 E/214)	E-0170/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Creazione di una rete di città gemellate	198
(2001/C 187 E/215)	E-0188/01 di Toine Manders alla Commissione Oggetto: Il lavoro minorile e i giovani calciatori	199
(2001/C 187 E/216)	P-0198/01 di Neil MacCormick alla Commissione Oggetto: Localizzazione di mine e sminamento	200
(2001/C 187 E/217)	E-0201/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Depositi di carburante nei distributori in Grecia	201
(2001/C 187 E/218)	E-0219/01 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Procedura per l'incenerimento delle carcasse infette dalla ESB in tutti gli Stati membri	202
(2001/C 187 E/219)	E-0221/01 di Jules Maaten alla Commissione Oggetto: Marea nera alle isole Galapagos	202
(2001/C 187 E/220)	E-0229/01 di Roberto Bigliardo alla Commissione Oggetto: Candidatura della Turchia all'adesione all'UE	203
(2001/C 187 E/221)	P-0231/01 di Michael Cashman alla Commissione Oggetto: Commissioni bancarie applicate ai non residenti	203
(2001/C 187 E/222)	E-0237/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Aumento dei prezzi degli alloggi in Belgio a seguito dell'abbattimento fiscale in Olanda della rendita ipotecaria	204
(2001/C 187 E/223)	E-0243/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Conclusione del processo decisionale relativo alle accuse di frodi con fondi destinati alla coltura di lino in Spagna e altre accuse a membri della Commissione	205
(2001/C 187 E/224)	P-0246/01 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Nota interna della Commissione Europea del 12 ottobre 1990 sulla BSE	206
(2001/C 187 E/225)	E-0250/01 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Kurdistan e separatismo	207
(2001/C 187 E/226)	E-0251/01 di Astrid Lulling alla Commissione Oggetto: Posizione della Commissione in ordine alla «capitale europea»	208
(2001/C 187 E/227)	E-0254/01 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Licenziamento di lavoratori	209
(2001/C 187 E/228)	E-0256/01 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Diritto di seguito	209

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/229)	E-0260/01 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Diritto di seguito	210
(2001/C 187 E/230)	E-0262/01 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Diritto di seguito	210
(2001/C 187 E/231)	E-0264/01 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Diritto di seguito	210
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0256/01, E-0260/01, E-0262/01 e E-026401	210
(2001/C 187 E/232)	P-0275/01 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Normativa antirumore nell'Unione europea	211
(2001/C 187 E/233)	P-0278/01 di Jean-Charles Marchiani alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni dell'Unione europea ai comuni gemellati	211
(2001/C 187 E/234)	E-0287/01 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Benessere dei polli da ingrasso broiler	212
(2001/C 187 E/235)	E-0299/01 di Hanja Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Lavoro minorile	213
(2001/C 187 E/236)	P-0303/01 di Carlos Carnero González alla Commissione Oggetto: Informazioni relative all'utilizzazione di fondi dell'UE per la formazione e l'occupazione gestiti dall'IMEFE di Madrid	214
(2001/C 187 E/237)	P-0355/01 di Carlos Carnero González alla Commissione Oggetto: Nuove gravi informazioni relative all'uso fraudolento di fondi comunitari destinati alla formazione e all'occupazione gestiti dall'IMEFE del comune di Madrid	214
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-0303/01 e P-0355/01	215
(2001/C 187 E/238)	P-0306/01 di Giorgio Celli alla Commissione Oggetto: Trasmissione della BSE	215
(2001/C 187 E/239)	E-0318/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Fine del programma di europartenariato	216
(2001/C 187 E/240)	E-0323/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: L'Anno europeo delle lingue e la progettata chiusura del dipartimento lingua e letteratura frisone presso la facoltà di lettere dell'università di Amsterdam	217
(2001/C 187 E/241)	P-0344/01 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Ampliamento della metropolitana di Atene	218
(2001/C 187 E/242)	P-0346/01 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Distribuzione di euro prima del gennaio 2002	218
(2001/C 187 E/243)	P-0348/01 di Giuseppe Di Lello Finuoli alla Commissione Oggetto: Appalto di lavori del comune di Messina per una linea tranviaria finanziata con fondi europei	219
(2001/C 187 E/244)	P-0354/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Negoziato dell'accordo di pesca con il Marocco	219
(2001/C 187 E/245)	P-0359/01 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Commercio di pellicce di cani e gatti	220
(2001/C 187 E/246)	E-0380/01 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Libertà di stabilimento nei Paesi Bassi	221
(2001/C 187 E/247)	E-0387/01 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Le isole Galapagos	222
(2001/C 187 E/248)	P-0417/01 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Perdite di posti di lavoro presso gli impianti CORUS nel Regno Unito	222

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 187 E/249)	P-0418/01 di Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Assenza di indice analitico nella raccolta dei trattati	223
(2001/C 187 E/250)	P-0443/01 di Georges Berthu alla Commissione Oggetto: Attività dell'associazione Racine	224
(2001/C 187 E/251)	P-0449/01 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Partenariato Unione europea – Turchia	224
(2001/C 187 E/252)	P-0480/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Funzionari della Commissione a disposizione della magistratura svedese	225
(2001/C 187 E/253)	E-0483/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Illegale detenzione di un cittadino greco-cipriota da parte del regime turco-cipriota	226
(2001/C 187 E/254)	P-0505/01 di Gerard Collins alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori	226
(2001/C 187 E/255)	E-0522/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro	228
(2001/C 187 E/256)	E-0532/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Referendum sull'indipendenza delle isole Faeröer	229
(2001/C 187 E/257)	P-0536/01 di Wolfgang Ilgenfritz alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari all'Ungheria	229
(2001/C 187 E/258)	E-0578/01 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Finanziamenti comunitari per il tunnel sotto lo Stretto di Gibilterra	230
(2001/C 187 E/259)	P-0586/01 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Malformazioni neonatali in Sicilia	230
(2001/C 187 E/260)	E-0618/01 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Bilancio della difesa dei paesi europei membri della NATO	231
(2001/C 187 E/261)	E-0655/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Armi chimiche tedesche in Turchia	231
(2001/C 187 E/262)	E-0675/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Diritti per le licenze di pesca negli accordi internazionali di pesca dell'UE	232
(2001/C 187 E/263)	P-0750/01 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Acquisti di sostegno alla carne bovina – Crisi ESB	232
(2001/C 187 E/264)	E-0944/01 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Importazioni di pollame nell'UE	233
(2001/C 187 E/265)	P-1157/01 di Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Prodotti DOP – utilizzazione di additivi e conservanti nei processi di caseificazione	233

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2001/C 187 E/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2778/99

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(18 gennaio 2000)

Oggetto: Mancato mantenimento dei posti di lavoro esistenti in uno stabilimento del Pastificio MISKO S.A. realizzato mediante contributi

Il Pastificio MISKO S.A., filiale dell'italiana Barilla, ha beneficiato di contributi in base dalla legge greca per lo sviluppo n. 1892/90, al fine di realizzare a Tebe un nuovo stabilimento mantenendo i 275 posti di lavoro permanenti già esistenti. Prima che ne fosse ultimata la costruzione, l'azienda ha chiuso il suo pastificio di Patrasso obbligando i dipendenti a scegliere tra il dimissionamento e il trasferimento ad altre unità, senza peraltro indicare esattamente, a quanti accettassero di trasferirsi, dove e quando avrebbero cominciato a lavorare, quali sarebbero state le loro nuove mansioni e retribuzioni, nonché le spese di trasferimento, e quali attività avrebbero svolto tra la data di chiusura dello stabilimento a Patrasso (10.9.1999) e l'apertura del nuovo a Tebe.

Poichè con la sua decisione di chiudere lo stabilimento di Patrasso la MISKO è venuta meno all'impegno assunto di mantenere i posti di lavoro esistenti ed ha inoltre violato, con la mancata consultazione preventiva dei dipendenti, la direttiva n. 94/45⁽¹⁾, si chiede alla Commissione:

1. di verificare se, in riferimento ai contributi ricevuti per la realizzazione del nuovo stabilimento, sia stata o meno rispettata la clausola del mantenimento dei posti di lavoro esistenti.
2. di verificare il rispetto dei termini della direttiva n.94/45 per quanto concerne l'obbligo di informazione, consultazione e trattativa nei confronti dei dipendenti della MISKO e la partecipazione delle relative rappresentanze sindacali al Consiglio aziendale europeo della Barilla, di cui la MISKO è filiale.

⁽¹⁾ GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

(2001/C 187 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2779/99

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(18 gennaio 2000)

Oggetto: Sostegno ai lavoratori dell'azienda MISKO costretti al trasferimento

Il Pastificio MISKO S.A., filiale dell'italiana Barilla, ha beneficiato di contributi in base dalla legge greca per lo sviluppo n. 1892/90, al fine di realizzare a Tebe un nuovo stabilimento mantenendo i 275 posti di lavoro permanenti già esistenti. Prima che ne fosse ultimata la costruzione, l'azienda ha chiuso il suo pastificio di Patrasso obbligando i dipendenti a scegliere tra il dimissionamento e il trasferimento ad altre

unità. I lavoratori che accettano il trasferimento tuttavia devono affrontare un costoso trasloco e sono quindi spesso costretti ad abbandonare il loro lavoro correndo il rischio di restare disoccupati.

E' possibile contribuire alla copertura delle spese del trasloco forzato di tali lavoratori? A quali programmi e procedure si può ricorrere per fornire questo tipo di sostegno?

Risposta complementare comune
data dal Commissario Diamantopoulou in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2778/99 e E-2779/99

(23 febbraio 2001)

La direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie⁽¹⁾ per informare e consultare i lavoratori affida alla direzione centrale dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie la responsabilità della creazione delle condizioni e dei mezzi necessari all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e di consultazione transnazionale dei lavoratori, su iniziativa propria o su richiesta scritta di almeno 100 dipendenti, provenienti da almeno due diversi Stati membri.

Ciò significa che la direttiva non impone automaticamente la creazione di questi meccanismi; ma si limita a concedere ai lavoratori il diritto di richiederli.

A seguito della richiesta iniziale verrà costituito un gruppo speciale addetto al negoziato, composto dai rappresentanti dei lavoratori dell'insieme delle imprese e degli stabilimenti membri del gruppo di imprese, che dovranno essere eletti o designati secondo criteri di distribuzione geografica e di rappresentazione proporzionale, in funzione del numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro.

Il compito principale di questo gruppo speciale addetto al negoziato consiste nel negoziare e concludere un accordo con la direzione centrale sulle modalità di costituzione e funzionamento di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e di consultazione alternativa.

Secondo le informazioni fornite alla Commissione, risulta che per la ditta Barilla non esiste ancora un comitato aziendale europeo. Apparentemente sono in corso negoziati che si concluderanno con la firma di un accordo a breve termine.

Infine, va osservato che per quanto riguarda i licenziamenti collettivi e i diritti acquisiti dai lavoratori in caso di trasferimento di imprese, coperti dalle disposizioni della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi⁽²⁾, e della direttiva 77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti⁽³⁾, modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio del 29 giugno 1998⁽⁴⁾, nel caso in questione si applicherebbe la legge nazionale che rappresenta il recepimento delle disposizioni comunitarie.

Il Fondo sociale europeo (FSE) sarebbe disposto ad esaminare il co-finanziamento di misure globali destinate a prevenire e combattere la disoccupazione, in particolare per quanto riguarda le aziende in fase di ristrutturazione. Questo obiettivo si potrebbe raggiungere nell'ambito del programma operativo del terzo quadro comunitario di sostegno per la Grecia attualmente in fase di preparazione, in particolare il programma operativo «promozione dell'occupazione e formazione continua». In questo caso le autorità greche dovrebbero elaborare e presentare un piano integrato conforme al regolamento CEE n. 1262/1999 del Parlamento e del Consiglio, del 21 giugno 1999 sul Fondo sociale europeo⁽⁵⁾, nonché le norme sugli aiuti di Stato.

⁽¹⁾ GU L 254 del 30.9.1994.

⁽²⁾ GU L 225 del 12.8.1998.

⁽³⁾ GU L 61 del 5.3.1977.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 17.7.1998.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2001/C 187 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2531/00
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione*(25 luglio 2000)*

Oggetto: Progetti cofinanziati dalla Comunità nella regione del Condado (Pontevedra, Spagna)

Il 4 agosto 1997 è stato firmato un accordo tra la Comunità del Condado, composta dai comuni di Pontearreas, Salvaterra, Salceda e Mondariz, il Ministero spagnolo dell'agricoltura e il governo autonomo della Galizia, volto ad assegnare a detta comunità 500 milioni di pesetas a titolo del programma operativo di sviluppo e diversificazione economica delle zone rurali (PRODER), con cofinanziamento comunitario, per realizzare una serie di progetti tra il 1997 e il 1999. Tale accordo prevedeva una serie di progetti connessi alla valorizzazione del patrimonio rurale, all'agriturismo, al turismo rurale e alle piccole imprese, tra i quali il ripristino del Pazo de Picoña, a Salceda, e della Casa del Conde a Salvaterra, la sistemazione dell'area circostante al castello di Vilasobroso, la costruzione di una struttura di alloggio per il turismo rurale, la creazione del museo del vino nelle cantine di Doña Urraca nel castello di Salvaterra, la creazione di un centro di interpretazione dell'archeologia nel Castro de Troña, a Pontearreas, nonché la costruzione di un campo da golf a Pías.

La democrazia esige trasparenza e informazione per i cittadini e, talvolta, la Comunità europea deve rimediare alle carenze in materia di informazione da parte di alcune amministrazioni locali che nascondono dati ai propri vicini. Tali prassi oscurantiste violano i requisiti di informazione pubblica stabiliti dai regolamenti sui Fondi strutturali.

La Commissione può fornire la lista dei progetti cofinanziati dalla Comunità europea nel periodo 1994-1999 nella regione del Condado, provincia di Pontevedra?

Con quali importi la Comunità europea ha cofinanziato tali progetti? Qual è stato l'importo totale di tali progetti?

Tutti i progetti per i quali è stato richiesto un cofinanziamento comunitario sono stati conclusi? In caso negativo, è prevista una proroga per l'esecuzione di tali progetti? Fino a quale data sarebbe la proroga?

Risposta complementare
data dal Sig Prodi in nome della Commissione*(19 aprile 2001)*

La Commissione trasmette la risposta direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento, in considerazione della vastità della stessa e delle numerose tabelle che vi figurano.

(2001/C 187 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2807/00
di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione*(4 settembre 2000)*

Oggetto: Assegnazione di un terreno industriale rivalorizzato grazie ad aiuti dell'UE

Il Polo europeo di sviluppo (PED) sito fra le località di Longwy, d'Athus e di Pétange-Rodange, a cavallo delle frontiere franco-belga-lussemburghese, ha contribuito incontestabilmente alla crescita economica di questo ex bacino siderurgico.

Le spese infrastrutturali a favore della realizzazione del PED hanno largamente usufruito, alla stessa stregua di altre realizzazioni su questo sito transfrontaliero, dei fondi strutturali comunitari. Orbene, il governo lussemburghese ha appena deciso di destinare alla ricostruzione del liceo Mathias Adam di Pétange, quattro ettari di terreno industriale rivalorizzato con il sostegno dell'Unione europea.

Ciò premesso, reputa la Commissione questa decisione compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Polo europeo di sviluppo? Prevedevano i fondi europei, all'epoca stanziati, anche la destinazione di questo sito industriale ad attività scolastiche?

**Risposta complementare
data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(19 febbraio 2001)

Il Polo europeo di sviluppo (PED) è nato come reazione alla chiusura e alla ristrutturazione delle industrie siderurgiche del bacino industriale transfrontaliero di Longwy-Rodange-Athus e con l'obiettivo di arginarne le gravi conseguenze per la zona in questione sul piano sociale ed economico.

L'obiettivo assegnato al PED dai governi di Belgio, Francia e Lussemburgo nella loro dichiarazione comune del 1985 era innanzitutto quello di agire a favore della riconversione di questo spazio e creare 8000 posti lavori nell'arco di dieci anni. I cofirmatari della dichiarazione hanno affidato al PED come unico scopo quello di rivitalizzare la regione delle tre frontiere; per conseguire tale obiettivo essi hanno previsto diversi mezzi quali la creazione di un parco internazionale di attività (PIA), l'istituzione di una struttura comune di gestione oppure ancora l'incentivazione dell'insegnamento e della ricerca (collegio europeo delle tecnologie). La missione del polo è relativamente vasta e non esclude la possibilità di istituire, nel suo ambito, un istituto scolastico superiore.

Occorre tuttavia sottolineare che il progetto di ricostruzione del «Lycée Mathias Adam» si inserisce nel PIA, e più particolarmente nella zona industriale di interesse nazionale di Rodange, zona risanata con l'ausilio di stanziamenti comunitari in previsione dell'insediamento di nuove imprese.

Dalle informazioni trasmesse dal ministero lussemburghese dell'Economia, il sito sul quale è prevista la costruzione dell'istituto scolastico è stato dotato delle necessarie attrezzature nel quadro del programma Resider I (1989-1992); i quattro ettari di terreno fanno parte in effetti di una zona più ampia, al cui riassetto è stato destinato, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, un cofinanziamento comunitario del 50%, ovvero 4,48 milioni di €. Lo scopo dei lavori di infrastruttura interessati consisteva — come viene puntualizzato nel testo del programma⁽¹⁾ — nel portare a termine il risanamento del sito centrale del PED per poter attirare i necessari investimenti e raggiungere, alla scadenza del 1995, l'obiettivo di 1000 nuovi posti lavoro per la parte lussemburghese del PED.

Giova inoltre sottolineare che sulla parte lussemburghese del PED l'obiettivo di 1000 posti lavoro da creare per il 1995 è stato raggiunto e addirittura ampiamente superato, dal momento che alla fine del 1997 sono stati creati 1561 posti lavoro. Ora, visto che il programma è stato ultimato e gli obiettivi sono stati raggiunti, la scelta di mantenere o modificare l'assegnazione dei terreni risanati compete alle autorità del Lussemburgo che debbono decidere in funzione delle loro priorità o vincoli.

⁽¹⁾ Asse 2: ultimazione del riassetto del sito centrale del PED, zona industriale di interesse nazionale di Rodange.

(2001/C 187 E/005)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3180/00
di Theresa Villiers (PPE-DE) al Consiglio**

(16 ottobre 2000)

Oggetto: Meccanismo di cambio II

1. Qualora il Regno Unito decida di aderire all'euro, può dire il Consiglio se il trattato esigerà dal Regno Unito la sua adesione al meccanismo di cambio II prima della sua adesione all'euro e, in caso affermativo, per quanto tempo?
2. Se l'adesione al meccanismo di cambio II non costituisce un requisito previo, come ci si aspetta che il Regno Unito si attenga ai requisiti di stabilità cambiaria contenuti nel trattato?

Risposta

(24 aprile 2001)

Ai sensi della risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997 sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (MCS II), nonché dell'accordo del 1° settembre 1998 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, la partecipazione di detti Stati membri al meccanismo di cambio II è facoltativa.

La decisione relativa all'adempimento o no dei criteri di stabilità del tasso di cambio da parte di uno Stato membro non partecipante al meccanismo di cambio II, che desidera aderire all'euro, sarà adottata dal Consiglio sulla scorta delle relazioni della Commissione e della Banca centrale europea, previa consultazione del Parlamento europeo e discussione in sede di Consiglio riunito a livello di Capi di Stato o di governo.

(2001/C 187 E/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3396/00
di Antonios Trakatellis (PPE-DE) al Consiglio

(6 novembre 2000)

Oggetto: Irregolarità e brogli elettorali in Albania

Gravi irregolarità e brogli hanno caratterizzato le nuove elezioni comunali svoltesi il 15 ottobre nella regione di Chimarra in Albania; ciò è quanto hanno constatato e denunciato sei parlamentari greci che, insieme ad altri osservatori internazionali, ne hanno seguito lo svolgimento, dopo le accuse lanciate dal partito «Omonia — Kead» di violenze e brogli al primo turno delle elezioni comunali del 1° ottobre 2000.

1. E' noto al Consiglio che, col pretesto di esercitazioni navali e incombenze burocratiche, le autorità albanesi hanno chiuso, il 14 ottobre 2000, i confini marittimi e terrestri, impedendo a molti abitanti della regione di Chimarra di recarsi alle urne e di votare? E' inoltre al corrente del fatto che la polizia albanese ha arrestato e terrorizzato abitanti di Chimarra e che il giorno delle elezioni, gruppi di poliziotti hanno aggredito con violenza inaudita taluni elettori dinanzi agli stessi osservatori e alla delegazione di parlamentari, inserito essi stessi le schede nelle urne, cacciato via i commissari, manomesso le liste elettorali ed eseguito numerosi arresti, tant'è vero che il candidato Vassilis Bolanos e dirigenti del partito «Omonia — KEAD» hanno dichiarato di non riconoscere il risultato elettorale?

2. Qual è la posizione del Consiglio per quanto riguarda le palesi irregolarità commesse con l'appoggio del governo del sig. Nano e con la compiacenza del partito d'opposizione del sig. Berisha, durante il secondo turno delle comunali? Come intende agire nei confronti del governo albanese affinché si proceda a nuove elezioni nella suddetta regione?

3. Poiché sono state violate le regole alla base dello stato di diritto e non si sono rispettati i diritti umani, è possibile bloccare la decisione del Consiglio di concedere aiuti economici e finanziari all'Albania⁽¹⁾?

4. Non è il caso di rivedere le relazioni con l'Albania, specie la decisione del Consiglio che conferisce mandato alla Commissione di negoziare un accordo di stabilizzazione e di associazione con detto paese?

⁽¹⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 13.

Risposta

(24 aprile 2001)

1. Il Consiglio ha preso conoscenza delle osservazioni formulate nella relazione preliminare pubblicata il 16 ottobre 2000 dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nella relazione finale dell'OSCE/ODIHR dell'11 dicembre 2000, nonché nella relazione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa del 10 novembre 2000, sullo svolgimento delle elezioni comunali in Albania.

2. L'Unione, nella dichiarazione sulle elezioni locali in Albania, nel quadro del Consiglio permanente dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, ha deplorato le gravi irregolarità e gli incidenti constatati al primo e al secondo turno elettorale, in particolare quelli che hanno inciso sul voto di un buon numero di greci di Chimara.

3. La decisione del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania affidava alla Commissione l'applicazione di questa decisione, applicazione che non è pertanto più di sua pertinenza. Le discussioni tra le autorità albanesi e la Commissione sulle condizioni di politica economica e istituzionale cui è subordinato il prestito, non hanno tuttavia ancora avuto esito, e non è ancora stato effettuato alcun versamento.

4. L'Onorevole Parlamentare si riferisce alle conclusioni del Consiglio del 21/22 giugno 1999, che aveva invitato la Commissione a fare raccomandazioni riguardo alle direttive di negoziato per un accordo di stabilizzazione e di associazione, in seguito all'esame da parte del Consiglio di uno studio di fattibilità sulla negoziazione di un tale accordo. A seguito della presentazione da parte della Commissione di tale studio, il Consiglio ha tuttavia concluso il 24 gennaio 2000 che l'Albania dovrebbe prima trovare una soluzione a un certo numero di carenze economiche, politiche e istituzionali affinché sia proficua la sua partecipazione al processo di stabilizzazione e di associazione. Il Consiglio europeo di Feira ha ultimamente invitato il governo albanese a proseguire gli sforzi compiuti in risposta alle questioni sollevate dal suddetto studio di fattibilità. Non esiste pertanto ancora una decisione del Consiglio per avviare i negoziati in vista di un accordo di stabilizzazione e di associazione.

5. L'UE ha ricordato nella dichiarazione finale del vertice di Zagabria, che ha riunito il 24 novembre scorso l'UE e i paesi dei Balcani occidentali, che il processo di stabilizzazione e di associazione si basa sul rispetto delle condizionalità definite dal Consiglio del 29 aprile 1997 riguardanti le riforme democratiche, economiche e istituzionali nonché l'instaurazione dello stato di diritto e la tutela dei diritti dell'uomo e delle minoranze.

Il Consiglio ha istituito un Gruppo di orientamento ad alto livello UE/Albania che valuterà i progressi, raccomanderà i necessari provvedimenti di riforma e fornirà consulenze ed orientamenti in tutti i settori di interesse indicati nel rapporto di fattibilità della Commissione del 1999, segnatamente stabilizzazione macroeconomica e intensificazione delle riforme strutturali, rafforzamento della sicurezza e dell'ordine pubblico e miglioramento dei metodi di governo e di applicazione della legge (quali riforma della pubblica amministrazione, settore giudiziario, stato di diritto e rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle minoranze). Esso potrà esaminare qualsiasi altro tema inerente al processo di stabilizzazione ed associazione. Il Consiglio sarà in tal modo in grado di seguire da vicino l'applicazione delle misure concrete da parte del Governo albanese in questi settori.

6. In una dichiarazione in data 1° dicembre, la Presidenza a nome dell'Unione europea ha ricordato che il marcato ricorso alla violenza nel perseguimento di obiettivi politici costituisce uno sviluppo che è fonte di preoccupazione per l'Unione europea. L'Unione europea invita pertanto con forza al rispetto dello stato di diritto. La volontà degli albanesi di avvicinarsi all'Unione europea comporta l'osservanza dei valori fondamentali comuni, primi tra tutti il rispetto delle istituzioni e della legalità, il fatto di non ricorrere alla violenza nonché lo spirito di tolleranza e di dialogo.

(2001/C 187 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3421/00

di Andre Brie (GUE/NGL) al Consiglio

(8 novembre 2000)

Oggetto: La situazione dei disertori e degli obiettori di coscienza dopo la fine della guerra nel Kosovo

Facendo riferimento a una risoluzione comune del Parlamento sulla situazione nel Kosovo (del 6 maggio 1999),⁽¹⁾ in cui si chiedeva agli Stati membri di accogliere i disertori dell'esercito iugoslavo e gli obiettori di coscienza, concedendo loro un permesso temporaneo di soggiorno nell'UE, e considerando che

- a migliaia di questi disertori viene tuttora negato lo status giuridico promesso dai governi europei,
- la maggior parte dei disertori (soprattutto in Ungheria) vive in campi profughi in condizioni disumane,
- alla maggior parte dei disertori non viene concesso l'asilo negli Stati membri e molti di essi devono addirittura temere l'espulsione,

può il Consiglio far sapere:

- se è consapevole di tale problema e quali iniziative sono state prese finora;
- per quale motivo si è prima fatto appello alla diserzione, chiudendo in seguito le frontiere ai disertori, senza concedere loro uno status giuridico e minacciando addirittura alcuni di essi di espulsione;
- se la Comunità fa giungere il necessario sostegno finanziario all'Ungheria, paese in cui ha trovato un rifugio temporaneo la maggior parte di questi disertori;
- se pensa di affrontare tale questione nei futuri colloqui con i nuovi dirigenti jugoslavi e quale posizione intende prendere al riguardo?

(¹) GU C 279 del 1.10.1999, pag. 411.

Risposta

(24 aprile 2001)

1. Il Consiglio è al corrente del problema concernente la situazione dei disertori e degli obiettori di coscienza dell'esercito della RFJ dopo il conflitto in Kosovo e ha preso atto della risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999.
2. Come l'Onorevole Parlamentare ricorda, la risoluzione era rivolta agli Stati membri, che certamente hanno dato seguito alle raccomandazioni del Parlamento europeo per le questioni rientranti nell'ambito della loro sovranità.
3. Pertanto, il Consiglio non ha affrontato specificamente tale questione, ma ritiene che la nuova situazione che si sta profilando a Belgrado possa essere favorevole a una soluzione positiva della situazione dei disertori e degli obiettori di coscienza jugoslavi. Il Consiglio s'impegnerà attivamente in tal senso. A tal proposito esso ha accolto favorevolmente il progetto di legge di amnistia che il governo della RFJ ha di recente presentato al suo Parlamento e che potrebbe essere applicabile ai disertori e agli obiettori di coscienza.

(2001/C 187 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3432/00

di Cristiana Muscardini (UEN) e Sergio Berlato (UEN) alla Commissione

(7 novembre 2000)

Oggetto: Controllo dei dipendenti

Il governo BLAIR ha autorizzato, a decorrere dal 24 ottobre, tutte le aziende stabilite sul territorio britannico ad effettuare controlli sulla posta elettronica e sulle chiamate telefoniche dei loro dipendenti senza l'accordo preventivo degli stessi.

Considerando che anche la legislazione belga autorizza i datori di lavoro a verificare che i loro dipendenti utilizzino a fini strettamente professionali i mezzi di comunicazione che l'azienda mette a loro disposizione, anche se in questo caso l'accordo degli interessati è obbligatorio, non ritiene la Commissione che questo modo di agire contraddica pesantemente il principio della salvaguardia dei diritti dell'uomo, tante volte sbandierato da questi stessi governi?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(16 febbraio 2001)

Il provvedimento di legge britannico cui gli interroganti fanno riferimento è uno «Statutory Instrument» dal titolo «Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000» che ha recepito l'articolo 5, n. 2 della direttiva 97/66/CE(¹). Il provvedimento è stato recentemente

notificato alla Commissione. Gli onorevoli parlamentari citano anche una legge belga; quest'ultima, oltre all'assenso preventivo, prescrive altre condizioni per garantire la liceità della sorveglianza esercitata dal datore di lavoro sulle comunicazioni dei dipendenti (informazione, proporzionalità, necessità ...). In particolare, il consenso dell'interessato non è considerato acquisito se viene dato in forma non specifica nell'ambito generico del rapporto di lavoro. L'autorità belga garante della privacy ha emesso un parere in questo senso il 3 aprile 2001.

In termini generali si deve osservare che l'articolo 5 della direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni impone agli Stati membri di garantire la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite servizi e reti di telecomunicazioni pubbliche. L'articolo non contempla quindi comunicazioni trasmesse interamente su reti private ma quelle che hanno origine su reti private e terminano su reti pubbliche o viceversa. Per la registrazione di tali comunicazioni è obbligatorio il consenso degli utenti.

Tuttavia, poiché può essere difficile ottenere in via preventiva il consenso esplicito di entrambi gli utenti per poter registrare le comunicazioni che sono necessarie alle aziende come prova delle transazioni effettuate (per es.: gli ordini di acquisto o vendita di azioni a mezzo telefono o e-mail) lo stesso articolo prevede una deroga per questo tipo di registrazioni nel quadro delle legittime prassi commerciali.

La direttiva 95/46/CE⁽²⁾ disciplina la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla vita privata in rapporto al trattamento dei dati personali. Questa direttiva non contiene norme particolari per la tutela dei dati di carattere personale dei dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro, ma resta inteso che devono essere osservate le norme generali in tema di trattamento dei dati personali. La sorveglianza che il datore di lavoro esercita sulle comunicazioni dei suoi dipendenti può essere legittima soltanto qualora le persone interessate vi abbiano dato il proprio consenso oppure quando l'interesse legittimo del datore di lavoro prevalga sull'esigenza di tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. In tali casi la sorveglianza deve limitarsi ai controlli strettamente necessari per raggiungere uno scopo definito e legittimo e, per esempio, deve escludere dal suo ambito (ricorrendo a dispositivi tecnici o a una classificazione delle chiamate e dei messaggi elettronici) le comunicazioni private; inoltre, le informazioni ottenute non devono essere utilizzate per altri scopi incompatibili. In tali casi il datore è tenuto ad informare i dipendenti che essi sono oggetto di sorveglianze.

Inoltre, la normativa nazionale deve essere conforme ai principi generali del diritto comunitario, tra i quali, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, rientrano anche i diritti umani fondamentali quali sanciti dalla Convenzione europea sui diritti umani, ivi compreso il diritto alla tutela della vita privata.

Come previsto dall'Agenda per la politica sociale⁽³⁾ la Commissione sta preparandosi a consultare le parti sociali sul tema della protezione dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro e sulle questioni correlate (sorveglianza dei dipendenti per es.). Le risultanze della consultazione le forniranno utili indirizzi per definire le iniziative a livello comunitario.

La Commissione desidera inoltre ricordare agli onorevoli interroganti la Carta dei diritti fondamentali dell'EU, la quale sancisce il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni private (articolo 7) e il rispetto dei dati a carattere personale (articolo 8). Anche gli articoli 21, 26 e 31 hanno rilevanza per i lavoratori e la tutela dei loro dati a carattere personale.

La Commissione esaminerà se la nuova normativa britannica — come quella di ogni altro Stato membro — sia conforme alle disposizioni delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

(¹) Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU L 24 del 30.1.1998).

(²) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995).

(³) COM(2000) 379.

(2001/C 187 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3487/00
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(10 novembre 2000)

Oggetto: Omologazione di elicotteri antincendio

Attualmente, per estinguere gli incendi delle foreste in Spagna vengono impiegati elicotteri precedentemente in dotazione degli ex eserciti dei paesi dell'Europa dell'Est, estendendo i loro contratti ad usi non autorizzati quali operazioni di ricognizione, assistenza, salvataggio e trasporto di feriti. Questi elicotteri, il cui impiego non è consentito negli altri paesi dell'Unione europea per motivi di sicurezza, sono stati autorizzati in Spagna soltanto a titolo temporaneo, anche se sono stati introdotti già nel 1989 e continuano ad essere utilizzati. Il personale di bordo di questi elicotteri (in gran parte lavoratori stranieri) effettua un numero elevatissimo di ore al giorno in condizioni salariali inferiori a quelle previste dalla legislazione spagnola. L'impiego di questi elicotteri vetusti unitamente alle precarie condizioni di lavoro degli equipaggi hanno fatto registrare in Spagna, nel periodo compreso tra il 1990 e il 1997, un tasso di 17,5 incidenti per 100 000 ore di volo, con l'aggravante che nella maggior parte dei casi su questi incidenti non sono state condotte inchieste.

Tenuto conto delle disposizioni contenute

- nel regolamento (CEE) n. 3922/91⁽¹⁾ concernente l'armonizzazione di regole tecniche e procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile,
- nella normativa JAR (Joint Aviation Requirements) delle Joint Aviation Authorities,
- nella direttiva 89/655/CEE⁽²⁾ relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro, il cui articolo 3, paragrafo 1 recita «... le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere ... garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro»,
- nella direttiva 94/56/CE⁽³⁾ che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile in cui è previsto l'obbligo di effettuare studi sulle cause dei sinistri entro un anno,

non ritiene la Commissione che, di fronte ai rischi di un aumento degli incidenti sarebbe indispensabile emanare una normativa comunitaria per l'omologazione degli elicotteri antincendio, evitando il tal modo l'impiego negli Stati membri di apparecchi che avrebbero già dovuto essere ritirati per ragioni di sicurezza?

Ritiene la Commissione applicabili nella fattispecie le disposizioni della direttiva 89/655/CEE?

Quali misure intende adottare la Commissione al riguardo di fronte all'evidente violazione della direttiva 94/56/CE, data l'assenza di studi sugli incidenti avvenuti?

(¹) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

(²) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13.

(³) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 14.

(2001/C 187 E/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3488/00
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(10 novembre 2000)

Oggetto: Violazione della normativa comunitaria in materia di lavoro con riferimento agli elicotteri antincendio in Spagna

Attualmente per estinguere gli incendi delle foreste in Spagna vengono impiegati elicotteri precedentemente in dotazione degli ex eserciti dell'Europa dell'Est, estendendo i loro contratti ad usi non autorizzati quali operazioni di ricognizione, assistenza, salvataggio e trasporto di feriti.

Gli equipaggi di questi elicotteri, costituiti in gran parte da lavoratori stranieri,

- effettuano lunghissime giornate di lavoro: lavorano 44 giorni di seguito con orari ampiamente superiori alle otto ore al giorno,
- lavorano in condizioni salariali inferiori e spesso sono privi di una sicurezza sociale,
- sono esposti a maggiori rischi e incidenti per il fatto di pilotare elicotteri vetusti.

La Federazione internazionale delle associazioni di piloti di linea (IFALFA) ha denunciato pubblicamente il caso della Spagna nella sua riunione annuale tenutasi a Tokyo nello scorso aprile. Dal canto loro, i sindacati spagnoli – riuniti nell'Apythel – si sono rivolti ai ministeri spagnoli e al commissario per i trasporti, senza ottenere a tutt'oggi una risposta soddisfacente alle loro richieste.

Tenuto conto

- dell'estensione della direttiva 104/93/CEE⁽¹⁾ concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro all'aviazione civile,
- della direttiva 71/96/CEE⁽²⁾ relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, il cui articolo 1 dispone che «le imprese stabilite in uno Stato non membro non possono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro»,
- della direttiva 188/86/CEE⁽³⁾ in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro, che comprende gli equipaggi di navigazione aerea, e che nel caso sopra descritto in cui vengono effettuati lunghi periodi di lavoro è ampiamente disattesa con riferimento ai livelli massimi di esposizione,

potrebbe far sapere la Commissione se il Regno di Spagna ha recepito adeguatamente le direttive menzionate?

Non ritiene la Commissione che nel caso sopra descritto esiste un'evidente violazione della normativa comunitaria succitata? Sarebbe disposta la Commissione ad avviare un'inchiesta in merito?

⁽¹⁾ GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 137 del 24.5.1986, pag. 28.

(2001/C 187 E/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3489/00
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(10 novembre 2000)

Oggetto: Problemi in materia di concorrenza in Spagna per quanto riguarda gli elicotteri antincendio

Attualmente per estinguere gli incendi delle foreste in Spagna vengono impiegati elicotteri precedentemente in dotazione degli ex eserciti dei paesi dell'Europa dell'Est, estendendo i loro contratti ad usi non autorizzati quali operazioni di ricognizione, assistenza, salvataggio e trasporto di feriti. Numerosi membri dell'equipaggio di questi elicotteri sono cittadini non comunitari, per lo più anch'essi originari dei paesi dell'Est. Questi lavoratori effettuano giornate di lavoro lunghissime: lavorano 44 giorni di seguito con orari che superano ampiamente le otto ore al giorno e sono inoltre soggetti a condizioni salariali inferiori a quelle dei piloti delle compagnie spagnole. Ne consegue che alcune amministrazioni preferiscono assumere questi lavoratori stranieri, dato che i loro servizi costano molto meno.

La Federazione internazionale delle associazioni di piloti di linea (IFALFA) ha denunciato pubblicamente il caso della Spagna nella sua riunione annuale tenutasi a Tokyo nello scorso aprile. Dal canto loro, i sindacati spagnoli – riuniti nell'Apythel – si sono rivolti ai ministeri spagnoli e al commissario per i trasporti senza ottenere a tutt'oggi una risposta soddisfacente alle loro richieste.

È a conoscenza la Commissione delle richieste avanzate in varie occasioni dall'IFALFA e dall'Apythel?

Ritiene la Commissione che i fatti descritti potrebbero costituire una violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza?

Risposta comune
data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3487/00, E-3488/00 e E-3489/00

(13 febbraio 2001)

La lotta contro gli incendi boschivi, che ogni estate minacciano varie regioni spagnole, esige il ricorso a numerosi elicotteri, usati per estinguere gli incendi e per trasportare il personale che effettua i lavori. Attualmente nel corso della campagna annua di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi le amministrazioni pubbliche spagnole competenti si servono, in tutto, di un centinaio di elicotteri. Hanno stipulato convenzioni con ditte private, applicando le disposizioni di aggiudicazione dei pubblici appalti disciplinate dal regio decreto legislativo 2/2000, del 16 giugno 2000.

La maggior parte di tali elicotteri è immatricolata in Spagna, ma il numero di apparecchi spagnoli è insufficiente a far fronte a tutte le esigenze, tanto più che mancano alcuni moduli specializzati. Le ditte con cui le pubbliche amministrazioni hanno stipulato una convenzione per la lotta contro gli incendi, affittano, a titolo temporaneo, elicotteri civili, registrati in altri Stati membri della Comunità europea (la Germania, la Svezia), o in paesi terzi (il Cile, gli Stati Uniti, la Russia, la Polonia, ecc.). Gli apparecchi vengono affittati senza equipaggio (dry lease) oppure con (wet lease).

La Comunità non ha ancora adottato regole comuni sulla gestione tecnica degli elicotteri. È pertanto compito dei singoli Stati membri prendere adeguati provvedimenti, per garantire la sicurezza delle operazioni aeree, anche quando si tratti di operazioni speciali quali la lotta contro gli incendi boschivi. Dalle informazioni in possesso dei servizi della Commissione sembra la Spagna adempia a tale obbligo. Vengono impiegate in tali compiti esclusivamente ditte in possesso di un certificato di operatore aereo (AOC), che ne riconosce le capacità a svolgere il compito di estinguere gli incendi. Quando tali ditte affittano elicotteri registrati in altri Stati membri, la Direzione generale dell'aviazione civile procede a un'ispezione preventiva, per appurare, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei⁽¹⁾, che presentino un livello di sicurezza equivalente a quello preteso dagli elicotteri immatricolati in Spagna per lo svolgimento di tali operazioni.

Nella proposta di specifiche tecniche armonizzate per le operazioni commerciali aeree⁽²⁾, la Commissione ha recentemente annunciato al Consiglio e al Parlamento l'intenzione di estendere la normativa comunitaria, affinché essa sia applicabile anche alla sicurezza delle operazioni in elicottero, e quindi, fra l'altro, alla lotta contro gli incendi boschivi, alle operazioni di soccorso e al trasporto dei feriti.

Le autorità spagnole hanno inoltre indicato alla Commissione che la direttiva 94/56/CE⁽³⁾ che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, è stata recepita nella legislazione spagnola con regio decreto 389/1998, del 13 maggio 1998, che ha istituito la commissione di indagine su incidenti e inconvenienti nell'aviazione civile. A tale commissione è stata affidata l'indagine tecnica relativa a tutti gli incidenti e gli inconvenienti gravi dell'aviazione civile, sopravvenuti in territorio spagnolo; la commissione è pienamente indipendente ed è pertanto competente per le indagini sugli incidenti di elicottero sopravvenuti nel corso di operazioni di lotta contro gli incendi, anche se gli apparecchi implicati sono registrati all'estero. Alla Commissione non risulta che siano sopravvenuti altri incidenti dopo quello del 1993, nel quale era implicato un elicottero di un paese dell'Europa orientale. Ritiene pertanto che le autorità spagnole applicano correttamente la direttiva.

La direttiva del Consiglio 86/188/CEE, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro⁽⁴⁾, a norma del suo articolo 1, paragrafo 2, non si applica ai lavoratori della navigazione aerea.

I requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro, di cui nella direttiva 89/655/CEE⁽⁵⁾ (e non 89/665/CEE) sono stati recepiti dai regi decreti 1215/1997 del 18 luglio e 773/1997 del 30 maggio. Tali disposizioni si applicano agli equipaggi degli elicotteri, purché il datore di lavoro sia stabilito in Spagna ovvero in un altro Stato membro.

Quanto alla direttiva 93/104/CEE⁽⁶⁾, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, le autorità spagnole hanno notificato le disposizioni di recepimento alla Commissione, che ne sta esaminando la conformità alla direttiva.

Tale direttiva è stata estesa ai «settori esclusi» (comprendenti l'aviazione civile) dalla direttiva 2000/34/CE⁽⁷⁾, che dev'essere recepita dagli Stati membri entro il 1° agosto 2003.

Il 27 novembre 2000 il Consiglio ha inoltre adottato la direttiva 2000/79/CE, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile⁽⁸⁾. Dall'entrata in vigore di tale nuova direttiva il disposto della direttiva 93/104/CE non si applicherà più al settore dell'aviazione civile.

Per quanto concerne la direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi⁽⁹⁾, le autorità spagnole hanno notificato le disposizioni di recepimento alla Commissione, che ne sta esaminando la conformità alla direttiva.

La Commissione non è in grado di valutare la fondatezza delle critiche formulate dalla Federazione internazionale dei piloti di linea (Ifalpa) né dall'associazione privata Apythel.

(¹) GU L 240 del 24.8.1992.

(²) GU C 311 E del 31.10.2000.

(³) GU L 319 del 12.12.1994.

(⁴) GU L 137 del 24.5.1986.

(⁵) GU L 393 del 30.12.1989.

(⁶) GU L 307 del 13.12.1993.

(⁷) GU L 195 del 1.8.2000.

(⁸) GU L 302 del 1.12.2000.

(⁹) GU L 18 del 21.1.1997.

(2001/C 187 E/012)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3504/00
di Jules Maaten (ELDR) alla Commissione**

(10 novembre 2000)

Oggetto: Indipendenza dei servizi della Commissione dall'industria del tabacco

1. Può la Commissione confermare l'esistenza di norme dello statuto riguardanti quei funzionari dei servizi giuridici che, dopo il pensionamento, assumono una posizione connessa con i loro incarichi precedenti?
2. Può la Commissione confermare che un membro dei suoi servizi giuridici, responsabile delle questioni del mercato interno, subito dopo il pensionamento ha cominciato a lavorare per la campagna dell'industria del tabacco a favore della sospensione dell'adozione della direttiva sulla pubblicità di sigarette, usando il suo precedente incarico come credenziale?
3. In tal caso, può la Commissione spiegare perché non sono state applicate le norme dello statuto dei funzionari?
4. Considerando il caso sopra menzionato, può la Commissione garantire che l'indipendenza dei suoi servizi dall'industria del tabacco è tutelata, in modo particolare per quanto riguarda i servizi giuridici, doganali, delle imposte e dell'agricoltura, e quali misure sono state adottate eventualmente per garantire tale indipendenza?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(8 febbraio 2001)

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di prendere visione degli articoli 16 e 17 dello Statuto, che si applicano a tutti gli ex funzionari della Comunità e non soltanto a coloro che sono stati membri del suo Servizio giuridico. L'articolo 16, in particolare, prevede che, dopo la cessazione del servizio, il funzionario è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

La Commissione conferma di essere stata informata del fatto che un ex funzionario del suo Servizio giuridico ha lavorato per l'industria del tabacco nel quadro delle azioni da questa condotte contro il divieto di pubblicità per il tabacco.

Il caso di cui trattasi è stato esaminato dalla Commissione per valutare se l'ex funzionario in questione avesse rispettato le norme applicabili dello Statuto (articoli 16 e 17). Nel valutare tali casi, la Commissione ritiene che i propri funzionari debbano astenersi dall'accettare un impiego se ciò comporta un conflitto di interessi con l'attività precedentemente svolta presso di essa. Il conflitto si configura qualora la nuova attività sia connessa ad una pratica di cui il funzionario è stato responsabile nell'ambito della Commissione e detto funzionario debba intervenire contro la posizione difesa dalla Commissione sulla pratica in esame.

La stessa situazione si verifica nel caso in cui il funzionario potrebbe mettere a profitto informazioni confidenziali raccolte nell'ambito delle sue precedenti funzioni.

Nel caso riferito l'onorevole parlamentare, la Commissione è giunta alla conclusione che, poiché nel corso del suo lavoro presso la Commissione il funzionario in oggetto non si era occupato di materie connesse con il tabacco o il mercato unico, non vi era stata infrazione delle norme previste dallo Statuto.

Tutti i servizi sono indipendenti dall'industria del tabacco (e da qualsiasi altra industria). Nei casi in cui sospetta una violazione delle norme professionali applicabili, la Commissione intraprende un'azione immediata per verificare i fatti e, se necessario, adotta le opportune misure per sanzionare tale violazione.

(2001/C 187 E/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3528/00
di W.G. van Velzen (PPE-DE) alla Commissione

(8 novembre 2000)

Oggetto: Centrale nucleare ceca di Temelin

Tra l'Austria e la Cechia è sorto recentemente un grave contrasto in merito all'utilizzazione della centrale nucleare ceca di Temelin.

1. Di quali possibilità legislative, in conformità del trattato di Amsterdam, dispone la Commissione per imporre al governo ceco una valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliero, tenuto conto anche della futura adesione della Cechia all'Unione europea?
2. Dispone la Commissione europea di un qualche strumento legislativo che obblighi il governo ceco ad effettuare un controllo di sicurezza prima che la centrale di Temelin sia effettivamente avviata? Se la Commissione non dispone di alcuno strumento legislativo e non può risolvere tale questione in modo soddisfacente nell'ambito dei negoziati di adesione con la Cechia, quali passi diplomatici essa ha compiuto presso i governi dei due paesi e con quali risultati?
3. Il governo austriaco ha raccomandato all'Unione europea di pervenire entro breve termine alla definizione di norme europee per un uso sicuro dell'energia nucleare. Può la Commissione a breve termine soddisfare a tale requisito? In che modo saranno sviluppate tali norme e chi sarà coinvolto in tale processo?

4. Ritiene la Commissione che l'accettazione da parte del pubblico dell'energia nucleare potrebbe aumentare nel caso in cui fossero stabilite norme europee di sicurezza e fosse elaborata una politica UE per un trattamento ed uno smaltimento sicuri dei rifiuti nucleari?

5. E' disposta la Commissione, alla luce dell'attuale crisi petrolifera e nel quadro di una politica di diversificazione dell'energia, comprendente un uso sicuro dell'energia nucleare, a approfondire il massimo sforzo per attuare nel più breve tempo le proposte di cui al punto 4? Quali azioni intende dunque sviluppare la Commissione a tal fine?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(11 gennaio 2001)

La Commissione non dispone di strumenti giuridici per imporre al governo ceco di effettuare una valutazione d'impatto ambientale (VIA) transfrontaliera sulla centrale nucleare di Temelin. La questione è stata al centro di contatti bilaterali dell'Austria e della Germania con la Repubblica ceca. Il 16 novembre 2000, nella città ceca di Tyn si è svolto un dibattito pubblico sulla valutazione d'impatto ambientale, con la partecipazione delle parti straniere interessate. Il 1° dicembre 2000, si terrà a Linz (Austria) un dibattito analogo a proposito di un edificio della centrale di Temelin, dibattito che tuttavia esula dalla portata dell'attuale legislazione ceca. In base alla vigente normativa ceca sulla VIA, le autorità del paese stanno già sottoponendo ad una valutazione di questo tipo 78 varianti di progettazione introdotte nell'impianto di Temelin, e hanno inoltre provveduto a fornire una serie di documenti ai governi austriaco e tedesco.

Le autorità ceche dovrebbero adottare una nuova legislazione sulla VIA compatibile con l'acquis comunitario, nel rispetto di uno degli obiettivi prioritari a breve termine previsti dal Partenariato per l'adesione del 1999. Attualmente, è all'esame del Parlamento un progetto di legge che dovrebbe essere adottato entro la fine del 2000, per poi entrare in vigore a metà del 2001. Questa nuova normativa prevederà anche delle procedure per la VIA transfrontaliera. È stata inoltre presentata in Parlamento una mozione affinché la Repubblica ceca aderisca alla Convenzione di Espoo delle Nazioni Unite. In linea con i principi giuridici di base, le disposizioni della nuova normativa non si applicheranno retroattivamente alla procedura di costruzione della centrale di Temelin.

Tuttavia, nel corso di un incontro bilaterale tra il cancelliere austriaco Schüssel e il primo ministro ceco Zeman tenutosi a Melk il 12 dicembre, per il quale la Commissione ha agito da intermediaria, il governo ceco ha deciso di estendere, su base volontaria, la VIA attualmente in corso per le 78 varianti di progettazione, fino ad effettuare una valutazione d'impatto ambientale globale e di vasta portata dell'intero impianto, che tenga pienamente conto anche delle perizie degli esperti consultati fino ad oggi.

La responsabilità della sicurezza nucleare della centrale di Temelin spetta al suo operatore, che ha ricevuto l'autorizzazione dall'Autorità nazionale di regolamentazione per la sicurezza nucleare della Repubblica ceca (SUJB) ed è posto sotto il controllo di quest'ultima. Tale organismo ha sottoposto l'impianto a regolare procedura per il rilascio della licenza: pertanto, la Commissione non ritiene giustificato invitare il governo ceco ad effettuare ulteriori controlli di sicurezza. Nel quadro dei negoziati di adesione, la Commissione partecipa attualmente alle iniziative del Consiglio intese a definire una serie di severi parametri di sicurezza nucleare, un esercizio che condurrà ad una valutazione della situazione e delle prospettive nei paesi candidati. La questione della sicurezza nucleare è inclusa tra gli argomenti del dialogo che prosegue con regolarità tra la Commissione e la Repubblica ceca.

Inoltre, durante l'incontro del 12 dicembre a Melk menzionato sopra, si è deciso di avviare un «dialogo a tre», e inoltre che la Commissione avrebbe inviato a Vienna e a Praga una missione di esperti, con una partecipazione trilaterale, per facilitare il dialogo tra i governi austriaco e ceco sulla questione della sicurezza nucleare e cercare di identificare i problemi.

Poiché il trattato Euratom non offre una base giuridica specifica per stabilire norme comunitarie comuni relative alla sicurezza degli impianti nucleari, negli ultimi trent'anni gli Stati membri hanno messo a punto efficaci regolamenti nazionali che garantiscono un alto livello di sicurezza nucleare all'interno delle rispettive giurisdizioni. Le iniziative condotte a partire dal 1975 sotto gli auspici della Commissione hanno permesso di sviluppare un'importante e solida visione comunitaria della sicurezza nucleare. Benché vi siano dei principi comuni, a causa della diversità delle impostazioni in materia di regolamentazione e dei

differenti sviluppi tecnologici nei vari Stati membri, non è affatto certo che l'adozione di una normativa comunitaria avrebbe un valore aggiunto rispetto alla situazione attuale. Un approccio poco ponderato potrebbe mettere a rischio il consenso su un minimo comun denominatore in materia di progettazione e di sicurezza operativa. Le iniziative nel campo della regolamentazione devono continuare a prefiggersi la garanzia di un elevato livello di sicurezza nucleare all'interno dei singoli Stati. Nell'ambito del processo di allargamento, quindi, l'obiettivo della Commissione è assicurare che i paesi candidati conseguano un alto livello di sicurezza nucleare.

L'accettazione dell'energia nucleare da parte dell'opinione pubblica non è influenzata soltanto dall'esistenza di norme comunitarie comuni, ma anche da una serie di fattori d'altro tipo: fondamentale al riguardo è certamente la realizzazione di ulteriori progressi nella parte terminale del ciclo del combustibile nucleare e dello smaltimento dei rifiuti radioattivi.

L'esigenza di un elevato livello di sicurezza nucleare è indipendente dalle variazioni dei prezzi del petrolio e dai risultati raggiunti nel campo della diversificazione energetica. La sicurezza rappresenta un aspetto essenziale della produzione di energia nucleare, a prescindere dal peso che tale fonte occupa all'interno del mix di energia adottato.

(2001/C 187 E/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3531/00
di Ioannis Marínos (PPE-DE) al Consiglio

(13 novembre 2000)

Oggetto: Processo di pace in Medio oriente

Il 5 settembre 2000, il Presidente della Knesset, Abraham Burg, e il suo omologo del Consiglio legislativo palestinese, Ahmed Quri, hanno tenuto un discorso dinanzi al Parlamento europeo riunito in plenaria a Strasburgo sulla situazione in Medio oriente, lo statuto futuro di Gerusalemme e le speranze per una pace definitiva in questa regione turbolenta del pianeta. I discorsi dei due Presidenti, improntati a uno spirito costruttivo e ricchi di spunti e proposte, hanno dimostrato la volontà almeno della maggior parte dei membri delle assemblee legislative di Israele e dell'Amministrazione palestinese, di procedere sulla strada della riappacificazione. Un punto molto importante dei due discorsi è stata la proposta di fare di Gerusalemme una capitale mondiale, un centro delle religioni monoteistiche (Cristianesimo, Ebraismo, Islamismo) e di trasformarla in città dell'amore e non più dell'odio. Stranamente, la proposta di due Presidenti, a quanto sembra, non ha suscitato l'interesse del Consiglio e della Commissione europea che avrebbero potuto adottarla e promuoverla per uscire dall'impasse creatosi a proposito dello statuto di Gerusalemme, accrescendo in tal modo il prestigio dell'Unione europea nella regione e fornendo un valido contributo al consolidamento della pace.

Poiché il futuro di Gerusalemme costituisce il punto centrale del problema palestinese e suscita fanatismi, che giungono fino al suicidio, in ambedue le parti, ritiene possibile il Consiglio che l'Unione europea promuova questa proposta di internazionalizzare Gerusalemme, facendone la capitale mondiale delle tre religioni monoteistiche, che proviene dalle parti implicate nel contenzioso e che potrebbe prevenire i continui spargimenti di sangue cui oggi purtroppo si assiste per l'ennesima volta? In caso positivo, garantirà l'UE la regolare applicazione della proposta anche attraverso una sua presenza militare nella regione?

Risposta

(24 aprile 2001)

La questione di Gerusalemme e dei luoghi santi rimarrà probabilmente una delle questioni più difficili da risolvere nel quadro del processo di pace in Medio oriente. Molte proposte sono state avanzate, da una parte e dall'altra, per uscire dall'impasse per quanto riguarda Gerusalemme, tra cui quella di «internazionalizzare» la città. Il Consiglio è disposto, a priori, a sostenere qualsiasi soluzione che tenga conto delle attese legittime di ciascuna Parte e del resto del mondo. Esso è disposto ad apportare il suo contributo alla definizione di una soluzione in tal senso, se le Parti lo desiderano.

(2001/C 187 E/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3539/00**di Raffaele Costa (PPE-DE) al Consiglio***(13 novembre 2000)*

Oggetto: La crisi dell'Euro: rivedere la data di sostituzione delle monete nazionali e ridurre l'organico della Banca Centrale europea

Premesso che

- l'indipendenza della Banca Centrale Europea (BCE) presuppone la responsabilità dei suoi dirigenti per i risultati ottenuti a difesa del potere d'acquisto dell'Euro;
- l'Euro si sta seriamente svalutando non solo nei confronti del dollaro ma anche delle principali valute;
- la fase di transizione dall'Euro virtuale all'Euro reale è molto delicata;
- l'avvio dell'ultima fase può venire seriamente compromesso dalla «crisi di fiducia» che sta colpendo l'opinione pubblica;
- è necessario dare un forte segnale ai mercati per innescare una concreta inversione di tendenza;
 1. non ritiene opportuno il Consiglio invitare il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo e il Consiglio generale a fornire al Parlamento europeo una dettagliata relazione circa la situazione dell'Euro, ed in particolare se non sia opportuno rivedere le date previste per la sostituzione delle monete nazionali con l'Euro;
 2. non ritiene utile il Consiglio ridurre l'organico della BCE da 770 a 300 unità, quante basterebbero per l'attività da svolgersi;
 3. non ha la sensazione il Consiglio che i popoli dell'Euro, vittime di politiche non idonee, potrebbero manifestare la loro insoddisfazione a colpi di referendum.

Risposta*(24 aprile 2001)*

1. L'articolo 113, paragrafo 3 (ex articolo 109bis) del trattato prevede che la BCE trasmetta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulla sua politica monetaria dell'anno precedente a dell'anno in corso.

Ai sensi del trattato, allorché è stata avviata, il 1° gennaio 1999, la terza fase dell'UEM, le monete nazionali degli Stati membri partecipanti sono state sostituite dall'euro ai tassi di conversione fissati irrevocabilmente dal regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998.

2. Il Consiglio non svolge alcun ruolo nella determinazione dell'entità dell'organico della BCE.

3. Ai sensi del trattato il SEBC, che si compone della BCE e delle Banche centrali nazionali e ha per principale obiettivo il mantenimento della stabilità dei prezzi, ha competenza esclusiva per quanto concerne la definizione e l'attuazione, in piena indipendenza, della politica monetaria della Comunità.

Il trattato obbliga pertanto la BCE e le Banche centrali nazionali ad astenersi dal ricevere istruzioni in merito all'esercizio del compito fondamentale del SEBC, tanto da parte delle istituzioni della Comunità, quanto da parte degli Stati membri, quand'anche fossero enunciate in un eventuale referendum nazionale in materia.

(2001/C 187 E/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3572/00**di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio**

(13 novembre 2000)

Oggetto: Pubblicità dei documenti dell'UE

Durante i mesi estivi un gruppo di lavoro di alti funzionari del Coreper ha elaborato una proposta tesa a limitare la pubblicità dei documenti dell'UE. Una siffatta decisione sarebbe motivata dal mancato accoglimento da parte del Consiglio di una specifica richiesta avanzata da un cittadino. Ciò premesso:

1. Quando è stata inoltrata al Consiglio la richiesta di cui trattasi?
2. Chi ne è l'autore?
3. A quali documenti si riferiva detta richiesta?
4. Perché non intendeva il Consiglio accogliere detta richiesta?
5. In quale misura ha detta richiesta e il successivo diniego indotto il Consiglio a limitare, con procedura d'urgenza, la pubblicità dei documenti europei?

Risposta

(24 aprile 2001)

Se l'Onorevole Parlamentare si riferisce, nella sua interrogazione, alla decisione 2000/527/CE del Consiglio che modifica la decisione 93/731/CE relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, che è stata adottata dal Consiglio il 14 agosto 2000 e disciplina l'accesso ai documenti cui è attribuito un grado elevato di segretezza riguardanti la politica europea in materia di sicurezza e di difesa, il Consiglio non può che ribadire quanto già dichiarato nella sua risposta all'interrogazione scritta n. E-2846/00 del medesimo parlamentare dell'11 settembre 2000. Qualora si riferisca invece a un'altra questione, è invitato a fornire maggiori particolari.

Il Consiglio desidera mettere in evidenza che, nel rispondere alle richieste dei cittadini di avere accesso a documenti, esso precisa sempre i motivi dell'eventuale rifiuto e informa il richiedente dei mezzi di ricorso a sua disposizione, mediante procedimento giudiziario o denuncia al mediatore europeo, alle condizioni di cui agli articoli 230 e 195 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(2001/C 187 E/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3587/00**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 novembre 2000)

Oggetto: Inquinamento ambientale provocato dal cementificio di Chalkida

In prossimità di Chalkida si trova il cementificio «Tsimenta Chalkidos» che da quando è stato costruito continua a riversare ingenti quantitativi di polvere di cemento in diversi quartieri della città. Le proteste delle autorità locali e dei cittadini non hanno finora avuto alcun esito.

Sebbene siano state apportate diverse migliorie agli impianti del suddetto cementificio grazie, ad esempio, all'installazione di filtri nelle ciminiere, diverse fasi del processo di produzione si svolgono ancora all'aperto, ad esempio, il trasporto e lo stoccaggio di materiale, ecc., di modo che è sufficiente un debole vento per far ricadere sulla città polvere di cemento. La maggior parte dei periti interpellati concordano nel ritenere che con gli opportuni investimenti è possibile svolgere tutte le fasi di produzione in ambienti chiusi; l'azienda disporrebbe già del relativo progetto. Malgrado tutto ciò, i ritardi sono notevoli e le prospettive vaghe.

Poiché in questo caso si violano normative comunitarie, può la Commissione disporre un'indagine e prendere le misure del caso, in modo che il suddetto cementificio cessi quanto prima di inquinare la città di Chalkida?

Risposta data dalla sig.ra Wallström In nome della Commissione

(11 gennaio 2001)

La Commissione ha inviato il 13 settembre 1999 una lettera alle autorità elleniche con cui richiede informazioni sulle condizioni di funzionamento del cementificio «Tsimenta Xalkidos». In particolare, la Commissione, facendo riferimento alla direttiva 84/360/CEE⁽¹⁾, ha richiesto alle autorità elleniche informazioni precise sulle emissioni di SO₂, NO_x e polveri rilasciate dai diversi impianti dell'impresa in questione. Nell'ambito dell'incontro annuale sull'attuazione della normativa ambientale comunitaria in Grecia svoltosi il 9 e 10 dicembre 1999, le autorità elleniche hanno promesso di inviare informazioni particolareggiate sul funzionamento dell'impresa. Nel febbraio 2000 le autorità elleniche hanno comunicato le informazioni relative all'impianto D della suddetta impresa.

La Commissione si rivolgerà nuovamente alle autorità elleniche per chiedere informazioni relative agli altri impianti dell'impresa e richiederà inoltre maggiori informazioni sulle emissioni di NO_x provenienti dall'impianto D.

⁽¹⁾ Direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, GU L 188 del 16.7.1984.

(2001/C 187 E/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3595/00 di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(22 novembre 2000)

Oggetto: Ampliamento del porto greco di Adamas, nell'isola di Milos, arcipelago delle Cicladi

Il ministro dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dei lavori pubblici e il ministro della marina mercantile greci hanno approvato, con decreto congiunto n. 69269 del 30 marzo 1998, i lavori menzionati in oggetto. Il governo greco ha deciso, nel novembre 1999, di avviare i lavori, definiti lavori portuari al fine di beneficiare di finanziamenti comunitari. In realtà, i lavori modificano sensibilmente la pianificazione urbanistica e territoriale dell'isola, a causa del riempimento della superficie marina per tutta la lunghezza della strada costiera, volto a creare delle strade e degli spazi supplementari per l'allestimento dei tavolini dei vari bar e ristoranti presenti lungo la costa.

Sembrirebbe che l'esame dell'impatto ambientale non sia stato effettuato in conformità con la normativa in materia (legge 1650/1986, direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾ e decreti ministeriali congiunti 69269/5387/1990). L'11 novembre 1999 è stato presentato un ricorso per la sospensione dei lavori al Consiglio di Stato che lo ha respinto in data 18 gennaio 2000 in virtù di una recente disposizione legislativa (art. 35, legge 2721/1999). Nell'autorizzare la prosecuzione dei lavori⁽²⁾, il presidente della quinta Sezione del Consiglio di Stato ha menzionato soltanto, senza alcuna argomentazione, la nozione di «interesse pubblico»; inoltre, l'8 novembre 1999, era stato presentato un ricorso inteso ad annullare la decisione dell'amministrazione. Il ricorso è stato accolto dal Consiglio di Stato che si è così contraddetto rimettendo in questione il carattere di «interesse pubblico» menzionato nella sua sentenza del 18 gennaio 2000. Orbene, essendo il ricorso ancora pendente dalla sua presentazione, i promotori dei lavori hanno potuto portarli a termine.

L'eventuale sistematico ricorso alla disposizione summenzionata della legge 2721/1999 limita pericolosamente il diritto dei cittadini greci di beneficiare di una protezione temporanea dei tribunali e rischia di permettere la realizzazione di lavori finanziati attraverso fondi comunitari, che comporteranno conseguenze irreversibili per l'ambiente.

Può la Commissione esaminare il problema illustrato e adottare le necessarie misure nei confronti delle autorità greche affinché venga rispettata la normativa comunitaria, e segnatamente la regolamentazione in materia di valutazione dell'impatto ambientale?

Non ritiene la Commissione necessario chiedere alle autorità greche un risarcimento dei fondi comunitari concessi per il progetto in questione, laddove non sia stata rispettata la regolamentazione comunitaria?

Secondo la Commissione, quali rischi comporterebbe un sistematico ricorso alla disposizione summenzionata della legge 2721/1999?

(¹) GU L 175 del 5.7.1985. L'esame non presenta nessuna informazione relativa ai lavori ed all'ambiente considerati. Nessuna valutazione dei vari aspetti di tutte le possibili conseguenze, nessun dettaglio a riguardo delle misure proposte per la prevenzione, la riduzione o la riparazione, nessuna analisi del rapporto tra vantaggi e svantaggi, nessuna giustificazione della soluzione adottata basata su criteri puramente ambientali né un'analisi di soluzioni alternative volte a proteggere la baia di Milos ed il suo ecosistema, seconda baia naturale del Mediterraneo per grandezza. Val la pena sottolineare che l'isola di Milos è già sensibilmente degradata a causa delle operazioni di estrazione di minerali e dei progetti di ampliamento di tali attività che producono gravi conseguenze per l'ambiente (cfr. interrogazione scritta E-0318/2000) e che l'integrazione della zona situata sulla costa occidentale dell'isola all'interno della rete «Natura 2000» (nel quadro della direttiva 92/43/CEE, GU L 206 del 22.7.1992) viene ritardata dagli enti locali, principali responsabili, in particolare, dei lavori in questione.

(²) Il motivo principale per cui vengono effettuati i lavori è di aumentare lo spazio a disposizione di bar e ristoranti.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(8 febbraio 2001)

La Commissione non è informata regolarmente dagli Stati membri dell'applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹). Di conseguenza, a seguito dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, prenderà contatti con le autorità elleniche, per appurare se siano state seguite tutte le procedure previste dalla normativa.

In caso di infrazione alla normativa comunitaria, la Commissione si riserva la possibilità di richiedere alle autorità nazionali di eliminare tutte le spese relative al progetto di cui trattasi dalla dichiarazione delle spese alla chiusura del programma operativo plurifondo 1994-1999 per l'Egeo meridionale.

Per quanto concerne l'articolo 35 della legge 2721/99, la Commissione rammenta che si tratta di una disposizione nazionale, che definisce le modalità di accesso di terzi alla giustizia, e che pertanto attualmente la comunità non è competente in materia.

(¹) GU L 73 del 14.3.1997.

(2001/C 187 E/019)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3599/00 di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(22 novembre 2000)

Oggetto: Firma della Commissione dei Protocolli

L'Unione europea ha sottoscritto nel 1991 la Convenzione delle Alpi, con successiva ratifica nel 1996 ed applicazione dal 1998 (dal 1999 è in vigore anche il successivo protocollo di Monaco). L'Unione europea ha inoltre sottoscritto tre protocolli attuativi (pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, agricoltura di montagna, protezione della natura e tutela del paesaggio), mentre non ha mai firmato gli altri quattro protocolli (foreste montane, turismo, difesa del suolo, energia) e a fine ottobre non aveva firmato ancora il nuovo protocollo sui trasporti. Proprio in occasione della Sesta Conferenza alpina svoltasi a Lucerna (Svizzera) il 30-31 ottobre 2000, è stata notata l'assenza della Commissione.

Si chiede quale significato abbia questa assenza e quale sia il senso della mancata sottoscrizione dei protocolli successivi al 1994; se vi sia un interesse della Commissione alla Convenzione alpina e se si ritiene che verranno portati alla ratifica i protocolli già firmati; se in futuro vi sarà una partecipazione attiva della Commissione ai lavori del Comitato permanente e della Conferenza, e quale giudizio dà la Commissione sulla Carta europea delle regioni di montagna.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(26 gennaio 2001)

L'attuazione della Convenzione delle Alpi e in particolare dei protocolli foreste montane, turismo, difesa del suolo ed energia è meglio garantita a livello degli Stati membri dell'area alpina e delle loro regioni piuttosto che a livello comunitario. Di conseguenza questi protocolli non sono stati sottoscritti dalla Comunità.

Viceversa la Comunità ha partecipato attivamente alla negoziazione del protocollo trasporti che è stato aperto alla firma delle parti alla Convenzione delle Alpi solo nell'ultima riunione ministeriale del 31 ottobre 2000. Tuttavia, poiché la procedura di firma del protocollo da parte della Comunità era in quel momento in corso non è stato possibile procedervi nella riunione stessa.

L'assenza della Commissione dai lavori condotti nel quadro della Convenzione delle Alpi, in particolare all'ultima riunione ministeriale, non andrebbe interpretata come mancanza di interesse per gli sviluppi relativi all'attuazione della Convenzione. Ancorché a causa di restrizioni imposte dal bilancio e di insufficienza delle risorse umane la partecipazione della Commissione ai lavori del comitato permanente della Convenzione sia meno assidua e nonostante il fatto che la Commissione non preveda per il momento di avviare le procedure di ratifica dei protocolli già firmati, le realtà delle zone di montagna sono prese in considerazione nelle politiche strutturali della Comunità e nei programmi di sviluppo regionale e rurale.

In effetti la politica regionale europea interviene a titolo prioritario nelle regioni meno favorite o nelle zone in fase di riconversione economica. A questo titolo gran parte delle regioni di montagna possono beneficiare degli aiuti comunitari. D'altronde alcune iniziative comunitarie come Interreg III e Leader+ tengono anche conto della dimensione montana. Leader+ costituisce in particolare una opportunità per i territori rurali di montagna.

Per il nuovo periodo di programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2000-2006, per la prima volta la totalità del territorio alpino e della Convenzione delle Alpi rientrerà in un programma «Spazio alpino». Vi parteciperanno la Francia, l'Italia, la Svizzera, l'Austria, la Germania, la Slovenia e il Liechtenstein. La dotazione complessiva dovrebbe essere di almeno 120 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro del FESR per continuare la cooperazione transnazionale avviata nel periodo precedente.

In materia di sviluppo rurale il quadro generale proposto dalla Commissione sembra ampiamente confacente al ruolo multifunzionale delle zone montane e alla loro diversità. La riorganizzazione della politica di sviluppo rurale deve in effetti comportare una migliore integrazione dei vari strumenti esistenti e un decentramento importante della loro attuazione. L'adozione di programmi regionali adatti consentirà tra l'altro di tener conto in misura maggiore delle specificità delle varie regioni della Comunità e le zone montane dovrebbero particolarmente avvantaggiarsene a causa delle loro peculiarità.

La partecipazione della Commissione al primo foro mondiale della montagna nel giugno 2000 conferma ulteriormente l'interesse riconosciuto dalla Commissione alle problematiche specifiche delle zone di montagna.

Infine va ricordato che è stato recentemente pubblicato un opuscolo intitolato «Le politiche strutturali e la montagna»⁽¹⁾. Trattasi del primo documento da undici anni a questa parte che la Commissione ha consacrato esclusivamente alla montagna.

La Carta europea delle regioni di montagna è una iniziativa del Consiglio d'Europa che mira ad incoraggiare la politica a favore delle zone montane. Alla sua elaborazione hanno partecipato i rappresentanti degli Stati membri e degli organismi non governativi che l'hanno successivamente approvata. La Commissione incoraggia questo tipo di iniziative senza peraltro intervenire.

⁽¹⁾ N. ISBN 92-828-8977-7.N. Catalogo UPUCE KN-28-00-204-FR-C.

(2001/C 187 E/020)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3616/00
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(22 novembre 2000)

Oggetto: Sanzione pecuniaria inflitta alla Grecia

A seguito della risposta fornita dalla Commissione il 16 ottobre alla mia interrogazione P-2843/00⁽¹⁾ concernente la sanzione pecuniaria inflitta alla Grecia, può la Commissione precisare quanto segue:

1. il pagamento della penalità giornaliera è dovuto dalla sentenza del 7 aprile 1992 o dalla sentenza del 4 luglio 2000?
2. Ha la Commissione inviato alle autorità greche una lettera per precisare le condizioni? In caso negativo, per quale motivo?

⁽¹⁾ GU C 136 E dell'8.5.2001, pag. 107.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(9 febbraio 2001)

A seguito della sentenza del luglio 2000⁽¹⁾ la Corte di giustizia ha condannato la Grecia a versare alla Commissione «sul conto risorse proprie della CE», una penalità di importo pari a 20 000 € per giorno di ritardo nell'attuazione delle disposizioni necessarie a conformarsi alla sentenza Commissione/Grecia, del 7 aprile 1992, a decorrere della data di pronuncia della sentenza e fino all'esecuzione di essa. Con decorrenza dal 4 luglio 2000 la Grecia deve pertanto versare la penalità giornaliera di 20 000 €.

A norma delle disposizioni in materia⁽²⁾, il 20 ottobre 2000 la Commissione ha trasmesso alle autorità elleniche una lettera nella quale chiedeva di versare, entro la fine del secondo mese a decorrere dalla data in cui la lettera era pervenuta, 1 760 000 €, importo pari alla penalità giornaliera di 20 000 € per i mesi da luglio a settembre 2000. Nella lettera alle autorità elleniche la Commissione annunciava inoltre che ogni mese avrebbe inviato una lettera per chiedere il versamento dell'importo della penalità per il mese corrente. Il 9 novembre 2000 ha inviato una nuova lettera alle autorità elleniche, chiedendo il versamento dei 620 000 €, dovuti per il mese di ottobre 2000.

⁽¹⁾ Causa C-387/97.

⁽²⁾ Decisione del 14 dicembre 1994, relativa alle disposizioni di procedura interna per il recupero delle somme forfettarie o delle penalità imposte dalla Corte di giustizia a norma dell'articolo 171 del trattato CE.

(2001/C 187 E/021)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3620/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 novembre 2000)

Oggetto: Parco eolico in un'area protetta dell'Isola di Samos

Le autorità dipartimentali dell'Egeo settentrionale e la prefettura delle Cicladi intendono realizzare, grazie a finanziamenti del secondo QCS, un parco eolico costituito da quattro generatori eolici di 60 metri di altezza e con una potenza di 2.64 MW nella zona del Monte Syringa (nord-ovest dell'isola di Syros) che si trova inserita come priorità «B» nella rete Natura 2000 e figura anche nel catalogo europeo «CORINE Biotopes». Organizzazioni ecologistiche e semplici cittadini dell'isola sono preoccupati per le conseguenze disastrose che la realizzazione dell'opera avrà sulla fauna (uccelli stanziali e migratori) protetta della zona e per i rischi di degrado ambientale.

Se è vero che per la produzione di corrente l'energia eolica è da preferire ad altre fonti energetiche, e che ciò non può avvenire a danno delle aree sensibili protette, può la Commissione far sapere:

1. se intende intervenire a favore di una dislocazione dei suddetti impianti in altre aree dell'isola con ripercussioni ecologiche nulle, e
2. se sono stati effettuati studi in merito all'ubicazione e all'installazione dei suddetti generatori?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(30 gennaio 2001)

Il monte Syringa a Syros fa parte di un sito proposto dalle autorità elleniche per la rete ecologica europea Natura 200 a norma della direttiva «Habitat» 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾. È pertanto necessario vigilare affinché le attività avviate in tale sito non ne compromettano il valore di conservazione. Nonostante l'importanza nei confronti dell'avifauna, tanto locale che migratrice, la zona non è però classificata come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva «Uccelli» 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽²⁾ e non soddisfa ai criteri ecologici necessari per essere classificata da come tale.

Per tale progetto dovrebbe essere effettuato uno studio di impatto ambientale, che esamini le soluzioni alternative.

In tale contesto la Commissione, fondandosi sulle informazioni comunicate dall'onorevole parlamentare, verificherà presso le autorità elleniche se lo studio di impatto ambientale condotto per il progetto abbia tenuto sufficientemente conto del sito proposto per la rete Natura 200 e delle soluzioni alternative.

Il progetto era stato selezionato dalle autorità elleniche per un finanziamento congiunto, a norma della misura 3.2 del programma operativo «Energia» del quadro comunitario di sostegno per il periodo 1994-1999, inteso segnatamente al finanziamento congiunto dei progetti energetici del settore privato per lo sviluppo dell'energia eolica in Grecia.

Come risulta dalle informazioni ottenute dall'ente intermedio che gestisce tale misura, il progetto non è stato ancora realizzato, in quanto un gruppo di cittadini ha adito il consiglio di Stato ellenico, a causa della localizzazione del progetto.

In base al principio di sussidiarietà, la Commissione non interviene per la localizzazione delle infrastrutture private o pubbliche in seno ad uno Stato membro, purché sia rispettata la normativa comunitaria, tanto ambientale che relativa ad un altro settore di competenza della Commissione. In virtù del medesimo principio non è inoltre informata sistematicamente della localizzazione dei progetti. Si rivolge però alle autorità nazionali quando le sono comunicati casi di non conformità alla normativa comunitaria.

La Commissione non è in possesso di studi relativi all'impianto delle eoliche, ma tale informazione può essere ottenuta dalle autorità elleniche, che dispongono di tutta una serie di studi che indicano quale ubicazione sia più opportuna da un punto di vista energetico.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

(2001/C 187 E/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3633/00**di Marco Cappato (TDI) al Consiglio**

(22 novembre 2000)

Oggetto: Relazione sulla direttiva 95/46/CE e sua eventuale revisione

La direttiva 95/46/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, e alla libera circolazione di tali dati, entrata in vigore il 25 ottobre 1998, recita all'articolo 33: «La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo, per la prima volta entro tre anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte di modifica. La relazione è oggetto di pubblicazione. La Commissione esaminerà in particolare l'applicazione della presente direttiva al trattamento dei dati sotto forma di suoni o immagini relativi a persone fisiche e presenterà le eventuali proposte necessarie, tenuto conto dell'evoluzione della tecnologia dell'informazione e alla luce dei progressi della società dell'informazione».

Ritiene il Consiglio che sia necessario apportare modifiche alla direttiva? In caso affermativo, quali ed in quali tempi? Quali sono i tempi previsti dal Consiglio per esaminare la proposta di direttiva COM(2000) 385 e pronunciarsi in merito?

(¹) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Risposta

(24 aprile 2001)

Il Consiglio non ha ancora discusso sulla necessità di apportare modifiche alla direttiva generale 95/46/CE né sul loro eventuale contenuto. Lo farà quando riceverà la prima relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva e le sue eventuali proposte. Conformemente agli articoli 32 e 33 della direttiva si prevede che la relazione venga presentata entro il mese di ottobre 2001.

Peraltro il 28 agosto 2000 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (COM 2000 (385)). Questa proposta non mira a introdurre variazioni di grande rilievo della direttiva 97/66/CE ma semplicemente ad adeguarne e aggiornarne le disposizioni ai nuovi sviluppi tecnici, assicurando segnatamente la neutralità delle norme nei confronti delle tecnologie utilizzate ed un livello di protezione elevato. Questa proposta fa parte del «pacchetto legislativo» che la Commissione ha trasmesso al Consiglio alla fine del mese di agosto 2000 al fine di procedere alla revisione del quadro normativo delle telecomunicazioni. Il Consiglio ha avviato senza indugio l'esame di quattro proposte contenute nel «pacchetto». Quanto alla proposta in oggetto, nella fase attuale della programmazione dei lavori, è previsto che questo punto figuri all'ordine del giorno delle sessioni del Consiglio del 5/6 aprile e 27/28 giugno 2001, ai fini di una discussione la cui natura dipenderà dall'avanzamento dei lavori tecnici in seno al Gruppo del Consiglio.

(2001/C 187 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3653/00 di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(23 novembre 2000)

Oggetto: Legge olandese sui mezzi di comunicazione e rapporti di concorrenza tra stazioni radio pubbliche e commerciali

Per evitare le concentrazioni nel settore delle radio commerciali, l'articolo 82, lettera f) della legge olandese sui mezzi di comunicazione vieta alle emittenti commerciali di detenere una partecipazione in più di una stazione radio commerciale. Tali emittenti, a differenza delle stazioni di servizio pubblico, non possono offrire combinazioni di tempo di emissione per spazi pubblicitari. Le emittenti pubbliche, tuttavia, riescono a conseguire il 42 % del mercato totale di spazi pubblicitari alla radio, grazie alle vendite combinate. Ciò è possibile mediante la vendita in blocco, da parte delle cinque stazioni di servizio pubblico, di combinazioni di tempo d'emissione sulle diverse reti. La stazione popolare «Radio 3» permette al servizio pubblico di incamerare la maggior parte delle entrate, che consentono di sovvenzionare altre emittenti pubbliche.

1. Non ritiene la Commissione che, per accertare l'esistenza di posizioni dominanti sul mercato, si debba prendere in considerazione non solo la posizione delle emittenti commerciali ma anche quella delle emittenti pubbliche?
2. La Commissione condivide l'opinione secondo cui la differenza che la legge sui mezzi di comunicazione stabilisce tra emittenti pubbliche e commerciali nell'ambito della vendita di spazi pubblicitari porta a distorsioni di concorrenza tra le emittenti pubbliche e quelle commerciali? In caso affermativo, tale fatto costituisce una violazione del trattato CEE o del protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato di Amsterdam?
3. La Commissione ritiene che l'investimento degli utili risultanti dalle entrate degli spazi pubblicitari in un'altra emittente pubblica, attraverso sovvenzioni incrociate, modifichi le condizioni di concorrenza tra emittenti pubbliche e commerciali in modo da pregiudicare l'interesse comune?

(2001/C 187 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3654/00
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(23 novembre 2000)

Oggetto: Differenze tra stazioni radio pubbliche commerciali nell'attribuzione delle frequenze

Dal sistema previsto dalla legge olandese sulle telecomunicazioni in materia di attribuzione delle frequenze, risulta che il servizio pubblico ha la precedenza rispetto all'attribuzione delle frequenze alle emittenti commerciali. Per riorganizzare in modo più efficace la ripartizione della banda FM, il governo olandese ha commissionato degli studi (studi su base zero) destinati a accordare maggiore spazio sulle onde alle stazioni commerciali.

In base ai risultati di tali studi, si è deciso di attribuire frequenze a una radio commerciale supplementare e di aumentare di oltre il 70 % la quasi totalità dei pacchetti di frequenze. Le emittenti pubbliche (nazionali, regionali e locali) hanno la priorità al momento dell'attribuzione delle frequenze e la ripartizione di queste ultime è organizzata secondo un metodo tradizionale che non comporta una maggiore copertura di frequenze da parte delle emittenti pubbliche.

Per le stazioni commerciali è stato introdotto un metodo di pianificazione che prevede nuove tecniche atte ad aumentare sensibilmente le frequenze disponibili.

La Commissione potrebbe esaminare se la differenza che si fa tra radio pubbliche e commerciali al momento della pianificazione delle frequenze può provocare distorsioni della concorrenza nel mercato commerciale?

(2001/C 187 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3655/00
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(23 novembre 2000)

Oggetto: Differenza tra stazioni radio pubbliche e commerciali olandesi nell'aggiudicazione delle frequenze

Nei Paesi Bassi avrà luogo nel 2001 una gara d'appalto in vista di una distribuzione efficace delle frequenze radio attribuite alle stazioni commerciali. L'aggiudicazione avrà luogo in diverse fasi simultanee, con facoltà di rilancio. Le licenze avranno una durata di otto anni, ossia il periodo applicabile alle emittenti pubbliche. A differenza di quanto avviene con le stazioni commerciali, la radio pubblica ha la priorità al momento dell'attribuzione delle frequenze, che essa riceve gratuitamente.

1. Può la Commissione esaminare se la gratuità delle frequenze per le radio pubbliche costituisca un aiuto di Stato vietato dal trattato?

Nella posizione del governo su tale appalto non vengono assolutamente prese in considerazione le emittenti pubbliche. Si parla della creazione di «condizioni eque di concorrenza» tra le emittenti commerciali, ma non tra queste ultime e quelle pubbliche. Per quanto riguarda le frequenze per le emittenti commerciali, il governo olandese persegue due importanti obiettivi: favorire l'accesso al mercato dei diversi tipi di stazioni commerciali e ottenere rapporti di concorrenza sani tra i protagonisti del mercato. Quest'ultimo obiettivo comporta una posizione di partenza per quanto possibile equa e la prevenzione di abusi di posizione dominante mediante concentrazione.

2. La Commissione condivide l'opinione secondo cui, per la creazione e il mantenimento di «condizioni di concorrenza eque» e per la promozione di una concorrenza leale nel mercato della radio diffusione, si dovrebbero tenere in considerazione non soltanto i rapporti di concorrenza sani tra emittenti commerciali, ma anche i rapporti tra emittenti pubbliche e commerciali?

Risposta comune
data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3653/00, E-3654/00 e E-3655/00

(15 febbraio 2001)

Come ha stabilito la Corte di giustizia, il servizio televisivo pubblico è sottoposto alle norme del trattato CE e ai principi del mercato comune, e in particolare alle regole in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. L'articolo 87, paragrafo 1 (ex articolo 92) del trattato CE può essere applicato alle emittenti radio pubbliche se ricorrono le condizioni in esso menzionate. Un aiuto di Stato può tuttavia venire considerato compatibile con le disposizioni del trattato CE; in particolare, l'articolo 86, paragrafo 2 (ex articolo 90) del trattato CE stabilisce che un aiuto di Stato può essere dichiarato compatibile qualora sia necessario per la realizzazione di un servizio di interesse economico generale.

L'importanza della radiodiffusione pubblica viene affermata nel Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica allegato al trattato di Amsterdam, di cui la Commissione deve tenere conto per la sua funzione interpretativa. Ai sensi del Protocollo, spetta agli Stati membri definire il servizio pubblico e provvedere al suo finanziamento, nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.

Allo stato attuale, la Commissione non è in grado di fornire un parere preciso sui quesiti specifici posti dall'Onorevole Parlamentare, ma intende tuttavia farlo quanto prima, valutando alla luce del documento citato tutte le implicazioni dei requisiti stabiliti dal trattato CE per il settore della radiodiffusione. Per quanto riguarda l'aspetto attinente agli aiuti di Stato, la Commissione intende chiarire la propria posizione in merito in una comunicazione che pubblicherà nel corso dell'anno.

(2001/C 187 E/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3658/00
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(27 novembre 2000)

Oggetto: Ampliamento della metropolitana di Atene

Il governo ellenico ha deciso di prolungare l'attuale tragitto della metropolitana di Atene dall'attuale capolinea di «Ethniki Amini» fino a «Stavrós Aghías Paraskevis», in modo da snellire i collegamenti con il nuovo aeroporto ateniese. Da fonti attendibili si è venuto a sapere che per garantire velocità di collegamento e risparmi sui costi, le autorità di governo hanno deciso di sopprimere nel nuovo tratto 4 delle 5 stazioni inizialmente previste che avrebbero collegato i quartieri di Cholargós, Aghía Paraskeví, ecc.

Inoltre, per il finanziamento di questi lavori di ampliamento si pensa di utilizzare risorse comunitarie già approvate per il prolungamento della metropolitana fino ad Egaleo, che è uno dei quartieri più popolari di Atene. In tal modo però verrebbe sacrificato il collegamento delle aree urbane più degradate a tutto vantaggio di presunti servizi per il nuovo aeroporto che però, occorre sottolinearlo, hanno un'utilità molto dubbia dato che la prevista stazione di Stavrós dista molti chilometri dallo scalo. E' la Commissione al corrente di questi importanti cambiamenti del progetto e come li giudica?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(15 febbraio 2001)

Il quadro comunitario di sostegno (QCS) per la Grecia durante il periodo di programmazione 2000-2006 prevede il cofinanziamento, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del prolungamento delle nuove linee 2 e 3 della metropolitana di Atene nonché la costruzione di una linea ferroviaria che colleghi il centro di Atene con il nuovo aeroporto di Spata.

Il progetto del programma operativo (PO) «Assi stradali, porti, sviluppo urbano 2000-2006» presentato alla Commissione dalle autorità elleniche precisa:

- per la linea 2: il prolungamento «Sepolia-Thivon» di 2,8 chilometri (km) con tre stazioni nonché il prolungamento «Dafni-Ilioupolis» di 1,1 km con una stazione;
- per la linea 3: Il prolungamento «Difesa Nazionale-Stavros» di 5,4 km con cinque stazioni nonché il prolungamento «Monastiraki-Egaleo» di 4,7 km con quattro stazioni.

Numerosi studi realizzati durante il periodo di preparazione del PO sopra citato hanno dimostrato che tali prolungamenti sono i più adatti a servire gran parte della popolazione di Atene, soprattutto nei quartieri a più alta densità demografica.

In linea di massima tale PO sarà approvato dalla Commissione all'inizio del 2001 e la data limite per i pagamenti dei lavori cofinanziati è fissata per la fine del 2008. Il ministero greco dei lavori pubblici può dare la precedenza alla costruzione della galleria del prolungamento «Difesa Nazionale-Stavros», con un numero ridotto di stazioni, in previsione delle Olimpiadi del 2004. Tutti i prolungamenti e tutte le stazioni previste dovranno tuttavia essere ultimati entro la fine del 2008.

Occorre osservare d'altra parte che alle autorità elleniche è consentito, in futuro, dare il via alla costruzione di altre linee, prolungamenti o stazioni della metropolitana di Atene, al di fuori del QCS del periodo 2000-2006.

(2001/C 187 E/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3676/00
di Bob van den Bos (ELDR) alla Commissione

(29 novembre 2000)

Oggetto: Aiuti di emergenza e programmi di assistenza per il Mozambico colpito dalle inondazioni

Sono trascorsi più di sei mesi da quando il Mozambico è stato colpito da massicce inondazioni ed è giunto il momento di fare un bilancio degli aiuti finora forniti dall'Unione europea.

1. Come valuta la Commissione la cooperazione con organizzazioni internazionali e ONG attraverso le quali vengono attuati progetti in Mozambico? Che cosa deve essere migliorato?
2. L'esperienza della catastrofe naturale che ha colpito il Mozambico ha indotto la Commissione a rivedere o a migliorare la sua cooperazione con gli Stati membri in situazioni di emergenza? Vengono — per esempio — attualmente adottate dalla Commissione misure volte a migliorare la cooperazione pratica con gli Stati membri dell'UE per quanto riguarda il trasporto e la distribuzione dei beni di prima necessità? Hanno concordato gli Stati membri una struttura di assistenza in cui i trasporti o le eventuali operazioni di evacuazione potrebbero essere effettuati da unità delle forze armate o della marina di uno Stato membro dell'UE di stanza nelle vicinanze di una zona sinistrata?
3. Subito dopo le inondazioni in Mozambico sono state mosse numerose critiche per la lentezza con cui gli aiuti internazionali, ivi compresi gli aiuti europei, sono giunti a destinazione (fatta eccezione per gli aiuti forniti dal Sudafrica, paese limitrofo). Intende la Commissione adottare misure per migliorare l'azione dell'UE in situazioni analoghe a quella del Mozambico? In caso affermativo, quali sono queste misure?
4. Potrebbe la Commissione presentare una relazione sulla riforma strutturale della delegazione della Commissione a Maputo, come annunciato nel luglio 1999?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(8 febbraio 2001)

1. Gli interventi avviati dalla Commissione in Mozambico in seguito all'inondazione del 2000 sono caratterizzati da un elevato livello di cooperazione con le organizzazioni internazionali e le ONG. Ciò riguarda anche i rapporti con l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (United Nations Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs) e con l'ente del governo del Mozambico per la gestione delle calamità a livello nazionale (con sede a Maputo). Nelle prime fasi di soccorso, l'azione comunitaria si è basata su un'attenta selezione dei partner, da parte della Commissione, in collaborazione con la propria delegazione in Mozambico. Sono stati scelti soltanto i partner che vantavano una lunga presenza nel paese e che avevano dimostrato di essere in grado di attuare i programmi di soccorso. Tale azione è stata agevolata dall'immediato invio in Mozambico dell'esperto ECHO per la programmazione in loco degli interventi, la valutazione dei progetti e il controllo e la valutazione dell'attuazione. La strategia della Commissione prevedeva una graduale riduzione delle operazioni di soccorso dopo nove mesi, il ritiro dei rappresentanti ECHO entro la fine del 2000 e l'avvio, da parte della DG Sviluppo, di una serie di progetti di riabilitazione a lungo termine a partire dal 2001.

La suddetta strategia ha prodotto ottimi risultati, come hanno potuto riscontrare numerosi europarlamentari nel corso delle recenti visite in Mozambico.

2. Le imponenti operazioni di soccorso avviate in seguito alla catastrofe del Mozambico si dividono in quattro fasi. La prima settimana è stata dedicata alla ricerca e al salvataggio dei superstiti. La seconda fase, realizzata nel corso dei primi sei mesi, si è concentrata sulle operazioni di assistenza. La terza fase, dal secondo al nono mese, è la fase di reinsediamento. Infine, la quarta fase, detta di riabilitazione, si estende dal sesto al diciottesimo mese. Il flusso di aiuti allo sviluppo è, ovviamente, ininterrotto. Per quanto riguarda la prima fase, le attività di ricerca e salvataggio richiedevano la presenza immediata dei necessari mezzi. In Mozambico, si è dovuto far ricorso agli elicotteri sudafricani, che hanno compiuto un eccellente lavoro. È impossibile far pervenire i mezzi dall'estero in un arco di tempo tale da garantire la massima efficienza. Per quanto riguarda la seconda fase, i mezzi di soccorso sono stati più che adeguati dal punto di vista logistico, e nessuno è deceduto per mancanza di aiuti. Le operazioni di reinsediamento e di riabilitazione (la terza e la quarta fase) procedono in maniera soddisfacente e assicurano che le vittime dell'inondazione siano trasferite in zone più sicure, garantendo al contempo l'accesso a risorse idriche non contaminate, l'assistenza per il ripristino della produzione agricola e zootecnica e un'adeguata tutela della salute.

In conclusione, la risposta efficace e tempestiva della Commissione alla catastrofe naturale in Mozambico non ha reso necessario un rafforzamento della cooperazione nelle situazioni di emergenza. Con l'aiuto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari le autorità del Mozambico hanno assicurato uno stretto coordinamento al quale hanno partecipato tutti gli Stati membri e le ONG internazionali. Inoltre, date le dimensioni della tragedia, sono stati organizzati numerosi incontri giornalieri tra la Commissione ed i rappresentanti degli Stati membri, a livello di ambasciatori o capidelegazione.

3. La tragedia del Mozambico si è articolata in tre fasi. La prima è coincisa con le pesanti piogge all'inizio di febbraio 2000 a Maputo, cui ha fatto seguito il ciclone Eline il 21 e 22 febbraio nelle province di Sofala e Inhambane. Successivamente, il 25 febbraio 2000 sono state aperte le chiuse delle principali dighe sui fiumi Limpopo, Save e Buzi al fine di ridurre la pressione delle acque. Ciò ha provocato vaste inondazioni e sfollamenti. Sin dall'inizio la Commissione è rimasta in contatto con la propria delegazione a Maputo e a partire dal 6 febbraio 2000 sono stati resi disponibili adeguati stanziamenti. Tuttavia, la situazione ha assunto una dimensione critica soltanto nella terza fase. A sole 48 ore dall'inizio del disastro (il 27 febbraio 2000), l'ufficio di supporto regionale dell'ECHO a Nairobi ha inviato sul luogo della tragedia uno dei suoi principali esperti. Ciò rivela una certa tempestività rispetto agli altri donatori, come ad esempio il US Office for Foreign Disaster Assistance, i cui rappresentanti sono giunti appena il 4 marzo.

Tutte le valutazioni intermedie e le analisi esterne confermano che l'intervento della Commissione in Mozambico è stato tempestivo, efficiente e valido dal punto di vista economico e che pertanto dovrebbe fungere da esempio.

4. La Commissione assegna le risorse alle delegazioni presenti nei paesi terzi in base a piani precedentemente approvati, i quali tengono conto delle esigenze locali specifiche. La Commissione non è in grado di individuare la riforma specifica cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

(2001/C 187 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3691/00
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione*(29 novembre 2000)*

Oggetto: Calo della produzione agricola nella provincia di Malaga

Stando alla relazione annuale del settore agricolo in Andalusia nel 1999, la produzione agricola nella provincia spagnola di Malaga ha registrato un calo del 19 % lo scorso anno.

Un risultato tanto deludente è dovuto a diverse cause, segnatamente la siccità, il comportamento negativo di alcuni comparti, come quello forestale, e l'emigrazione di manodopera dalle campagne verso altre zone che attraggono maggiormente i giovani.

Cionondimeno, ad ogni modo, un risultato negativo tanto allarmante deve indurre a ricercare i rimedi da adottare per impedire che questa situazione si riproduca in un altro esercizio.

Non ritiene la Commissione di dover sostenere materialmente l'adozione di misure destinate ad individuare le cause del deludente risultato dell'agricoltura della provincia di Malaga per l'esercizio 1999 e offrire un quadro di misure destinate ad imprimere un nuovo impulso al settore agricolo in tale provincia?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(6 febbraio 2001)*

I dati relativi al calo della produzione agricola nella provincia di Malaga nel 1999, citati dall'onorevole parlamentare, sembrano tratti dalla relazione annua sul settore agricolo in Andalusia, pubblicata dall'Unicaja.

In tale relazione si parla di un calo del 18,7 % della produzione finale agricola e del 17,4 % della produzione finale forestale, mentre la produzione finale nel settore dell'allevamento è aumentata del 16,69 %. La diminuzione della produzione finale complessiva è quindi pari all'11,36 %.

Alla lettura di questi valori macroeconomici giova osservare che tali dati debbono essere esaminati per serie cronologica in modo da evitare le fluttuazioni provocate dalle differenze climatiche che si riscontrano inevitabilmente ogni anno nella produzione agricola.

Pertanto, se prendiamo in considerazione i dati contenuti in detta relazione per il periodo 1990-1999, possiamo constatare che la forte diminuzione osservata lo scorso anno è ascrivibile, da un lato, a valori anormalmente favorevoli registrati durante i due anni precedenti e, dall'altro, agli effetti della siccità verificatasi nel corso di quest'ultima campagna.

Infatti, dai valori della produzione agricola in pesetas costanti nel 1997 e 1998 risultano aumenti del 51,46 % e del 12,71 % rispetto alla precedente campagna, pari rispettivamente a 63 606 e 71 692 milioni di pesetas «costanti»; questi livelli sono nettamente superiori alle medie degli anni precedenti, che si aggiravano intorno ai 40.000-50 000 milioni di pesetas, ed ai 58 287 milioni del 1999.

Se si analizzano i diversi sottosettori durante l'ultimo anno si può osservare che tale diminuzione è senz'altro dovuta alle condizioni climatiche, come dimostrano le diminuzioni del valore della produzione agricola, che arriva al 40 % circa dell'anno precedente per le colture effettuate in zone non irrigate come nel caso dei cereali e delle colture industriali (ad esempio i semi oleosi), mentre la produzione forestale è scesa del 17,4 %. Tutte queste produzioni sono infatti fortemente influenzate dalla diminuzione delle precipitazioni nella campagna considerata.

Questi valori sono pienamente giustificati nella relazione citata. Essa riprende effettivamente il profilo climatico dell'anno agricolo, da cui risulta che le precipitazioni complessive cumulate per il 1999 sono state inferiori alla media delle precipitazioni del periodo 1961-1998 in tutte le stazioni dell'Andalusia: in quasi tutte le zone erano inferiori al 50 % di tale media.

Il programma operativo per lo sviluppo rurale in Andalusia, che deve essere ancora approvato, presenta una serie di misure intese a migliorare il settore agricolo e il mantenimento delle attività agricole e della popolazione.

(2001/C 187 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3699/00**di Torben Lund (PSE) alla Commissione***(29 novembre 2000)*

Oggetto: Catture accessorie di marsuini

Si legge nella risposta fornita il 16 ottobre 2000 all'interrogazione (E-2584/00DA) ⁽¹⁾ che la Commissione in genere è scarsamente informata sulla dinamica della popolazione di marsuini e sull'impatto delle catture accessorie sulla stessa.

Ciò considerato, è disposta la Commissione a far conoscere come valuta Ascobans la situazione dei marsuini nel Mare del Nord, rispettivamente nel Mar Baltico?

Intende fornire informazioni in merito alla cooperazione con Ascobans, in particolare se detta istituzione partecipa in qualità di osservatore alle riunioni dell'Ascobans Advisory Committee?

⁽¹⁾ GU C 113 E del 18.4.2001, pag. 125.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione*(1° febbraio 2001)*

La Commissione, al pari della comunità scientifica, depreca la carenza di informazioni circa la specie in questione. Pertanto non è sorprendente che perfino organismi altamente specializzati come l'Accordo sulla conservazione dei cetacei di piccole dimensioni del Mar Baltico e del Mare del Nord (Ascobans) continuino ad auspicare nuove ricerche in materia.

La Commissione approva tutti gli sforzi volti a mantenere in buone condizioni di conservazione le specie elencate nell'allegato IV della direttiva «Habitat», come nel caso di tutti i cetacei, e si riunisce regolarmente con le organizzazioni regionali per l'ambiente al fine di scambiare pareri e informazioni. Una riunione dei rappresentanti dell'Ascobans era prevista per l'8 dicembre 2000 ma è stata rinviata a causa di imprevisti.

Per quanto riguarda la partecipazione all'attività dell'Ascobans la Comunità rientra in quelle che l'accordo definisce organizzazioni per l'integrazione economica regionale ed ha pertanto diritto a inviare osservatori alle riunioni.

Finora la Comunità ha firmato l'atto finale della riunione nella quale l'accordo è stato adottato e l'accordo stesso. Tuttavia, quest'ultimo non è ancora stato ratificato. Tenuto conto dell'attuale carico di lavoro della Commissione e l'insufficienza delle risorse umane a sua disposizione, la partecipazione alle riunioni dell'Ascobans viene decisa caso per caso.

(2001/C 187 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3709/00**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(29 novembre 2000)*

Oggetto: Missione della Commissione in Thailandia concernente la carne di pollo

La Commissione ha pubblicato una relazione su una missione svolta dal suo Servizio veterinario e alimentare in Thailandia dal 7 al 17 dicembre 1999 concernente la produzione di carne di pollo (DG (SANCO)/1214/1999-MR-Final). Al paragrafo 3.6.3. si afferma che nei mattatoi il trattamento delle gabbie con i polli vivi, lo scarico delle gabbie e l'agganciamento dei polli alla catena meccanica vengono effettuati con cura. Tuttavia, si afferma poi che gli strumenti per stordire le bestie non erano regolati opportunamente nella maggior parte dei macelli e che la competente autorità centrale non aveva definito i parametri elettrici da utilizzare per lo stordimento degli animali. Al paragrafo 5.6 si afferma che occorrono maggiori controlli.

Può la Commissione spiegare i motivi per cui ritiene che gli strumenti per stordire i polli non erano regolati in modo ottimale? Cosa intende fare la Commissione per invitare le competenti autorità della Thailandia a porre rimedio alle carenze in materia di stordimento dei polli a cui si fa riferimento nella relazione della Commissione?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

Durante le missioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione si è prestata particolare attenzione al problema dello stordimento dei polli macellati per il consumo umano. Le missioni in questione sono state realizzate in tutti gli Stati membri e in alcuni paesi terzi. Spesso sono state riscontrate carenze, che si possono classificare come segue: carenze a livello del controllo; carenze a livello di costruzione del dispositivo di stordimento ad acqua (getto troppo corto, troppo ampio, orientato male, ecc.); carenze a livello di regolazione (amperaggio troppo basso, nessuna indicazione dell'amperaggio, solo del voltaggio).

Come riferito dall'onorevole parlamentare, queste carenze sono state riscontrate durante la missione in Thailandia (6-17 dicembre 1999).

I responsabili dei vari stabilimenti hanno reagito immediatamente, in alcuni casi il giorno successivo, regolando o anche riparando le attrezzature ovvero, nel caso in cui ciò non era possibile, ordinando nuovi dispositivi di stordimento. Inoltre sono pervenute informazioni sui provvedimenti adottati durante lo svolgimento della missione in materia di formazione e consigli al personale competente.

A seguito della missione, le autorità competenti della Thailandia hanno comunicato alla Commissione che i parametri elettrici per lo stordimento delle varie specie sono stati oggetto di una definizione ufficiale e che è stato introdotto un controllo più attento della fase operativa degli stabilimenti. La Commissione intende verificare queste affermazioni nel corso di una successiva missione in Thailandia.

(2001/C 187 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3712/00 di Paul Lannoye (Verts/ALE) alla Commissione

(30 novembre 2000)

Oggetto: Costruzione della strada fra la GU-177 e la località di Jadraque all'altezza di Carrascosa de Henares

La Giunta delle Comunità di Castiglia-La Mancha ha approvato tecnicamente il progetto di sistemazione della strada fra la GU-177 e la località di Jadraque (Guadalajara), che è già in atto. Il progetto è finanziato a titolo del FESR e ha un grande impatto ambientale sulla località di Carrascosa de Henares. La strada, di recente costruzione, lascia sepolte sotto una montagna di terra le uniche sorgenti d'acqua in buone condizioni che rimangono nella zona e che alimentano la falda acquifera del fiume Henares. La distruzione di tali sorgenti si ripercuote direttamente sull'area protetta della «Ribera del río Henares» e riduce la portata del fiume. Tale area è stata proposta dalla Giunta delle Comunità di Castiglia-La Mancha come sito d'interesse comunitario in vista della sua inclusione nella rete Natura 2000 (SIC ES424003). La distruzione delle sorgenti fa inoltre scomparire una flora che presenta grande interesse sotto il profilo ecologico, e segnatamente un insieme di querce centenarie che si ergono in mezzo ad aridocolture: si tratta di una deforestazione importante che ha ripercussioni sull'habitat di specie endemiche e che distrugge il paesaggio.

Esisteva un'alternativa a tale progetto, molto più economica e meno dannosa per l'ambiente, vale a dire il rifacimento della strada già esistente, che è piana, diritta e senza ostacoli. Va detto inoltre che, sebbene rientrasse chiaramente in una delle categorie di progetti di cui agli allegati delle direttive 85/337/CEE⁽¹⁾ e 97/11/CEE⁽²⁾, che prevedono una valutazione dell'impatto ambientale, il progetto in questione non è stato sottoposto a tale tipo di valutazione. La necessità di procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale è prevista, del resto, sia dalla normativa dello Stato spagnolo (Ley de Carreteras 25/1998 del 29 luglio) che dalla normativa della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha (Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, n. 9/1990 del 28 dicembre).

Non ritiene la Commissione che le autorità spagnole abbiano violato le direttive in materia di valutazione dell'impatto ambientale, anche per quanto concerne l'obbligo di consultare la popolazione interessata e di prendere in considerazione proposte di progetti alternativi? Quali misure intende prendere per far applicare le direttive 85/337/CEE e 97/11/CEE? Ritiene di dover avviare nei confronti della Spagna una procedura di infrazione per mancata osservanza di dette direttive? Può confermare che il progetto in questione è finanziato con risorse dell'Unione europea? In caso di risposta affermativa, intende ritirare i finanziamenti?

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU L 73 del 14.3.1997.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(8 marzo 2001)

Per quanto riguarda la direttiva 85/337/CEE(¹) del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, occorre ricordare che l'articolo 2 della suddetta direttiva stabilisce che prima del rilascio dell'autorizzazione i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formano oggetto di una valutazione del loro impatto.

Tale norma si applica ai progetti elencati negli allegati I e II della direttiva. Quanto ai progetti che, come quello stradale oggetto della presente interrogazione scritta, rientrano nell'allegato II, l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva stabilisce che essi formano oggetto della suddetta procedura quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

Si noti che la direttiva 85/337/CEE è stata modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997(²). Pertanto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 97/11/CE, ad una richiesta di autorizzazione presentata prima del 14 marzo 1999 si applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione precedente alla modifica.

Il sito «Ribera del río Henares» è stato inserito dalle autorità spagnole nell'elenco nazionale dei siti di interesse comunitario suscettibili di essere inseriti in futuro nella rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(³).

La Commissione si è rivolta alle autorità spagnole chiedendo loro di presentare osservazioni sull'applicazione della direttiva 85/337/CEE nel caso in questione e al fine di stabilire se il progetto in questione possa avere un'incidenza significativa sul sito citato relativamente agli obiettivi della direttiva 92/43/CEE, nel qual caso si applicherebbe la procedura di cui all'articolo 6.

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole il progetto di sistemazione della strada CN-101 (ex GU-117) ha beneficiato di un cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro del programma operativo Castilla-La Mancha per il periodo 1994-1999. L'importo totale dell'investimento ammonta a 441 794 852 pesetas, di cui il 65% a carico del FESR. Tale progetto è attualmente oggetto di una denuncia presentata alla Commissione.

In ogni caso, la Commissione, nella sua funzione di custode dei trattati, adotterà le misure necessarie a garantire il rispetto del diritto comunitario nel caso in questione e, in caso di mancato rispetto, si riserva il diritto di chiedere alle autorità nazionali il rimborso dell'eventuale cofinanziamento.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU L 73 del 14.3.1997.

(³) GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 187 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3713/00
di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(30 novembre 2000)

Oggetto: Studi sugli effetti del divieto di esportazione del tabacco

Stando agli industriali del settore, le restrizioni alla produzione e all'esportazione dei prodotti del tabacco proposte nella nuova direttiva sul tabacco sono causa di una diminuzione dei posti di lavoro nell'Unione europea. Può la Commissione far sapere di quali studi dettagliati dispone per quanto attiene agli effetti della direttiva sul tabacco sulla situazione occupazionale dei produttori nei vari paesi dell'Unione europea?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(8 marzo 2001)

È difficile stabilire in che misura la produzione comunitaria di sigarette destinate all'esportazione superi i limiti proposti per il contenuto di catrame, di nicotina e di ossido di carbonio. Secondo informazioni fornite nel corso delle riunioni tra la Commissione e i rappresentanti dell'industria del tabacco, le esportazioni di sigarette dalla Comunità costituiscono il 15% circa della produzione comunitaria totale di sigarette, ma ovviamente solo una parte delle sigarette esportate supera i limiti proposti.

È quindi difficile stimare quale percentuale della produzione comunitaria sarebbe interessata se le misure proposte venissero adottate, quali possibilità di diversificazione esistono e quale effetto avrebbe un periodo di transizione. Per quanto riguarda in generale le caratteristiche dell'occupazione nell'industria del tabacco, in uno studio della Confederazione europea dei produttori di sigarette pubblicato nel 1997⁽¹⁾ si afferma (pag. 11): «In base alle informazioni fornite dalle società di produzione del tabacco degli Stati membri, dal 1990 l'occupazione a tempo pieno nell'industria del tabacco è diminuita. Nell'UE12, il numero dei posti di lavoro a tempo pieno è calato del 23%, da 83 419 nel 1990 a 64 184 nel 1994. Tale riduzione rispecchia le tendenze riscontrate nella maggior parte dei settori di produzione dell'UE. Questa tendenza verso una minore occupazione è dovuta principalmente ai continui miglioramenti della produttività, collegati agli investimenti dell'industria in attrezzature più efficienti.»

Il calo dell'occupazione, secondo la federazione industriale competente, è dovuto quindi a cause che esulano dal controllo del legislatore comunitario.

È inoltre da segnalare che sono in corso negoziati per una convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta contro il tabagismo, che prevede l'adozione di norme internazionali, che sarebbero complementari a quelle attualmente discusse a livello comunitario.

La Commissione non dispone di studi dettagliati del genere a cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ «The tobacco industry in the European Union 1997», Pieda Plc.

(2001/C 187 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3714/00
di Paul Lannoye (Verts/ALE) alla Commissione

(30 novembre 2000)

Oggetto: Accesso all'informazione sull'ampliamento dell'aeroporto di Madrid-Barajas

Nella risposta del 5 luglio 2000 all'interrogazione E-1518/00⁽¹⁾ sull'applicazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990⁽²⁾, sulla libertà di accesso all'informazione in materia ambientale, la Commissione sostiene che, benché con ritardo, le autorità hanno dato corso alle domande.

Tale affermazione non è tuttavia veritiera, dato che le informazioni continuano a non essere messe a disposizione dei richiedenti.

In una lettera alla Commissione (all'attenzione del sig. G. Kremlis), il 17 luglio 2000, la Entidad de la Moraleja denuncia, prove alla mano, il fatto che l'AENA (Società aeroportuale spagnola) non risponda correttamente, ignorando così la direttiva 90/313/CEE. In realtà, i dati sulle medie orarie delle emissioni acustiche sono stati forniti in un formato inadeguato. Tale limitazione all'accesso di questo tipo di informazione dà adito a dubbi per quanto riguarda il rigore stesso del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e riduce le capacità dei cittadini di esercitare i loro diritti in materia di tutela dell'ambiente e di salute pubblica.

Può la Commissione far sapere quali misure ha adottato, e intende adottare, per garantire la piena applicazione della direttiva in parola?

Non ritiene la Commissione necessario dare avvio a una procedura di infrazione contro lo Stato spagnolo per il mancato rispetto della direttiva?

(¹) GU C 113 E del 18.4.2001, pag. 22.

(²) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(1° febbraio 2001)

L'articolo 4 della direttiva 90/313/CEE (¹) del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, prevede, che chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignorata o reputi inadeguata la risposta fornita da un'autorità pubblica, può chiedere un riesame giuridico o amministrativo della decisione in conformità del sistema giuridico nazionale pertinente.

Tale direttiva è stata recepita nella legislazione spagnola con legge 38/1995, del 12 dicembre 1995, concernente il diritto di accesso all'informazione in materia di ambiente, modificata di recente dalla legge 55/1999, del 29 dicembre 1999, che prevede il diritto per i singoli di presentare ricorso in tali casi.

Se ritiene che la direttiva 90/313/CEE non è stata rispettata per quanto attiene alle domande di accesso all'informazione presentate alle autorità spagnole, l'Entidad de la Moraleja dispone delle adeguate vie di ricorso a livello nazionale, per garantire che le autorità amministrative e giudiziarie nazionali intervengano in quanto prime responsabili del controllo dell'applicazione del diritto comunitario ad opera delle autorità amministrative degli Stati membri.

Per appurare se nel caso in presenza la direttiva 90/313/CEE sia stata correttamente applicata, a più riprese la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole, chiedendo spiegazioni sui fatti portati a sua conoscenza e che avrebbero potuto costituire un'infrazione.

Dalla risposta delle autorità spagnole risulta che esse hanno già risposto a varie domande di informazione e continuano a dar seguito alle molteplici domande presentate da tale ente. Le autorità spagnole comunicano quindi le informazioni disponibili al richiedente, anche se in qualche caso con un certo ritardo. Si osservi peraltro che la direttiva 90/313/CEE non specifica in che forma le informazioni richieste devano essere messe a disposizione del richiedente.

Per quanto concerne più particolarmente l'avvio di una procedura d'infrazione per applicazione incorretta della direttiva 90/313/CEE nel caso in presenza, si fa rilevare che, a norma della costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione non è tenuta ad avviare una procedura per violazione a norma dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, ma dispone in materia di un potere discrezionale, a norma del quale non persegue sistematicamente ogni singolo caso di presunta applicazione incorretta di tale direttiva notificata. Solo se rileva una prassi amministrativa sistematicamente scorretta o quando vari

casi di applicazione incorretta possano essere raggruppati perché connessi tra di loro, la Commissione decide in genere di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. Sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone, il caso in esame non si rientra in nessuna delle due precitate categorie.

(¹) GU L 158 del 23.6.1990.

(2001/C 187 E/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3718/00
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(30 novembre 2000)

Oggetto: Terrorismo, violenza e humour nero nei siti web

Internet sta diventando sempre più un luogo di incontro di tutte le nefandezze possibili. Accanto ai siti che veicolano immagini pedofile e situazioni violentemente pornografiche, pullulano i siti che presentano scene strazianti di attentati ed esplosioni causate dalle varie organizzazioni del terrorismo internazionale, con spiccate preferenze per quelle a sfondo ideologico o fondamentalista. Un'altra serie di siti si riferisce a cartoni animati che veicolano humour nero di impressionante violenza, con personaggi freddati da un colpo di pistola alla fronte, con un altro personaggio denominato Ricky Martin torturato e fatto a pezzi, con grassi pulcini che danzano fino ad esplodere e graziosi cagnolini decapitati a calci.

Pur rispettando quel tipo di comunicazione che corrisponde alla libera espressione di opinioni,

1. non ritiene la Commissione che questa continua diffusione di violenza, di non rispetto della dignità umana, di spregio assoluto per un minimo di autoregolamentazione debba essere sottoposta a norme da concordare in sede internazionale?
2. non ritiene opportuno approfittare del prossimo Forum mondiale della comunicazione organizzato dalle Nazioni Unite per avanzare proposte relative all'esigenza di una regolamentazione di Internet, onde evitare tra l'altro situazioni incresciose analoghe a quelle fornite dal sito «unioneuropea»?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(31 gennaio 2001)

La Commissione europea ha affrontato il problema dei contenuti illegali e nocivi su Internet in modo coerente fin dall'adozione della Comunicazione sui contenuti legali e nocivi in Internet (¹) e dal Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana dell'ottobre 1996 (²). Grazie all'azione concertata tra Stati membri ed istituzioni dell'UE, i progressi sono stati significativi.

Occuparsi dei contenuti illegali è responsabilità primaria delle autorità amministrative e giudiziarie degli Stati membri. Anche gli operatori del settore possono contribuire a far meglio osservare la legge, in particolare togliendo dalla circolazione i contenuti illegali e fornendo tutte le opportune informazioni e suggerimenti tecnici in conformità della normativa vigente.

L'Internet, tuttavia, in quanto veicolo a diffusione globale per definizione non conosce l'esistenza di frontiere nazionali. Ai fini della cooperazione internazionale è necessario che le autorità preposte all'applicazione della legge collaborino secondo modalità adeguate servendosi dei canali di comunicazione già precostituiti, come Europol ed Interpol. La cooperazione è oggi più intensa grazie al lavoro svolto dal Gruppo degli otto paesi più industrializzati (G8) e al progetto di Convenzione del Consiglio d'Europa, che la Commissione sta seguendo attentamente.

I contenuti nocivi si riferiscono sia ai contenuti che sono formalmente permessi ma la cui distribuzione è limitata ad alcune categorie di persone (ad es. «per soli adulti») e ai contenuti che possono recare offesa ad alcuni utenti o che adulti responsabili (genitori ed insegnanti) ritengono potenzialmente nocivi per i minori affidati alla loro tutela, ancorché la pubblicazione di tali contenuti non sia soggetta a restrizioni in omaggio alla libertà di espressione.

Le attività a livello internazionale devono tener conto degli indirizzi talora disomogenei che seguono i vari Stati con riguardo alla nozione di informazione a contenuto nocivo e con riguardo ai limiti che possono essere imposti alla libertà di espressione. È poco probabile che si possa raggiungere un accordo su un complesso di regole applicabili ai contenuti veicolati su Internet.

Il miglior metodo per affrontare la questione dei contenuti nocivi consiste probabilmente in un insieme di iniziative su vari fronti: autoregolamentazione dell'industria dei contenuti, all'interno di un preciso quadro di regole, nuovi strumenti tecnici diretti a proteggere i minori e sviluppo di nuovi servizi che offrono contenuti adatti ai minori, istruzione e sensibilizzazione degli interessati.

Il piano di azione comunitario per la promozione dell'uso sicuro di Internet^(?) ha individuato quattro aree meritevoli di sostegno: una rete europea di hotlines sulla quale verrebbero comunicate tutte le notizie riguardanti i contenuti illegali, l'autoregolamentazione degli operatori del settore, sistemi di filtraggio e di classificazione dei contenuti, una adeguata formazione e iniziative di sensibilizzazione. Attualmente sono in corso 20 progetti.

In seguito alla Raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana⁽⁴⁾, gli Stati membri si sono inoltre impegnati ad emanare un adeguato quadro normativo per l'autoregolamentazione dell'industria.

(¹) COM(96) 487 def.

<http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/internet/communic.html>.

(²) COM(96) 483 def.

<http://europa.eu.int/en/record/green/gp9610/protec.htm>.

(³) Decisione 276/1999/CE del Parlamento e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale di azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, GU L 33 del 6.2.1999

<http://europa.eu.int/ISPO/iap/decision/en.html>.

(⁴) Raccomandazione del Consiglio 98/560/CE del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e di informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana, GU L 270 del 7.10.1998 http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/new_srv/recom-intro_en.html.

(2001/C 187 E/035)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3727/00
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(30 novembre 2000)

Oggetto: Mancanza di centri europei d'impresa e d'innovazione nel sud-ovest dell'Inghilterra

Potrebbe la Commissione spiegare per quale motivo esistono attualmente centri europei d'impresa e d'innovazione soltanto in regioni relativamente ricche del Regno Unito, come nell'area di Birmingham e di Cambridge, mentre nel sud-ovest dell'Inghilterra, in cui si trovano regioni come la Cornovaglia che sono tra le più povere dell'UE, non esiste neanche uno di tali centri?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(20 febbraio 2001)

I Centri europei d'impresa e innovazione (CEII) sono società private o associazioni senza scopo di lucro, costituite da partenariati locali o regionali fra il settore pubblico e il settore privato. Essi sono basati sul concetto comunitario di servizi di sostegno aziendale che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario, ma sono legalmente e finanziariamente indipendenti.

La decisione di creare un CEII non dipende dalla Commissione ma dal partenariato locale tra organismi pubblici e privati che hanno interessi e responsabilità a livello di sviluppo aziendale della comunità locale e regionale, come nel caso, ad esempio, di Cambridge.

Nelle zone che fruiscono di aiuti nel quadro della politica regionale europea, come Birmingham, la costituzione di nuovi CEII può essere finanziata anche dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un periodo di tempo strettamente limitato. Tale progetto deve essere presentato agli organismi competenti a livello regionale.

Quanto al sud-ovest dell'Inghilterra, che rientra nelle zone ammissibili all'obiettivo 2 del FESR, la Commissione è informata di contatti avviati nel novembre 2000 tra la «South West of England Development Agency» e la EBN (European BIC Network) per la creazione di un centro in Cornovaglia.

(2001/C 187 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3728/00
di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione

(30 novembre 2000)

Oggetto: ESB in Francia

Può la Commissione garantire che tutte le misure prese dalla Francia in risposta alla recente crisi della ESB saranno adottate e applicate senza alcun riferimento alla nazionalità?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

La Commissione ha seguito da vicino le misure nazionali adottate dalla Francia e da altri Stati membri in risposta ai recenti sviluppi concernenti l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Le misure unilaterali in questione sono state comunicate al Comitato scientifico d'indirizzo e attualmente la Commissione esamina il parere del Comitato sulle misure. A seguito del parere, la Commissione intende intervenire per armonizzare i provvedimenti. Qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità costituirebbe una violazione delle normative comunitarie, con le conseguenze che ciò comporta.

(2001/C 187 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3733/00
di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione

(30 novembre 2000)

Oggetto: Estensione da Birre a Areia dell'autostrada Lisbona-Cascais

Stando alla stampa locale, il comune di Cascais paga 10000 ESC al metro quadrato il terreno per la costruzione dell'autostrada in oggetto, mentre nella regione il valore normale del terreno non è superiore ai 500 ESC al metro quadrato.

Può la Commissione far sapere se l'estensione dell'autostrada è finanziata con il contributo del bilancio comunitario e, in tal caso, quali misure intende adottare per assicurare che i fondi non siano utilizzati per il pagamento di prezzi eccessivi ai proprietari del terreno?

Risposta complementare
data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(16 febbraio 2001)

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi risulta che il progetto relativo al tratto Birre-Areia dell'autostrada fra Lisbona e Cascais non è stato oggetto di cofinanziamento comunitario.

(2001/C 187 E/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3739/00
di Jens-Peter Bonde (EDD) alla Commissione*(28 novembre 2000)*

Oggetto: Distruzione di una città curda

Per quale ragione intenderebbe la Commissione sostenere il progetto GAP, volto ad arginare i fiumi Eufrate e Tigri, allagando una parte considerevole della Turchia sudorientale — e minacciando fra l'altro di sommergere un'antichissima città curda d'importanza storica per i curdi?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione*(5 gennaio 2001)*

La Commissione non ha alcuna intenzione di utilizzare i fondi del bilancio comunitario per finanziare delle dighe sull'Eufrate e sul Tigri.

La Commissione tuttavia intende cofinanziare un programma di sviluppo regionale nella regione GAP i cui specifici obiettivi sono: stimolare le opportunità occupazionali, sostenere le attività generatrici di reddito per la popolazione rurale, ripristinare e restaurare importanti siti del patrimonio culturale, promuovere il potenziale culturale e turistico e migliorare le condizioni ambientali nella regione.

(2001/C 187 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3751/00
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione*(4 dicembre 2000)*

Oggetto: IVA sugli emoderivati ricombinanti

Intende la Commissione informarsi in merito all'imposizione dell'IVA sugli emoderivati ricombinanti in ogni Stato membro? È la Commissione al corrente del fatto che tale questione è motivo di preoccupazione per le persone affette da emofilia?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(8 febbraio 2001)*

In base alle attuali disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, l'imposizione IVA sugli emoderivati ricombinanti varia a seconda dell'esatta natura del prodotto in questione.

Sebbene l'articolo 13 A, paragrafo 1, lettera d) preveda un'esenzione per il sangue umano integrale, tale esenzione non si applica agli emoderivati. Tuttavia, conformemente alle disposizioni della direttiva 89/381/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani⁽²⁾, gli emoderivati trattati come prodotti medicinali possono essere soggetti ad un'aliquota IVA ridotta, in base a quanto stabilito dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e se appartenenti alla categoria 3 dell'allegato H della direttiva 77/388/CEE. L'aliquota ridotta è applicabile anche agli emoderivati ricombinanti sviluppati mediante processi biotecnologici, figuranti nella sezione A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali⁽³⁾. Per gli emoderivati che non appartengono alle sopracitate categorie è prevista l'imposizione dell'aliquota standard.

Essendo consapevole della mancanza di coerenza che caratterizza il suddetto settore, la Commissione intende affrontare il problema nel breve termine nell'ambito della nuova strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989; sulla base di tale direttiva, i prodotti a base di costituenti del sangue preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati sono considerati come medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani; tali medicinali comprendono l'albumina, i fattori di coagulazione e le immunoglobuline di origine umana.

⁽³⁾ GU L 214 del 24.8.1993.

⁽⁴⁾ COM(2000) 348 def., disponibile sul sito Europa al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/official_doc/com/com.htm.

(2001/C 187 E/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3754/00

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Assetto del territorio comunitario: programma Terra

Fra i programmi relativi al periodo 1994-1999 approvati nel quadro delle misure innovative di cui all'articolo 10 del regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale rientra il programma Terra, a titolo del quale sono stati finanziati vari progetti negli anni 1997-1999. Unitamente all'Iniziativa comunitaria Interreg II C, il programma Terra è stato concepito come un laboratorio inteso a sperimentare nuovi strumenti e metodi di gestione del territorio, nonché a valutare le opzioni proposte nel quadro dello Schema di sviluppo dello spazio comunitario (SSSC).

Può la Commissione far sapere quali risultati ha dato tale programma e quali conclusioni ne sono state tratte? In che modo il programma si collega allo Schema di sviluppo dello spazio comunitario e come interagisce con esso, soprattutto per quanto concerne le regioni marittime periferiche dell'obiettivo 1?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(25 gennaio 2001)

Il programma TERRA è stato concepito come un laboratorio inteso a sperimentare nuovi strumenti e metodi di gestione del territorio. Se ne sono potuti trarre diversi insegnamenti che potranno servire da spunto per altri progetti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, in particolare la necessità di trovare nuovi orientamenti per l'assetto del territorio, lo sviluppo sostenibile inteso come una delle priorità dello sviluppo locale, l'importanza del partenariato tra cittadini e comunità locali, le sinergie esplicitate dalla cooperazione interregionale, la creazione di nuovi strumenti come gli osservatori a sostegno della politica di sviluppo integrato.

Alcuni dei progetti TERRA, tra cui LORE e DIAS, hanno avuto per oggetto le regioni marittime periferiche.

Il progetto LORE, coordinato dall'amministrazione provinciale di Ikaria in Grecia, in compartecipazione con Alcamo e Ragusa in Sicilia, Eraklion e Magnesia in Grecia, ha portato alla creazione e all'attivazione di osservatori locali incaricati di mettere a punto un dispositivo di coordinamento e di controllo dell'assetto territoriale, fino ad allora in mano agli enti locali e ad altri soggetti presenti sul territorio.

Il progetto DIAS, coordinato dall'amministrazione regionale di Creta in compartecipazione con Siracusa in Sicilia, si interessa agli interventi di assetto del territorio ponendo l'accento sulla tutela, gestione e promozione del patrimonio naturale e culturale di zone accomunate da caratteristiche e problematiche simili. Tra l'altro, sono state proposte strategie di sviluppo per talune aree del Mediterraneo, montane e costiere, di grande pregio naturale e culturale ma attualmente minacciate da un'eccessiva pressione della popolazione.

Il quadro strategico costituito dallo Schema di sviluppo dello spazio comunitario (SSSC) ha conferito al programma TERRA un indirizzo e un contesto politico adatto. Ha indotto gli operatori locali a «guardare oltre» i limiti imposti dalla competenza amministrativa e territoriale e ad affrontare questioni più ampie. Il programma TERRA ha confermato la pertinenza delle scelte politiche dello SSSC riguardo agli interventi locali, evidenziando i problemi sollevati dalla retizzazione di modalità e competenze amministrative differenti in materia di assetto territoriale.

(2001/C 187 E/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3756/00

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Schema di sviluppo dello spazio comunitario e regioni marittime periferiche dell'obiettivo 1

Nel maggio 1999, in occasione della riunione informale del Consiglio dei ministri responsabili per l'assetto territoriale, gli Stati membri e la Commissione hanno adottato un documento concernente lo Schema di sviluppo dello spazio comunitario (SSSC), che presenta una strategia per l'assetto del territorio comunitario, soffermandosi anche sugli scenari futuri legati all'ampliamento dell'UE.

Ai paragrafi 17 e 18 della sua risoluzione sull'assetto territoriale e lo Schema di sviluppo dello spazio comunitario (SSSC), del 2 luglio 1998, il Parlamento europeo ha posto l'accento sulla necessità di «affrontare politiche di sviluppo e rivalorizzazione dei porti europei, soprattutto di quelli situati nelle regioni periferiche ed ultraperiferiche dell'UE» e di «dare impulso ad una politica marittima globale intesa a potenziare le comunicazioni all'interno e all'esterno dell'Europa mediante la promozione del trasporto marittimo, quale mezzo rispettoso dell'ambiente che contribuisce a decongestionare il trasporto terrestre e che attualmente è insufficientemente sviluppato, in particolare nelle regioni periferiche ed ultraperiferiche».

Può la Commissione far sapere in che modo le osservazioni del Parlamento sono state recepite nello Schema di sviluppo?

Quali sono le possibilità citate nello Schema di sviluppo per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale delle regioni marittime periferiche dell'Unione inserite nell'obiettivo 1?

Non ritiene la Commissione che una politica marittima globale da parte dell'Unione potrebbe contribuire in modo decisivo alla coesione economica, sociale e territoriale delle regioni marittime periferiche dell'obiettivo 1, tenendo conto delle loro peculiarità alla stessa stregua in cui il trattato che istituisce la Comunità europea tiene già conto della situazione peculiare delle regioni ultraperiferiche?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(19 febbraio 2001)

Lo Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE) è stato approvato in occasione della riunione del Consiglio dei ministri responsabili per l'assetto territoriale, tenutasi a Potsdam nel maggio 1999. Esso costituisce un quadro di orientamento per le politiche settoriali della Comunità e degli Stati membri.

Per quanto riguarda la funzione dei porti, l'SSSE sostiene che la creazione di una rete europea di grandi porti marittimi che includa i sottosistemi portuali regionali gioverebbe a tutte le regioni. Per quanto riguarda in particolar modo le regioni periferiche ed ultraperiferiche, l'SSSE prevede che sia necessario migliorare l'accesso alle reti transeuropee nei settori del trasporto, soprattutto per collegare le zone insulari, intercluse e periferiche a quelle centrali.

Il territorio comunitario è caratterizzato da un'assai forte concentrazione delle attività economiche e della popolazione in un'area centrale. Una delle opzioni principali dell'SSSE consiste nel promuovere uno sviluppo equilibrato e policentrico della Comunità. A tal scopo, lo schema in parola raccomanda la creazione e lo sviluppo di varie zone dinamiche d'integrazione nell'economia mondiale quale strumento volto ad accelerare lo sviluppo economico e creare posti lavoro nell'Unione, segnatamente nelle regioni considerate strutturalmente deboli (regioni ammissibili agli obiettivi 1 e 6).

Un gran numero di regioni marittime del Sud della Comunità possono essere ammesse all'obiettivo 1. In questo ambito e nel contesto dell'iniziativa comunitaria Interreg, che conferisce grande importanza alla cooperazione fra regioni marittime, la Comunità svolge una politica attiva a favore di queste ultime. In altri settori, quali la politica dei trasporti a breve distanza, il programma PACT e la politica relativa ai porti marittimi, inclusa la sua posizione nelle reti transeuropee di trasporto (RTE-T), la Commissione tiene conto anche delle necessità delle regioni di cui sopra che sono chiamate a svolgere una funzione essenziale nella promozione di uno sviluppo più equilibrato della Comunità.

(2001/C 187 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3759/00

di Gilles Savary (PSE) alla Commissione

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Posizione della Commissione europea sulle consultazioni tariffarie IATA

Il sistema di consultazioni tariffarie cargo e passeggeri IATA costituisce un elemento essenziale del sistema interlinea istituito da tale organizzazione, che costituisce un sistema coordinato e integrato di trasporti aerei a livello mondiale, i cui effetti benefici per i consumatori sono riconosciuti da tempo. Tale sistema ha sempre beneficiato del sostegno degli Stati membri e successivamente della Commissione, in quanto quest'ultima ha ritenuto che tali pratiche potevano essere esentate dall'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE in applicazione dell'articolo 81 paragrafo 3.

Tuttavia il regolamento CEE 1617/93 modificato dai regolamenti CEE 1523/96 ⁽¹⁾ e CEE 1083/99 ⁽²⁾ limita attualmente l'esenzione di gruppo alla sole consultazioni tariffarie passeggeri. Una richiesta di esenzione individuale presentata alla Commissione nel 1997 dall'IATA per le consultazioni tariffarie cargo non ha ancora ricevuto risposta.

Quali sono le intenzioni della Commissione per quanto concerne il rinnovo dell'esenzione di gruppo per le consultazioni tariffarie passeggeri? Queste intenzioni riflettono la posizione dell'industria dei consumatori e degli Stati membri?

Per quale ragione la Commissione non si è ancora pronunciata sulla richiesta di esenzione individuale concernente le consultazioni tariffarie cargo, presentata da oltre 3 anni? Che cosa intende fare la Commissione a tale riguardo?

⁽¹⁾ GU L 190 del 31.7.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 131 del 27.5.1999, pag. 27.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(5 febbraio 2001)

Il sistema di consultazioni tariffarie dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) è stato introdotto dopo la Seconda guerra mondiale, in un momento in cui la concorrenza nel trasporto aereo era molto limitata. Oggi, tale mercato è cambiato radicalmente e con la liberalizzazione in atto nella Comunità, negli Stati Uniti e in altri paesi, su numerose rotte si registra una concorrenza molto efficace.

Attualmente la Commissione sta studiando se prorogare, in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, l'esenzione alle consultazioni sulle tariffe del trasporto di passeggeri e, in caso affermativo, a quali condizioni. Nelle prossime settimane la DG Concorrenza pubblicherà un documento di consultazione per conoscere i pareri dell'industria, dei consumatori e della altre parti interessate in merito all'utilità delle consultazioni tariffarie passeggeri IATA in un mercato dei trasporti aerei competitivo, nonché in merito a possibili alternative.

La Commissione conferma che la IATA ha presentato una richiesta di esenzione individuale per le consultazioni tariffarie cargo nel 1997 e che non possono pertanto esserle applicate sanzioni per i relativi accordi. Quando nel 1996 ritirò l'esenzione per categoria per le consultazioni cargo, la Commissione motivò tale decisione con il fatto che tali consultazioni non erano più necessarie per il sistema interlinea e che esse provocavano tariffe elevate a spese dei consumatori. Attualmente la Commissione sta esaminando

la richiesta IATA di esenzione individuale. Si tratta un caso complesso e l'indagine condotta per stabilire i fatti ha richiesto tempo. Le informazioni raccolte fino ad ora non sono stati sufficienti per consentire alla Commissione di concedere un'esenzione individuale. Una decisione definitiva in merito verrà presa nella prima metà del 2001.

(2001/C 187 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3761/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Riqualificazione urbana europea e caso del «Bologna 2» di Calderara di Reno

Considerato che nel comune di Calderara di Reno (Bologna), Regione Emilia-Romagna (Italia) si trova un enorme caseggiato, noto alla cronaca come «Bologna 2», e che detto stabile versa in un inarrestabile degrado strutturale e sociale; che il «Bologna 2» e l'area circostante sono in mano a bande criminali che gestiscono lo sfruttamento della prostituzione, lo spaccio della droga, il traffico delle armi ecc.;

i residenti e gli operatori commerciali che si battono per il recupero dell'area rischiano continuamente la vita e gli interventi delle forze dell'ordine e della magistratura non danno risultati duraturi;

Calderara di Reno, essendo un piccolo comune di circa 10 000 abitanti, non ha le risorse sufficienti per risanare da solo l'area in questione;

può la Commissione far sapere:

- quali iniziative ha in atto a livello europeo per la riqualificazione delle aree urbane degradate, con particolare riguardo a quelle di cittadine di medie dimensioni e/o di piccoli comuni, eventualmente tra loro consorziati;
- se esistono iniziative a livello comunitario che prevedano il finanziamento di piani di riqualificazione urbana ed al tempo stesso di attività di aggregazione sociale per i quartieri e le aree urbane più degradate?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(25 gennaio 2001)

L'Unione europea può offrire sostegno finanziario alle zone urbane che si trovano a fronteggiare problemi socioeconomici tramite l'apposito programma d'iniziativa comunitaria URBAN II. Inoltre, le zone in via di ristrutturazione rientrano nell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali.

Per quanto riguarda URBAN II, il 28 aprile 2000 la Commissione europea ha adottato una comunicazione recante gli orientamenti per questa iniziativa, concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile⁽¹⁾. Per il periodo di programmazione 2000-2006, il Fondo europeo di sviluppo regionale ha stanziato complessivamente 700 milioni di euro a favore di questa iniziativa.

Possono beneficiare della suddetta iniziativa le zone urbane aventi una popolazione di almeno 20 000 abitanti, soglia che può essere portata a 10 000 abitanti in casi debitamente giustificati e a condizione che la zona in questione risponda ad almeno tre dei criteri di precarietà elencati al punto II-11 della comunicazione summenzionata, quali ad esempio un elevato tasso di disoccupazione di lunga durata, elevata criminalità, ambiente particolarmente degradato, ecc.

La Commissione fa presente che, in forza delle disposizioni della citata comunicazione, spetta allo Stato membro interessato presentare proposte programmatiche nell'ambito dell'iniziativa URBAN.

Il comune di Calderara di Reno non è situato in una zona ammissibile all'obiettivo 2, per cui non può fruire dei fondi assegnati a questo obiettivo.

⁽¹⁾ GU C 141 del 19.5.2000.

(2001/C 187 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3762/00
di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione*(4 dicembre 2000)*

Oggetto: Il principio di addizionalità

Premesso che il principio di addizionalità è uno dei principi basilari su cui si fonda l'utilizzo dei Fondi strutturali e che in base ad esso non è consentito surrogare, attraverso le risorse comunitarie, i doveri propri delle Regioni e dei Governi nazionali sul terreno del superamento degli squilibri territoriali e dello sviluppo;

solo la sinergia degli interventi europei, nazionali e regionali può garantire un'efficace politica di coesione e di crescita complessiva dei territori dell'Unione;

nel passato non sempre è stato rispettato lo spirito e la lettera del predetto principio, anche se è giusto riconoscere lo straordinario salto di qualità operato da quasi tutte le amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali, per un miglioramento complessivo dell'efficacia degli interventi cofinanziati con le risorse europee;

è necessario definire procedure più rigorose per l'accertamento del rispetto del principio di addizionalità, e inserire tali procedure nelle disposizioni d'attuazione dei quadri comunitari di sostegno e nei documenti unici di programmazione;

è necessario prevedere sanzioni per le autorità inadempienti rispetto a tale principio;

l'interrogante chiede alla Commissione europea, e per essa al sig. Presidente Romano Prodi, di far sapere quali misure intende adottare la Comunità Europea in merito ai punti sopraesposti.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(26 gennaio 2001)*

Su proposta della Commissione, il Consiglio ha semplificato il processo di verifica dell'addizionalità per il periodo di programmazione 2000-2006, per quanto riguarda sia alcune norme metodologiche sia lo scadenario delle verifiche. Prima dell'avvio di questa programmazione, la Commissione ha approntato un documento di lavoro in cui vengono stabiliti dei criteri omogenei di verifica dell'addizionalità per l'obiettivo 1 e per gli obiettivi 2 e 3. Tale documento è stato trasmesso all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, l'addizionalità verrà sottoposta a verifica intermedia entro la fine del 2003 ed entro il 31 dicembre 2005. La Commissione informerà il Parlamento sulla situazione al riguardo, dopo ogni operazione di verifica.

Nel suddetto regolamento non sono previste sanzioni specifiche in caso di inosservanza del principio di addizionalità poiché al momento dell'adozione di quell'atto gli Stati membri vi si sono fortemente opposti. Tuttavia, in virtù dello stesso articolo 11, gli Stati membri sono tenuti all'adempimento di taluni obblighi: i quadri comunitari di sostegno (QCS) o i documenti unici di programmazione (DOCUP) potranno essere approvati dalla Commissione solo se sarà stata verificata la relativa addizionalità ex ante; la Commissione ha inserito una clausola al momento dell'approvazione dei QCS e dei DOCUP, secondo cui la riprogrammazione a metà periodo che comprende l'attribuzione degli stanziamenti iscritti nella riserva di efficacia sarà approvata dalla Commissione solo se lo Stato membro ha trasmesso i dati pertinenti per la verifica intermedia dell'addizionalità.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2001/C 187 E/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3764/00
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Sovvenzioni del governo spagnolo all'impiego di ioduro di argento contro la grandine

Il ministero dell'Agricoltura spagnolo ha recentemente aperto una nuova linea di sovvenzioni per finanziare difese antigrandine basate sullo ioduro di argento, una sostanza che le organizzazioni degli agricoltori ed altri ritengono altamente nociva per l'ambiente e il raccolto. La misura del governo spagnolo è stata presa con il beneplacito delle compagnie di assicurazione, le quali, piuttosto che dover indennizzare eventuali danni prodotti dalla grandine, preferiscono l'impiego di questo metallo pesante.

È dimostrato che la fumigazione con ioduro di argento per evitare tormenti di grandine (mediante aerei o lancio di razzi nell'atmosfera) non solo ha gravi conseguenze per l'ambiente ma può anche produrre una riduzione delle precipitazioni in conseguenza della cristallizzazione dell'acqua condensata nelle nubi (dati del Servizio di protezione della natura Seprona).

Nonostante tali argomenti addotti dalle organizzazioni di agricoltori, il ministro dell'Agricoltura del governo spagnolo ha approvato lo scorso mese di agosto le sovvenzioni per i sistemi antigrandine con impiego dello ioduro di argento.

Come pensa di intervenire la Commissione per evitare l'uso di questo metallo pesante, altamente dannoso per l'agricoltura e l'ambiente comunitari?

(2001/C 187 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4006/00
di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Ioduro d'argento

Nelle province di El Maestrat ed Els Ports, nella Comunità Valenciana, si verifica da qualche tempo una singolare assenza di temporali estivi, il che rende praticamente impossibile salvare il raccolto delle aridocolture praticate nella zona (frutta secca, olive). La siccità potrebbe essere dovuta a un intervento umano sui fenomeni meteorologici. All'avvicinarsi di un temporale, piccoli aerei scaricano sulla zona ioduro d'argento per evitare eventuali grandinate.

Secondo quanto denunciato da associazioni agricole e ambientaliste, lo ioduro d'argento è una sostanza tossica, estremamente nociva per l'ambiente e le colture.

Dalla Gazzetta ufficiale spagnola n. 28790 dell'11 agosto 2000 risulta che il ministero dell'Agricoltura ha autorizzato una linea di stanziamenti destinata al finanziamento di sistemi di prevenzione della grandine mediante l'utilizzazione dello ioduro d'argento.

Può la Commissione far sapere se è informata di tutto ciò?

Può altresì far sapere se si tratta di una sostanza la cui utilizzazione è vietata, specificando in tal caso quali provvedimenti intende adottare?

Risposta comune
data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3764/00 e E-4006/00

(1° marzo 2001)

Per quanto è dato sapere alla Commissione, lo ioduro d'argento è prodotto e/o importato nella Comunità in quantità inferiore alle 10 tonnellate annue. Esso non rientra pertanto fra le sostanze per le quali è prevista la raccolta di informazioni e la valutazione caso per caso, nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle

sostanze esistenti⁽¹⁾, ovvero le sostanze presenti sul mercato prima del settembre 1981 che figurano in EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances). Tenuto conto dell'elevato numero di sostanze contemplate in EINECS (oltre 100 000), il regolamento ha stabilito un ordine di priorità. Sono state pertanto pubblicati quattro elenchi di sostanze prioritarie, per le quali è stata o sarà effettuata la valutazione del rischio. La Commissione tiene ad informare l'onorevole parlamentare che lo ioduro d'argento non figura in nessuno dei quattro elenchi menzionati. La Comunità potrà in futuro decidere che vadano comunicate le informazioni necessarie per la valutazione di tale sostanza nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, al fine di adottare eventuali misure di gestione del rischio. Nell'ambito di tali misure potrebbe essere fra l'altro anche limitata l'immissione sul mercato della sostanza in questione.

Lo ioduro d'argento impiegato per combattere la grandine non è peraltro considerato un prodotto fitosanitario (pesticida agricolo) ai sensi della direttiva 91/414/CEE⁽²⁾, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Inoltre, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽³⁾, fabbricanti, distributori e importatori delle sostanze in oggetto devono rispettare le disposizioni della direttiva in merito a classificazione, imballaggio ed etichettatura. Tali disposizioni si applicano anche allo ioduro d'argento, benché esso non figuri per il momento nell'allegato I della citata direttiva.

Le autorità spagnole non hanno notificato alla Commissione, come previsto dall'articolo 88 (ex articolo 93) del trattato CE, gli aiuti concessi per l'impiego di biossido d'argento contro la grandine, pubblicati nella gazzetta ufficiale spagnola dell'11 agosto 2000 n. 28790. La Commissione solleciterà la Spagna a provvedere alla dovuta notifica.

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991.

⁽³⁾ GU B 196 del 16.8.1967.

(2001/C 187 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3766/00
di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Etichettatura e controllo delle pelli di animali

Facendo seguito ad una recente interrogazione riguardante l'etichettatura delle pelli di animali, il Commissario Lamy ha risposto che ai sensi della convenzione CITES il commercio di cani e gatti non è vietato nella Comunità. Ma negli Stati Uniti un divieto del genere è stato introdotto per il fatto che, tra l'altro, non è facile distinguere le pelli di specie di animali protette dalle pelli di cani e di gatti. Studi universitari hanno peraltro confermato che un controllo visivo delle pelli rappresenta un misura di controllo completamente inadeguata.

Intende la Commissione prendere in considerazione l'introduzione di controlli più severi per evitare che pelli delle specie di animali protette siano importate nell'UE come pelli di cani e gatti?

Intende la Commissione prendere in considerazione l'introduzione un divieto d'importazione delle pelli di cani e gatti per tutelare meglio tali animali contro uno sfruttamento commerciale e, nel contempo, eliminare le scappatoie offerte dalla convenzione CITES e garantire un maggiore rispetto del divieto sul commercio delle pelli di specie di animali protette?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(7 febbraio 2001)

Le competenze della Commissione in materia di protezione degli animali sono aumentate con le recenti modifiche della legislazione comunitaria, ivi compreso il protocollo che impone alle istituzioni europee ed ai singoli Stati membri di tener conto di tale aspetto in sede di elaborazione delle relative politiche. Pertanto, le politiche della Commissione contribuiscono a migliorare la protezione ed il rispetto del

benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Tuttavia, come già ricordato nella risposta all'interrogazione scritta n. E-2654/00 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare, lo sfruttamento commerciale degli animali da pelliccia non è vietato dalla legislazione comunitaria, né da quella degli Stati membri.

La Commissione non è a conoscenza di casi di importazione fraudolenta di animali da pelliccia considerati protetti ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Per quanto riguarda l'introduzione di controlli più severi sull'importazione di pelli di animali, la Commissione può confermare che, in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽²⁾, il quale attua la Convenzione CITES nella Comunità, i funzionari doganali eseguono adeguati controlli sulle importazioni di esemplari di animali minacciati di estinzione, utilizzando a tal fine i necessari strumenti di identificazione.

Alla luce delle preoccupazioni espresse dall'opinione pubblica in merito allo sfruttamento commerciale e al commercio internazionale delle pelli di cani e gatti, la Commissione esaminerà in maggior dettaglio tale problema per decidere se proporre o meno delle misure a livello europeo, fermo restando il principio di sussidiarietà. La Commissione si impegna a riferire al Parlamento sugli ulteriori sviluppi in merito.

⁽¹⁾ GU C 136 E dell'8.5.2001, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 61 del 3.3.1997.

(2001/C 187 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3774/00
di Juan Izquierdo Collado (PSE) alla Commissione

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Fornitura di acqua a Saragozza

Quale decisione ha preso la Commissione in relazione al possibile finanziamento a carico del Fondo di coesione, per il periodo 2000-2006, del progetto di fornitura di acqua a Saragozza e al suo circondario dai Pirenei?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(20 febbraio 2001)

Nel gennaio 2001, la Commissione ha proposto l'adozione di una decisione riguardante il cofinanziamento nel quadro del Fondo di coesione di un progetto d'approvvigionamento idrico per la città di Saragozza e i 22 comuni ubicati sul corridoio fluviale dell'Ebro, per un importo di 70 901 365 €. I lavori riguardano le condotte dalla diga di La Loteta a Saragozza e alle altre località, ma non la rete adduttrice dai Pirenei come previsto dal progetto iniziale.

(2001/C 187 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3775/00
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Nuovo accordo di pesca CE-Groenlandia e parere conforme

Il 14 settembre 2000 la Commissione ha concluso i negoziati per un nuovo accordo di pesca con la Groenlandia che prevede un contributo annuale dell'UE di 42,82 milioni di euro per il periodo 2000-2006. L'accordo non prevede una distinzione tra i due tipi di finanziamento, uno per i diritti di pesca e l'altro per l'aiuto allo sviluppo, nonostante la stessa Commissione si fosse impegnata perché questo accordo

distinguesse fra i due concetti, assegnando, in conformità della dichiarazione unilaterale della Commissione, 28 milioni del totale ai diritti di pesca e il resto agli aiuti allo sviluppo.

L'accordo, oltre a presentare questa singolarità di bilancio, è tra quelli che possono contare su un'importante dotazione finanziaria, per cui il Parlamento potrebbe essere legittimato ad emettere parere conforme.

La Commissione crede che il PE dovrebbe emettere parere conforme per l'approvazione di questo accordo firmato con la Groenlandia?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(24 gennaio 2001)

La Commissione rammenta che la questione della procedura di parere conforme è stata sollevata per la prima volta al momento della conclusione del terzo protocollo con la Groenlandia nel 1994. Essa tuttavia non è stata approfondita per mancanza di chiarezza quanto all'esatto significato dei termini «ripercussioni finanziarie considerevoli», di cui all'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma (ora articolo 300, paragrafo 3) del trattato CE.

Occorre ricordare altresì che, nel quadro della conclusione dell'accordo di pesca del 1996 con la Mauritania, il Parlamento presentava ricorso per l'annullamento del regolamento del Consiglio che approva detto accordo (causa C-189/97). Nella sentenza emessa l'8 luglio 1999, la Corte di giustizia decretava che la compensazione finanziaria dovuta in virtù di detto accordo (ovvero importi compresi fra 55,16 e 51,56 milioni di ecu all'anno) non comportava «ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità» ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma (ora articolo 300, paragrafo 3) del trattato CE. La sentenza si basava sul fatto che gli importi finanziari in causa rappresentavano circa l'1% degli stanziamenti destinati alle relazioni esterne ed il 5% di quelli assegnati alla pesca, il che venne considerato scarsamente rilevante.

Il nuovo quarto protocollo con la Groenlandia prevederà una compensazione finanziaria di 42,82 milioni di euro all'anno, ovvero un importo nettamente inferiore a quello oggetto della causa C-189/97. Per di più, tali importi non superano le percentuali degli stanziamenti per l'anno 2000 relativi alle relazioni esterne ed alla pesca, citati nella sentenza. La Commissione non ritiene pertanto che il trattato CE richieda il parere conforme del Parlamento.

(2001/C 187 E/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3781/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Concorrenza sleale nel settore del turismo di villeggiatura

L'amministrazione provinciale di Anversa intende investire 440 milioni di franchi belgi nella ristrutturazione del campeggio situato nel demanio provinciale Zilvermeer a Mol. La Commissione, per mezzo del FESR, dovrebbe farsi carico di 110 milioni di franchi belgi di tale importo. Questo contributo del FESR può essere considerato come un atto di concorrenza sleale nei confronti dei gestori privati di campeggi nella provincia di Anversa.

Non ritiene la Commissione che il contributo del FESR alla ristrutturazione del campeggio nel demanio provinciale Zilvermeer a Mol (110 milioni di franchi belgi) rappresenti un atto di concorrenza sleale nei confronti dei gestori privati di campeggi nella provincia di Anversa?

In caso affermativo, intende la Commissione revocare il contributo del FESR a tale progetto per evitare una concorrenza sleale nei confronti dei gestori privati di campeggi nella provincia di Anversa?

In caso contrario, quali argomentazioni avanza la Commissione per non considerare il contributo del FESR alla ristrutturazione del campeggio nel demanio provinciale Zilvermeer a Mol (110 milioni di franchi belgi) come un atto di concorrenza sleale nei confronti dei gestori privati di campeggi della provincia di Anversa?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(7 marzo 2001)

In base alle informazioni fornite dalle autorità fiamminghe, l'ipotesi di ristrutturare il campeggio di Zilvermeer è stata suggerita nell'ambito delle discussioni svoltesi a livello locale per elaborare il programma obiettivo 2, ancora in fase di negoziazione, della provincia di Anversa. Nessuna domanda per un progetto da realizzare in questo settore è stata finora presentata.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (¹), in particolare dell'articolo 8, paragrafo 3, la responsabilità per l'attuazione degli interventi compete agli Stati membri, al livello territoriale appropriato. Di conseguenza, se il progetto di Zilvermeer sarà infine presentato, spetterà in primis all'autorità di gestione fiamminga stabilirne il finanziamento tramite il programma obiettivo 2 per la provincia di Anversa.

Conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, (lettera g) del suddetto regolamento, l'autorità di gestione ha l'obbligo di assicurare che tutti gli interventi finanziati nell'ambito del programma siano compatibili con le politiche comunitarie, in particolare con la legislazione comunitaria nel settore degli aiuti di Stato. In caso di dubbio circa la non conformità di un particolare intervento alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, l'autorità di gestione dovrebbe rivolgendosi al dipartimento che si occupa degli aiuti di Stato dell'amministrazione regionale o nazionale oppure alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2001/C 187 E/051)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3783/00
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Provvedimenti complementari destinati a prevenire in modo duraturo una nuova infezione di ESB nel settore bovino

1. Alla luce della recente nuova scoperta di mucche malate di ESB in Francia e nei Paesi Bassi, a quale scadenza ritiene la Commissione che i provvedimenti attualmente esistenti condurranno a debellare la «malattia della mucca pazza»?
2. Vengono attualmente ancora utilizzate negli Stati membri dell'Unione europea — in modo legale o illegale — in qualche modo parti di animali macellati per l'alimentazione di bovini (in origine erbivori)?
3. Sono i controlli volti a evitare la somministrazione di rifiuti di mattatoio relativamente a buon mercato nel frattempo sufficienti ad escludere a lungo termine qualsiasi nuovo ricorso a mangimi di origine animale?
4. Per mezzo di quali provvedimenti complementari — in materia sia di alimentazione animale che di importazione di bovini da paesi terzi — intende la Commissione far sì che l'Europa sia quanto prima protetta da una nuova infezione di ESB e prevenire il rischio che nuovi gruppi di consumatori siano, a termine, vittima della malattia di Creutzfeld-Jacob?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(13 marzo 2001)

Poiché la durata media del periodo di incubazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è di cinque anni, la Commissione prevede una riduzione dell'incidenza clinica della BSE circa cinque anni dopo l'introduzione di misure di controllo efficaci.

A decorrere dall'agosto 1994, la somministrazione di proteine derivate dai mammiferi è stata vietata. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il divieto è stato esteso all'alimentazione a base di proteine animali per tutti gli animali d'allevamento, in qualità di misura temporanea. E' ancora consentita l'utilizzazione di grasso fuso nei mangimi destinati ai ruminanti, a condizione che sia stato sottoposto a lavorazione secondo i parametri previsti. La sicurezza del sego nei mangimi in questione è stata recentemente valutata dal Comitato scientifico d'indirizzo, che raccomanda un ulteriore trattamento termico per aumentarne la sicurezza.

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della normativa comunitaria relativa alla composizione dei mangimi animali e dei test effettuati per individuare la presenza di sostanze vietate. L'attuazione in questione è controllata dall'ufficio alimentare e veterinario, il cui programma ispettivo è stato recentemente potenziato. Le relazioni delle ispezioni sono distribuite al Parlamento e pubblicate su internet.

L'ampliamento temporaneo dell'elenco delle proteine vietate per i mangimi animali, che comprende sostanze quali gli scarti della macellazione del pollame, faciliterà notevolmente l'utilizzazione di test microscopici per individuare violazioni della legislazione. Tuttavia attualmente nessun test è in grado di individuare tutte le proteine animali vietate. Per questo motivo sono in vigore disposizioni comunitarie di controllo molto severe per l'etichettatura, il sezionamento e il trattamento della produzione, nonché il trasporto, l'immagazzinamento e l'utilizzazione a livello di allevamento di proteine animali nei mangimi.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le importazioni da paesi terzi di proteine animali lavorate destinate ai mangimi di animali di allevamento sono state vietate con decisione 2000/766/CE del 4 dicembre 2000 relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine⁽¹⁾ animali nell'alimentazione degli animali. La decisione si applica fino al 30 giugno 2001. Il 1° aprile entreranno in vigore le norme comunitarie sull'assenza di materiale a rischio specifico dai prodotti importati da paesi terzi a rischio di BSE. Fino ad allora analoghe disposizioni nazionali saranno in vigore. Infine si auspica che il 1° luglio 2001 entri in vigore la proposta modificata⁽²⁾ di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la prevenzione ed il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽³⁾, in merito alla prevenzione ed al controllo di questo gruppo di patologie. Essa definisce un'ampia gamma di norme, ivi comprese alcune relative all'importazione di bovini e prodotti da paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 306 del 7.12.2000.

⁽²⁾ GU C 45 del 19.2.1999.

⁽³⁾ COM(2000) 824 def.

(2001/C 187 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3788/00
di Torben Lund (PSE) alla Commissione

(29 novembre 2000)

Oggetto: Comitato scientifico per la valutazione delle proposte concernenti le sostanze chimiche perturbatrici del sistema endocrino (EDC)

Nel settembre di quest'anno, il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ha pubblicato il suo parere sulla relazione del BKH in cui si propone un elenco prioritario delle sostanze che dovranno essere considerate come potenziali EDC: «Verso la creazione di un elenco prioritario delle sostanze il cui ruolo nella perturbazione del sistema endocrino è da valutare ulteriormente — approntamento di un elenco preliminare delle sostanze da utilizzare come base per la fissazione delle priorità» (BKH report MO355008/1786Q).

Ha rilevato la Commissione che il parere del CSTEE si basa sostanzialmente sulle posizioni dell'industria chimica — cioè del CEFIC (Consiglio europeo della federazione dell'industria chimica)- e che queste sembrano essere gli unici punti di vista esterni cui si è fatto riferimento, a parte quelli di altri organismi scientifici della UE? Concorda la Commissione sul fatto che ciò conferisse al parere il parere del Comitato scientifico una parvenza di fizesità, giacché nella procedura di consultazione si è tenuto conto soltanto delle opinioni di talune parti?

Detto questo, intende la Commissione basarsi sostanzialmente sul parere del CSTEE nel valutare le azioni da intraprendere sulla base della relazione del BKH, e in qual modo intende riequilibrare le sue conclusioni finali per tener conto dei pareri di altre parti in causa — comprese le autorità degli Stati membri e un'ONG internazionale attiva nel campo dell'ambiente?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 gennaio 2001)

In riferimento al parere del Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (SCTEE) sulla relazione della società BKH concernente la definizione di un elenco prioritario delle sostanze da analizzare ulteriormente in vista dei loro probabili effetti di alterazione del sistema endocrino, del

5 settembre 2000 («Towards the establishment of a priority list of substances for further evaluation of their role in endocrine disruption — preparation of a candidate list of substances as a basis for priority-setting»), occorre anzitutto sottolineare che tale relazione non contiene un elenco prioritario di sostanze, bensì un elenco preliminare di sostanze «candidate», ossia che potrebbero essere considerate adatte per fungere da base in sede di definizione delle priorità.

In riferimento alla procedura di consultazione del suddetto comitato, in questa circostanza la Commissione ha chiesto solamente un parere sulla relazione BKH. Se da un lato i pareri esterni sulla relazione che l'SCTEE ha potuto prendere in considerazione sono stati solo quelli del CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica) e dell'Associazione europea dei fabbricanti di prodotti fitosanitari (ECPA — European Crop Protection Association) perché in realtà erano gli unici pubblicati (e il comitato ha formulato osservazioni specifiche su queste ulteriori informazioni a conclusione del proprio parere), dall'altro sono state analizzate altre fonti di informazione concernenti gli effetti delle sostanze che alterano il sistema endocrino, come affermato dallo stesso comitato nel suo parere concernente la relazione BKH, alcune delle quale provenivano comunque da ambienti esterni. Segue una traduzione della trascrizione di un brano tratto dal parere del comitato a tale proposito.

... il comitato della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha utilizzato anche il parere formulato dal comitato scientifico delle piante il 2 dicembre 1999 circa il ruolo delle sostanze che alterano il sistema endocrino nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Inoltre è fatto riferimento anche al precedente parere dell'SCTEE sugli effetti esercitati dalle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino sulla salute umana e della fauna selvatica, con particolare attenzione per quest'ultima e per i metodi di rilevamento dell'ecotossicità (parere del 4 marzo 1999). Il comitato della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha valutato anche i dati concernenti la classificazione e l'etichettatura di 66 sostanze chimiche ritenute prioritarie che erano stati forniti dal Centro comune di ricerca della Commissione (SCTEE/2000/12 — Add. 5A). Infine, da Cantox Health Sciences International l'SCTEE ha ricevuto una documentazione relativa agli effetti del resorcinolo sulla tiroide (SCTEE/2000/12 — Add. 3).

Va rilevato che alcuni dossier contenenti informazioni citano molti altri documenti, peraltro messi a disposizione del comitato. Solo dal segretariato dell'SCTEE sono stati inviati ai membri del comitato oltre 120 documenti di riferimento provenienti da varie fonti, tra cui le associazioni industriali e le ONG. Inoltre, il precedente parere dell'SCTEE sugli effetti esercitati dalle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino sulla salute umana e della fauna selvatica, con particolare attenzione per quest'ultima e per i metodi di rilevamento dell'ecotossicità conteneva 438 riferimenti ad altri lavori scientifici.

Per quanto concerne il peso che verrà attribuito al parere del comitato in sede decisionale, la Commissione ha già chiarito che, al fine di stabilire un elenco di sostanze prioritarie da sottoporre ad ulteriori analisi per valutarne i possibili effetti sul sistema endocrino, occorre procedere in due tappe: anzitutto bisogna preparare l'elenco delle sostanze «candidate» di cui nella relazione BKH e solo poi si procederà alla definizione delle priorità in consultazione con l'SCTEE e tutte le parti interessate. Se da un lato sia il comitato, sia i rappresentanti dell'industria hanno espresso alcune critiche nei confronti della relazione BKH, la posizione predominante presso gli Stati membri e le ONG è che l'approccio adottato da BKH è pragmatico e dunque adatto ad una prima scrematura dei dati disponibili; pertanto può rappresentare un base per la definizione di un elenco delle priorità.

In data 8-9 novembre 2000 si è svolta presso la Commissione una riunione di consultazione dei rappresentanti delle parti interessate nel corso della quale è apparso chiaro che la maggior parte di loro è a favore della definizione di un elenco di azioni prioritarie per affrontare le varie parti dell'elenco delle sostanze «candidate». Un tipo di azione prioritaria potrebbe comportare la valutazione più approfondita di quelle sostanze di cui è già stata comprovata la capacità di alterare il sistema endocrino o che comunque sono ritenute potenzialmente sospette in tal senso in base a quanto indicato nella relazione BKH, ma che non rientrano nel campo di applicazione di alcuna normativa. Un altro tipo di azione prioritaria sarebbe la raccolta di tutte le informazioni disponibili sulle sostanze citate nella relazione BKH, di cui però non si conosce ancora abbastanza per poter decidere in merito ai loro potenziali effetti negativi per il sistema endocrino.

La Commissione sta elaborando una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per l'attuazione della Strategia comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema endocrino⁽¹⁾, nella quale illustrerà in dettaglio le azioni da intraprendere entro tempi ben definiti. Occorrerà infatti raggiungere un equilibrio tra la necessità di agire velocemente e l'obbligo di eseguire ulteriori analisi sulle singole sostanze, tenendo conto delle osservazioni specifiche formulate dall'SCTEE circa l'inattendibilità di alcune parti della relazione BKH dal punto di vista scientifico.

⁽¹⁾ COM(1999) 706 def.

(2001/C 187 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3789/00
di Cecilia Malmström (ELDR) alla Commissione*(29 novembre 2000)*

Oggetto: La motivazione della Commissaria de Palacios sulla relazione Cashman presentata il 16 novembre 2000

Nella sua motivazione sulla relazione Cashman presentata nel corso della tornata del 16 novembre 2000, la Commissaria Loyola de Palacio del Valle-Lersundi ha sollevato la questione della sterilizzazione delle persone in Svezia. La Commissaria intendeva, riferendosi al dibattito sulla sterilizzazione, che possono emergere problemi anche in un paese in cui si aspira alla massima trasparenza.

In Svezia il principio di trasparenza ha delle basi legali solidissime. Tale principio implica che i documenti siano pubblici e a disposizione dei cittadini, tranne per i casi in cui non sia esplicitamente prevista un'eccezione. Il principio di trasparenza, che risale al 1766, fa sì che l'amministrazione svedese si distingua per apertura e trasparenza, inoltre esistono chiare testimonianze che un alto grado di trasparenza contribuisca a ridurre la corruzione.

Al pari della Commissaria ci sentiamo costernati nell'apprendere che la pratica della sterilizzazione viene effettuata all'interno della sanità svedese. Ciononostante, non condividiamo l'affermazione della Commissaria la quale sostiene che la pratica della sterilizzazione abbia potuto essere esercitata di nascosto, e che la conclusione da trarne è che nessun sistema è perfetto, per quanto sia trasparente. È proprio grazie alla trasparenza dell'amministrazione svedese che la pratica della sterilizzazione ha potuto essere svelata e dibattuta. Riteniamo scandaloso che un Commissario abbia scelto di criticare un determinato Stato membro in un dibattito parlamentare, in particolar modo quando l'affermazione si basa su presupposti errati.

Ciò premesso, ritiene il Presidente della Commissione che sia opportuno che in un dibattito sulla trasparenza si parli di un paese facilmente identificabile e di un tragico aspetto della sua storia, per cercare di mettere in dubbio la democraticità del paese? Cosa ha a che vedere la questione della sterilizzazione con il dibattito in corso sull'accesso dei cittadini ai documenti dell'UE?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione*(10 gennaio 2001)*

La Commissaria ha precisato che le sue osservazioni in sede di Parlamento non intendevano frenare gli sforzi per aumentare la trasparenza nelle istituzioni comunitarie, né muovere critiche ad un dato Stato membro, anzi, il contrario. Esse miravano unicamente a sottolineare che, con riferimento al concetto di «trasparenza», esistono nella Comunità legislazioni e tradizioni diverse e tutte vanno rispettate. Non esiste un unico modello di trasparenza. Tutti gli Stati membri e i Membri del Parlamento devono inoltre contribuire con la loro esperienza a migliorare la trasparenza presso le istituzioni comunitarie.

In queste circostanze, la migliore maniera per realizzare dei progressi sulla proposta della Commissione relativa all'accesso ai documenti dell'UE è il dialogo, cercando di capire i vari punti di vista anziché cercare di imporre il proprio. Questo era l'unico obiettivo delle osservazioni della Commissaria.

La Commissaria si rammarica del fatto che le sue parole estrapolate dal contesto potrebbero essere interpretate erroneamente. La Commissione spera comunque che la sua risposta chiarisca questo punto. La Commissione e la Svezia condividono infatti molti punti di vista circa la possibilità di migliorare la trasparenza presso le istituzioni. La Commissione è pertanto fiduciosa che la sua proposta sull'accesso ai documenti, attualmente all'esame, riceva validi contributi politici dal Parlamento e dalla Presidenza svedese poiché la Svezia gode di ottima reputazione in materia, come uno Stato che vanta una lunga tradizione e che ha assunto un ruolo guida nel compito di migliorare la trasparenza nella Comunità. La Commissione attende pertanto questi contributi.

(2001/C 187 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3790/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione*(7 dicembre 2000)*

Oggetto: Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per il restauro di edifici

Ritiene la Commissione che sia auspicabile soddisfare la pressante richiesta di nuovi alloggi mediante la riconversione o il restauro, ove possibile, del patrimonio immobiliare già esistente piuttosto che attraverso la costruzione di nuovi edifici in zone rurali non edificate? È inoltre disposta ad accogliere la richiesta di Gordon Brown di ridurre al 5% l'IVA sulla conversione di immobili in abitazioni plurifamiliari e a permettere ai governi degli Stati membri che lo desiderino di introdurre un'aliquota zero per l'IVA applicabile al restauro del patrimonio immobiliare esistente al fine di incoraggiare la conservazione e la protezione dello spazio rurale?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(1° febbraio 2001)*

Nel quadro della vigente normativa comunitaria sull'IVA, la categoria 9 dell'allegato H della sesta direttiva (77/388/CEE⁽¹⁾) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, riguarda «fornitura, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale». Gli Stati membri possono quindi applicare a questi servizi un'aliquota IVA ridotta, non inferiore al 5%. Alle riparazioni o modifiche del patrimonio immobiliare che non rientrano in tale definizione si applica l'aliquota normale dell'IVA.

Per quanto riguarda l'aliquota zero, soltanto gli Stati membri che applicavano un'aliquota zero dell'IVA al 1° gennaio 1991 possono mantenere tale aliquota per un periodo transitorio. Nel quadro della normativa comunitaria vigente è pertanto impossibile introdurre una nuova aliquota zero.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio del 17 ottobre 2000 (GU L 269 del 21.10.2000).

(2001/C 187 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3792/00
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione*(7 dicembre 2000)*

Oggetto: Considerazioni di salute pubblica e carne di manzo francese

È stato valutato da parte del Comitato scientifico veterinario o del Comitato veterinario permanente se la carne di manzo francese costituisce una minaccia alla salute pubblica? In caso affermativo, quali sono le loro conclusioni?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione*(16 marzo 2001)*

Il problema della sicurezza della carne di manzo in generale è stato affrontato in diversi pareri del Comitato scientifico direttivo (CSD), organismo di natura indipendente che assiste la Commissione. La sicurezza della carne costituisce una preoccupazione prioritaria per la Commissione. Negli Stati membri, compresa la Francia, sono state adottate ampie misure a tutela della salute pubblica. Nella riunione del 27-28 novembre 2000, il CSD ha affrontato numerose questioni sorte in seguito alle misure adottate in Francia oppure connesse con misure introdotte in altri Stati membri in rapporto alla carne di manzo francese.

Nel corso di tale riunione, è stato approvato un parere riguardante:

- il fondamento scientifico dei divieti d'importazione proposti da tre Stati membri in rapporto ai rischi di ESB in Francia ed Irlanda;
- il fondamento scientifico di diverse misure proposte dalla Francia in rapporto ai rischi di ESB;
- il fondamento scientifico del divieto di proteine animali nei mangimi destinati a tutti gli animali d'allevamento, compresi suini, pollame, pesci ed animali domestici.

Il parere è disponibile sul sito web al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html — opinions. La sicurezza della carne francese con l'osso è trattata al paragrafo 2.a. Il CSD concorda che in Francia una certa riduzione del rischio possa essere contemplata mediante l'eliminazione dal consumo umano della carne aderente alla colonna vertebrale («bistecca con l'osso»).

Il 12 gennaio 2001 il Comitato scientifico direttivo ha proceduto ad una nuova valutazione della sicurezza della colonna vertebrale e della bistecca con l'osso, alla luce di ulteriori misure di riduzione del rischio entrate in vigore nel 2001. Anche questo parere, intitolato «Opinion on the questions submitted by EC-services following a request of 4 December 2000 by the EU Council of Agricultural Ministers regarding the safety with regard to BSE of certain bovine tissues and certain animal-derived products» (Parere in merito ai quesiti presentati dai servizi CE a seguito di una richiesta del 4 dicembre 2000 del Consiglio UE dei Ministri dell'agricoltura, concernente la sicurezza di taluni tessuti bovini e taluni prodotti di origine animale in relazione all'ESB) è consultabile al sopraindicato sito web.

(2001/C 187 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3794/00
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Progetto di ricerca su sindrome SIDS

La sindrome della morte improvvisa dell'infante (SIDS: Sudden Infant Death Syndrome), detta anche «morte in culla», e quella della morte inaspettata del feto (stillbirth), rappresentano due dei maggiori problemi socio-sanitari e scientifici irrisolti della medicina moderna.

La prima sindrome riguarda il decesso improvviso ed inaspettato dell'infante apparentemente sano, di età compresa tra un mese ed un anno di vita, che colpisce uno su 500-1000 nati e rappresenta la causa di morte più frequente nel primo anno di vita. La morte inaspettata del feto nella fase terminale della gravidanza ha un'incidenza cinque volte superiore, nonostante gli ultimi sviluppi dell'assistenza materna. Le conseguenze emotive per i familiari sono devastanti ed i costi sociali per le terapie di sostegno medico-psicologico molto rilevanti, senza considerare l'immaturo perdita di un numero elevato di potenziali individui produttivi.

Una conoscenza più approfondita di tali sindromi, che riguardano il periodo peri- e neonatale ancora così oscuro, darebbe sicuramente riscontri scientifico-finanziari incommensurabili. Queste patologie non hanno ancora trovato una sistemazione univoca sul piano clinico, sarebbero pertanto necessari approfondimenti di ordine microscopico di grande delicatezza, possibili solo in centri altamente specializzati.

Ciò considerato, e considerate anche le ripercussioni sul piano sociale: Può la Commissione far sapere se ha incluso nei suoi programmi di ricerca progetti che approfondiscano questa problematica? In caso negativo, sarebbe disposta a sostenere progetti di ricerca sulle patologie neuro-cardiologiche delle sindromi SIDS e morte fetale?

Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione

(13 febbraio 2001)

La SIDS, sindrome della morte improvvisa del neonato, è considerata un grave problema in tutti gli Stati membri. Esistono ancora molte divergenze di opinioni circa la possibilità di diagnosticare la cosiddetta «morte in culla» (identificando i neonati a rischio) e le sue possibili cause.

Per questo motivo, nell'ambito del programma Biomed 1 (1990-1994), la Commissione ha deciso di finanziare un progetto al quale hanno partecipato 15 centri in 12 Stati membri che hanno costituito una rete per lo scambio di informazioni allo scopo di uniformare i protocolli clinici relativi a questa sindrome. Correlando i dati raccolti in questi 15 centri e analizzando le differenze emerse tra i vari Stati membri, attraverso questa rete di collaborazione è stato possibile migliorare l'efficacia delle cure neonatali. Sono stati valutati numerosi fattori, compreso l'abbigliamento dei neonati, la loro posizione nel sonno, il riscaldamento degli ambienti e la condivisione del letto con adulti. Questo progetto ha contribuito allo sviluppo di orientamenti da utilizzare a livello nazionale ed europeo per identificare le famiglie a rischio, elaborare procedure di controllo dei neonati a rischio ed organizzare gruppi di sostegno per i genitori che hanno perso un figlio per questo motivo.

Al momento non viene finanziato alcun progetto su questo tema di ricerca, tuttavia se dovesse giungere ai servizi della Commissione una proposta per un progetto che intenda approfondire le conoscenze già acquisite e abbia carattere innovativo, essa potrebbe essere accolta nell'ambito del programma «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» del Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, in una linea di ricerca vertente sulla salute pubblica.

(2001/C 187 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3795/00

di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Mucca pazza e farine animali in Italia

Il 16 novembre 2000 il Procuratore di Torino Guariniello ha contestato ad un'azienda torinese l'accusa di macellare bovini ad alto rischio BSE aggirando il divieto di vendita di suddette carni. Questa pratica sembra piuttosto diffusa, anche perché la manomissione dei registri di stalla appare semplice da attuare e il divieto di utilizzare farine animali per il nutrimento del bestiame non vige in tutta l'Unione Europea; sta di fatto che la vendita e quindi la somministrazione di carni ad alto rischio risulta tutt'altro che impossibile.

Può quindi la Commissione far sapere:

1. se è stata informata dalle Autorità italiane di quanto sopra, e quali iniziative ha preso o intende prendere per salvaguardare i cittadini dalla circolazione nell'Unione di alimenti pericolosi;
2. quali concreti provvedimenti ha preso o intende prendere per ridurre drasticamente il rischio di commercializzazione di carni infette;
3. se non ritiene che la legislazione in fatto di alimentazione degli animali da allevamento sia un tema quanto mai urgente da trattare e da risolvere definitivamente al fine di garantire alle popolazioni alimenti sani;
4. se non considera paradossale che in Francia l'uso di farine animali sia stato permesso fino a pochi giorni fa e che in Italia siano invece bandite ormai da diversi anni, ben prima dei primi casi di mucca pazza riscontrati nel Regno Unito?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(23 marzo 2001)

La Commissione non ha ricevuto alcuna informazione dalle autorità italiane riguardo al caso specifico della macellazione di bovini a rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), oggetto di inchiesta da parte del Procuratore di Torino Guariniello.

La Commissione ha già messo in atto numerose misure di vasta portata per salvaguardare la salute pubblica.

Tra queste in particolare:

- il divieto generalizzato, entrato in vigore nel luglio 1994, di nutrire i ruminanti con farine contenenti proteine di mammiferi; il divieto temporaneo, del gennaio 2001, di utilizzare proteine animali trasformate per l'alimentazione di bestiame d'allevamento;
- norme per il trattamento dei cascami animali (ad una temperatura di 133 gradi, 3 bar di pressione per venti minuti), entrate in vigore il 1° aprile 1997, e consolidate il 1° gennaio 2001;
- il divieto di utilizzo, emesso il 1° marzo 2001, per l'alimentazione animale di carni non idonee al consumo umano;
- misure di sorveglianza attiva per l'individuazione, il controllo e l'eradicazione della BSE, del 1° maggio 1998, nonché l'introduzione di prove diagnostiche rapide da effettuare su bovini di età superiore ai 30 mesi, mirate a categorie di animali ad alto rischio, a partire dal 1° gennaio 2001, e a tutti i bovini sani, a partire dal 1° luglio 2001;
- misure di sostegno eccezionali al mercato per far sì che nessun capo di bestiame, non sottoposto alle dovute prove, di età superiore ai 30 mesi, sia immesso al consumo, a partire dal 1° gennaio 2001;
- eliminazione dalla catena alimentare umana ed animale di materiale specifico a rischio (SRM), con un grado di infettività superiore al 95 %, proveniente da bovini, ovini e caprini di allevamenti nella Comunità, a partire dal 1° ottobre 2000. Tali materiali, specificamente, cervello, midollo spinale, occhi, tonsille e parti di intestino, sono già stati messi al bando in numerosi Stati membri prima dell'entrata in vigore di tale divieto, in conformità della prima decisione sul materiale specifico a rischio, emessa dalla Commissione nel luglio 1997. Aggiunta, all'elenco dei materiali a rischio da eliminare, dell'intero intestino dell'animale, a partire dal 1° gennaio 2001;
- embargo sulle spedizioni di capi vivi, di farine di carne e farine di ossa, nonché di prodotti di origine bovina, importati dal Portogallo e dal Regno Unito.

Tutte le misure comunitarie si basano sui pareri emessi da esperti in materia e sono periodicamente sottoposte a verifica da parte del Comitato scientifico direttivo della Comunità.

Sono attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento altre importanti proposte avanzate dalla Commissione:

- proposta relativa ad un regolamento sulla prevenzione e il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)⁽¹⁾. Il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura del dicembre 2000 ha raggiunto un'intesa politica riguardo ad una posizione comune;
- proposta di regolamento recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale⁽²⁾ che garantiscono che solo materiali provenienti da animali commestibili siano utilizzati per il nutrimento del bestiame;
- proposta di regolamento che stabilisce, come autorità responsabile della valutazione del rischio e della comunicazione in materia di questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare⁽³⁾.

L'attuale risposta della Commissione alla BSE va vista, inoltre, nel contesto più ampio del Libro bianco sulla sicurezza alimentare⁽⁴⁾ che fissa un esauriente ventaglio di proposte destinate a garantire la sicurezza del prodotto alimentare dal luogo di produzione al consumo.

Le misure comunitarie, se applicate correttamente, riducono sostanzialmente il rischio per i consumatori. Tuttavia, spetta ai singoli Stati membri vigilare sull'effettiva applicazione ed esecuzione della legislazione comunitaria in materia di BSE. L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (FVO) effettua negli Stati membri delle ispezioni per controllare la corretta esecuzione delle norme, i cui risultati sono contenuti in rapporti pubblicati regolarmente sul sito Internet della Commissione.

Nonostante le carenze segnalate, si può concludere, affermando che la situazione generale è migliorata in maniera significativa dalle prime apparizioni della crisi della BSE. I controlli dell'FVO sono in costante aumento e sono incentrati, in particolare, sul rispetto del divieto e sulle recenti misure adottate in materia di SRM e relative prove.

Secondo gli ultimi pareri rilasciati dagli esperti il 12 gennaio 2001 e le conclusioni del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura dei giorni 29 e 30 gennaio 2001, è in fase di elaborazione presso la Commissione un progetto di proposte intese a bandire l'uso di carni separate meccanicamente e ad applicare restrizioni supplementari riguardo all'utilizzo di grasso fuso di ruminanti per l'alimentazione animale e alla rimozione della colonna vertebrale.

(¹) GU C 45 del 19.2.1999.

(²) COM(2000) 574 def.

(³) COM(2000) 716 def.

(⁴) COM(1999) 719 def.

(2001/C 187 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3799/00

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Cauzione sui vuoti a perdere in Germania

I Ministri dell'ambiente della Germania hanno concordato recentemente di introdurre una cauzione obbligatoria sulle lattine e le bottiglie a perdere. Tale normativa dovrebbe entrare in vigore a decorrere dall'estate 2001 al fine di controllare la quota dei prodotti riciclabili e la marea di lattine. Il consumatore sarà pertanto sollecitato a restituire le bottiglie alla ditta che vende i suoi prodotti in bottiglie a perdere. Di fatto ciò creerà un problema alle ditte che importano in Germania bevande in bottiglie a perdere, che dovranno successivamente riprendersi benché ciò non sia previsto dalla legge del proprio Stato.

Può la Commissione far sapere se una siffatta normativa adottata a livello nazionale, benché in linea di principio conforme al diritto UE, non inneschi un meccanismo risultante in un ostacolo al libero mercato interno e alla libera circolazione delle merci?

(2001/C 187 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3974/00

di Mario Mastella (PPE-DE) alla Commissione

(20 dicembre 2000)

Oggetto: Problema dell'addebito imposto al governo tedesco sui vuoti delle bevande

Risulta all'interrogante che a partire dal 19.01.2001 il governo tedesco abbia in programma di imporre un deposito di 0,50 DM su ciascuna bottiglia/contenitore non restituibile che contenga bevande (incluso il vino, le lattine di birra, acque minerali, etc.).

Conseguentemente a tale addebito, il consumatore tedesco potrebbe ovviamente restituire i vuoti (bottiglie di vetro e lattine) al rivenditore dal quale ha acquistato i vari prodotti. Il rivenditore sarebbe così obbligato a riprendere tali vuoti e a restituirli a sua volta al fornitore dal quale ha acquistato i prodotti. Tale addebito per il deposito, oltre a causare agli importatori tedeschi un lavoro incredibile di pianificazione e di organizzazione del trasporto da e per i fornitori, aumenterebbe anche il costo dei prodotti importanti, rispetto a quelli prodotti a livello nazionale, con gravi e pesanti conseguenze su tutto il mercato. Infatti, chi fornisce il mercato tedesco si troverebbe poi a dover affrontare anche un problema irrisolvibile, legato ai vuoti restituiti in chissà quali condizioni e comprensibilmente inutilizzabili.

Si chiede, dunque alla Commissione:

- se non ritenga che un provvedimento di questo tipo possa costituire una, più o meno aperta, violazione delle normative comunitarie relative al mercato unico ed al principio della libera concorrenza;
- se, del caso, non intenda intraprendere alcune iniziative volte ad eliminare, o almeno a limitare, le eventuali discriminazioni che potrebbero quindi proporsi per i fornitori di bevande degli altri Stati membri che operano nel mercato tedesco.

Risposta comune
data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3799/00 e E-3974/00

(28 febbraio 2001)

La Conferenza dei Ministri dell'ambiente tedeschi ha adottato nell'ottobre 2000 una comunicazione comune nella quale si sollecita una modifica della normativa tedesca sugli imballaggi. La Conferenza ha chiesto al Ministro federale Jürgen Trittin di presentare una proposta di modifica che introduca l'obbligo di depositare una cauzione per determinati contenitori di bevande.

Poiché il Ministro federale per l'ambiente non ha ancora presentato la suddetta proposta, l'emendamento legislativo rimane al momento un mero obiettivo politico della Conferenza dei Ministri per l'ambiente, obiettivo che subirà presumibilmente una serie di modifiche una volta concluso il processo formale di consultazione che del resto non è stato ancora avviato.

Sembra pertanto prematuro, al momento, ipotizzare incompatibilità tra l'eventuale modifica della normativa tedesca in materia di imballaggi e il diritto comunitario. La Commissione segue tuttavia attentamente la questione e non mancherà di esaminare la proposta una volta che questa sarà stata presentata.

Per quanto riguarda l'attuale normativa tedesca sugli imballaggi, che prevede in particolare una quota minima di reimpiego del 72% dei contenitori per bevande, nel luglio 2000 la Commissione ha trasmesso un parere motivato alla Germania. La Commissione ritiene infatti che, in materia di acque minerali naturali, la legislazione tedesca contravvenga alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁽¹⁾ e all'articolo 28 (ex articolo 30) del trattato CE. A norma del diritto comunitario, infatti, l'imbottigliamento delle acque minerali naturali deve avvenire all'origine e la normativa tedesca non stabilisce al riguardo un adeguato equilibrio tra libera circolazione delle merci e tutela dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994.

(2001/C 187 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3814/00
di John Bowis (PPE-DE) alla Commissione

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Rispetto della direttiva sui suini del 1991

Quali misure sta prendendo la Commissione per garantire il rispetto della direttiva sui suini del 1991 da parte di tutti gli Stati membri?

Può la Commissione confermare che soltanto Svezia, Gran Bretagna, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi hanno attuato la direttiva o elaborato una normativa per la sua applicazione?

Quando intende la Commissione presentare nuove proposte in merito?

Quale sostegno viene fornito all'iniziativa del governo polacco di opporsi all'introduzione dell'allevamento intensivo di suini?

Concorda la Commissione con il fatto che troppe scrofe passano quasi tutta la loro vita adulta in stato di gravidanza nelle apposite stalle?

Conviene inoltre con il fatto che norme minime più umane in merito all'allevamento dei suini dovrebbero comprendere uno spazio adeguato, le forniture di paglia, un'alternativa al taglio della coda e la cessazione della castrazione?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(27 febbraio 2001)

La Commissione ha adottato una relazione sulla situazione dell'allevamento intensivo di suini nella Comunità nonché la proposta di modifica della Direttiva 91/630/CEE, allo scopo di migliorare le condizioni di benessere dei suini⁽¹⁾. Sia la relazione che la proposta sono stati trasmessi al Consiglio e al Parlamento il 29 gennaio 2001.

La proposta della Commissione concerne le seguenti problematiche: norme per tenere le scrofe in gruppi fornendo loro uno spazio vitale più ampio, norme per il miglioramento dell'ambiente e della qualità delle pavimentazioni e, infine, norme intese a vietare i sistemi più brutali di mutilazione generalmente applicati.

Come riferito dall'onorevole parlamentare, la Commissione dispone di informazioni che confermano come, negli ultimi anni, cinque Stati Membri abbiano adottato norme intese a tutelare i suini tramite una serie di misure supplementari rispetto a quelle stabilite in base alla Direttiva 91/360/CEE del Consiglio.

Per garantire un'adeguata applicazione della legislazione comunitaria sul benessere degli animali nel settore della suinicoltura, l'Ufficio Alimentare e Veterinario effettua periodicamente dei controlli e applica adeguate procedure di infrazione nei confronti di quegli Stati Membri che non rispettano le norme vigenti.

Il piano SAPARD (2000-2006) prevede per la Polonia un contributo comunitario globale di 205 170 000 euro per gli investimenti effettuati nelle aziende agricole. Tale contributo può essere concesso agli allevatori di suini le cui aziende possiedono 100-250 stalli per suini da ingrasso o 10-25 scrofe nei sistemi di produzione a circuito chiuso, a condizione che le aziende di cui trattasi rispettino le norme vigenti in materia di igiene e benessere degli animali.

⁽¹⁾ COM(2001) 20 final.

(2001/C 187 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3815/00 di John Bowis (PPE-DE) al Consiglio

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Direttiva sui suini

È il Consiglio al corrente del fatto che la direttiva sui suini avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1991 ma che, ad oggi, soltanto Gran Bretagna e Svezia hanno attuato le disposizioni ivi contenute in materia di benessere dei suini, mentre Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi sono in procinto di farlo?

Quando intendono gli Stati membri che finora non hanno attuato tali disposizioni presentare una normativa adeguata?

Risposta

(24 aprile 2001)

Il 19 novembre 1991, il Consiglio ha adottato la direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Ai sensi dell'articolo 11 di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 1994 e sono tenuti ad informarne immediatamente la Commissione.

Oltre a tali riferimenti normativi, non spetta al Consiglio controllare l'applicazione dei suoi atti da parte degli Stati membri, essendo tale competenza conferita dal trattato alla Commissione.

È tuttavia opportuno rammentare che la direttiva cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare è in corso di modifica. In data 16 gennaio la Commissione ha infatti adottato una comunicazione accompagnata da una proposta relativa al benessere dei suini.

(2001/C 187 E/062)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3829/00
di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione**

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Minoranze linguistiche nei paesi candidati

Gli studi condotti dalla UE sui paesi candidati mostrano chiaramente che occorrono conoscenze più approfondite in materia di minoranze linguistiche.

Come intende la Commissione procedere per includere questi aspetti in modo che i paesi candidati si concentrino più specificatamente sulle minoranze linguistiche oltre che su quelle etniche?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(14 febbraio 2001)

A partire dal 1997, la Commissione ha costantemente seguito i progressi compiuti dai paesi candidati per conformarsi ai criteri di adesione fissati in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen, ivi compreso il criterio politico della «stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze». L'attività di valutazione da parte della Commissione è iniziata con i pareri formulati nel 1997 ed è proseguita successivamente con le relazioni periodiche adottate dalla Commissione rispettivamente nell'autunno del 1998, del 1999 e del 2000.

Il criterio politico fissato dal Consiglio europeo di Copenaghen non prevede alcuna distinzione tra vari elementi (etnici, culturali, linguistici e religiosi) che determinano l'identità delle persone appartenenti ad una minoranza. Nel valutare i progressi compiuti dai paesi candidati dal punto di vista del rispetto e della protezione delle minoranze, la Commissione riserva una particolare attenzione al rispetto e all'attuazione dei principi sanciti dalla convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, ivi compresi i principi riguardanti la tutela delle rispettive lingue.

Per aiutare i paesi candidati a porre rimedio alle carenze ed ai problemi specifici individuati nell'ambito delle relazioni periodiche, la Comunità istituisce un partenariato di adesione con ciascuno dei paesi candidati⁽¹⁾. I partenariati di adesione stabiliscono alcune priorità a breve e medio termine per ciascun paese ai fini del rispetto dei criteri connessi con l'adesione, indicando gli stanziamenti forniti dalla Comunità a sostegno di tali priorità e le condizioni cui è subordinato l'accesso a tali stanziamenti.

La valutazione su base periodica dei progressi compiuti dai paesi candidati nell'applicazione dei principi legati ai criteri politici di Copenaghen e l'istituzione dei partenariati di adesione hanno prodotto degli sviluppi positivi in tutti i paesi candidati. Ciò vale anche per la protezione e il rispetto dei diritti delle minoranze, ivi compresa la tutela delle rispettive lingue. La Commissione è impegnata a continuare in tale direzione.

⁽¹⁾ COM(1999) 521-532 def.

(2001/C 187 E/063)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3835/00
di Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) alla Commissione**

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Sostegno finanziario dell'UE ad una manifestazione con la partecipazione di esponenti della scena musicale di estrema destra

Dinanzi al crescere in Europa delle tendenze razziste, estremiste di destra e xenofobe, gli studiosi mettono in guardia in particolare contro gli effetti della musica di destra, che è in grado di esercitare un'influenza su dei giovani che non sono ancora venuti in contatto più stretto con organizzazioni dell'estremismo di destra.

1. E' noto alla Commissione che il 14 e 15 luglio 2000 si è svolto a Tarancon (80 km a sud-est di Madrid) un week-end musicale della «dark wave» denominato «Arcana Europa», nel cui ambito si sono esibiti vari esponenti di spicco della scena musicale europea di estrema destra, e che in tale occasione si poteva apprendere dalle pagine di Internet dell'organizzatore «Los Cantos de Maldoror» che la manifestazione ha ricevuto fra l'altro il sostegno dell'Unione europea e di alcune amministrazioni regionali spagnole?

2. E' vero che l'Unione europea ha fornito un sostegno finanziario a questo concerto?

Se la risposta è negativa, quali azioni intende intraprendere l'Unione europea contro gli organizzatori, che hanno fatto una pubblicità abusiva al loro concerto con il logo dell'Unione europea e con un link alla sua home page?

Se la risposta è affermativa, come spiega la Commissione il sostegno finanziario ad una manifestazione che ha visto la partecipazione di musicisti quali l'austriaco Gerhard Petrak, in arte Kadmon, del gruppo ALLERSEELLEN, che da parecchi anni pubblica su diverse riviste dell'estrema destra in Germania e che ha prodotto un pamphlet, intitolato AORTA, in cui rende omaggio ad esponenti del nazionalsocialismo come Karl-Maria Wiligut (comandante di brigata delle SS, creatore del teschio della milizia e consigliere di Himmler per le questioni esoteriche)?

Condivide la Commissione il parere che queste manifestazioni esprimono un patrimonio di idee chiaramente razziste e di estrema destra, e che in base alla clausola generale di non discriminazione dell'articolo 13 del trattato CE, nonché in accordo con la comunicazione della stessa Commissione del 25.3.1998 «Piano d'azione contro il razzismo»⁽¹⁾, mirante fra l'altro a promuovere progetti contro il razzismo, è necessario lottare contro tutto questo?

3. All'inizio del mese di luglio 2000 l'interrogante ha fatto presente alla rappresentanza della Commissione l'annuncio di tale concerto su Internet, chiedendo informazioni sul sostegno finanziario che sarebbe stato fornito dall'Unione europea. Pur avendo ripetutamente chiesto (il 19 luglio, il 3 e il 22 agosto e il 7 settembre) se il concerto fosse stato finanziato con fondi dell'UE, l'interrogante non ha ricevuto a tutt'oggi alcuna risposta.

I collaboratori della rappresentanza della Commissione europea a Berlino hanno comunicato le preoccupazioni dell'interrogante agli uffici competenti di Bruxelles? Quali provvedimenti sono stati da allora adottati riguardo a questa vicenda?

4. Qualora l'Unione europea abbia finanziato il concerto senza prima informarsi del suo contenuto, quali conseguenze ne ha già tratto o ha deciso di trarne?

E' stata già chiesta la restituzione delle somme in questione?

La Commissione ha già compiuto dei passi per accertare le responsabilità della decisione di fornire tale sostegno finanziario?

⁽¹⁾ COM(98) 183 def.

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(28 marzo 2001)

1. Il progetto «Arcana Europa» ha formato oggetto di un finanziamento comunitario nel 1999 a concorrenza di 22 070 € a titolo delle «Iniziative giovani» (iniziative locali) del programma «Gioventù per l'Europa» versato all'associazione «Los Cantos del Maldoror» dopo la firma della convenzione che regola queste sovvenzioni.

Il dossier sulla base del quale è stata operata la selezione di questo progetto è stato proposto dall'Agenzia nazionale spagnola del programma (¹). Esso non comportava contenuti a tendenza razzista o xenofoba suscettibili di escluderlo dal beneficio del sostegno comunitario.

2. La Rappresentazione della Commissione a Berlino ha trasmesso le osservazioni dell'Onorevole Parlamentare ai servizi interessati di Bruxelles.

Sono state effettuate ricerche presso l'Agenzia nazionale spagnola. La relazione di attività presentata è stata analizzata in modo approfondito. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione è giuridicamente tenuta a conformarsi ai termini del contratto precisato.

3. L'Onorevole Parlamentare apporta informazioni complementari nella sua interrogazione scritta. Queste informazioni, che riguardano in special modo le attività condotte sotto pseudonimo da uno dei musicisti presenti al momento del concerto integrato nel progetto, non erano in possesso della Commissione al momento dell'istruzione del dossier e non potevano essere prese in considerazione nella valutazione dell'ammissibilità di quest'ultimo.

4. La Commissione condivide le preoccupazioni dell'Onorevole Parlamentare in materia di lotta contro il razzismo e la xenofobia. Essa condanna il razzismo e l'intolleranza sotto tutte le sue forme e si impegna a combatterle. Essa prende atto delle osservazioni dell'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi sui pericoli legati alla musica e alle nuove tecnologie in quanto veicoli di trasmissione di messaggi razzisti e xenofobi nonché dell'importanza delle misure positive di educazione, soprattutto tra i giovani.

Per questa ragione, anche se nella fattispecie non le sembra possibile ritornare sui propri impegni giuridici, la Commissione ha deciso di privilegiare, nel quadro del programma GIOVENTÙ, i progetti incentrati sulla lotta per il rispetto dei diritti dell'uomo e contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia. Questo tema è stato adottato come una delle priorità per il 2001 in accordo con il Comitato del programma. L'organizzazione di una grande conferenza su questa problematica, in collaborazione con il governo tedesco, è prevista a Berlino nel corso del 2001.

Pertanto, la Commissione veglierà, ancor più che in passato, ad applicare il maggior numero possibile di garanzie quanto ai progetti che formano oggetto di un finanziamento a titolo del programma GIOVENTÙ e presenterà raccomandazioni in questo senso alle Agenzie nazionali.

(¹) Le Agenzie nazionali hanno l'incarico di attuare il programma a livello nazionale.

(2001/C 187 E/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3838/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Rifiuto del ministero degli Esteri turco di rilasciare il visto ad alcuni ciprioti

Il terzo incontro fra partiti di sinistra (di Turchia, di Grecia e delle due comunità presenti a Cipro), organizzato ad Istanbul con lo scopo di far avanzare il processo di pace e di portare le due comunità cipriote a comprendersi mutualmente, è stato rinviato perché il ministero degli Esteri turco ha rifiutato il visto ai rappresentanti dell'AKEL, che è il secondo partito al parlamento cipriota. Va sottolineato che nel 1998, in occasione del primo incontro fra questi stessi partiti ad Istanbul, si erano dovuti superare problemi analoghi.

Intende la Commissione intervenire per convincere il governo turco a non ostacolare più, in futuro, la libera comunicazione fra partiti di paesi vicini? Inoltre, come giudica il fatto che un paese candidato all'adesione all'Unione europea non riconosca un altro paese candidato?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(7 febbraio 2001)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare dovrebbe rientrare nel contesto della risoluzione politica del problema di Cipro.

La posizione dell'Unione su questo problema è stata confermata recentemente al Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000. Nelle conclusioni il Consiglio europeo «ha accolto con favore e appoggia fermamente gli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite per giungere ad un accordo globale sul problema di Cipro, nel rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e per giungere a una conclusione positiva del processo avviato nel dicembre 1999. Esso rivolge un appello a tutte le parti interessate per contribuire agli sforzi in tal senso».

(2001/C 187 E/065)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3846/00
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Violazione della direttiva 97/11/CE in relazione alla distruzione del quartiere Cabanyal-Canyamelar (Valencia)

Nella sua risposta alle interrogazioni E-2416/00, E-2417/00 ed E-2418/00, la Commissione ha affermato che i lavori di ristrutturazione urbana del quartiere Cabanyal-Canyamelar a Valencia (Spagna) sono classificati come lavori «di sistemazione urbana» e che pertanto è competenza esclusiva delle autorità spagnole decidere in merito alla necessità o meno di una valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale.

La Commissione non ha però tenuto conto del fatto che negli allegati I e II della direttiva 97/11/CE⁽¹⁾, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, fra i progetti suscettibili di valutazione obbligatoria dell'impatto è contemplata la costruzione di opere quali «parcheggi» o «centri commerciali». Va da sé che il progetto di ampliamento dell'Avenida Blasco Ibáñez fino al mare prevede opere del tipo indicato, comprese negli allegati della direttiva citata.

Come la Commissione ricorderà sulla base di quanto esposto nelle interrogazioni presentate in precedenza, l'eventuale realizzazione del tracciato del progetto di ampliamento dell'Avenida Blasco Ibáñez comporterebbe la distruzione di 1 500 edifici del centro storico, risalenti al XIX secolo, che finora erano protetti dal governo valenziano «per le loro singolari caratteristiche e la loro rilevanza culturale». Fra gli edifici che verrebbero distrutti vi è ad esempio uno dei luoghi più emblematici del nostro patrimonio culturale, la Lonja de los Pescadores (mercato del pesce), una delle più antiche d'Europa e la più antica di Spagna.

In considerazione di quanto precede, non ritiene la Commissione che, ove realizzato, l'ampliamento dell'Avenida Blasco Ibáñez, con le conseguenze che comporterebbe per i luoghi d'interesse culturale e storico del quartiere Cabanyal-Canyamelar, costituirebbe un'effettiva violazione della direttiva 97/11/CE?

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che il progetto in questione potrebbe rientrare fra quelli contemplati dall'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, se la domanda di concessione per i lavori in questione è stata presentata prima del 14 marzo 1999. Spetterebbe in tal caso allo Stato membro decidere in merito alla necessità di effettuare o meno una valutazione di impatto ambientale.

Se la domanda di concessione è stata invece presentata dopo tale data, il progetto rientrerebbe fra quelli di cui all'allegato II della direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽²⁾. Anche in questo caso, tuttavia, la decisione di procedere o meno ad un'analisi di impatto ambientale spetterebbe allo Stato membro interessato, in base a specifici criteri o soglie da lui fissati o di un'analisi caso per caso e comunque nel rispetto dei criteri dell'allegato III della direttiva 97/11/CE.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU L 73 del 14.3.1997.

(2001/C 187 E/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3847/00

di Riitta Myller (PSE) alla Commissione

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Promozione dei trasporti pubblici

La promozione dei trasporti pubblici è un elemento fondamentale per realizzare l'obiettivo di una mobilità sostenibile. I trasporti collettivi riducono l'impatto sull'ambiente e sono un fattore di uguaglianza sociale, per cui vanno considerati un servizio alla società che è giusto finanziare anche con risorse pubbliche. La proposta di regolamento della Commissione concernente i principi alla base degli accordi in materia di servizio pubblico relativi al trasporto ferroviario, stradale e tramite navigazione interna di passeggeri ha suscitato il timore di una riduzione delle possibilità operative dei trasporti pubblici. In paesi come la Finlandia, dove le distanze da percorrere sono notevoli, la liberalizzazione dei trasporti ferroviari ridurrebbe ad esempio il livello dei servizi. Allo stesso modo, destinare il sostegno pubblico solo a determinate categorie di passeggeri comprometterebbe la competitività dei trasporti pubblici per quanto riguarda i pendolari e farebbe di conseguenza aumentare il ricorso alle autovetture private. Può la Commissione far sapere in che modo essa intende garantire che la politica dell'Unione in materia di trasporti promuova i principi dello sviluppo sostenibile, del rispetto dell'ambiente e dell'uguaglianza fra le regioni nonché all'interno della società?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(9 marzo 2001)

Anche la Commissione ritiene che un ricorso più pronunciato ai trasporti pubblici rappresenti uno dei fattori essenziali per uno sviluppo sostenibile, per la tutela dell'ambiente e per la coesione sociale e regionale, come prevede l'articolo 161 (ex articolo 130d) del trattato CE.

A suo parere in questo settore un approccio basato sull'apertura pura e semplice del mercato non è adeguato perché, fra gli altri problemi, comporterebbe sicuramente il rischio che gli operatori rinuncino a prestare servizi importanti dal punto di vista sociale e ambientale.

Tuttavia la proposta della Commissione volta a regolamentare i servizi di trasporto pubblico⁽¹⁾ si fonda su un approccio ben diverso, cioè sul principio di una concorrenza controllata piuttosto che su una mera apertura del mercato.

L'esperienza degli Stati membri che sono passati ad un regime di concorrenza controllata evidenzia che esso, correttamente attuato, può accrescere efficacemente l'interesse e l'efficienza dei servizi. È vero che alcuni operatori, pur in assenza di pressioni concorrenziali, forniscono servizi eccellenti, ma altri non lo fanno e i costi sono in genere alti. La chiusura del mercato apparentemente ostacola i cambiamenti proprio laddove sono più necessari.

La proposta della Commissione mira essenzialmente a promuovere la qualità e l'efficienza del trasporto pubblico ed è basata principalmente sul presupposto che il sostegno finanziario pubblico sia una esigenza largamente diffusa.

Le autorità pubbliche nella fattispecie possono decidere i livelli dei servizi e gli standard di qualità necessari e scegliere l'operatore che soddisfa questi standard sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le autorità sono stimolate da una disposizione specifica contenuta nel progetto di regolamento a garantire sostegno stabile a favore di servizi socialmente necessari nelle aree a bassa densità demografica.

La Commissione ammette che un livello ragionevole dei prezzi incida notevolmente sull'interesse e sull'accessibilità dei trasporti pubblici. Nel progetto di regolamento nessuna disposizione contrasta questa affermazione. Se un'autorità decide di ridurre i prezzi per tutti i passeggeri, il regolamento semplicemente propone di inserire tale riduzione in un contratto di servizio pubblico. In tal modo le autorità possono garantire la prestazione di servizi di un livello adeguato di qualità ed affidabilità.

È inoltre importante considerare la questione dell'assenza di certezza del diritto. Negli ultimi dieci anni, per la prima volta sono comparsi negli Stati membri operatori di trasporti pubblici e di conseguenza la concessione di aiuti di Stato e di diritti di esclusiva ha assunto una rilevante dimensione comunitaria e ha posto in essere una qualche incertezza a livello normativo. Il regolamento proposto, stabilendo un chiaro quadro normativo, fornisce una soluzione efficace e garantisce nel contempo che gli obiettivi della politica dei trasporti vengano realizzati e che la competitività degli operatori dei trasporti pubblici venga rafforzata rispetto all'uso della vettura privata.

Per queste ragioni la Commissione ritiene che il progetto di regolamento possa contribuire notevolmente allo sviluppo di sistemi di trasporto regionali e locali tali di rispondere efficacemente alle sfide odierne. Comunque gli interventi normativi sono solo una parte delle attività intraprese dalla Commissione in questo settore. Contemporaneamente essa ha predisposto strumenti pratici atti a sostenere le iniziative di autorità e di operatori locali e regionali, tra cui una banca dati computerizzata di buone pratiche, un programma che consente alle varie entità locali di valutare comparativamente la qualità dei loro sistemi di trasporto, nonché estesi programmi di ricerca e di sviluppo. Tutti hanno un loro ruolo nel ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e nel promuovere la coesione regionale e sociale.

Al fine di sviluppare strategie volte all'integrazione delle problematiche ambientali e uno sviluppo sostenibile quali auspiccate dal Consiglio europeo di Cardiff del 1998, la Commissione ha costituito un gruppo di esperti composto di funzionari dei Ministeri dei trasporti e dell'ambiente degli Stati membri. Il gruppo ha presentato alla Commissione una relazione accompagnata da alcune raccomandazioni di azioni da intraprendere a favore di un trasporto sostenibile, a sostegno del contributo della Commissione alla revisione della strategia di integrazione del Consiglio Trasporti. La relazione è consultabile all'indirizzo Internet: <http://europa.eu.int/comm/environment/trans>.

(¹) GU C 365 E del 19.12.2000.

(2001/C 187 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3848/00

di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione

(7 dicembre 2000)

Oggetto: Traffico di organi umani

Premesso che:

- La stampa europea ha, nei giorni scorsi, diffusamente riferito sul monito lanciato dal Ministro dell'Interno della Moldavia, relativo ai traffici di organi, provenienti principalmente da Paesi poveri quali Guatemala, Brasile, Argentina, Ecuador, Paraguay ma anche del Nord Africa e dell'Est europeo e destinati all'Occidente ed al Medio Oriente;
- che in India il commercio di organi da viventi è legale e nel periodo 1990 -1993 sono stati venduti oltre 2 000 reni a malati benestanti provenienti da detti paesi dell'occidente e del Medio Oriente.
- che in base a stime attendibili pubblicate sarebbero circa 960 i malati dei Paesi del Golfo arabo che hanno comprato un rene in India, Egitto, Iraq o Filippine a prezzi che nel 1998 andavano da 30 000 dollari per un cuore a 20 000 dollari per un rene acquistato su Internet e che nel 1999 tali prezzi sono saliti a 100 000 dollari per un cuore e per un pancreas e 30 000 dollari per un rene;
- che di fronte a questo e ad altri fenomeni preoccupanti occorre intensificare la cooperazione internazionale e il ruolo dell'Europol contro il crimine attraverso una specifica e serrata azione di vigilanza e di polizia alle frontiere;

Si interroga la Commissione europea, e per essa il sig. Presidente Romano Prodi al fine di conoscere quali informative ufficiali la Commissione può dare sul fenomeno e quali iniziative siano state intraprese o si intendano intraprendere per contrastare l'espansione di tale penoso fenomeno.

Risposta del sig. Vitorino in nome della Commissione

(15 marzo 2001)

In termini generali la Commissione è a conoscenza delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare.

Il traffico di organi umani è una forma grave di criminalità, che può essere contrastata efficacemente solo mediante un'intensa cooperazione a livello internazionale. L'asporto di organi rientra nel protocollo delle Nazioni Unite in materia di prevenzione, soppressione e sanzioni relative al traffico di persone, che integra la convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale. La Commissione ha firmato il protocollo per conto della Comunità il 13 dicembre 2000, a Palermo. Finora, tuttavia, il traffico di organi umani non ha formato oggetto di discussione nei gruppi di lavoro del Consiglio in materia di giustizia e affari interni.

Europol è diventata pienamente operativa dal luglio 1999. Il suo mandato comprende il traffico di esseri umani, del quale il commercio di organi umani è un aspetto.

La Commissione ritiene che il primo passo verso una politica più efficace di contrasto di queste forme criminali sia una maggiore cooperazione fra gli Stati membri e Europol.

Va inoltre ricordata l'importanza in quest'ambito dell'articolo 152 del trattato CE. Esso prevede che la Comunità fissi parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e delle sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati.

Nel quadro della nuova strategia in materia di pubblica sanità ⁽¹⁾, varata tra l'altro per uniformarsi a questi requisiti, sono stati definiti degli obiettivi in materia di trapianto (si veda l'allegato 2.1). Una delle finalità perseguite è lo sviluppo e il funzionamento di una rete comunitaria in materia di organi e sostanze di origine umana. In stretta cooperazione con gli Stati membri occorrerà anche valutare se una rete del genere possa svolgere un ruolo fattivo nella lotta contro il traffico illecito di organi.

⁽¹⁾ COM(2000) 285 def.

(2001/C 187 E/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3852/00

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(8 dicembre 2000)

Oggetto: Pensionamento anticipato

Secondo notizie diffuse dalla stampa, il Consiglio Ecofin dell'8 scorso ha preso atto e ha condiviso i risultati di una relazione intermedia elaborata dal comitato di politica economica («EPC progress report on the impact of ageing populations on public pensions systems», Ecofin 303, 12791/00), nella quale risalta la conclusione che, globalmente nell'Unione europea, è necessario aumentare l'età del pensionamento e ridimensionare i regimi di pensionamento anticipato al fine di garantire la stabilità nel tempo dei sistemi previdenziali.

Si tratta di una posizione con un impatto pubblico enorme, come si evince globalmente dalla stampa europea, in particolare in quella portoghese, la quale ha evidenziato la decisione come se fosse «dell'Unione europea».

Il 22 novembre all'interrogante è pervenuta una comunicazione della Commissione ⁽¹⁾ relativa alla proposta di regolamento del Consiglio concernente regimi per il pensionamento anticipato nella Commissione europea.

Desta inoltre stupore il fatto che la proposta di regolamento non intenda restringere l'accesso, già previsto, dei funzionari della Commissione a regimi di pensionamento anticipato e punti invece a promuovere un regime di pensionamento anticipato per 600 funzionari.

Alla luce di quanto sopra esposto, può la Commissione chiarire quanto segue:

- a) Nel Consiglio Ecofin in questione ha la Commissione europea espresso talune divergenze con il senso della relazione citata?
- b) La Commissione era o no rappresentata in seno al gruppo di lavoro che ha approvato la relazione in questione?
- c) Non ritiene la Commissione che l'approfondimento di discussioni e di proposte tanto incompatibili metta a repentaglio la credibilità delle istituzioni europee?

(¹) SEC(2000) 2025 def.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(2 marzo 2001)

Già da tempo si è concordi sulla necessità di limitare l'accesso generalizzato al pensionamento anticipato, per mitigare così l'impatto dell'invecchiamento della popolazione sull'economia e sul bilancio. Tale misura fa parte degli indirizzi di massima per le politiche economiche e viene inoltre raccomandata nella relazione del Gruppo ad alto livello «Protezione sociale» del Consiglio europeo di Nizza in materia di pensioni sicure e sostenibili, redatta dal gruppo di lavoro del Comitato di politica economica. Quest'ultima relazione conclude che per portare il tasso di occupazione agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona sarà indispensabile favorire un aumento dell'occupazione dei lavoratori più anziani e innalzare le età effettive di pensionamento. Per raggiungere tale meta sarà necessario combinare la limitazione dell'accesso generalizzato al pensionamento anticipato con la riforma dei sistemi pensionistici, in modo da introdurre incentivi positivi che involino i lavoratori più anziani a rimanere nel mondo del lavoro.

La Commissione, insieme agli Stati membri e alla Banca centrale europea (BCE), nomina i componenti del Comitato di politica economica (CPE). Tali componenti vengono scelti tra i funzionari di grado elevato di tali istituzioni, che siano dotati di comprovata esperienza in materia di politiche economiche e strutturali, e secondo lo Statuto del CPE devono agire nell'interesse generale della Comunità. I componenti del CPE nominati dalla Commissione sono funzionari di grado elevato della Direzione generale Affari economici e finanziari.

Nel valutare se esistano giustificazioni adeguate per il regime di prepensionamento proposto dalla Commissione, è necessario sottolineare che tale proposta rappresenta una misura *tantum* finalizzata ad agevolare una profonda riforma strutturale all'interno della Commissione stessa, e non un regime di prepensionamento permanente. Riforme di tale tipo sono estremamente ardue da attuare in qualsiasi azienda od istituzione e iniziative analoghe di riforma intraprese in passato in amministrazioni pubbliche nazionali e in numerose aziende private hanno dimostrato che il prepensionamento è un valido strumento per facilitare la realizzazione di cambiamenti strutturali di grande portata. Inoltre, la Commissione si è impegnata a portare a termine tali cambiamenti senza conseguenze per il bilancio della Comunità.

Oltre a ciò, è importante ricordare che i casi di prepensionamento all'interno della Commissione sono rari. In media, infatti, negli ultimi anni i funzionari che hanno scelto il prepensionamento sono stati meno di 10 (a fronte di 300 pensionamenti normali nel 2000). Inoltre, sebbene i funzionari possano lasciare il lavoro all'età di 60 anni, l'età media del pensionamento è di 63 anni circa.

La ragione principale di questa situazione è che l'attuale regime di pensionamento della Commissione prevede già incentivi per i funzionari che decidono di rimanere dopo la normale età pensionabile di 60 anni. La pensione massima possibile è pari al 70% dell'ultima retribuzione base e dipende dalla durata dell'attività professionale. Mentre fino a 60 anni l'incremento annuo dei diritti a pensione è pari a 2 punti percentuali, i diritti a pensione maturati all'età di 60 anni vengono maggiorati del 5% annuo nel periodo di attività tra i 60 e i 65 anni. Inoltre, esiste una serie di caratteristiche strutturali ulteriori che scoraggiano il pensionamento anticipato.

Infine, uno degli obiettivi degli indirizzi di massima citati in precedenza, cioè quello di combinare il regime di prepensionamento con la riforma del sistema pensionistico, è già in via di realizzazione, poiché la Commissione, nel Libro bianco «La riforma della Commissione» (¹) del 1° marzo 2000, si è impegnata ad attuare una revisione dell'attuale regime pensionistico.

Non esistono quindi discrepanze tra la conclusione generale della relazione presentata dal CPE in merito alla necessità di limitare l'accesso generalizzato a regimi di prepensionamento e la proposta specifica della Commissione per il collocamento a riposo anticipato di 600 funzionari.

(¹) COM(2000) 200 def.

(2001/C 187 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3854/00

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(8 dicembre 2000)

Oggetto: Ampliamento e pesca

Dopo due anni di negoziati con i paesi candidati del Gruppo di Lussemburgo (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Estonia e Cipro) e l'avvio dei negoziati con il Gruppo di Helsinki (Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e Malta), lo scorso 28 marzo il Parlamento europeo ha approvato una nuova risoluzione (R5-0417/2000 (¹)) del 4.10.2000 sull'ampliamento dell'Unione europea, che contiene le richieste del Parlamento europeo per quanto riguarda il processo di adesione e i relativi negoziati. Nel suo contributo a detta risoluzione, la commissione per la pesca del P.E. ha formulato una serie di richieste nell'ambito della pesca.

Potrebbe la Commissione comunicare il calendario approssimativo del dibattito sulla pesca nel quadro dei negoziati di adesione sia con il Gruppo di Lussemburgo che con quello di Helsinki nonché, se del caso, lo stato attuale di detti negoziati e i progressi finora raggiunti?

Potrebbe far sapere la Commissione se si terrà conto, nel quadro dei negoziati sulla pesca, delle richieste della commissione per la pesca del P.E., con particolare riferimento all'urgente necessità di ovviare alle notevoli carenze presenti nelle amministrazioni della pesca della maggior parte di paesi candidati, di colmare le lacune esistenti nel settore della pesca dei paesi candidati in materia di norme ambientali e di igiene nonché di misure di ispezione e di controllo, alla necessità di fornire informazioni attendibili sulla struttura del settore della pesca nei paesi candidati, di sopprimere le distorsioni, rappresentate per esempio dalle bandiere di comodo, di disporre di adeguate strutture amministrative necessarie a trasmettere informazioni dettagliate e attendibili sul settore della pesca e di pervenire alla piena applicazione dell'acquis?

(¹) Testi approvati nella seduta del 4.10.2000, pag. 1.

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(14 febbraio 2001)

La Commissione è a conoscenza della risoluzione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare ed è in grado di sostenere gran parte delle proprie raccomandazioni concernenti la pesca.

I negoziati di adesione relativi al capitolo della pesca sono stati avviati nell'aprile del 1999 con Cipro, l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Repubblica ceca e la Slovenia e nell'ottobre del 2000 con la Lettonia, la Slovacchia e Malta. Il capitolo è stato temporaneamente chiuso con la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Slovenia, Cipro, l'Estonia e la Slovacchia, alla luce degli impegni assunti da tali paesi per prepararsi alla piena attuazione dell'acquis in materia di pesca.

La Commissione attribuisce una particolare importanza allo sviluppo di un'adeguata capacità amministrativa in vista dell'attuazione della politica comune della pesca e pone un forte accento sulle attività di monitoraggio, di ispezione e di controllo, nonché sulla capacità in termini di misure strutturali e di mercato. La Commissione segue inoltre con una certa attenzione lo sviluppo di un registro completo e completamente distinto (in conformità della normativa comunitaria) dei pescherecci immatricolati nei singoli paesi candidati. Di conseguenza, non è più possibile utilizzare le cosiddette «bandiere di comodo» nel settore della pesca.

La questione delle norme ambientali è affrontata nel capitolo 22-Ambiente. Le norme sanitarie, e in particolare le disposizioni in campo igienico-sanitario e veterinario (ivi comprese le norme sui pesci e i prodotti ittici) rientrano nel capitolo 7-Agricoltura.

(2001/C 187 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3858/00**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione***(8 dicembre 2000)*

Oggetto: Ampliamento e politica regionale: strategia territoriale europea (ETE)

Dopo due anni di negoziati con i paesi candidati del Gruppo di Lussemburgo (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Estonia e Cipro), nell'aprile scorso sono iniziati i dibattiti sull'applicazione dell'acquis dei Fondi strutturali (capitolo 21 dei negoziati) con i sei paesi che fanno parte di detto gruppo. In tale contesto il Parlamento europeo ha approvato, nell'ottobre scorso, una risoluzione (R5-0417/2000⁽¹⁾) del 4.10.2000) sull'ampliamento dell'UE, che contiene le richieste del PE per quanto riguarda il processo di adesione e i relativi negoziati.

Potrebbe la Commissione far conoscere il calendario approssimativo del dibattito sul suddetto capitolo 21, così come l'attuale stato dei negoziati e i progressi finora raggiunti? Potrebbe la Commissione far sapere approssimativamente quando prevede che inizierà il dibattito sul capitolo 21 con i paesi candidati all'adesione del Gruppo di Helsinki (Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e Malta) nel quadro dei negoziati di adesione iniziati il 28 marzo scorso?

Al paragrafo 109 della suddetta risoluzione, il Parlamento europeo «ritiene importante tener conto dello schema di sviluppo dello Spazio europeo durante il processo di ampliamento nel rispetto del principio di sussidiarietà, vincolandolo chiaramente alla politica regionale in vista della riforma dei Fondi strutturali del 2006, per dare una risposta adeguata alla necessità di sviluppo di un'Unione allargata; in proposito chiede alla Commissione di analizzare le ripercussioni dell'ampliamento sull'occupazione, la coesione e la migrazione economica per poter introdurre tempestivamente misure volte ad evitare squilibri regionali;».

Potrebbe la Commissione far sapere in che misura si sta tenendo conto di questa richiesta del Parlamento europeo nel corso del processo di adesione e dei suoi negoziati con il Gruppo di Lussemburgo nel quadro del capitolo 21, con particolare riferimento all'ETE?

In che modo l'ETE favorirà la coesione economica, sociale e territoriale delle regioni periferiche marittime dell'attuale obiettivo 1 contrapponendosi al carattere sempre più periferico di dette regioni che si manifesterà dopo l'ampliamento dell'UE?

⁽¹⁾ Testi approvati nella seduta del 4.10.2000, pag. 1.

Risposta del sig. Verheugen a nome della Commissione*(28 febbraio 2001)*

E' impossibile a questo punto fornire un calendario attendibile da qui al completamento dei negoziati sul capitolo 21. Lo stato di preparazione, ad esempio, in termini di sviluppo della capacità amministrativa, varia considerevolmente fra i diversi paesi candidati. Le diverse situazioni si trovano riflesse in rapporti periodici, l'ultimo dei quali è stato adottato dalla Commissione l'8 novembre 2000⁽¹⁾.

L'applicazione dell'acquis è un dovere inderogabile dei paesi candidati se vogliono trovarsi in condizione di assorbire gli stanziamenti di bilancio al momento dell'adesione sulla base delle regole che governano l'applicazione dei fondi strutturali e di coesione.

Per ciò che concerne il gruppo di Helsinki a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, la Commissione ha già ricevuto documenti programmatici da Lettonia, Lituania, Slovacchia e Malta. Sembra quindi probabile che per questi paesi i negoziati sul capitolo 21 si potranno aprire nel corso della Presidenza svedese. Per quanto riguarda Romania e Bulgaria, non è chiaro attualmente se sarà possibile avviare i negoziati nello stesso momento.

Il dibattito sul futuro della politica europea di coesione, compreso il ruolo della Prospettiva europea di sviluppo dello spazio, è appena cominciato. La Commissione ha pubblicato la Seconda relazione sulla coesione il 31 gennaio 2001 ⁽²⁾ che avanza una serie di idee e di alternative al riguardo al fine di avviare un dibattito nel quale il Parlamento sarà pienamente coinvolto. Per ciò che riguarda le regioni periferiche, l'onorevole parlamentare è senz'altro a conoscenza della proposta presentata dalla Commissione al Consiglio nei campi delle politiche strutturali e dello sviluppo rurale per tener conto delle situazioni speciali in cui si trovano dette regioni ⁽³⁾.

⁽¹⁾ COM(2000) 700 def.

⁽²⁾ COM(2001) 24.

⁽³⁾ COM(2000) 732 def.

(2001/C 187 E/071)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3859/00
di Diana Wallis (ELDR) alla Commissione**

(8 dicembre 2000)

Oggetto: Sistemi integrati di intercettazione su scala comunitaria

Nel rispondere all'interrogazione E-2655/00 ⁽¹⁾, la Commissione ha dichiarato di non essere a conoscenza di tentativi di introdurre sistemi integrati di intercettazione su scala comunitaria.

Tuttavia, gli articoli 20 (raccolta di dati informatici in tempo reale) e 21 (intercettazione di dati relativi ai contenuti) del progetto di convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica presuppongono appunto l'introduzione di sistemi integrati di sorveglianza su scala paneuropea ed eventualmente su scala mondiale, data la partecipazione degli USA alla redazione del progetto. La vaghezza e la mancanza di plausibilità delle definizioni contenute nell'articolo 1 del progetto di Convenzione rendono tale rischio ancora maggiore. Nel suo documento informale del 2 ottobre 2000 la Commissione stessa ha espresso preoccupazioni rispetto al progetto di convenzione, richiamando l'attenzione sulla serietà della proposta.

Nel documento del Consiglio d'Europa CJ-PD(2000)10, che affronta la questione della protezione dei dati personali, si afferma che, in relazione alla direttiva 95/46/CE ⁽²⁾, si potrebbe sostenere la necessità di un obbligo generale di registrare i dati di trasmissione ai fini delle indagini su comportamenti criminali. Dal momento che, ai sensi del progetto di convenzione, sono definiti dati di trasmissione «tutti i dati informatici inerenti a una comunicazione», è difficile immaginare come tale registrazione possa essere attuata senza un sistema di sorveglianza globale.

Può la Commissione indicare quali passi intende compiere per garantire che la convenzione non porti all'introduzione di sistemi integrati di sorveglianza?

⁽¹⁾ GU C 113 E del 18.4.2001, pag. 143.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(22 febbraio 2001)

Nell'ambito dei correnti negoziati volti ad elaborare una convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, la Commissione ha presentato un «non-paper» nel quale, come rileva l'onorevole parlamentare, esprime il proprio scetticismo in merito ad alcuni aspetti del sistema di protezione dei dati personali previsto dal testo in discussione.

La Commissione continuerà, nella sua qualità di osservatore, a partecipare attivamente ai negoziati ed a difendere l'acquis comunitario con tutti i mezzi a sua disposizione.

(2001/C 187 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3860/00
di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione

(8 dicembre 2000)

Oggetto: Scarico di sostanze pericolose nella conca del fiume Segura (Spagna)

Nelle Comunità autonome di Valencia e Murcia, il bacino del fiume Segura è gravemente inquinato dovuta a causa dello scarico di sostanze pericolose⁽¹⁾. Inoltre, l'acqua inquinata che circola nel Segura e nei suoi affluenti non idonea all'irrigazione, è utilizzata per irrigare terreni agricoli nella provincia di Alicante, dando luogo a un grave problema agricolo e ambientale. Nella provincia di Murcia un affluente del Segura, il Guadalentín, presenta livelli gravissimi di inquinamento da cromo. Secondo studi effettuati da alcuni laboratori, gli effluenti riversati nel Guadalentín contengono 2 576 microgrammi di cromo III al litro e 231 microgrammi di cromo VI al litro, per un totale di 2 807 microgrammi di cromo. Le norme internazionali della FAO prevedono che l'acqua utilizzata per l'irrigazione ne contenga un massimo di 100 microgrammi. Studi scientifici elaborati dall'università di Murcia e dall'università Miguel Hernández, che costituiscono testimonianze della portata del problema, segnalano che nelle acque del Segura sono presenti sostanze inquinanti iscritte all'elenco I della direttiva 76/464/CEE⁽²⁾ del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, nella fattispecie il cadmio e i composti organoalogenati. Inoltre, lo studio effettuato dall'università di Murcia indica la presenza di cromo e di nichel, sostanze iscritte all'elenco II della direttiva menzionata.

1. la Commissione non ritiene che la Spagna stia violando la direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, la direttiva 83/513/CEE⁽³⁾ concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio e la direttiva 84/491/CEE⁽⁴⁾ concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano?
2. Le autorità competenti hanno informato la Commissione delle cause e dei fatti all'origine della presenza di sostanze pericolose nelle acque del Segura, i cui limiti sono stati largamente superati e costituiscono un serio rischio per la salute delle persone?
3. Quali misure la Commissione ha adottato o pensa di adottare in proposito?

(¹) Nel bacino del fiume Segura, dei suoi affluenti e nella falda freatica vengono riversate 360 000 tonnellate di residui solidi e 132 000 tonnellate di rifiuti organici urbani, agricoli ed industriali, provocando un grave deterioramento ambientale e ponendo seriamente a rischio la salute pubblica degli abitanti delle zone interessate.

(²) GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

(³) GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1.

(⁴) GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 febbraio 2001)

Per quanto riguarda l'inquinamento legato allo scarico di sostanze pericolose nelle acque, la Commissione non ignora i problemi incontrati in Spagna nel dare attuazione alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità⁽¹⁾, nonché all'attuazione di altre direttive del settore quali ad esempio la direttiva 83/513/CEE del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio⁽²⁾ e la direttiva 84/491/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano⁽³⁾. In seguito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti della Spagna ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, va tuttavia sottolineato che la Corte di giustizia ha condannato tale paese⁽⁴⁾ per non aver attuato, come previsto dall'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, programmi volti alla riduzione dell'inquinamento provocato nell'ambiente idrico da certe sostanze pericolose indicate nell'allegato II della direttiva stessa.

Va ugualmente sottolineato che la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro la Spagna, in seguito a molteplici casi d'inquinamento segnalati da singoli esposti-denuncia e da interrogazioni parlamentari, per il mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 76/464/CEE. L'inquinamento del fiume Segura rientra fra i casi oggetto di tale procedura (a fronte della quale la Commissione ha notificato un parere motivato alla Spagna). La procedura d'infrazione non è ancora conclusa.

Sono attualmente all'esame della Commissione le misure adottate dalle autorità spagnole e da esse comunicate in seguito alla condanna della Corte di giustizia. Fra le misure comunicate va rilevata l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici per le acque interne in questione. La legge 29/1985 in materia di acque è stata inoltre opportunamente modificata dalla legge 46/1999. Le autorità spagnole hanno inviato una relazione del Ministero per l'ambiente relativa all'elaborazione dei programmi di riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze di cui all'elenco II, come previsto dall'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE. Esse hanno inoltre notificato l'adozione del Real decreto 995/2000, del 2 giugno, «por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes» (che fissa obiettivi di qualità per determinate sostanze pericolose).

La Commissione, quale custode dei trattati ed impiegando tutti gli strumenti a sua disposizione, adotterà naturalmente le misure necessarie per garantire il rispetto del diritto comunitario nel caso in oggetto.

(¹) GU L 129 del 18.5.1976.

(²) GU L 291 del 24.10.1983.

(³) GU L 274 del 17.10.1984.

(⁴) Sentenza del 25.11.1998 nella causa C-214/96.

(2001/C 187 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3861/00
di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione

(8 dicembre 2000)

Oggetto: Inquinamento di nitrati nel bacino del fiume Segura (Spagna)

Il bacino del fiume Segura, nel tratto che attraversa le comunità autonome di Valencia e di Murcia, è gravemente inquinato da nitrati a livello sia di acque sotterranee che di acque superficiali. L'inquinamento, constatato dagli studi del Libro bianco sulle risorse idriche del governo spagnolo, è dovuto all'uso intensivo di fertilizzanti agricoli, che comporta lo scarico di 44 880 tonnellate di nitrati l'anno nel Segura. Il bacino in questione ha un flusso idrico scarso, incapace di assorbire un tale volume di sostanze inquinanti, il che causa il fenomeno dell'eutrofizzazione e gravi problemi di qualità delle acque.

1. La Commissione non ritiene che la Spagna stia violando la direttiva del Consiglio 75/440/CEE (¹) concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri?

2. La Spagna ha designato il bacino del Segura «zona vulnerabile» ai sensi del disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE (²) del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (in seguito chiamata «direttiva sui nitrati»)?

3. In caso affermativo, la Spagna ha elaborato e presentato i programmi d'azione previsti all'articolo 5 della direttiva sui nitrati?

4. I programmi d'azione sono conformi al disposto della direttiva sui nitrati?

5. Poiché la Corte di giustizia di Lussemburgo ha già emesso sentenze contro la Spagna per la mancata applicazione delle disposizioni della direttiva sui nitrati, quali misure intende adottare la Commissione in proposito?

(¹) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26.

(²) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 febbraio 2001)

La Commissione è al corrente della situazione in cui versa il fiume Segura, inquinato dai nitrati provenienti soprattutto da attività d'allevamento di suini e dall'uso intensivo di fertilizzanti nella produzione ortofrutticola. Le autorità responsabili hanno indicato tre siti nella regione di Valencia ed otto in quella di Murcia, ove la concentrazione di nitrati nelle acque della Segura è costantemente superiore a 50 milligrammi per litro (mg/l). Per quanto riguarda le acque sotterranee della regione di Murcia (nella quale si trova il 95% del bacino della Segura), la concentrazione di nitrati è, a livello globale o puntuale, superiore a 50 mg/l in sette diverse falde.

La regione di Valencia ha di recente designato ufficialmente le zone vulnerabili e pubblicato un programma d'azione (31 gennaio 2000); la regione di Murcia ha invece annunciato, dandone pubblicazione nella propria gazzetta ufficiale dell'11 gennaio 2000, che sul proprio territorio non sono stati rilevati problemi legati all'impiego di prodotti azotati in agricoltura.

La questione sollevata è attualmente all'esame della Commissione, che ha constatato l'esistenza di analoghe carenze in una decina di regioni spagnole. Una prima procedura avviata in seguito alla mancata adozione dei previsti programmi d'azione si è conclusa, nell'aprile del 2000, con la condanna della Spagna da parte della Corte di giustizia (¹). Nel quadro dei piani di sviluppo rurale la Spagna ha dovuto infine impegnarsi a completare la designazione delle zone vulnerabili entro la fine del 2001, pena la possibile sospensione di determinati aiuti comunitari da parte della Commissione.

⁽¹⁾ Causa C-274/98, Racc. I-2823.

(2001/C 187 E/074)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3862/00
di Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione**

(8 dicembre 2000)

Oggetto: Apertura dei mercati di paesi terzi

L'Unione europea ha adottato una serie di misure volte a liberalizzare le importazioni di 65 categorie di prodotti tessili e di abbigliamento provenienti da altri paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio al fine di conformarsi alla terza fase prevista nell'accordo sui tessili e l'abbigliamento.

Oltre a queste misure, essa ha avviato negoziati con paesi terzi al fine di ottenere una maggiore apertura dei loro mercati e, di conseguenza, un maggiore equilibrio degli scambi commerciali tra l'UE e i paesi terzi.

La Commissione può indicare quali sono state le misure proposte per conseguire questa maggiore apertura?

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

(25 gennaio 2001)

Nel proporre al Consiglio l'elenco dei prodotti da includere nella terza fase d'integrazione prevista dall'Accordo sui tessili e l'abbigliamento (ATA) dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Commissione ha sostenuto che, data l'assenza di progressi per quanto riguarda l'accesso ai mercati dei paesi terzi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento della Comunità, il terzo livello di liberalizzazione doveva limitarsi a soddisfare gli obblighi sanciti nell'ATA. Sono stati pertanto mantenuti alcuni contingenti sui prodotti più sensibili, pur ipotizzando la possibilità di una successiva liberalizzazione in cambio di un migliore accesso ai mercati dei tessili e dell'abbigliamento dei paesi terzi.

Per affrontare la questione della difficoltà di accesso ai mercati dei paesi terzi, il Consiglio ha adottato contemporaneamente direttive di negoziato per la Commissione, che potrà così avviare negoziati bilaterali con i paesi terzi in vista di migliorare l'accesso ai mercati nell'interesse di entrambe le parti. Questi colloqui potrebbero portare a migliorare, in ambito bilaterale, l'accesso dei prodotti di paesi terzi al mercato comunitario più di quanto previsto dalla terza fase di liberalizzazione.

La Commissione ha invitato pubblicamente tutti i paesi aderenti all'OMC esportatori di prodotti tessili a manifestare la propria disponibilità ad avviare colloqui e alcuni paesi hanno già espresso interesse.

Finora la Commissione ha potuto negoziare e siglare un accordo con lo Sri Lanka. In base a tale accordo, siglato il 5 dicembre 2000, lo Sri Lanka ridurrà o manterrà al livello attuale i dazi doganali sulle esportazioni di prodotti tessili dalla Comunità, mentre la Comunità sospenderà i quattro contingenti sui tessili attualmente applicabili alle esportazioni dello Sri Lanka nella Comunità.

Altri paesi terzi hanno manifestato interesse e la Commissione è attualmente impegnata in colloqui di esplorazione con questi paesi.

(2001/C 187 E/075)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3865/00
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(8 dicembre 2000)

Oggetto: Ricostituzione del patrimonio boschivo del Menalo

Sono trascorsi all'incirca quattro mesi dagli incendi devastanti che hanno colpito l'Arcadia, e in particolare la pineta del Menalo, che rappresenta un sito geomorfologico unico in tutta la Grecia. Per via del particolare valore ecologico che riveste, il Menalo è stato inserito nella rete «Natura 2000»: delle 33 specie di anfibi che vivono in questo sito, 5 figurano nella direttiva comunitaria 92/43/CEE⁽¹⁾ e sono protette dalla legislazione greca e dalla Convenzione di Berna. Una di esse rappresenta una specie unica in tutto il Peloponneso.

I cittadini e le organizzazioni sociali, ambientaliste e politiche della regione sono preoccupati in relazione al ritardo con cui vengono effettuati gli interventi necessari alla ricostituzione del patrimonio boschivo che è andato distrutto; si teme d'altro canto che, in mancanza di opere intese a combattere l'erosione, quest'ultima renda impossibile la ricostruzione dei boschi, soprattutto sui terreni in pendenza. Inoltre, sono state formulate denunce secondo cui si procederebbe all'asfaltatura di strade forestali, cosa che consentirà di raggiungere più agevolmente i rifugi più isolati della zona selvaggia, incoraggiando così il bracconaggio, l'inquinamento acustico e atmosferico e creando rischi di incendi che, a loro volta, apriranno fondate prospettive di lottizzazione.

Può dire la Commissione quali azioni ha intrapreso il governo greco per utilizzare gli stanziamenti comunitari destinati a riparare i danni causati dagli incendi nel Menalo?

Hanno le autorità greche competenti presentato — e in caso di risposta affermativa quando — programmi specifici contenenti una descrizione dettagliata dei lavori e delle azioni da intraprendere in materia di rimboschimento, nonché per combattere l'erosione e le inondazioni nella regione? Per quanto concerne le zone comprese nella rete «Natura 2000» in generale, un rappresentante della Commissione ha dichiarato recentemente dinanzi alla commissione per l'ambiente del Parlamento europeo che, se non è prevista una protezione per le regioni rientranti nella rete «Natura 2000», i finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali vengono sospesi.

Esistono piani di gestione per le zone protette e autorità di gestione che promuovano la realizzazione di tali piani in Grecia?

Dispongono i servizi incaricati di proteggere la natura in Grecia di personale sufficiente o si registrano carenze e difficoltà?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(8 febbraio 2001)

Il Monte Menalo è inserito nell'elenco dei siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. In considerazione del futuro inserimento del sito nella rete Natura 2000 le autorità nazionali devono garantire che sia tutelato il suo valore in termini di conservazione.

Attualmente è in corso un progetto a LIFE-Natura che ha per oggetto la conservazione e la gestione della zona suddetta. Secondo le informazioni preliminari fornite dal beneficiario del progetto (Ente locale di sviluppo «Arcadia SA»), il sito Natura 2000 non è stato colpito dai recenti incendi. Informazioni particolareggiate dovrebbero pervenire entro breve nel contesto degli obblighi contrattuali del beneficiario in modo da consentire alla Commissione di avere una visione chiara della situazione.

In Grecia è stato realizzato un numero significativo di piani di gestione per i siti proposti e per l'inserimento nella rete Natura 2000 attraverso progetti cofinanziati dalla Comunità. Tuttavia, l'attuazione pratica di tali piani di gestione (che richiedono il completamento delle pertinenti procedure legislative e l'istituzione degli organismi di gestione) ha finora subito significativi ritardi.

La versione finale del programma operativo regionale per il Peloponneso, la cui approvazione è prevista per i primi mesi di quest'anno, comprende misure preventive e di tutela delle foreste, comprese le zone interessate da Natura 2000 e misure per il ripristino delle foreste colpite da incendi. Informazioni dettagliate in merito saranno fornite dalla Grecia nel documento complementare di programmazione che verrà elaborato dopo l'approvazione del piano regionale per il Peloponneso.

La Commissione non può esprimere un parere sulla dotazione di personale e sul funzionamento delle autorità e degli enti nazionali preposti alla conservazione della natura poiché si tratta di materia di competenza dello Stato membro in questione.

(2001/C 187 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3866/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(8 dicembre 2000)

Oggetto: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) — incenerimento della plastica

È la Commissione a conoscenza della messa a punto e del funzionamento di inceneritori ultimo modello nei quali i rifiuti plastici possono essere utilizzati come combustibile? Sa la Commissione che questo nuovo tipo di inceneritori genera livelli molto bassi o nulli di emissione di sostanze pericolose?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(22 febbraio 2001)

La Commissione inizierà ad elaborare un documento guida sulle migliori tecniche disponibili (BAT — best available techniques) in materia di incenerimento dei rifiuti, nel secondo semestre del 2001. I lavori dovrebbero concludersi entro due anni. Nel cosiddetto documento BREF (BAT reference document) saranno fra l'altro definite le migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica e di controllo delle emissioni nell'aria e nell'acqua.

A livello europeo, le norme minime per gli inceneritori sono contenute nella Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti⁽¹⁾.

La Commissione è al corrente dei notevoli progressi compiuti in merito all'incenerimento delle materie plastiche, legati allo sviluppo di tecniche rispettose dell'ambiente che permettono di recuperare un'elevata quantità di energia pur mantenendo bassi i livelli delle emissioni nell'aria e nell'acqua.

⁽¹⁾ GU L 332 del 28.12.2000.

(2001/C 187 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3867/00**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(8 dicembre 2000)*

Oggetto: RAEE — proposta sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — disponibilità di pezzi di ricambio

In riferimento alle proposte sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose in tali apparecchiature, può la Commissione precisare se i prodotti elettronici introdotti sul mercato prima della data suggerita (2008) al fine della sostituzione di varie sostanze pericolose non dovranno essere scartati prematuramente a causa della mancanza di pezzi di ricambio adatti? Può la Commissione garantire che dette proposte non avranno un impatto sfavorevole sui consumatori?

(2001/C 187 E/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3868/00**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(8 dicembre 2000)*

Oggetto: RAEE — proposta sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — pezzi di ricambio e periodo di transizione

In riferimento alle proposte sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose in tali apparecchiature, concorda la Commissione nel ritenere opportuno che, durante un periodo transitorio, i pezzi di ricambio introdotti sul mercato prima del 2008 vengano esentati dal divieto di utilizzo di certe sostanze pericolose? In caso affermativo, quale periodo di transizione prevede la Commissione?

(2001/C 187 E/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3869/00**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(8 dicembre 2000)*

Oggetto: RAEE — proposta sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — pezzi di ricambio ed esenzione

In riferimento alle proposte sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose in tali apparecchiature, concorda la Commissione nel ritenere che la proibizione di certe sostanze nei pezzi di ricambio potrebbe avere un impatto sulla loro progettazione e quindi renderli incompatibili con i prodotti elettronici in cui erano utilizzati? Non ritiene la Commissione che ciò conduca ad un'inutile produzione di rifiuti?

**Risposta comune
data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3867/00, E-3868/00 e E-3869/00**

(23 febbraio 2001)

L'articolo 4 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche⁽¹⁾ prevede la sostituzione, in tali apparecchiature, di determinati metalli e di determinati ritardanti di fiamma bromurati a partire dal 1° gennaio 2008. Le proposte disposizioni trovano naturalmente applicazione solo per le nuove apparecchiature immesse sul mercato a partire dal 1° gennaio 2008 e non riguardano le apparecchiature già commercializzate prima di tale data.

La proposta di direttiva non intende proibire l'impiego di pezzi di ricambio contenenti una o più delle sostanze in essa indicate, se l'eliminazione di tali pezzi di ricambio può pregiudicare il funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse per la prima volta sul mercato prima del 2008. La Commissione conviene che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero essere altrimenti scartate prematuramente.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000.

(2001/C 187 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3872/00
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione*(8 dicembre 2000)*

Oggetto: Acqua minerale dalla Groenlandia

Un gruppo di imprenditori della Groenlandia ha deciso di imbottigliare il ghiaccio purissimo che ricopre i $\frac{2}{3}$ dell'isola per commercializzarlo come acqua minerale.

Considerando che il consumo di acqua minerale nel mondo ha una crescita annuale del 10 %, e la conseguente facilità con cui il prodotto della Groenlandia potrebbe invadere i mercati europei, si chiede l'intervento della Commissione per porre un freno all'utilizzo del ghiaccio artico e alla eventuale commercializzazione dell'acqua minerale dell'Isola.

Si chiede inoltre alla Commissione, di mettere in opera opportune misure di salvaguardia ambientale poiché tale pratica finirà per danneggiare il nostro pianeta, già a rischio per gli scempi operati dall'uomo, e in particolare la coltre glaciale che sta retrocedendo ad una velocità di circa 45,8 metri cubici annui.

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione*(8 febbraio 2001)*

La Groenlandia non fa parte né della Comunità né del suo territorio doganale. Le relazioni con tale paese sono disciplinate dalle decisioni dell'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare (PTOM) con la Comunità. Le disposizioni commerciali relative ai PTOM prevedono che i prodotti beneficino del principio di libera circolazione dei beni; ciò significa che essi vengono importati nella Comunità esenti da dazi doganali ed oneri di effetto equivalente e che la Comunità non applica restrizioni quantitative o misure aventi un effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari dei PTOM. Ci sono due eccezioni a queste disposizioni: un'eccezione generale, per le misure giustificate da motivi di moralità pubblica, tutela della salute, protezione ambientale, ecc., e la possibilità di introdurre misure di salvaguardia in base a condizioni specifiche. Nella fattispecie, l'eccezione ambientale sembra essere l'unica potenzialmente applicabile, ma la Commissione non ritiene, al momento, che una siffatta restrizione commerciale possa essere giustificata sotto il profilo ambientale.

(2001/C 187 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3876/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione*(8 dicembre 2000)*

Oggetto: Politica estera e di sicurezza comune (armi chimiche alla Turchia)

In risposta all'interrogazione P-2910/00 il Consiglio comunica che, conformemente al disposto dell'articolo 22 del trattato UE, ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte. Vista l'importanza degli specifici punti (sic) contenuti nelle interrogazioni scritte E-1203/00, E-12/04/00 e E-1205/00 per la politica estera e di sicurezza comune, si ritiene opportuno che la Commissione utilizzi tale possibilità.

1. Intende la Commissione presentare delle proposte al Consiglio, conformemente all'articolo 22 del trattato UE, per ottenere informazioni dall'Università di Monaco sulla provenienza tedesca (Buc e Depyfag) delle teste di granata utilizzate dall'esercito turco in occasione di un attacco con armi chimiche contro il movimento curdo PKK, l'11 maggio 1999? In caso negativo, per quale motivo la Commissione rifiuta di presentare una proposta alla Commissione conformemente all'articolo 22 del trattato UE, vista l'importanza di tale questione per la politica estera e di sicurezza comune?

2. Intende la Commissione presentare delle proposte al Consiglio, conformemente all'articolo 22 del trattato UE, per ottenere informazioni dal Ministero tedesco della difesa sugli aiuti forniti da detto Ministero alla costruzione di un nuovo laboratorio chimico militare in Turchia? In caso negativo, per quale motivo la Commissione rifiuta di presentare una proposta conformemente all'articolo 22 del trattato UE, vista l'importanza di tale questione per la politica estera e di sicurezza comune?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(8 febbraio 2001)

In base all'articolo 22 del trattato sull'Unione europea, la Commissione e gli Stati membri possono presentare proposte al Consiglio relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC). Tuttavia, il caso in esame riguarda la presunta esportazione di prodotti a duplice uso o di probabile natura militare da uno Stato membro alla Turchia. In tale contesto è opportuno ricordare che, sebbene la legislazione riguardante le esportazioni di prodotti a duplice uso sia di competenza della Comunità (cfr. regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso⁽¹⁾), l'attuazione spetta ai singoli Stati membri. Di conseguenza è lo Stato membro in cui ha sede l'esportatore che deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione e controllare la successiva attuazione.

⁽¹⁾ GU L 159 del 30.6.2000.

(2001/C 187 E/082)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3878/00
di Anneli Hulthén (PSE) alla Commissione**

(4 dicembre 2000)

Oggetto: Risorse in favore delle persone affette da sindrome di Creutzfeldt-Jacobs

Può la Commissione garantire che in futuro vengano destinate sufficienti risorse tanto per la cura e la riabilitazione delle persone affette da sindrome di Creutzfeldt-Jacobs, quanto per le misure preventive e la ricerca?

Risposta del commissario Byrne a nome della Commissione

(15 gennaio 2001)

L'articolo 152 (ex articolo 129) del trattato CE specifica che «... l'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura dei servizi sanitari e assistenza medica».

Pertanto, la distribuzione delle risorse per l'assistenza medica e la riabilitazione dipende in gran parte dagli Stati membri.

Tuttavia, sono stati stanziati dei fondi a favore del piano d'azione europeo, proposto dalla Commissione nel novembre 1996, mirato ad intensificare la ricerca relativa alle importanti questioni connesse con la trasmissibilità dell'encefalopatia spongiforme (EST) all'uomo e agli animali. Tale piano d'azione è stato rapidamente adottato dal Consiglio e dal Parlamento con un bilancio supplementare di 35 milioni di euro, portando così il totale del finanziamento comunitario a 50.7 milioni di euro. Dal 1996 ad oggi, la Commissione ha finanziato 54 progetti, che coinvolgono 150 laboratori di ricerca in Europa, nell'ambito del quarto programma quadro di ricerca (programmi Biomed, Biotech e FAIR).

Gli sforzi nel campo della ricerca proseguono con il quinto programma quadro, in cui tutti gli aspetti previsti nel piano d'azione, quali la ricerca clinica e epidemiologica sulle encefalopatie spongiformi umane, l'agente infettivo e i suoi meccanismi di trasmissione, le diagnosi dell'encefalopatia spongiforme, la valutazione dei rischi di contrarre tale malattia, il suo trattamento e la sua prevenzione, nonché il

coordinamento delle attività di ricerca negli Stati membri sono inclusi nel programma «Qualità della vita». Tre nuovi progetti sono stati ammessi al finanziamento; essi sono mirati a proseguire il controllo continuo dei casi di sindrome di Creutzfeldt-Jakob (SCJ), armonizzare i metodi di diagnostica e studiare metodi di produzione per ridurre i rischi di contaminazione. Nuove iniziative presentate nell'ambito del programma «Qualità della vita», sia quest'anno che nel 2001, rappresenteranno un'ulteriore opportunità per intensificare tali sforzi e concentrare la ricerca su aree critiche.

Inoltre, per quanto riguarda azioni comunitarie nel settore della sanità pubblica, la decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità⁽¹⁾, prevede il controllo della sindrome di Creutzfeldt-Jakob.

Per di più, reti di collaborazione tra persone, direttamente o indirettamente affette dalla sindrome di Creutzfeldt-Jakob, avrebbero la possibilità di presentare proposte di progetti, in risposta all'invito a presentare proposte pubblicato nel quadro del programma d'azione comunitario sulle malattie rare (1999-2003) o nel contesto del programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili (1996-2000; proroga fino al 2001-2002 proposta dalla Commissione).

⁽¹⁾ GU L 268 del 3.10.1998.

(2001/C 187 E/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3887/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Discriminazione nei confronti dei lavoratori del settore nucleare

Conosce la Commissione l'opera del Dr. William Cramp che ha portato all'elaborazione del «Test di precipitazione nucleare», grazie al quale si possono identificare gli individui particolarmente sensibili agli effetti delle radiazioni?

È la Commissione d'accordo sul fatto che non si dovrebbero utilizzare tali test per preselezionare gli individui adatti a lavorare presso le strutture nucleari e che, piuttosto che effettuare una discriminazione sulla base della biologia umana individuale, si dovrebbero invece rendere gli ambienti sicuri per tutti?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(12 febbraio 2001)

La Commissione è a conoscenza dei lavori del Dr. W. Cramp, ma sulla base delle attuali conoscenze scientifiche i risultati e le conclusioni degli studi sulla differenziazione della sensibilità alle radiazioni non consentono applicazioni pratiche.

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare, secondo cui la classificazione dei lavoratori sulla base dei test del Dr. Cramp non dovrebbe essere ammessa, soprattutto se si tiene conto che lo scopo precipuo di questi studi scientifici sulla sensibilità dei soggetti umani nei confronti delle radiazioni è il trattamento dei tumori.

Per proteggere i lavoratori dai rischi delle radiazioni ionizzanti vengono fissati limiti massimi annuali di esposizione sulla base di dati scientifici aggiornati ottenuti mediante studi sugli effetti biologici di tali radiazioni. Inoltre, gli addetti che lavorano nel settore nucleare vengono sottoposti ad una visita medica annuale per verificare le loro condizioni di salute.

Questi due provvedimenti formano la base della normativa comunitaria in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, la quale mira anzitutto a tutelare i lavoratori mediante un elevato livello di protezione. La Commissione non vede dunque la necessità di introdurre altre disposizioni in questo settore.

(2001/C 187 E/084)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3894/00
di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione***(13 dicembre 2000)*

Oggetto: Incidenze sull'occupazione risultanti dal progetto di regolamento relativo ai servizi pubblici nel trasporto di passeggeri

Nella sua frenesia «deregolatrice», la Commissione ha superato una nuova tappa proponendo di indire ogni cinque anni gare per quanto riguarda i trasporti con mezzi pubblici di passeggeri.

A detta della Commissaria Loyola de Palacio, la riforma proposta «sottoporrà ad una maggiore concorrenza gli operatori dei trasporti in comune onde offrire migliori servizi ai passeggeri, controllare l'andamento dei costi e garantire un più elevato livello di sicurezza».

Così facendo, la sig.ra de Palacio ha inventato un nuovo triangolo di incompatibilità. Se è vero che mettendo in concorrenza tra di loro gli operatori dei trasporti pubblici si incide sui costi di questi ultimi, è altrettanto vero che ciò avverrà inevitabilmente a scapito della qualità dei servizi offerti (chiusura di linee non redditive, offerta più aleatoria, ecc.) ossia a scapito della sicurezza (personale meno qualificato, sottoretribuito e necessariamente meno motivato).

Da tempo non pochi paesi, città o comuni gestiscono in proprio i servizi di trasporti pubblici. Non di rado gli agenti hanno uno statuto di funzionari o quantomeno di agente municipale. Generalmente la concorrenza fra i prestatori di detti servizi di trasporti privati equivarrà ad escludere gli enti comunali il cui personale ha uno statuto strutturato contrariamente al rilevatorio privato che potrà assumere personale privo di anzianità (il più delle volte sottoretribuito).

Ciò premesso, si rende conto la Commissione che proponendo di costringere le città ed altri enti pubblici ad aggiudicare ogni cinque anni quantomeno tutte le prestazioni di trasporti pubblici (il cui valore supera 800 000 euro all'anno) essa obbligherebbe detti enti pubblici a chiudere i propri servizi ed a licenziare i loro agenti?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione*(5 marzo 2001)*

La Commissione richiama l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul fatto che, nella sua proposta del 26 luglio 2000 di regolamento relativo ai servizi pubblici nel trasporto di passeggeri⁽¹⁾, l'articolo 9, paragrafo 3 garantisce che le autorità potranno tutelare i dipendenti esistenti in caso di trasferimento dei contratti. In alcuni casi la protezione è già fornita dalla direttiva 77/187/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti⁽²⁾. La proposta della Commissione consente all'autorità di insistere su questo livello di protezione, anche se ciò non è imposto dal diritto comunitario. Essa non obbliga affatto le autorità a licenziare il loro personale.

La proposta della Commissione non impone all'autorità di stipulare contratti con l'offerente che presenta l'offerta più bassa. Le autorità possono stipulare contratti sulla base della qualità e non soltanto del prezzo. La proposta elenca numerosi criteri di qualità e sicurezza di cui si deve tener conto nello stipulare i contratti.

Gli operatori in proprio restano imprese ai sensi del diritto comunitario. Essi sono soggetti alle regole comunitarie sugli aiuti di Stato e i diritti esclusivi. Con l'affermarsi di operatori multinazionali, abusi di queste regole assumono una dimensione comunitaria. La Commissione non intende porre fine alla gestione in proprio del trasporto pubblico o alle attività di operatori che sono dipendenti pubblici. La proposta si limita a stabilire che questi operatori, alla stregua di tutti gli altri, devono periodicamente dimostrare di essere i migliori per il servizio della zona e della comunità di cui si tratta. Questo approccio è positivo per i passeggeri e promuove la certezza del diritto.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000.

⁽²⁾ GU L 61 del 5.3.1977, come modificata della direttiva 98/50/CE del 29 giugno 1998 (GU L 201 del 17.7.1998).

(2001/C 187 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3901/00**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(13 dicembre 2000)*

Oggetto: Notevole incremento del numero di tunnel stradali al fine di consentire un duplice utilizzo del suolo

1. Può la Commissione confermare che la costruzione di gallerie per il traffico stradale e ferroviario se per molto tempo ha rappresentato una soluzione eccezionale, inizialmente adottata soltanto per consentire il passaggio di catene montuose e successivamente anche per superare ampie vie d'acqua, laddove non era in concreto possibile ricorrere ad altre soluzioni di costruzioni in superficie, ora con l'evoluzione della tecnica si è fatta più frequente e meno costosa?
2. Può la Commissione confermare altresì che le autorità locali, regionali e nazionali degli Stati membri considerano sempre più la costruzione di gallerie uno strumento atto ad ampliare lo spazio destinato al traffico nelle aree densamente popolate, consentendo un duplice utilizzo del suolo, con l'obiettivo di proteggere il paesaggio e di limitare l'inquinamento acustico?
3. Può la Commissione fornire dei dati sulla crescente misura in cui all'interno degli Stati membri vengono sviluppati ed eseguiti progetti di costruzione di gallerie immediatamente sotto la superficie terrestre, in aree relativamente piane, per creare linee di metropolitana senza incroci, linee ferroviarie ad alta velocità, linee per il trasporto merci e assi vari?
4. Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante, secondo cui i criteri alla base della decisione di costruire gallerie non possono essere soltanto l'occupazione del suolo, la velocità del traffico e i costi, ma anche la sicurezza e le possibilità di sopravvivenza degli utenti del traffico?
5. Può la Commissione fornire dei dati sull'incremento del rischio di grandi incendi ed esplosioni a motivo della forte crescita del numero di gallerie, visti i disastri verificatisi negli ultimi anni nella zona alpina franco-italiana e austriaca (Monte Bianco, Tauern, Kaprun)?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(1° marzo 2001)*

Malgrado i notevoli progressi compiuti nelle tecniche di scavo e di costruzione, le gallerie continuano ad essere opere molto costose. Dal punto di vista economico esse non rappresentano perciò una reale alternativa ai percorsi a cielo aperto.

La decisione di procedere o meno alla costruzione di gallerie rientra fra le prerogative degli Stati membri; sono infatti le preposte autorità nazionali, regionali o locali ad adottare le opportune decisioni in merito alle nuove infrastrutture tenendo conto, caso per caso, di considerazioni tecniche, economiche e ambientali, nonché degli interessi e dell'opinione della popolazione locale. Pur non disponendo di precise statistiche sui progetti esistenti nei diversi Stati membri e sugli eventuali rischi ad essi collegati, la Commissione non sembra a tutt'oggi rilevare alcuna tendenza a favorire la costruzione di gallerie.

Per quanto riguarda le azioni previste a livello comunitario, l'onorevole parlamentare è pregato di fare riferimento alla risposta data all'interrogazione E-3902/00 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 80.

(2001/C 187 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3902/00**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(13 dicembre 2000)*

Oggetto: Migliori sistemi di prevenzione degli incendi e agli incendi nelle gallerie stradali

1. Sa la Commissione che il «Nederlandse Instituut voor brandweer en rampensbestrijding» (Nibra) ritiene che i vigili del fuoco non possano spegnere incendi nelle gallerie in quanto a causa del fumo non si vede nulla, la temperatura è troppo elevata ed è irresponsabile entrare in galleria per il rischio di esplosioni (cfr. «Rotterdams Dagblad» del 20 novembre 2000)?
2. Ritiene la Commissione che siano idonee all'utilizzo di treni ad alta velocità le tratte in galleria costruite per la linea ad alta velocità Colonia-Francoforte attraverso la zona montana dei Tauni e il Westerwald in Germania e quelle progettate per la linea ad alta velocità Amsterdam-Bruxelles al di sotto delle torbiere ad est della città olandese di Leida?
3. Di quanto aumenta il rischio per la vita umana nel caso in cui i treni ad alta velocità deragolino in una galleria o si sviluppino nella stessa un incendio?
4. Ritiene ammissibile la Commissione che il trasporto di sostanze pericolose, deviato in passato sistematicamente su strade senza gallerie, si svolga ora in misura crescente attraverso gallerie stradali e ferroviarie? È responsabile trasferire il trasporto di sostanze pericolose, per i motivi di sicurezza, dalla strada e dalle idrovie alla ferrovia, su percorsi in galleria?
5. Tutte le nuove gallerie già in funzione, o in costruzione o allo stadio di progetto soddisfano ai criteri di qualità del tunnel sotto la Manica tra la Francia e la Gran Bretagna, dove accanto a due gallerie separate ne esiste una terza, che costituisce una via di fuga per i passeggeri dei treni in caso di incendio?
6. Quali iniziative intende adottare la Commissione per aumentare la sicurezza, come ad esempio imporre l'obbligo di gallerie con un diametro molto elevato, installare idranti di notevoli dimensioni in grado di produrre cascate d'acqua, rendere obbligatoria la costruzione di gallerie di fuga parallele a quelle esistenti nonché costruire nuove gallerie limitandone il più possibile la lunghezza o limitare in generale la costruzione di nuove gallerie?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(1° marzo 2001)*

Senza dubbio le gallerie presentano maggiori rischi in caso di incendio grave rispetto ai tratti di percorso all'aperto. Per poter intervenire utilmente, i soccorritori devono infatti poter raggiungere il luogo dell'incendio in tempi molto brevi (circa 10 minuti).

La Commissione non dispone tuttavia delle precise informazioni richieste dall'onorevole parlamentare in merito al reale aumento del rischio. I dati a disposizione sembrano indicare che, attualmente, il numero di morti a fronte di incidenti di ogni tipo è compreso fra 0 e 20 per ogni miliardo di chilometri percorso.

La Commissione non ritiene che i problemi di sicurezza giustifichino la completa rinuncia alla costruzione di nuove gallerie o vie protette, se tali opere dispongono dei più moderni sistemi di sicurezza e soddisfano le più recenti norme costruttive.

In seguito agli incidenti verificatisi nel 1999 e nel 2000 la Commissione ha completato una raccolta esaustiva della normativa esistente in materia di gallerie ferroviarie ed automobilistiche negli Stati membri, nonché dei lavori a carattere normativo realizzati nel quadro delle competenti istanze internazionali.

Tale raccolta permetterà di valutare i vantaggi derivanti dall'adozione di regole armonizzate a livello europeo, tanto per le gallerie ferroviarie che per quelle automobilistiche.

La Commissione controllerà attentamente che le opere infrastrutturali che comportano la costruzione di gallerie e che beneficiano di contributi comunitari, provenienti in particolare dai fondi destinati alla realizzazione delle reti transeuropee, prevedano le opportune misure di sicurezza.

Per quanto riguarda il trasporto di sostanze pericolose, la Commissione ha da sempre sostenuto i lavori dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici) volti a sviluppare una metodologia che permetta di comparare i rischi di diversi percorsi e di diversi modi di trasporto alternativi. Tale metodologia permetterà di dimostrare che in molti casi i percorsi che comprendono attraversamenti in galleria non risultano più pericolosi di altri percorsi alternativi.

(2001/C 187 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3906/00

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Provvedimenti che l'UE deve adottare dopo il contagio di bovini colpiti dalla malattia della «mucca pazza» in Galizia, in Germania e nelle isole Azzorre

La società della Galizia, come l'intera società europea, è in questi giorni estremamente preoccupata per l'apparizione in Galizia dello stesso problema emerso in Germania e nelle isole Azzorre, ovvero una mucca affetta da encefalopatia spongiforme bovina. La preoccupazione è ulteriormente aggravata tra gli agricoltori dal fatto che, assieme alle autorità pubbliche, devono farsi carico di una soluzione rapida a tale grave problema. Sollecitano il varo dei necessari provvedimenti in campo sanitario, del consumo e della produzione e nel contempo non devono subire le conseguenze, tanto più che la diffusione della malattia si trasmette agli uomini e dipende dall'imprevidenza delle autorità degli Stati membri e dell'Unione europea dopo il sorgere dell'epidemia nel Regno Unito e la sua successiva diffusione in Francia.

Dato che si tratta di un problema europeo e di conseguenza sono necessarie soluzioni generali, che riguardano in particolare la Galizia in quanto in essa è stato registrato il primo caso di detta malattia nello Stato spagnolo, può la Commissione comunicare quanto segue:

- Per quali ragioni le istituzioni dell'Unione non hanno adottato già anni fa i provvedimenti necessari per garantire l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina, specialmente per quanto riguarda il divieto di uso di farine animali nei mangimi per animali d'allevamento, in gran parte prodotti da grandi multinazionali per un volume prossimo ai tre milioni di tonnellate all'anno e apparentemente all'origine della trasmissione della malattia?
- Quali misure adotterà l'UE per la Galizia, d'intesa con la autorità statali spagnole e quelle della Galizia, onde garantire l'eradicazione tempestiva della malattia?
- Con quali modalità si intende procedere a risarcire economicamente gli agricoltori della Galizia pregiudicati dalle misure attuate ove esse esigano il sacrificio dei loro bovini? Riceveranno in questo caso, come doveroso, la compensazione indispensabile per il risarcimento completo del valore degli animali? Riceveranno inoltre gli aiuti economici necessari per compensare le elevate perdite subite a causa del calo dei consumi provocato dall'allarme e dalla sfiducia della popolazione?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(16 marzo 2001)

In tutti gli Stati membri è in effetti vietato, fin dall'agosto del 1994, includere proteine derivate da mammiferi nei mangimi destinati ai ruminanti. Recentemente tale divieto è stato temporaneamente esteso, al fine di vietare l'aggiunta di tutte le proteine animali trasformate nei mangimi destinati agli animali d'allevamento.

Oltre al divieto concernente gli alimenti per bestiame, la Comunità ha introdotto numerose misure volte a prevenire il riciclaggio dell'agente responsabile dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) ed a provocare, in definitiva, la sua eradicazione. Tra tali misure figurano il trattamento termico alle alte temperature per la trasformazione di rifiuti di origine animale, la notifica obbligatoria ed i test per tutti i casi sospetti di ESB, i test rapidi su tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi macellati sani, malati o d'urgenza, oltre che sugli animali morti in allevamento, nonché rimozione e distruzione dei materiali specifici a rischio. Spetta alle autorità spagnole assicurare il rispetto di tali controlli.

I regolamenti della Commissione (CE) n. 164/97 del 30 gennaio 1997 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Francia in applicazione della decisione 97/18/CE⁽¹⁾, n. 299/97 del 19 febbraio 1997 che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine in Germania⁽²⁾, n. 1112/97 del 18 giugno 1997 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Irlanda in applicazione della decisione 97/312/CE⁽³⁾, hanno tutti istituito quadri normativi per indennizzare i produttori di animali macellati sulla base delle diverse misure nazionali in materia di ESB. La Commissione aveva, in ciascun caso, ricevuto una formale richiesta dallo Stato membro interessato — procedura che troverebbe applicazione anche nel caso della Spagna. Ai sensi dei suddetti regimi di compensazione, i produttori vengono indennizzati sulla base del valore obiettivo dell'animale. Per fronteggiare le pressioni del mercato provocate da un calo del consumo di carne bovina, la Commissione ha recentemente adottato una serie di misure di sostegno, volte a contribuire al superamento della crisi attuale da parte del mercato comunitario. Tali misure sono attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio. Verranno inoltre proposte ulteriori misure che rientrano tra i normali meccanismi di gestione del mercato amministrati dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.1997.

⁽²⁾ GU L 50 del 20.2.1997.

⁽³⁾ GU L 162 del 19.6.1997.

(2001/C 187 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3925/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Brasile e pneumatici rigenerati

Alcuni anni fa si è proceduto ad un aggiornamento della normativa sui pneumatici rigenerati per inserirli in una categoria analoga a quella dei pneumatici nuovi. Attualmente nella CE esiste un'omologazione dei pneumatici rigenerati?

Il 27 settembre 2000 il governo brasiliano ha esteso un divieto già esistente all'importazione di pneumatici di seconda mano per includere la categoria di quelli riconfezionati e vulcanizzati.

Il Brasile costituisce un mercato di grande importanza per l'industria dei pneumatici rigenerati e il suddetto divieto rappresenta una grave minaccia per il settore che, tra l'altro, fornisce il metodo più efficace ed importante di riutilizzare e riciclare i pneumatici usati.

La Commissione ha sollevato tale questione presso le autorità brasiliane?

Quali azioni intende la Commissione adottare a seguito di tale divieto?

(2001/C 187 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4014/00**di David Bowe (PSE) alla Commissione***(21 dicembre 2000)*

Oggetto: Esportazione verso il Brasile di pneumatici ricoperti e vulcanizzati

Intende la Commissione far presente le proprie rimostranze al governo brasiliano per quanto riguarda la sua decisione di estendere l'attuale divieto sull'importazione di pneumatici di seconda mano nel mercato brasiliano ai pneumatici ricostruiti e vulcanizzati, nella misura in cui si tratti di prodotti UE debitamente omologati e certificati?

In caso negativo, perché?

(2001/C 187 E/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4026/00**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione***(21 dicembre 2000)*

Oggetto: Pneumatici ricostruiti e vulcanizzati

Cosa pensa la Commissione del divieto imposto dal governo brasiliano sull'importazione di pneumatici ricostruiti e vulcanizzati, soprattutto ora che i prodotti sono corredati dell'omologazione CE?

**Risposta comune
data dal sig. Lamy in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3925/00, E-4014/00 e E-4026/00**

(6 febbraio 2001)

In base alla normativa commerciale nazionale del Brasile, che è stata comunicata all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'importazione di attrezzature, macchinari e beni di consumo usati è espressamente vietata, ad eccezione dei casi di donazione.

Le autorità doganali brasiliane hanno denunciato l'importazione di pneumatici rigenerati alle autorità giudiziarie, le quali hanno concluso che l'autorizzazione di tali importazioni viola la normativa commerciale locale. Esse hanno quindi sospeso immediatamente la concessione di licenze di importazione per tali prodotti. In tale contesto, con il regolamento commerciale Portaria MDIC/SECEX n. 08, del 25 settembre 2000, si è tentato di attuare tale provvedimento giudiziario.

La Commissione è al corrente di tale problema e dei timori che esso genera presso alcune ditte europee che producono ed esportano pneumatici rigenerati e riconfezionati. Dopo i primi contatti della Commissione con le autorità brasiliane, è emerso che il governo brasiliano nutre nei confronti dell'importazione di prodotti di seconda mano dubbi riguardanti la salute pubblica e la protezione del consumatore e, poiché il summenzionato provvedimento giudiziario ha inserito nella categoria dei prodotti usati i pneumatici rigenerati, le autorità brasiliane hanno adottato il regolamento Portaria n. 08, che vieta l'importazione di tali pneumatici. Dopo avere ulteriormente illustrato il problema all'industria, la Commissione ricontatterà il governo brasiliano per discutere della distinzione tra tali prodotti e la categoria generale dei prodotti usati e illustrare il sistema europeo di omologazione. In mancanza di un esito positivo dei colloqui, la Commissione valuterà quali iniziative adottare, sulla base della posizione del governo brasiliano.

(2001/C 187 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3926/00
di Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE) al Consiglio

(20 dicembre 2000)

Oggetto: Fondo sociale europeo e formazione di docenti

Il regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾) prevede nel quadro del Fondo sociale europeo diversi settori d'intervento, tra cui figurano la promozione e il miglioramento della formazione professionale nonché la promozione dell'istruzione come parte di una politica di formazione permanente.

Può il Consiglio comunicare:

1. l'importo complessivo degli aiuti destinati alla formazione?
2. A quanto ammontano gli importi destinati alla formazione di formatori e di docenti in Spagna?

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Risposta

(24 aprile 2001)

Si richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che non spetta al Consiglio decidere l'importo degli aiuti destinati alla formazione o alla formazione di formatori e docenti in Spagna nel quadro del Fondo sociale europeo.

Di fatto, in virtù del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali menzionato dall'Onorevole Parlamentare, spetta alla Commissione approvare una decisione di partecipazione dei Fondi strutturali, d'intesa con lo Stato membro interessato.

Il Consiglio non è pertanto in grado di rispondere all'interrogazione rivolta dall'Onorevole Parlamentare.

(2001/C 187 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3927/00
di Bernard Poignant (PSE) alla Commissione

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Applicazione della Convenzione 147 dell'UIL per la navi facenti scalo nei porti della Comunità

A seguito della nuova catastrofe marittima dello «Ievoli Sun», l'attenzione dell'opinione pubblica si è nuovamente focalizzata sui pericoli del trasporto marittimo nelle acque comunitarie. Un anno dopo il naufragio dell'Erika, sta per essere adottato un primo pacchetto di misure concernenti la sicurezza marittima proposto dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La modifica della direttiva 95/21 del Consiglio concernente l'applicazione alle navi facenti scalo nei porti della Comunità, o naviganti in acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri, delle norme internazionali relative alla sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita a bordo delle navi (controllo da parte dello Stato di approdo); la modifica della direttiva 94/57 che istituisce regole e norme comuni concernenti gli organismi abilitati ad effettuare ispezioni e visite delle navi; le attività pertinenti delle amministrazioni marittime e la proposta di regolamento concernente l'introduzione accelerata delle disposizioni in materia di doppio scafo o di norme di equivalente concezione per le petroliere a scafo unico riguardano le misure tecniche della politica di sicurezza marittima.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che la sicurezza dei trasporti marittimi dipende soprattutto dagli uomini: dal 70 all'80% degli incidenti o dei naufragi sono dovuti ad errori umani.

Pertanto, qual è la posizione della Commissione sul divieto d'accesso ai porti della Comunità alle navi le cui condizioni sociali, tra l'altro, non sono conformi alla Convenzione 147 dell'UIL? La questione si pone ugualmente per il memorandum di Parigi, che dovrebbe essere modificato così da rendere sistematici ed efficaci i controlli delle condizioni sociali a bordo delle navi.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(15 febbraio 2001)

La direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo)⁽¹⁾ stabilisce che gli ispettori verifichino l'applicazione, da parte dello Stato di approdo, delle disposizioni della Convenzione 147 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). L'inosservanza delle norme sociali non comporta, in quanto tale, un divieto di accesso ai porti comunitari. In compenso, gli ispettori possono, a norma della direttiva, procedere al fermo delle navi che non soddisfano le condizioni di sicurezza e di igiene a bordo.

La direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità⁽²⁾ rafforza il dispositivo di controllo prevedendo che, nei porti della Comunità, sia verificata l'osservanza delle disposizioni della Convenzione OIL n. 180 e del Protocollo alla Convenzione n. 147 riguardante la durata del lavoro a bordo. Le anomalie riscontrate durante le ispezioni (ad esempio un eccessivo affaticamento dei membri dell'equipaggio) possono motivare il fermo della nave.

Infine, le modifiche apportate alla direttiva 95/21/CE sono regolarmente integrate nel Memorandum di Parigi. In ogni caso, in caso di divergenza tra le disposizioni del Memorandum di Parigi e le disposizioni della direttiva 95/21/CE, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni di quest'ultima.

⁽¹⁾ GU L 157 del 7.7.1995.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.1.2000.

(2001/C 187 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3928/00 di Bernard Poinant (PSE) alla Commissione

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Marinai abbandonati nei porti dell'Unione europea

Tra le varie violazioni dei diritti dei marinai denunciate nel corso degli ultimi anni, lo scandalo dell'abbandono da parte di taluni armatori dell'equipaggio delle loro navi e delle navi stesse è emblematico dal degrado delle condizioni di vita e di lavoro di tali lavoratori marittimi.

Il problema richiede soluzioni internazionali, ma ancor più un riconoscimento da parte dell'Unione europea che preveda una normativa specifica e la cooperazione tra gli Stati.

Non conviene la Commissione che l'Unione europea dovrebbe istituire dei meccanismi che consentano di evitare che i marinai si trovino in tali situazioni estreme?

Prevede la Commissione di rimediare a tale debolezza proponendo una legislazione che renda obbligatorie le disposizioni della Convenzione 163, della raccomandazione 173 sul benessere dei marinai e della Convenzione 166 del BIT sul rimpatrio dei marinai dell'UIL?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(18 gennaio 2001)

La Commissione riconosce che l'abbandono da parte di alcuni armatori dell'equipaggio e delle navi costituisce un grave problema, che richiede l'intervento degli organismi internazionali e comunitari.

La Commissione segue attentamente i lavori condotti in materia a livello internazionale dal gruppo congiunto di esperti dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL) e dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI). Non si dimentichi infatti che il problema dell'abbandono dei marinai ha dimensioni internazionali e che è impossibile risolverlo a livello comunitario, prescindendo dal contesto internazionale.

Non si può negare che, in linea di massima, la buona applicazione, da parte degli Stati membri, delle convenzioni UIL sul benessere e il rimpatrio della gente di mare costituisca un elemento determinante per migliorare le condizioni di vita e di lavoro a bordo; non è però sufficiente a risolvere il problema dei marinai abbandonati, nel caso di navi che non battono bandiera comunitaria.

Prima di prendere in considerazione l'opportunità di intervenire a livello comunitario la Commissione analizzerà pertanto le conclusioni dei lavori del summenzionato gruppo di esperti.

(2001/C 187 E/094)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3929/00
di Béatrice Patrie (PSE) alla Commissione**

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Uso non alimentare dei prodotti agricoli

Lo sviluppo di usi non alimentari dei prodotti agricoli rinnovabili costituisce oggi un potenziale enorme per l'UE. Consentirebbe al contempo di ridurre le emissioni di CO₂, di ridurre la dipendenza nei confronti del petrolio, di limitare il deficit europeo di proteine vegetali, e soprattutto consentirebbe di sostituire enormi quantità di prodotti inquinanti di origine minerale con prodotti di origine vegetale (lubrificanti, solventi, inchiostri, biocarburanti, pesticidi, ecc.) che hanno il vantaggio di essere biodegradabili, non tossici e rinnovabili.

E' giocoforza constatare che Agenda 2000 ha ignorato tale settore. Inoltre, se la Commissione ha già adottato iniziative per sviluppare gli usi non alimentari delle risorse rinnovabili, queste soffrono per la mancanza di una strategia globale e di un coordinamento fra le varie direzioni generali.

Il Comitato delle regioni, nel suo parere 2000/C226/06, nonché un importante numero di operatori economici e sociali del settore delle risorse rinnovabili hanno recentemente chiesto alla Commissione di istituire quanto prima, in seno ai suoi servizi una task-force del non alimentare che consentirebbe di ottenere una visione strategica del problema e di applicare una politica coerente.

Come intende la Commissione reagire a tale richiesta congiunta del Comitato delle regioni e degli operatori del settore interessato? Intende la Commissione istituire tale task-force nel breve o nel medio termine? Sono attualmente allo studio, in seno ai servizi competenti, proposte di regolamento sugli usi non alimentari dei prodotti di origine vegetale?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 febbraio 2001)

Per il momento, la Commissione non ha ritenuto opportuna e utile la creazione di una task force specifica per il settore non alimentare. In effetti, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il protocollo di Kyoto, firmato nel dicembre 1997, stabilisce la necessità di realizzare in tutti i settori economici entro il 2005 dei progressi a livello di riduzione delle emissioni di gas che comportano un effetto serra. L'impegno della Comunità a questo riguardo è di ridurre il livello delle emissioni dell'8% nel periodo 2008-2012 rispetto al livello del 1990.

Per concretizzare tale impegno, la Commissione ha adottato il programma europeo per il cambiamento climatico nella sua comunicazione sulle politiche e misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra ⁽¹⁾. In tale comunicazione, la Commissione raccomanda la creazione di «Gruppi di lavoro tematici» concernenti tutti i settori prioritari dell'economia. In questo contesto, è già stato organizzato un gruppo specifico per l'agricoltura e un altro sui temi relativi alle foreste. I gruppi di lavoro, costituiti da rappresentanti di tutti i settori interessati, cioè segnatamente la Commissione, gli esperti degli Stati membri, i rappresentanti del settore industriale, le organizzazioni professionali, esaminano i settori delle energie rinnovabili, e quindi le utilizzazioni non alimentari dei prodotti agricoli.

Tali gruppi si prefiggono di identificare e sviluppare gli elementi più importanti nelle varie politiche comunitarie necessarie per la realizzazione del protocollo di Kyoto. I risultati del lavoro dei gruppi tematici potrebbero costituire la base di proposte concrete della Commissione nelle diverse politiche e potrebbero comportare adeguamenti o modifiche della normativa comunitaria con l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra.

Inoltre, con l'istituzione di un gruppo permanente sulle energie rinnovabili (1999), la Commissione ha creato una piattaforma per l'industria, i produttori e le organizzazioni professionali, che possono così scambiare regolarmente delle informazioni con i suoi servizi.

Agenda 2000 ha prodotto risultati che costituiscono un ulteriore notevole passo verso l'allineamento dei prezzi delle materie prime agricole ai prezzi di mercato mondiali. In tal modo, a livello di offerta, materie prime agricole, segnatamente i cereali e i semi oleosi, sono disponibili a prezzi concorrenziali per una utilizzazione non alimentare o perfino energetica.

Nel quadro della politica agraria comune è difficile andare più oltre, dati i vincoli esistenti, soprattutto a livello di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e di bilancio. Se, nell'ambito della politica energetica e della politica ambientale, l'utilizzazione delle materie prime agricole in quanto risorse rinnovabili è considerata una priorità, il divario tra i prezzi delle materie prime agricole trasformate e i prezzi dei prodotti concorrenti di tipo fossile dovrebbe essere ridotto tramite misure fiscali, come già proposto dalla Commissione («proposta Schrivener») e illustrato nel libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico ⁽²⁾.

Inoltre, in Agenda 2000 è stato confermato il tasso di riferimento del 10 % per il ritiro dalla produzione di terreni agricoli. L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽³⁾ consente di utilizzare, fatto salvo il pagamento previsto dal regime di sostegno per i seminativi, i terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo. Le modalità d'applicazione di questo regolamento sono state concretizzate nel regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione ⁽⁴⁾. Nel quadro di tale regime è stato utilizzato circa il 20 % dei terreni ritirati dalla produzione, fino a un massimo di 1 milione di ettari. Per sviluppare nuovi sbocchi, l'industria ha beneficiato dei prezzi assai concorrenziali delle materie prime agricole.

D'altra parte, anche l'aiuto comunitario a favore dello sviluppo rurale permette di incoraggiare l'uso non alimentare dei prodotti agricoli. Nei piani di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, elaborati dagli Stati membri e presentati per approvazione alla Commissione, sono infatti previste misure di sostegno all'uso della biomassa nell'ambito degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, alla trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli nonché alla promozione e allo sviluppo delle zone rurali.

Inoltre, nel contesto degli aiuti di Stato, la Commissione ha autorizzato misure concrete (in particolare fiscali e regolamentari) a favore del risparmio di energia e della promozione delle fonti energetiche rinnovabili. Ciò rientra infatti nella regolamentazione degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

⁽¹⁾ COM(2000) 88 def.

⁽²⁾ COM(2000) 769 def.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale – GU L 299 del 20.11.1999.

(2001/C 187 E/095)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3937/00
di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione**

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Contributi ai partiti politici

Nel progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2001 la Commissione ha nuovamente previsto una linea specifica per i contributi ai partiti politici europei. Tale linea è dotata di una menzione «p.m.», non essendo stato possibile fissare un importo specifico a causa della mancanza di una base giuridica ma anche di altri fattori d'influenza.

Considerando che i rispettivi partiti nazionali ricevono dai bilanci nazionali cospicui finanziamenti, può la Commissione rispondere alle seguenti domande:

1. Sono già disponibili stime o rilevazioni dell'importo di cui sarà presumibilmente dotata questa linea di bilancio nel 2001?
2. La Commissione sa già o può prevedere da quando i partiti europei potranno contare su questi stanziamenti nel 2001?
3. I contributi saranno concessi a tutti i partiti europei o si conoscono già i criteri precisi in base ai quali sarà operata la selezione dei partiti che ne beneficeranno? Si sa già eventualmente se alcuni partiti riceveranno sicuramente i contributi in questione? Esistono forse addirittura già elenchi in cui figurano tali partiti?
4. I partiti nazionali hanno ottenuto per l'anno in corso e negli anni precedenti contributi da altre linee di bilancio? In caso affermativo, quali partiti austriaci hanno ricevuto contributi?
5. E' pensabile che anche nell'esercizio finanziario 2001 la linea di bilancio prevista per i contributi ai partiti europei non venga fornita di una dotazione (non vi vengano iscritti stanziamenti), ma che siano messi a disposizione dei partiti nazionali fondi provenienti da altre linee del bilancio 2001?

Risposta dal sig. Prodi in nome della Commissione

(27 febbraio 2001)

1.e 2. Come ricordato dall'onorevole parlamentare, il Parlamento ha creato nel bilancio 2001 una nuova linea (B3-500N) che continua a figurare pro memoria in quanto continua a mancare una base giuridica.

Nel frattempo la Commissione ha presentato una proposta di regolamento⁽¹⁾ sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei, in base all'articolo 308 (ex articolo 235) del trattato CE. Il Parlamento deve ancora formulare il proprio parere al riguardo e il Consiglio deve adottare il testo all'unanimità, affinché possa entrare in vigore.

3. La proposta di regolamento presentata dalla Commissione fissa precisi criteri che un partito politico deve soddisfare per aver diritto a un finanziamento:

- avere uno statuto;
- lo statuto e le attività politiche devono rispettare alcuni principi basilari in materia di democrazia, nonché rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto;
- il partito deve essere rappresentato direttamente o tramite i partiti che ne fanno parte nel Parlamento europeo e nei parlamenti nazionali o regionali in almeno cinque Stati membri, ovvero aver ottenuto il 5 % dei voti nelle ultime elezioni europee in almeno cinque Stati membri.

4. Come si evince dal rapporto della Corte dei conti (n. 13/2000, paragrafo 46)⁽²⁾, alcuni gruppi politici hanno tradizionalmente fornito un sostegno finanziario e fattivo ai partiti politici europei che vi aderiscono. Quest'ultimo aspetto investe le competenze del Parlamento.

⁽¹⁾ COM(2000) 898.

⁽²⁾ GU C 181 del 28.6.2000.

(2001/C 187 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3949/00
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione*(13 dicembre 2000)*

Oggetto: Valutazione impatto ambientale

Con riferimento alla risposta alla mia precedente interrogazione (E-2683/00) ⁽¹⁾ sull'alta velocità nella zona del Grande Raccordo Anulare, data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione, non ritengo convincente la risposta data al punto due, in quanto la Direttiva 85/337 CEE ⁽²⁾ all'art. 6, par. 2 stabilisce che lo Stato membro debba verificare che al pubblico interessato sia data la possibilità di esprimere un parere prima dell'avvio del progetto.

E' chiaro che il controllo dell'applicazione della direttiva è compito di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, se però un paese membro non effettua i dovuti controlli si determina, di fatto, una disparità di trattamento dei cittadini derivante dalla mancanza di trasparenza nello svolgimento del lavoro d'informazione e dall'impossibilità, per i cittadini, di accedere alle informazioni e di partecipare ai processi decisionali.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. quale istituzione è competente ad intervenire;
2. cosa accade a livello europeo;
3. quali sono le Direttive al riguardo;
4. un giudizio generale sulla questione.

⁽¹⁾ GU C 113 E del 18.4.2001, pag. 149.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(22 febbraio 2001)*

È compito della Commissione provvedere alla corretta applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri.

Tuttavia, i poteri della Commissione sono unicamente quelli conferitele dal trattato CE. L'articolo 211 (ex articolo 155) stabilisce in proposito che «al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso». A norma dell'articolo 226 (ex articolo 169), inoltre, «la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.»

Nella fattispecie, tra il 1997 e il 1998 la Commissione ha già avuto modo di esaminare la questione della corretta applicazione della legislazione comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale del progetto in causa. Poiché l'interrogazione scritta non contiene nuovi elementi pertinenti si prega l'onorevole parlamentare di consultare le risposte già fornite dalla Commissione alla sua interrogazione scritta E-578/98 ⁽¹⁾ e all'interrogazione scritta E-2274/00 dell'onorevole Tajani ⁽²⁾.

Il punto 2 della risposta all'interrogazione scritta E-2683/00 ⁽³⁾ dell'onorevole parlamentare verte sulla valutazione del risarcimento della popolazione che potrebbe subire le conseguenze del progetto. Tale aspetto finanziario non è disciplinato dal diritto comunitario sulla valutazione dell'impatto ambientale e rientra pertanto nelle competenze degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 386 del 17.12.1998.

⁽²⁾ GU C 103 E del 3.4.2001, pag. 104.

⁽³⁾ GU C 113 E del 18.4.2001, pag. 149.

(2001/C 187 E/097)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3953/00
di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione**

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Processo di decentramento in Slovacchia

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-1924/00⁽¹⁾ sul decentramento e la regionalizzazione, la Commissione ha comunicato di aver invitato i paesi candidati a elaborare quanto prima una classificazione provvisoria NUTS che ne rifletta la struttura amministrativa.

Può la Commissione far sapere quali progressi ha compiuto la Slovacchia nell'elaborazione di una tale classificazione? Qual è l'attuale stato di avanzamento del processo di decentramento in questo paese candidato?

⁽¹⁾ GU C 72 E del 6.3.2001, pag. 150.

Risposta del sig. Verheugen a nome della Commissione

(16 febbraio 2001)

Nel mese di marzo 2000 il governo slovacco ha approvato un «Concetto per il decentramento e la modernizzazione della pubblica amministrazione», mirante alla separazione istituzionale dell'amministrazione statale dagli enti di autogoverno a livello sia locale che regionale.

La Commissione, nel contesto dei negoziati, richiede che i paesi candidati stilino, in stretta collaborazione con l'Eurostat, una nomenclatura provvisoria delle unità territoriali statistiche sulla base della classificazione della Comunità (NUTS). La creazione delle NUTS nei paesi candidati si basa sugli stessi principi che vigono per gli Stati Membri e che sono compresi nella pubblicazione della Commissione intitolata «Regioni – Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica – NUTS»⁽¹⁾ 1.

Una NUTS provvisoria è stata creata in Slovacchia. Tuttavia la Commissione è al corrente di un dibattito concernente la riforma della pubblica amministrazione attualmente in corso in Slovacchia. La riforma risulterebbe anche nella modifica dei confini amministrativi. Le autorità Slovacche hanno informato la Commissione dei loro progetti.

Il progetto comprende il decentramento delle responsabilità funzionali, della gestione finanziaria e del potere politico. Secondo il concetto summenzionato, gli enti di autogoverno territoriale avranno giurisdizione su tutto ciò che non è appannaggio esclusivo dello stato nonché su competenze a loro delegate che rimangono tuttavia responsabilità statali. Il Governo ha elaborato un pacchetto dettagliato di leggi da adottare o emendare (molte nel corso del 2001) così come un calendario per l'attuazione della riforma.

⁽¹⁾ ISBN 92-829-7575-0.

(2001/C 187 E/098)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3954/00
di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione**

(13 dicembre 2000)

Oggetto: Lingue minoritarie in Slovacchia

Stando al parere della Commissione del 1997 sulla domanda di adesione della Slovacchia, le diverse minoranze rappresentano tra il 18 e il 23 % della popolazione.

A norma dell'attuale legge sulle lingue minoritarie le minoranze devono rappresentare più del 20 % della popolazione della capitale amministrativa di una determinata regione perché tali lingue possano essere considerate lingue ufficiali. Non ritiene la Commissione che ciò configuri una discriminazione ai danni delle minoranze linguistiche qualora non raggiungano il 20 % della popolazione di una determinata capitale amministrativa?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(1° febbraio 2001)

Nelle ultime due relazioni periodiche⁽¹⁾, la Commissione ha sottolineato che la Slovacchia ha compiuto notevoli progressi per quanto riguarda l'elaborazione di una buona politica in materia di minoranze, lo sviluppo di una normativa adeguata e la creazione delle istituzioni pertinenti, nonché il sostegno a queste.

In tale contesto, la legge sulle lingue minoritarie può essere considerata un importante passo avanti, poiché garantisce la conformità della normativa nazionale agli standard internazionali applicabili e alle raccomandazioni specifiche dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), del Consiglio d'Europa e della Commissione. Quest'ultima si compiace inoltre dell'adozione del piano d'azione slovacco volto a prevenire qualsiasi forma di discriminazione, nonché dell'iniziativa del governo slovacco riguardante la redazione di un progetto di legge specifico contro le discriminazioni.

La Commissione ha rilevato tuttavia il divario che sussiste tra l'elaborazione di buone politiche e la loro attuazione concreta. Nell'ultima relazione periodica, essa ha esortato la Slovacchia ad intensificare gli sforzi per attuare la legislazione in vari settori, nonché a potenziare le risorse finanziarie e a rivolgere maggiore attenzione alla tutela delle minoranze a livello locale.

⁽¹⁾ COM(2000) 711 def.; COM(1999) 511 def.

(2001/C 187 E/099)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3960/00
di Ioannis Averoff (PPE-DE) alla Commissione**

(20 dicembre 2000)

Oggetto: Applicazione della direttiva 85/337/CEE quale modificata dalla direttiva 97/11/CE — Provincia di Ioannina (Epiro)

Nella parte sudorientale della Provincia di Ioannina, nella regione di Zoumerka, in mezzo ad insediamenti tradizionali quali Kalarytes, Syrrakos e Matsouki che nel 1975 sono stati classificati dal ministero della Cultura come siti di particolare bellezza naturale, la «Hydroelektrikí SpA», filiale della TERNA SpA, prevede di costruire e di sfruttare un complesso di quattro impianti idroelettrici aventi una potenza complessiva di 19,6 MW e una dotazione di bilancio di 13 miliardi di dracme. I consigli comunali delle tre località interessate si sono dichiarati unanimemente contrari a tale progetto.

Ciononostante, malgrado le decisioni unanimi dei consigli comunali e senza attendere il parere del consiglio provinciale, i competenti ministeri dell'ambiente, dello sviluppo e dell'agricoltura hanno avallato l'idoneità ambientale dell'opera senza tener conto del parere degli organi sopraccitati, violando così la legislazione nazionale e comunitaria.

L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 85/337/CEE⁽¹⁾ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati prevede espressamente che sia data al pubblico interessato la possibilità di esprimere un parere prima dell'avvio del progetto. L'articolo 8 di detta direttiva prevede inoltre in modo esplicito che le informazioni raccolte in conformità degli articoli 5, 6 e 7 debbano essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tali disposizioni.

1. Quali misure ha preso la Commissione per far sì che la direttiva sopraccitata sia applicata realmente e alla lettera, soprattutto per quanto concerne gli articoli 6 e 8? In che modo intende reagire dinanzi alla violazione sopradescritta?
2. Se la Commissione ha già constatato l'insoddisfacente recepimento della direttiva, avvenuto nel 1990 con il decreto ministeriale 69269/5387/90, per quale motivo non è intervenuta per dieci anni? A che punto si trova la procedura di recepimento della direttiva 97/11/CE⁽²⁾?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

La Commissione non dispone di informazioni in merito al progetto segnalato dall'onorevole parlamentare, ma provvederà a contattare le autorità elleniche ed a chiedere loro chiarimenti in merito alla procedura di valutazione d'impatto seguita nell'ambito del progetto in questione.

Per quanto riguarda le procedure d'infrazione avviate nei confronti della Grecia la Commissione, constatando il mancato recepimento in tale paese della direttiva 97/11/CE⁽¹⁾ ha adito la Corte di giustizia in data 11 ottobre 2000 (Causa C-2000/374). La Commissione ha inoltre avviato una procedura di infrazione nei confronti della Grecia nel 1993, avendo constatato la non conformità delle misure nazionali adottate per dare attuazione alla direttiva 85/337/CEE⁽²⁾. La procedura di infrazione ha tuttavia dovuto essere riveduta, alla luce di alcuni miglioramenti apportati dalle autorità elleniche alle misure di recepimento di tale direttiva nel corso degli anni '90. La Commissione, compiuta una nuova valutazione, ha comunque rilevato che alcuni elementi della normativa greca non sono conformi alle disposizioni della direttiva ed ha quindi deciso di adire nuovamente la Corte di giustizia.

⁽¹⁾ Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73 del 14.3.1997).

⁽²⁾ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985).

(2001/C 187 E/100)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3967/00
di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione**

(20 dicembre 2000)

Oggetto: Degrado ambientale della riserva naturale dell'Hondo (Alicante, Spagna)

La riserva naturale dell'Hondo («Parque Natural del Hondo») è una zona umida situata nella provincia spagnola di Alicante. La zona, protetta dalla Convenzione di Ramsar sulle zone umide, è stata inclusa nella rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ ed è stata dichiarata zona di protezione speciale degli uccelli ai sensi della direttiva 79/409/CEE⁽²⁾.

Nonostante tali disposizioni di tutela, la zona risente in modo grave dell'inquinamento del suolo e delle acque. Negli ultimi anni, e in particolare dal 1997, sono morti migliaia di uccelli (1545 nel 1999) appartenenti a specie protette, incluse le «specie bandiera» Marmaronetta angustirostris e Oxyura leucocephala, a causa del grave inquinamento delle acque del fiume Segura, che scorre nella riserva suddetta. Secondo recenti studi indipendenti compiuti dall'Università Miguel Hernández di Alicante e dall'Università di Murcia⁽³⁾, le acque del fiume Segura contengono attualmente concentrazioni estremamente alte di metalli pesanti (piombo, cromo e cadmio) nonché concentrazioni pericolose di insetticidi, erbicidi e altri microrganismi patogeni.

Finora le autorità locali e regionali hanno fatto molto poco per migliorare la situazione e evitare la distruzione della fauna della riserva.

Quali misure ha preso la Commissione per garantire il rispetto delle direttive sugli uccelli e gli habitat, in modo da assicurare la protezione dell'ambiente, nonché della fauna e della flora della riserva naturale dell'Hondo?

Può la Commissione confermare che il governo regionale competente, ossia la «Generalitat Valenciana», ha già ricevuto finanziamenti comunitari per la tutela della riserva dell'Hondo? In caso affermativo, nell'ambito di quale programma o fondo europeo? La Commissione ha valutato se tale finanziamento è stato utilizzato correttamente? In caso di utilizzazione scorretta, la Commissione intende richiedere una compensazione finanziaria?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. Università Miguel Hernández, Divisione di edafologia e chimica agricola, Relazione sull'inquinamento del fiume Segura, 22 marzo 1999; Università di Murcia, Dipartimento di ecologia e idrologia, Relazione sull'inquinamento delle acque del fiume Segura (Vega Baja), 19 luglio 2000.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(1° marzo 2001)

La riserva di «El Hondo» è stata dichiarata zona di protezione speciale per gli uccelli ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Essa costituisce inoltre un Sito d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

In tale area vive il 70 % della popolazione europea di Marmaronetta angustirostris. Per contribuire alla protezione dell'ambiente, la Commissione cofinanzia nell'area due progetti facenti capo a LIFE-Natura: il primo progetto è legato alla prima ed alla seconda fase del programma d'azione volto alla conservazione dei siti di «El Hondo» e di «Pego-Oliva» (contributo di 4 164 milioni di euro, pari al 75 % del costo totale del progetto), il secondo riguarda la conservazione della Marmaronetta angustirostris (contributo di 297 435 euro, pari al 50 % del costo totale).

Obiettivo del secondo progetto è quello di assicurare la conservazione della Marmaronetta angustirostris a Valencia, ed in particolare nella riserva di «El Hondo» (ove tale specie risulta maggiormente rappresentata a livello comunitario).

Controlli mensili nella zona in questione dovrebbero garantire che le diverse attività umane ivi svolte (caccia, pesca, turismo) siano tali da permettere la sopravvivenza della fauna locale.

Il sito di El Rincón, acquistato nel quadro del primo progetto LIFE, è stato oggetto di interventi di ripristino ed è destinato a divenire, in un'ottica di lungo periodo, un'importante centro di riproduzione delle specie locali. La presenza delle opportune risorse idriche e un'attenta gestione dell'amministrazione locale (divieto di caccia, regolamentazione degli accessi) dovrebbero farne in futuro una delle più importanti zone di protezione speciale destinate alla riproduzione della Marmaronetta angustirostris e della *Oxyura leucocephala*.

L'amministrazione valenciana ha inoltre adottato a «El Hondo» misure di gestione della zona di protezione speciale (in parte cofinanziate da LIFE-Natura) tali da incrementare notevolmente, corso degli ultimi anni, il numero di coppie delle due specie che hanno nidificato nella zona in questione. Nel caso della Marmaronetta angustirostris, ad esempio, le coppie sono passate da 46 nel 1996 a 91 nel 1997 e quindi a 164 nel 1998. I dati relativi al 1999 indicano invece una flessione, dovuta al deterioramento della qualità delle acque nella zona umida considerata.

Le misure adottate dai responsabili del sito (divieto di caccia in gran parte dell'area protetta, acquisto di terreni per il ripristino dell'habitat, controlli, ecc.) hanno notevolmente incrementato la popolazione di Marmaronetta angustirostris.

Per quanto riguarda la qualità delle acque e la conseguente moria registrata nelle diverse specie, due epidemie sono effettivamente scoppiate nel corso degli ultimi due anni, probabilmente a causa del deterioramento delle risorse idriche nella zona umida in questione. Tale zona costituisce infatti una laguna, nella quale viene a raccogliersi l'acqua d'irrigazione prelevata dal bacino della Segura: un'acqua di qualità molto scadente. Il problema potrà essere risolto solo quando si renderanno disponibili fonti idriche alternative di migliore qualità. Tenuto conto della scarsità che caratterizza il bacino idrico di tale fiume risulta tuttavia difficile ipotizzare una reale soluzione nel breve periodo.

A fronte delle due epidemie, le autorità responsabili si sono subito attivate per adottare tutte le misure destinate a limitare, per quanto possibile, i danni (raccolta e incenerimento dei cadaveri, analisi, controllo delle popolazioni, ecc.).

I progetti hanno finora funzionato in modo soddisfacente ed i beneficiari si sono dimostrati realmente interessati a completare tutte le iniziative avviate.

A completamento del quadro, va segnalato che la Commissione ha approvato, in data 24 novembre 2000, un programma nazionale di sviluppo rurale (misure di accompagnamento) finanziato per un totale di 2 223 milioni di euro dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA-Garanzia). Il programma, la cui attuazione è demandata a livello nazionale, comprende misure agroambientali legate alla concessione di aiuti agli agricoltori che adottano tecniche di produzione particolarmente rispettose

dell'ambiente. Tali misure mirano fra l'altro a ridurre l'impiego di pesticidi e fertilizzanti e ad incentivare la coltivazione estensiva (meno dannosa per fauna e flora); per quanto riguarda la provincia di Valencia, cui l'onorevole parlamentare fa riferimento, le misure prevedono in particolare la cessazione dell'attività produttiva su alcuni terreni che saranno invece destinati a riserva, a tutto beneficio dell'ambiente naturale.

(2001/C 187 E/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3968/00
di Malcolm Harbour (PPE-DE) alla Commissione

(20 dicembre 2000)

Oggetto: Incentivi fiscali per automobili efficienti sotto il profilo energetico

Attualmente viene immessa in commercio una nuova generazione di veicoli rispettosi dell'ambiente per i quali vengono utilizzate tecnologie ibride. Può la Commissione confermare che gli Stati membri hanno la facoltà di applicare aliquote IVA ridotte, ovvero di offrire altri incentivi fiscali per incoraggiare i consumatori ad acquistare tali veicoli, dato che il loro costo iniziale è più elevato di quello delle automobili convenzionali?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(20 febbraio 2001)

La legislazione attuale in materia di IVA non permette di applicare un'aliquota ridotta a tali veicoli in quanto tali agevolazioni sono limitate ai beni espressamente citati nella direttiva, tra i quali non figurano i veicoli in oggetto. Tuttavia, la nuova strategia IVA ⁽¹⁾ prevede nel medio termine la revisione e la razionalizzazione delle norme e delle deroghe relative alle aliquote ridotte. In tale ambito, un'attenzione particolare verrà accordata alla questione dell'utilizzo di aliquote IVA ridotte allo scopo di promuovere le diverse politiche comunitarie (per esempio, la protezione dell'ambiente, la difesa dell'occupazione, ecc.).

Alcuni Stati membri concedono agevolazioni fiscali, in particolare per la nuova generazione di veicoli rispettosi dell'ambiente, sotto forma di tasse di immatricolazione e di circolazione ridotte. Le normative nazionali devono naturalmente essere conformi alle disposizioni del trattato CE e in particolare al principio di non discriminazione. La legislazione comunitaria ⁽²⁾ che disciplina i requisiti sulle emissioni per i diversi tipi di veicolo (autovetture, veicoli pesanti) precisa a quali condizioni gli Stati membri possono concedere incentivi fiscali a favore di veicoli più rispettosi dell'ambiente e di veicoli rispondenti alle future norme sulle emissioni. La direttiva (CE) n. 1999/96 introduce inoltre il concetto di veicoli perfezionati dal punto di vista ecologico («enhanced environmentally friendly vehicles» — EEVs), al fine di promuovere tecnologie che soddisfino ampiamente le future norme. Attualmente, la Commissione sta esaminando la possibilità di estendere l'ambito del programma EEV o di sviluppare un progetto per le autovetture simile al programma EEV.

La Commissione, consapevole dell'importanza di tale settore, presenterà entro la fine dell'anno una comunicazione sulla tassazione degli autoveicoli all'interno della Comunità, allo scopo di avviare il dibattito sulle possibili azioni da intraprendere a livello nazionale e comunitario, tenendo conto degli impegni e degli obiettivi della Comunità nei diversi ambiti, ivi compreso quello ambientale.

⁽¹⁾ COM(2000) 348 def. (non pubblicato ma disponibile sul sito: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/publications/official_doc/com/com_fr.htm).

⁽²⁾ Direttiva 98/69/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio — GU L 350 del 28.12.1998 — e direttiva 1999/96/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio — GU L 44 del 16.2.2000.

(2001/C 187 E/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3971/00**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione***(20 dicembre 2000)*

Oggetto: Trasporto di animali d'allevamento vivi

In relazione all'attuazione della normativa volta a salvaguardare il benessere degli animali d'allevamento trasportati all'interno dell'UE, può la Commissione indicare, per ciascuno degli ultimi cinque anni,

- 1) a) il bilancio previsto dalla Commissione per finanziare l'attività degli ispettori volta a verificare il rispetto della normativa;
- b) l'importo effettivamente speso per le ispezioni?
- 2) Può infine la Commissione far sapere se prevede di aumentare i fondi, in modo da incrementare le sue attività in tale campo?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione*(26 marzo 2001)*

Per quanto riguarda l'attuazione della normativa comunitaria da parte della Commissione per salvaguardare il benessere degli animali trasportati all'interno dell'UE, vengono effettuati controlli da ispettori dell'Ufficio alimentare e veterinario (FVO), una direzione della Direzione generale «Salute e tutela dei consumatori».

La Commissione non dispone di un bilancio specifico per finanziare il lavoro degli ispettori che applicano la normativa comunitaria sul trasporto degli animali d'allevamento vivi. Le ispezioni sono finanziate con il bilancio della Commissione e i loro costi comprendono le remunerazioni del personale e le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori e degli esperti degli Stati membri che partecipano alle ispezioni.

Attualmente quattro ispettori dell'FVO sono incaricati esclusivamente di effettuare controlli sul benessere degli animali, compreso il trasporto degli animali vivi. Il benessere degli animali è anche oggetto di attività di controllo più ampie dell'FVO. I controlli dell'FVO dei posti d'ispezione alle frontiere della Comunità, ad esempio, tengono conto di aspetti come il personale e le strutture disponibili per garantire che sia esaminata l'idoneità degli animali ad essere importati. Durante queste ispezioni vengono controllati anche gli itinerari. Oltre a questioni di salute pubblica, i controlli dei macelli da parte dell'FVO verificano il benessere degli animali durante il trasporto. Non è quindi possibile isolare facilmente i costi connessi alle missioni per il benessere degli animali da quelli delle altre missioni.

Nel 2000, dieci missioni dell'FVO hanno trattato specificamente questioni riguardanti il benessere degli animali, mentre nel 1999 ne sono state effettuate sette nello stesso settore. Sei delle missioni svolte nel 2000 comprendevano controlli del trasporto degli animali. Nel dicembre 2000 l'FVO ha inoltre effettuato due missioni per verificare il funzionamento dei controlli sui rimborsi per esportazioni di bestiame vivo, compreso il rispetto delle condizioni per il trasporto di animali.

Data l'ampiezza delle responsabilità dell'FVO, in particolare quelle per la sicurezza alimentare e la salute degli animali, non esistono piani immediati per incrementare ulteriormente le risorse assegnate dall' FVO al settore del benessere degli animali. Qualsiasi ulteriore aumento potrebbe essere realizzato solo mediante riduzioni corrispondenti in altri settori prioritari.

Oltre a quanto sopra, alla linea di bilancio B1-331 «altre misure del settore veterinario, del benessere degli animali e della salute pubblica», nel 2001 si prevede di dedicare circa € 700 000 al settore del benessere degli animali. Di questi, € 400 000 sono destinati ad una serie di studi relativi alla protezione degli animali durante il trasporto e € 300 000 ad uno studio socioeconomico basato sulle disposizioni della direttiva

1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole⁽¹⁾. Prima del 2001 non sono stati presi impegni particolari su questa linea di bilancio o su quelle precedenti per svolgere attività (p. es. progetti o studi) riguardanti in modo specifico il benessere degli animali.

⁽¹⁾ GU L 203 del 3.8.1999.

(2001/C 187 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3977/00
di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(20 dicembre 2000)

Oggetto: Età minima della popolazione attiva

Il regolamento 1897/2000⁽¹⁾ concernente la definizione operativa di disoccupazione classifica la popolazione attiva quale gruppo di persone della fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni.

Nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea vige l'obbligo scolastico fino a 16 anni di età.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere:

1. In base a quale motivo i giovani sono annoverati tra la popolazione attiva a partire da 15 anni di età mentre nella maggior parte degli Stati membri dell'UE continuano ad essere soggetti all'obbligo scolastico?
2. In quali Stati membri i giovani sono soggetti all'obbligo scolastico fino all'età di 15 anni?

⁽¹⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 18.

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(13 marzo 2001)

1. L'età di 15 anni come limite minimo per definire la popolazione attiva è una prassi riconosciuta conforme alle raccomandazioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

È necessario garantire la coerenza nella valutazione della disoccupazione e dell'occupazione, anche per facilitare i confronti internazionali. A tale riguardo, far corrispondere il limite d'età minimo della popolazione attiva all'età in cui termina l'obbligo scolastico presenta qualche inconveniente. In alcuni Stati membri, ad esempio, in particolare in quelli che dispongono di un sistema di formazione professionale iniziale ben integrato nell'ambiente di lavoro (sistema duale), può essere difficile segnare il limite tra scuola obbligatoria e lavoro.

La Commissione è a conoscenza della situazione riguardante i sistemi d'istruzione e l'obbligo scolastico nonché della tendenza verso un'istruzione e una formazione di maggiore durata. Essa ritiene però che, nella prospettiva di un'economia e di una società basate sulla conoscenza, come definite dal Consiglio europeo di Lisbona, l'obiettivo di un aumento del tasso d'occupazione nella Comunità non sia in contrasto con l'esigenza di assicurare ai giovani qualifiche d'istruzione minime oltre all'obbligo scolastico.

2. In Svezia e in Austria l'obbligo scolastico non è definito in termini di un limite d'età, ma di un numero minimo di anni scolastici. In questi casi, comunque, conoscendo l'età d'inizio dell'obbligo scolastico è possibile calcolare l'età minima per suo completamento.

Secondo le più recenti informazioni (1999-2000) di Euridice (la rete d'informazione sull'istruzione in Europa) l'obbligo scolastico termina ancora all'età di 15 anni in Grecia, Irlanda, Italia (dopo un recente cambiamento), Lussemburgo, Austria e Portogallo.

(2001/C 187 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3979/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione*(20 dicembre 2000)*

Oggetto: Costruzione della discarica dell'Ovest

Il Movimento di informazione sulla discarica dell'Ovest, MPI, movimento civico con sede nell'edificio della giunta di circondario di Vilar, Cadaval, Portogallo, ha consegnato alla Commissione europea tramite la Direzione generale della politica regionale, una denuncia sul sito selezionato per la costruzione della succitata discarica ubicato nell'area di alimentazione della falda acquifera di Torres Vedras con il rischio di mettere a repentaglio le risorse idriche sotterranee adiacenti.

Come riferito da specialisti e come l'interrogante ha potuto constatare in occasione di un sopralluogo, esistono alternative che non comporterebbero i costi ambientali e socioeconomici che risulteranno dai lavori di costruzione già iniziati, peraltro in un perimetro contiguo ad un piccolo agglomerato urbano.

In mancanza di un dibattito pubblico e di una preliminare valutazione di impatto ambientale e in considerazione altresì del fatto che l'assemblea municipale di Cadaval si è già pronunciata contro la scelta del sito,

potrebbe la Commissione far sapere:

1. qual è la sua posizione in ordine alla denuncia presentata dal Movimento di informazione sulla discarica dell'Ovest?
2. Quali provvedimenti saranno adottati per far sì che i finanziamenti comunitari siano accordati soltanto dopo che sarà stato provato che il sito selezionato per la costruzione della discarica è quello che denota le minori spese e incidenze ambientali e sociali?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(12 febbraio 2001)*

L'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta P-3498/00 del sig. Jorge Moreira Da Silva⁽¹⁾.

Si aggiunge che le autorità portoghesi hanno recentemente risposto alla lettera della Commissione, allegando alla risposta una copia di tutti gli studi che avevano fatto eseguire per analizzare l'eventuale impatto del progetto sulle componenti dell'ambiente.

La Commissione ha inoltre preso contatti informali supplementari con il rappresentante dei denunciati e con le autorità portoghesi, per chiarire le implicazioni del progetto, particolarmente quelle che si riferiscono alla tutela delle acque e della salute umana.

Infine la Commissione informa l'onorevole parlamentare che sta attualmente esaminando tutti gli elementi di cui dispone, per prendere quanto prima una decisione sul caso in oggetto.

In caso di infrazione al diritto comunitario, la Commissione si riserva la possibilità di chiedere alle autorità nazionali il rimborso dell'eventuale finanziamento congiunto.

⁽¹⁾ GU C 163 E del 6.6.2001, pag. 141.

(2001/C 187 E/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3980/00
di Ursula Schleicher (PPE-DE) alla Commissione*(20 dicembre 2000)*

Oggetto: Profilo e formazione professionale degli ispettori sanitari e degli ispettori d'igiene nei singoli Stati membri

L'applicazione delle norme europee e nazionali e i relativi controlli sono fondamentali per garantire che i consumatori siano tutelati a livello europeo, come hanno ancora una volta dimostrato gli indescrivibili, recenti episodi relativi all'ESB. La formazione delle categorie responsabili di effettuare i controlli in loco, ad esempio mediante il prelievo di campioni o l'esecuzione di operazioni di altro tipo, riveste dunque un'importanza particolare.

Il profilo professionale di questi operatori varia tuttavia notevolmente da un paese all'altro. Può la Commissione far sapere quali categorie sono responsabili di controlli e campionature nei singoli Stati membri dell'Unione europea, ad esempio per quanto concerne:

- la direttiva sulle acque di balneazione,
- la direttiva sulle acque destinate al consumo umano,
- le norme igieniche contemplate dalle disposizioni legislative concernenti gli alimenti?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione*(16 marzo 2001)*

I principi generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari sono definiti in una serie di direttive. In linea generale, si applicano le direttive del Consiglio 89/397/CEE del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari⁽¹⁾, e 93/99/CEE del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari⁽²⁾. Il principio fondamentale di tali direttive è il seguente: «gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano, o possano ricorrere, a sufficiente personale esperto ed adeguatamente qualificato, in particolare in settori quali chimica, chimica alimentare, medicina veterinaria, medicina, microbiologia alimentare, igiene alimentare, tecnologia alimentare e legislazione, affinché i controlli possano essere effettuati in condizioni adeguate».

Prodotti di origine animale, quali la carne, il latte, i prodotti lattiero-caseari, i prodotti della pesca, devono essere controllati dall'autorità dello Stato membro responsabile dell'espletamento dei controlli veterinari o da qualsiasi autorità a ciò delegata. La carne, in particolare, deve essere sottoposta ad ispezioni ante e post mortem da parte di veterinari, eventualmente assistiti da ausiliari competenti. Per quanto concerne la professione di veterinario, si applica la direttiva 78/1026/CEE⁽³⁾, in base alla quale un minimo coordinamento della formazione consente il riconoscimento automatico dei diplomi di veterinario, senza definizione del settore di attività.

La maggior parte delle altre professioni rientra nel sistema generale di riconoscimento dei diplomi, di cui alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE⁽⁴⁾. Tali direttive consentono agli Stati membri di mantenere i propri standard e di imporre ai cittadini migranti di recuperare eventuali considerevoli differenze di formazione professionale attraverso una prova attitudinale o un periodo di pratica sotto la responsabilità di un professionista qualificato.

La Commissione, come annunciato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare⁽⁵⁾, intende presentare al Parlamento ed al Consiglio una proposta relativa ai controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti.

Tale proposta istituirà un quadro comunitario per controlli ufficiali su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza dei mangimi ed alla sicurezza alimentare lungo la catena degli alimenti e dei mangimi, mediante:

- la fusione ed il completamento delle norme esistenti relative ai controlli ed alle ispezioni all'interno della Comunità, alle frontiere esterne della Comunità e nei paesi terzi;
- l'integrazione degli attuali sistemi di monitoraggio e sorveglianza, al fine di istituire un sistema di monitoraggio e sorveglianza completo ed efficace in materia di sicurezza alimentare, dal campo alla tavola;

- l'istituzione di un quadro finalizzato all'organizzazione di programmi annuali per il controllo dei mangimi e dei prodotti alimentari;
- la fusione delle norme esistenti sull'assistenza reciproca e sulla cooperazione amministrativa.

I criteri operativi per le autorità incaricate di effettuare i controlli ufficiali sono inoltre destinati ad essere integrati in tale proposta che migliorerà, pertanto, le direttive vigenti, definendo le qualifiche delle autorità di controllo in materia di mangimi e prodotti alimentari.

Per quanto concerne le acque potabili, la direttiva del 1998 sulle acque potabili⁽⁶⁾ fissa norme di qualità per l'acqua potabile e per i requisiti in materia di controllo, nonché norme per il controllo analitico della qualità. Rispetto alla problematica sollevata, risultano particolarmente importanti le norme sul controllo analitico della qualità. I laboratori in cui sono analizzati i campioni debbono disporre di un sistema di controllo analitico della qualità sottoposto al controllo di una persona o di un'istituzione abilitata, all'uopo autorizzata dall'autorità competente. Gli Stati membri hanno l'obbligo, di natura vincolante e ad esecuzione obbligatoria, di dare attuazione a tali norme, pur conservando contestualmente la scelta per quanto concerne l'organizzazione (approccio centrale, regionale o locale. Per concludere, la direttiva stabilisce gli obiettivi da conseguire, ma lascia agli Stati membri la facoltà di determinare le modalità per il loro raggiungimento.

Per quanto concerne le acque di balneazione, la direttiva del 1976 sulle acque di balneazione⁽⁷⁾ ha portato a notevoli miglioramenti della qualità delle acque di balneazione. Oggi essa risulta tuttavia superata in termini scientifici e tecnologici, nonché in termini di approccio manageriale. Tra l'altro, sono vaghe le norme sui campionamenti e sulla garanzia della qualità.

La Commissione ha pertanto avviato un processo di revisione completa, analogamente a quanto è avvenuto con la direttiva quadro in materia di acque⁽⁸⁾ recentemente adottata, ovvero comunicazione, consultazione con i soggetti interessati, conferenza, proposta legislativa. Come primo passo, il 21 dicembre 2000 la Commissione ha adottato, una comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, intitolata «Una nuova politica per le acque di balneazione»⁽⁹⁾.

Gli elementi principali di una nuova direttiva saranno: parametri di qualità giuridicamente vincolanti, finalizzati ad un elevato livello di tutela, coerenza con la nuova direttiva quadro in materia di acque, informazione e partecipazione del pubblico, nonché gestione della qualità e garanzia della qualità a sostegno di tali obiettivi.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989.

⁽²⁾ GU L 290 del 24.11.1993.

⁽³⁾ GU L 362 del 23.12.1978.

⁽⁴⁾ GU L 19 del 24.1.1989 e GU L 209 del 24.7.1992.

⁽⁵⁾ COM(1999) 719 def.

⁽⁶⁾ Direttiva del Consiglio 98/83/CE del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998.

⁽⁷⁾ Direttiva del Consiglio 76/160/CEE dell'8 dicembre 1975 concernente la qualità delle acque di balneazione, GU L 31 del 5.2.1976.

⁽⁸⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000.

⁽⁹⁾ COM(2000) 860 def.

(2001/C 187 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3982/00
di Carlos Carnero González (PSE) alla Commissione

(20 dicembre 2000)

Oggetto: Utilità di contatti informativi tra la Commissione e il rappresentate dell'ONU per la Guinea Equatoriale

L'autore della l 23 novembre 2000 l'autore della presente interrogazione scritta ha incontrato a Madrid il sig. Gustavo Gallón Giraldo, rappresentante delle Nazioni Unite per la Guinea Equatoriale.

Anche se sembra inaudito, il sig. Giraldo si trovava a Madrid perché non aveva ricevuto l'autorizzazione del governo della Guinea Equatoriale a recarsi nel paese nell'esercizio delle sue funzioni.

Attualmente il rappresentante dell'ONU sta elaborando una relazione sulla situazione nella Guinea Equatoriale, in vista della riunione della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite che si terrà a primavera.

Non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno instaurare contatti ufficiali e regolari con il rappresentante dell'ONU per la Guinea Equatoriale?

Può far sapere se tale dialogo già esiste o, in caso contrario, se sarà instaurato in futuro?

Ritiene la Commissione che vi possa essere uno scambio di informazioni e punti di vista con il sig. Giraldo sulla situazione dei principi democratici e dei diritti dell'uomo nel paese?

Non sarebbe interessante invitarlo ufficialmente a Bruxelles per completare le impressioni che l'UE ha tratto dall'incontro tra Romano Prodi e Teodoro Obiang?

Intende la Commissione chiedere a Malabo di spiegare per quale motivo il sig. Giraldo non ha ricevuto l'autorizzazione a entrare nel paese?

È già disponibile la relazione della missione dell'Unione inviata in autunno nella Guinea Equatoriale?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(21 febbraio 2001)

La Commissione ha già contatti regolari con l'Ufficio dell'alto commissario per i diritti dell'uomo, che funge da segreteria del rappresentante speciale della commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo per la Guinea Equatoriale, sig. Gustavo Gallon Giraldo. Tale dialogo permanente permette uno scambio reciproco di informazioni.

La Commissione condivide e sostiene le posizioni e le opinioni della commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e del rappresentante speciale per la Guinea Equatoriale. A tale riguardo, la Commissione ha energicamente insistito affinché il governo della Guinea Equatoriale si impegni a rispettare le raccomandazioni da loro formulate.

Pertanto, il comunicato stampa successivo all'incontro tra il presidente della Commissione e il presidente Obiang vi fa riferimento esplicito: «Tra un anno è prevista la valutazione della situazione in Guinea Equatoriale, per la quale è stata sollecitata urgentemente la partecipazione del rappresentante speciale della commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e dei relatori speciali».

Tutte le informazioni di cui dispone la Commissione sono già state trasmesse al rappresentante speciale ed è stata data risposta scritta alla sua lettera del 2 ottobre 2000 relativa alle attività della Commissione in Guinea Equatoriale in materia dei diritti dell'uomo.

Con lettera al presidente della Repubblica del 14 settembre 2000, la Commissione ha ricordato l'importanza della missione del rappresentante speciale e degli altri relatori tematici.

Avendo appreso che nel corso dell'anno 2000 il governo della Guinea Equatoriale non aveva rinnovato l'invito a recarsi nel paese al rappresentante speciale della commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, il 15 dicembre 2000 è stata inviata all'ambasciata della Guinea Equatoriale una nuova lettera in cui la Commissione esprimeva le sue preoccupazioni a proposito.

Le relazioni dei tre membri della missione mista Comunità-unione interparlamentare di settembre – ottobre 2000 sono disponibili. La sintesi definitiva, che dovrà quindi sfociare in una proposta di finanziamento non è tuttavia ancora pronta.

(2001/C 187 E/107)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3986/00
di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione***(21 dicembre 2000)*

Oggetto: Utilizzazione fondi legge 488

Premesso che:

- la società «MANGURO» di Parma ha candidato — ai sensi della legge 488, che utilizza Fondi europei — 452 richieste di finanziamenti per progetti che sembrano essere praticamente identici (identico amministratore, identico capitale, identica richiesta di finanziamento);
- che tale operazione ha determinato grande preoccupazione nell'opinione pubblica e una diffusa e sostenuta richiesta di chiarimento da parte di istituzioni, sindacati, operatori economici e mondo politico;
- che se i progetti presentati fossero accolti, assorbirebbero buona parte dei Fondi stanziati a sostegno della legge 488 (settore industria);
- che un'analogia «operazione» potrebbe ripetersi per il bando della stessa legge destinato al turismo, ed è volontà comune non ripetere gli errori del passato;
- da pochi giorni è trascorso il ventennale del terremoto che, oltre a consegnarci ricordi di buone prassi sia nella ricostruzione che nello sviluppo, ha anche richiamato le esperienze fallimentari e truffaldine di alcuni imprenditori;

può dire la Commissione se intende verificare la situazione predescritta assumendo, se del caso, le opportune decisioni?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(19 febbraio 2001)*

Il ministero italiano dell'industria, che è l'organo competente della gestione del programma «Sviluppo imprenditoriale locale» nel periodo 2000-2006, ha trasmesso alla Commissione le informazioni che seguono.

Al 31 ottobre 2000 — scadenza per la presentazione delle domande relative all'anno 2000 — erano state presentate 12 400 domande, di cui 452 coordinate dalla società di consulenza Manguro. Queste ultime riguardano programmi d'investimento presentati da 242 imprese differenti, in disparati settori di produzione. Tali programmi presentano tuttavia caratteristiche comuni quali l'intensità dell'aiuto richiesto, il costo totale, il numero di posti di lavoro da creare, la cifra d'affari e il calendario d'attuazione. Inoltre, le 242 imprese hanno tutte una sede sociale in Emilia Romagna, lo stesso amministratore, un capitale sociale modesto e sono in gran parte non attive e senza dipendenti.

L'istruzione dei vari dossier, iniziata il 1° novembre 2000 secondo una procedura molto particolareggiata, prevede l'approfondimento degli aspetti formali, tecnici, economici e finanziari dei programmi d'investimento in modo da poter attribuire i contributi ai programmi più validi. Le procedure della legge italiana 488/92 non consentono di escludere la presentazione di certe domande, ma ogni programma d'investimento viene sottoposto ad una valutazione rigorosa, incentrata specificamente sull'affidabilità dell'impresa, sulla validità tecnica ed economica del programma proposto, sulla solidità del piano di finanziamento e sugli sbocchi di mercato.

Al termine di tale istruzione di tre mesi, le banche incaricate dell'istruzione esprimeranno un giudizio finale, positivo o negativo. In base unicamente a questi elementi, potranno essere effettuate valutazioni più precise e circostanziate sui vari programmi di investimento. La normativa in vigore contiene gli elementi necessari affinché le banche incaricate dell'istruzione possano esprimere una valutazione rigorosa e lo stesso rigore verrà applicato a tutte le domande presentate, comprese quelle coordinate dalla società Manguro le quali, tenuto conto delle caratteristiche succitate, verranno esaminate con tutta l'attenzione e la meticolosità che esse meritano.

La Commissione seguirà attentamente il problema e chiederà le debite informazioni alle autorità italiane sui risultati di questa istruzione.

(2001/C 187 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3987/00**di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione**

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Conseguenze della crisi dell'ESB sul settore delle carni di vitello

La nuova crisi dell'ESB ha provocato ancora una volta gravi problemi sul mercato UE delle carni bovine. Anche il settore delle carni di vitello è interessato in misura preoccupante da tale problema di mercato. I produttori olandesi di carni di vitello, che dipendono in grande misura dalle esportazioni all'interno dell'UE, hanno registrato un calo di oltre il 30% delle loro esportazioni. Ciò fa sì che solo una parte dei vitelli da carne in età da macello possono essere offerti alla macellazione. Negli allevamenti di vitelli da carne tale situazione non può protrarsi, anche per motivi di benessere animale. Per tale motivo, occorrerebbe creare nel breve termine possibilità alternative di commercializzazione per far sì che sia nuovamente possibile macellare i vitelli.

1. Riconosce la Commissione che gli attuali problemi di mercato provocati dalla crisi dell'ESB non restano limitati al settore delle carni bovine, bensì si manifestano anche nel settore delle carni di vitello?
2. Riconosce la Commissione l'importanza di adottare in tempo utile misure di mercato al fine di prevenire future e gravi distorsioni di mercato nonché problemi per il benessere degli animali?
3. Intende essa adottare anche misure a favore del sostegno al settore delle carni di vitello, ora che prevede siffatte misure per il mercato delle carni bovine (immagazzinamento privato di mucche, normativa sull'acquisto di bovini di oltre 30 mesi e intervento per i manzi adulti)?
4. Riconosce essa che lo stoccaggio privato di carni di vitello può rappresentare una misura efficace e relativamente economica per ovviare ai problemi sul mercato delle carni di vitello?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(13 marzo 2001)

I quesiti posti dall'onorevole parlamentare in merito al settore delle carni di vitello riflettono le preoccupazioni recentemente espresse dagli operatori del settore.

La Commissione è seriamente preoccupata a causa delle gravi ripercussioni che l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ha avuto e continua ad avere sul mercato comunitario delle carni bovine. In base alle informazioni di mercato disponibili, sembra tuttavia che il mercato comunitario delle carni di vitello sia meno colpito dalla crisi che investe invece la produzione, il consumo e l'esportazione delle carni di manzo: il sensibile incremento dei prezzi delle prime indica un grado di fiducia fra i consumatori abituali di carni di vitello, che non trova riscontro fra i consumatori di carni di manzo.

Pianificare in modo tempestivo è sempre lo strumento migliore per gestire il mercato, ma purtroppo i buoni propositi si scontrano talvolta con eventi che sfuggono al nostro controllo.

Dato il limitato bilancio disponibile nel 2001 per il settore delle carni bovine, è opportuno privilegiare, in termini di sostegno del mercato, il settore più colpito dalla crisi della BSE. Le carni di vitello godono di prezzi di mercato ancora relativamente favorevoli, a cui va aggiunto il premio per la macellazione, introdotto con la riforma dell'Agenda 2000. L'adozione di misure intese a riconquistare la fiducia dei consumatori, poi, dovrebbe fungere da incentivo alla domanda di tali carni.

Non sempre, dal punto di vista economico, l'ammasso privato di carni di vitello si rivela una strategia efficace. Il 1996 è stato il solo anno in cui sia stato applicato il regime di aiuti all'ammasso privato di carni di vitello, ma tale esperienza ha dimostrato che, per attirare l'interesse dei produttori, erano necessari aiuti enormi (circa il triplo rispetto al normale importo di aiuti per l'ammasso di carni bovine). Da una valutazione fatta a posteriori, fra l'altro, non è emerso alcun sostanziale miglioramento del mercato delle carni di vitello derivante dall'applicazione del suddetto regime. Considerando la natura del prodotto e l'attuale struttura degli scambi commerciali, un'iniziativa di questo genere avrebbe, nella situazione di crisi odierna, risultati analoghi.

(2001/C 187 E/109)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3991/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Divieto svedese di reclamizzare gli alcolici

Alla corte di giustizia delle Comunità europee verrà esaminato un caso relativo al divieto svedese di reclamizzare gli alcolici. Secondo la stampa svedese la Commissione ritiene che tale divieto vada abolito.

Ciò premesso, può la Commissione illustrare i motivi per cui il divieto di reclamizzare gli alcolici imposto dalla Svezia dovrebbe essere abolito?

Risposta data dal sig. Bolkestein In nome della Commissione

(21 marzo 2001)

Il tribunale distrettuale di Stoccolma (Stockholms tingsrätt) ha chiesto alla Corte di giustizia di emettere una pronuncia pregiudiziale che chiarisca se la normativa comunitaria sulla libera circolazione delle merci e sulla libera prestazione dei servizi osta ad una legislazione nazionale che, come quella svedese, vieta la pubblicità di bevande alcoliche. La Commissione è stata invitata ad esprimere il proprio parere ed ha fatto conoscere i suoi punti di vista in merito alle conseguenze giuridiche dell'applicazione delle legislazioni nazionali. La Commissione non mette in dubbio che il divieto di pubblicizzare bevande alcoliche trovi giustificazione nella volontà di tutelare la salute del grande pubblico. L'applicazione della legislazione secondo modalità commisurate alle circostanze desta peraltro qualche preoccupazione. Le valutazioni della Commissione sono riassunte dall'avvocato generale, sig. Jacobs, nel suo parere espresso il 14 dicembre 2000 (caso C-405/98). La Commissione non ha assunto alcuna posizione ufficiale in merito alla possibilità d'abolizione di detto divieto. Il procedimento si concluderà con la pronuncia della Corte di giustizia.

(2001/C 187 E/110)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3998/00
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Ritardi nello sviluppo dell'agricoltura biologica in Grecia

Secondo una relazione dell'Organismo greco di controllo e certificazione dei prodotti biologici, in Grecia si registrano forti ritardi a livello dell'applicazione di misure agroambientali (agricoltura biologica), applicazione che è peraltro finanziata per il 75% dall'Unione europea. Più in particolare, sebbene il programma triennale 1998-2000 prevedesse che fossero riservati all'agricoltura biologica 14 000 ettari, nel giugno 2000 ne erano stati coltivati con tali tecniche appena 3 000.

1. Di quali dati dispone la Commissione riguardo all'applicazione delle misure agroambientali sino ad oggi?
2. A quanto ammontano gli stanziamenti destinati a promuovere l'agricoltura biologica in Grecia a titolo del secondo QCS e in che misura sono stati sinora utilizzati da tale paese?
3. A che cosa sono dovuti i ritardi soprammenzionati e quali ripercussioni possono avere?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 febbraio 2001)

Il programma iniziale di agricoltura biologica presentato dalla Grecia a titolo del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le

esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽¹⁾, è stato approvato nel luglio 1995 per 6 000 ettari, ai quali sono stati aggiunti altri 14 000 ettari da una versione modificata del programma (1998), approvata nel gennaio 1999. Dei 20 000 ettari complessivi compresi nella programmazione, gli impegni agroambientali assunti dagli agricoltori per l'agricoltura biologica sino alla fine del 1999 sono stati di 9 332 ettari.

Il bilancio previsto dalla versione iniziale e da quella modificata del programma di agricoltura biologica per il periodo 1995-1999 ammonta a 13,7 milioni di € ed i pagamenti ai beneficiari sino al 31 dicembre 1999 a circa 7,4 milioni di €. Va detto anche che gli stanziamenti comunitari per tale programma non sono iscritti nel secondo quadro comunitario di sostegno, dal momento che le misure di accompagnamento della politica agricola comune (PAC), di cui le misure agroambientali fanno parte, vengono cofinanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

In base ai dati di cui sopra, la Commissione ritiene pertanto che i ritardi del programma greco di agricoltura biologica a titolo del regolamento (CEE) n. 2078/92 non siano rilevanti, soprattutto se si considera che la versione modificata del programma è stata approvata soltanto nel gennaio 1999, limitando praticamente il suo periodo «attivo» (periodo in cui vengono assunti gli impegni agroambientali) ad una campagna agricola. Il «programma triennale» di cui parla l'onorevole parlamentare è stato in realtà soltanto un programma annuo. Occorre osservare inoltre che l'obiettivo fondamentale del programma in questione non consiste tanto nel rifornire il mercato di prodotti biologici (che è effettivamente la preoccupazione essenziale degli organi di certificazione), quanto nell'offrire un servizio ambientale alla società, che è poi l'obiettivo del regolamento (CEE) n. 2078/92. La combinazione di questi due obiettivi rende, di conseguenza, la selezione dei beneficiari più esigente e rigorosa.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992.

(2001/C 187 E/111)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3999/00
di Brian Simpson (PSE) alla Commissione**

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Patrimonio ferroviario e ferrovie antiche

È la Commissione concorde nell'affermare che in tutta l'Unione europea le ferrovie antiche e da museo giocano un ruolo importante nella conservazione del nostro patrimonio industriale e nella fornitura di servizi ai turisti di tutte le età? Tenuto conto di questo, intende la Commissione valutare l'ipotesi di concedere una deroga generale per tali ferrovie per quanto riguarda tutti i futuri regolamenti o direttive comunitari in materia di trasporti, affinché possano preservare veramente il patrimonio ferroviario europeo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(8 febbraio 2001)

Le ferrovie antiche e da museo sono parte integrante del patrimonio culturale e industriale europeo e la Commissione concorda con l'onorevole parlamentare sul fatto che tale patrimonio debba essere preservato e reso accessibile al pubblico.

La legislazione europea, e in particolare le recenti proposte di direttive sul trasporto ferroviario (menzionate di seguito) non pone ostacoli alla conservazione delle ferrovie antiche.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale⁽¹⁾ si riferisce esclusivamente alle nuove apparecchiature o all'ammodernamento di quelle esistenti.

Inoltre, il cosiddetto «pacchetto sull'infrastruttura» fa esplicita menzione di talune deroghe che potrebbero riguardare il caso delle ferrovie antiche e da museo: la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie⁽²⁾, e successive modifiche⁽³⁾ stabilisce infatti che gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della direttiva le imprese ferroviarie la cui attività si limiti all'esercizio di servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali. La proposta di direttiva del Consiglio⁽³⁾ che sostituisce la direttiva 95/19/CE del Consiglio del 19 giugno 1995 riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura⁽⁴⁾ stabilisce inoltre che gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione le reti locali autonome utilizzate per il trasporto passeggeri. La direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie⁽⁴⁾, e successive modifiche⁽³⁾, stabilisce infine che gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della direttiva le società ferroviarie che effettuano esclusivamente trasporto passeggeri su reti locali autonome.

Ne consegue che l'esistenza delle ferrovie antiche e da museo, che operano per lo più su infrastrutture autonome locali, non è in alcun modo messa in pericolo dalla legislazione comunitaria.

Nel predisporre futuri atti legislativi, la Commissione terrà in debito conto l'esistenza delle ferrovie antiche e da museo.

(¹) GU C 89 E del 28.3.2000.

(²) GU L 237 del 24.8.1991.

(³) GU C 321 del 20.10.1998.

(⁴) GU L 143 del 27.6.1995.

(2001/C 187 E/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4000/00
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Etichettatura dei vestiti

Può la Commissione fornire dettagli sulle prescrizioni in materia di etichettatura applicabili ai capi di abbigliamento importati in Giappone e negli Stati Uniti?

Può la Commissione far sapere per quale motivo nell'UE non esistono disposizioni simili?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(20 marzo 2001)

Quando si esportano capi di abbigliamento in Giappone o negli Stati Uniti, occorre fornire le seguenti informazioni su un'etichetta permanente: percentuale delle fibre utilizzate nel prodotto; istruzioni per il lavaggio; paese di origine; informazioni sul fabbricante e/o importatore.

A livello europeo, il solo strumento giuridico relativo all'etichettatura dei prodotti tessili è la direttiva 96/74/CE Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/37/CE della Commissione, del 19 giugno 1997⁽²⁾. I prodotti tessili possono essere commercializzati nell'ambito della Comunità unicamente se la composizione delle fibre è indicata conformemente a tale direttiva.

A parte l'etichettatura della composizione delle fibre, gli Stati membri sono liberi di applicare le disposizioni nazionali relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni della provenienza, alle denominazioni di origine e alla repressione della concorrenza sleale.

Quanto al caso specifico delle «indicazioni d'origine», la Corte di giustizia ha decretato che l'etichettatura delle origini nazionali dei prodotti fabbricati nella Comunità («fabbricato in [Stato membro]») non deve essere obbligatoria nella Comunità, in quanto ciò sarebbe considerato una misura con effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'articolo 28 (ex articolo 30) del trattato CE⁽³⁾.

Pertanto, gli operatori comunitari possono indicare, su base volontaria, l'origine nazionale dei loro prodotti, oppure specificare che il prodotto è stato «fabbricato nell'UE». Essi possono inoltre utilizzare l'indicazione «fabbricato nell'UE» se il prodotto è stato fabbricato in più di uno Stato membro.

Il valore di ulteriori requisiti obbligatori in materia di etichettatura a livello comunitario non è stato ancora stabilito e continua a rappresentare una questione problematica per i vari operatori interessati. In ogni caso, qualsiasi obbligo in merito dovrebbe essere conforme ai requisiti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e, in particolare, non essere contraddittorio con gli obblighi in materia di trattamento nazionale.

Pur cercando di mantenere al minimo i requisiti amministrativi obbligatori, la Commissione intende esaminare, insieme alle parti interessate, il modo di migliorare l'attuale sistema di etichettatura.

(¹) GU L 32 del 3.2.1997.

(²) GU L 169 del 27.6.1997.

(³) Causa 207/83.

(2001/C 187 E/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4004/00
di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Riforma della Commissione

Il 30 novembre 2000 il Parlamento europeo ha approvato quattro relazioni sul Libro bianco sulla riforma della Commissione che quest'ultima gli aveva trasmesso lo scorso 13 marzo. In questo modo, il Parlamento ha fornito un contributo positivo alla riforma della struttura organizzativa e dei meccanismi di funzionamento della Commissione, senza negare l'autonomia di cui la Commissione dispone per principio, analogamente a tutte le altre istituzioni dell'Unione, nel dotarsi degli strumenti necessari per svolgere al meglio i compiti ad essa conferiti dai trattati.

Ferma restando detta autonomia, e tenendo conto allo stesso tempo del controllo che il Parlamento deve esercitare sulla Commissione, quando ritiene la Commissione di poter presentare al Parlamento la descrizione delle mansioni di tutti i funzionari di grado A1 e A2? Quando la Commissione presenterà al Parlamento un organigramma provvisorio in cui figurino tutti i movimenti di personale (pensionamenti, pensionamenti anticipati, trasferimenti interni, assunzioni, ecc.) per il periodo interessato dalla riforma amministrativa? Infine, quando ritiene la Commissione che il servizio di audit interno sarà operativo al 100 %, in modo da poter disporre con una certa regolarità di relazioni di controllo?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(21 febbraio 2001)

L'esercizio pilota di «descrizione delle funzioni» lanciato quest'estate si applica a tutti i posti, compresi quelli di grado A1 e A2. Il complesso compito di valutazione di questa fase pilota per l'insieme dei posti della Commissione, inizialmente previsto per il mese di novembre 2000, non è stato ancora portato a termine.

A valutazione conclusa (presumibilmente entro il marzo 2001) saranno fissati orientamenti definitivi per quanto riguarda la descrizione delle funzioni e la determinazione degli obiettivi, il che consentirà di ultimare l'esercizio al più tardi entro la fine dell'estate.

Per quanto riguarda l'organico della Commissione, il numero di posti autorizzati nel bilancio 2000 era di 17 087 per il bilancio di funzionamento, 2 080 per il Centro comune di ricerca e 1 624 per azioni indirette.

Il bilancio 2001 autorizza 400 posti supplementari, ai quali dovrebbero aggiungersi 100 posti da finanziare attraverso la trasformazione degli stanziamenti per il personale esterno in posti permanenti, ovvero un totale di 500 posti supplementari nel bilancio di funzionamento. La ripartizione indicativa dei posti autorizzati per settore figura nel bilancio 2001 per la Commissione (Capitolo A-11 «Personale in servizio»).

La Commissione ha proposto un regime di cessazione definitiva dal servizio (*dégagement*) ad hoc in virtù del quale 600 funzionari lasceranno definitivamente il servizio presso la Commissione nel corso del 2001-02. La Commissione manterrà soltanto 43 posti ogni 100 liberati, il che presuppone una riduzione netta di 57 posti occupati su 100 funzionari che cessano l'attività.

Il numero effettivo di posti occupati dipenderà dalle assunzioni per i nuovi posti richiesti e dal numero dei funzionari che cessano l'attività. Questi ultimi sono valutati come segue:

Stime del numero di funzionari che cessano l'attività

	2001	2002	2003	2004	2005
Funzionari in pensione a 65 anni	105	100	95	95	95
Funzionari che cessano l'attività per altri motivi (pensione a 60-65 anni, invalidità, trasferimento in un'altra istituzione, ecc.)	465	480	495	495	495
Numero complessivo di funzionari che cessano l'attività	570	580	590	590	590

Queste cifre sono stime indicative, data l'impossibilità di fornire in anticipo le date esatte alle quali i funzionari lasciano il servizio.

Prendendo in considerazione i posti aggiuntivi autorizzati per il 2001 ed il sopra citato regime di cessazione definitiva dalle funzioni, il fabbisogno stimato di assunzioni è di circa 1 200 persone nel 2001 e lievemente inferiore per il 2002.

La Commissione osserva che ha assunto complessivamente 1 110 persone nel 1997, 1 030 nel 1998, e 950 nel 1999.

Di conseguenza, si prevede che gli obiettivi in materia di assunzione saranno conseguiti.

La Commissione ha formalmente creato un nuovo servizio di audit interno (SAI) l'11 aprile 2000 e ne ha approvato l'organigramma⁽¹⁾. Al 1° maggio 2000 sono state prese tutte le misure necessarie per quanto riguarda la logistica, gli stanziamenti amministrativi e le attrezzature informatiche; altrettanto dicasi per la metodologia di base e la selezione dei primi 18 membri del servizio di audit.

Il SAI era pienamente operativo alla metà di settembre 2000 con un direttore (A2), due supervisori di audit (A3) e 18 revisori. Una volta terminate le procedure di pubblicazione del posto e di selezione, la Commissione ha nominato, il 21 dicembre 2000, il nuovo capo del SAI nella persona del sig. Jules Muis (A1). Questi dovrebbe entrare in servizio verso la fine del mese di marzo 2001. Il servizio di audit interno raggiungerà il suo livello di organico completo, ovvero 80 persone, nel corso del 2001, allorché i candidati ritenuti idonei saranno stati selezionati tramite concorso generale, attualmente in fase di preparazione. Si prevede che i tre posti di supervisore di audit saranno assegnati entro il mese di settembre 2001.

Dal mese di aprile 2001 in poi, il SAI adotterà un metodo di lavoro basato sulla valutazione del rischio e, al tempo stesso, effettuerà un ciclo completo di verifiche approfondite dei sistemi di controllo interni della Commissione. Il servizio prevede di portare a termine tale ciclo entro la fine del 2002.⁽²⁾

⁽¹⁾ SEC(2000) 560.

⁽²⁾ Senza tener conto del sopra citato regime di cessazione dal servizio (soltimento).

(2001/C 187 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4007/00**di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione***(21 dicembre 2000)*

Oggetto: Collettore di acque reflue del comune di Borriana

Il comune di Borriana, nella Comunità Valenciana, ha una popolazione di più di 26 000 abitanti e dispone di un impianto per il trattamento delle acque reflue e dei relativi collettori. Il comune comprende il nucleo urbano vero e proprio, dove vive la maggior parte della popolazione, e la marina, dove durante l'anno vivono circa 4 000 persone, che nella stagione estiva arrivano ad essere 14 000 – 15 000, trattandosi di una zona turistica.

La parte settentrionale della zona residenziale si affaccia direttamente sul mare. Questa zona densamente urbanizzata, qualificata come zona residenziale riservata ad abitazioni monofamiliari, è priva di collettori e di impianti per il trattamento delle acque reflue. Malgrado le numerose petizioni presentate dai cittadini, il comune di Borriana ha bloccato da più di tre anni la costruzione di un collettore, che convoglierebbe le acque reflue verso il depuratore esistente e impedirebbe che siano scaricate direttamente nel Mediterraneo.

A norma della direttiva 91/271/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tutti gli agglomerati con più di 2 000 abitanti dispongano di impianti di raccolta e trattamento delle acque reflue. La direttiva fissava altresì al 31 dicembre 1998 il termine entro il quale gli agglomerati con più di 10 000 abitanti situati in aree sensibili avrebbero dovuto disporre di impianti di raccolta e di trattamento delle acque reflue, mentre per gli agglomerati con più di 15 000 abitanti situati in altre zone il termine scadrà il 31 dicembre 2000. È impossibile che il comune di Borriana rispetti tali termini, dato che la realizzazione del collettore di Avenida de la Constitución continua a essere rinviata.

Le inadempienze dell'amministrazione comunale provocano danni all'ambiente lungo tutta la costa di Borriana. L'inquinamento marino è infatti elevato, dal momento che agli scarichi dalle abitazioni si uniscono quelli dei tre canali di raccolta esistenti, nei quali non confluiscono solo le acque reflue urbane ma anche le acque in eccesso provenienti dall'irrigazione degli agrumeti e gli scarichi di alcune piccole industrie.

Visto il degrado ambientale della costa nel territorio del comune di Borriana, con gravi danni per la flora e la fauna marina, e visto l'impatto sulle spiagge, quali provvedimenti intende adottare la Commissione per garantire il rispetto delle norme ambientali nei termini previsti dalla direttiva 91/271/CEE?

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(28 febbraio 2001)*

Come ricorda l'onorevole parlamentare, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane impone agli Stati membri di garantire che tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 2 000 siano provvisti di reti fognarie e di un sistema di trattamento per le acque reflue urbane. (L'abitante equivalente è un'unità di misura dell'inquinamento organico che rappresenta l'inquinamento medio prodotto da una persona in un giorno). Il trattamento di base richiesto è il trattamento secondario (cioè biologico). Gli agglomerati con un numero di a.e. superiore a 15 000 dovevano dotarsi di una rete fognaria e di un impianto di trattamento secondario entro il 31 dicembre 2000. Gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. che scaricano le acque reflue in corpi idrici designati come aree sensibili dagli Stati membri devono disporre di una rete fognaria e di un sistema di trattamento più rigoroso rispetto al trattamento secondario già dal 31 dicembre 1998. Gli agglomerati più piccoli hanno tempo fino al 2005 per dotarsi di tali sistemi.

La Commissione ha appena concluso la verifica della situazione dopo la prima scadenza del 31 dicembre 1998 e tra poco pubblicherà una relazione sui risultati della verifica e sulla situazione per quanto riguarda il trattamento delle acque in tutte le grandi città europee con un a.e. superiore a 15 000.

L'agglomerazione di Borriana, nella comunità autonoma di Valencia, in Spagna, che secondo l'onorevole parlamentare ha 26 000 abitanti, scarica gli effluenti in una zona non sensibile; per questo la scadenza per il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue era fissata al 31 dicembre 2000.

La Commissione ha appena avviato la verifica della situazione degli agglomerati interessati dalla scadenza del 31 dicembre 2000. Essa è già a conoscenza del fatto che, a tale data, oltre a Borriana anche altri agglomerati spagnoli non si erano conformati alla direttiva. Al termine della valutazione in questione la Commissione potrà eventualmente avviare un procedimento di infrazione nei confronti della Spagna per il mancato rispetto della scadenza del 31 dicembre 2000.

(2001/C 187 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4009/00
di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Serre nella zona protetta di Cabo de Gata

Sa la Commissione che il governo spagnolo ha proposto di dichiarare zona protetta il Parco naturale di Cabo de Gata in Almeria (Andalusia)?

Sa essa che all'interno di tale parco naturale si pratica illegalmente un'agricoltura intensiva in serre?

Sa essa inoltre che sono allo studio del governo regionale progetti intesi a legalizzare tali serre a decorrere dal 2002?

Riconosce essa che tale progetto è incompatibile con le disposizioni della direttiva sugli habitat naturali?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

La Commissione non è al corrente dei fatti denunciati dall'onorevole parlamentare.

La zona in questione è stata proposta dalla Spagna per essere inserita come sito di importanza comunitaria (ES 000046 «Cabo de Gata-Níjar») nella rete Natura 2000, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾.

L'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente necessario alla gestione di un sito Natura 2000, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha su tale sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La Commissione ha richiesto alle autorità spagnole le informazioni necessarie per valutare se la direttiva 92/43/CEE sia stata o meno applicata correttamente nel caso in oggetto.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 187 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4021/00
di Lisbeth Grönfeldt Bergman (PPE-DE) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Disposizioni ambientali finlandesi in materia di imballaggi, causa di distorsioni della concorrenza

Il sistema di vuoti a rendere utilizzato in Svezia per le lattine di alluminio e le bottiglie PET è stato criticato perché intralcia l'importazione e limita la concorrenza sul mercato nazionale. Alla luce di ciò, è curioso che la Commissione europea non sia minimamente intervenuta nelle cosiddette tasse ambientali in vigore sui medesimi prodotti in Finlandia. Per accedere al mercato finlandese, un produttore estero deve pagare una tassa ambientale pari a 6 marchi finlandesi (1,01 euro) per ogni bottiglia, il che significa un aumento del prezzo del prodotto di circa il 200 %.

È perciò possibile sapere come la Commissione giustifica tale tassa ambientale finlandese, nella misura in cui essa affievolisce notevolmente la situazione concorrenziale dei produttori esteri in Finlandia?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(5 marzo 2001)

La Commissione non è al corrente delle critiche che, a detta dell'onorevole parlamentare, sarebbero state mosse al sistema di vuoti a rendere adottato dalla Svezia. Tale sistema sembra in ogni caso rispettare sia le disposizioni della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁽¹⁾ che quelle del trattato CE.

Per quanto riguarda il sistema finlandese occorre fare due precisazioni. Innanzitutto la tassa supplementare imposta alle bevande che non rientrano in alcun programma riconosciuto di riciclaggio o reimpiego è di 4 marchi finlandesi per litro (e non di 6 marchi per bottiglia). In secondo luogo la tassa supplementare non si applica solo ai prodotti esteri ma anche a quelli nazionali.

In seguito ad alcuni esposti ricevuti, la Commissione è attualmente impegnata a valutare la compatibilità del sistema di imposte supplementari adottato dalla Finlandia sia con le disposizioni della direttiva in questione che con le regole del mercato interno.

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994.

(2001/C 187 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4022/00
di Michl Ebner (PPE-DE) e Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) al Consiglio

(3 gennaio 2001)

Oggetto: Abolizione delle agevolazioni fiscali per i diplomatici

Come noto, i privilegi di cui godono i diplomatici sono definiti dalla Convenzione di Vienna, del 1961. Negli ultimi mesi gli interroganti hanno ripetutamente osservato, in varie interrogazioni scritte alla Commissione, che tale convenzione è ormai superata e che dovrebbe essere oggetto di un riesame, soprattutto per stabilire se detti privilegi siano ancora giustificati nel mercato interno dell'Unione europea.

Nelle sue risposte (si veda in particolare la risposta all'interrogazione E-1996/00), la Commissione ha sempre richiamato l'attenzione sul fatto che l'abolizione o la modifica dei privilegi accordati ai diplomatici presuppongono una modifica delle norme comunitarie vigenti, subordinata a una decisione all'unanimità da parte del Consiglio.

Può il Consiglio far sapere se intende rivedere i privilegi di cui godono i diplomatici, che indubbiamente non sono più giustificati nel contesto attuale del mercato interno, e verificare l'attualità della Convenzione di Vienna del 1961, sottoponendola a un riesame nel quadro dello sforzo di riforma della Commissione?

Risposta

(24 aprile 2001)

La legislazione comunitaria autorizza l'esonero dall'IVA e dalle accise a titolo dei privilegi diplomatici accordati in conformità delle norme del diritto internazionale consuetudinario codificato dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche. La Comunità è tenuta a rispettare tali norme (cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 giugno 1998, punto 45 della motivazione).

Sotto il profilo del mercato unico e nell'ipotesi che gli esoneri accordati alle missioni degli Stati membri presso altri Stati membri non si giustificassero più, la legislazione comunitaria in vigore dovrebbe essere preventivamente modificata, il che richiederebbe un voto all'unanimità del Consiglio su proposta della Commissione. Ciò presupporrebbe tuttavia che gli Stati membri decidessero innanzi tutto di non applicare più fra di loro le pertinenti disposizioni della convenzione di Vienna del 1961, disposizioni che sono tenuti a rispettare in osservanza del diritto internazionale. Il Consiglio non ha alcuna indicazione in tal senso e la Commissione non gli ha presentato per il momento alcuna proposta di modifica delle pertinenti disposizioni di esonero contenute nelle direttive 77/388/CEE (sesta direttiva IVA) e 92/12/CEE (prodotti soggetti ad accisa). La Commissione ha fatto sapere del resto (risposta all'interrogazione scritta E-1996/99) che non intende presentare proposte al riguardo nel prossimo futuro.

(2001/C 187 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4028/00
di Angelika Niebler (PPE-DE) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Armonizzazione delle norme in materia di pubblicità nella Comunità europea

Nel maggio 2000 il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura la direttiva sul commercio elettronico (e-commerce). Elemento centrale della direttiva è il principio del paese d'origine, in base al quale, per quanto riguarda la pubblicità, le aziende che offrono merci e servizi tramite Internet devono attenersi sostanzialmente solo alle disposizioni vigenti nei rispettivi paesi d'origine. La legislazione nazionale in materia diverge da uno Stato membro all'altro, e nei paesi in cui essa è rigorosa, come la Repubblica federale di Germania, finisce per discriminare i cittadini e gli operatori nazionali.

Le norme tedesche sulle riduzioni di prezzo e sugli omaggi commerciali sono ad esempio particolarmente rigorose in materia di pubblicità. Le disposizioni del regolamento tedesco sugli omaggi commerciali, ai sensi del quale l'offerta di un omaggio non può essere subordinata all'acquisto del prodotto principale, si rivela un ostacolo inammissibile alla libera circolazione delle merci commercializzate via Internet. Il divieto generale sancito dalla legge riguarda anche prestazioni e garanzie che in altri Stati membri sono strumenti di marketing ampiamente diffusi (ad esempio, «paghi uno, prendi due»). Tutto ciò pone in posizione svantaggiata i consumatori tedeschi, costretti a rinunciare a prestazioni supplementari, e discrimina le aziende aventi sede in Germania rispetto ai concorrenti stranieri.

Una recente ordinanza della corte d'appello di Saarbrücken costituisce un chiaro esempio di quali possano essere le ripercussioni negative sul mercato interno. La corte ha infatti deciso che la garanzia offerta da un'azienda per tutto l'arco di vita di un prodotto fosse contraria al regolamento sugli omaggi commerciali e fosse pertanto vietata in Germania (l'azienda in questione offre questo tipo di garanzia in tutti gli Stati membri e a livello mondiale).

Vista questa palese discriminazione nazionale, può la Commissione far sapere in che misura ritiene necessario armonizzare a livello comunitario le norme in materia di pubblicità e in che misura procederà a predisporre l'armonizzazione? Può la Commissione far sapere inoltre se intende prendere opportune misure nei confronti della Germania relativamente alle disposizioni in parola del regolamento sugli omaggi commerciali, che ostacolano la concorrenza internazionale?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(13 marzo 2001)

La Commissione, come indicato nel suo Libro verde sulla comunicazione commerciale ⁽¹⁾ e nella successiva comunicazione sul seguito avuto dal Libro verde ⁽²⁾, è consapevole da tempo che la diversità delle normative nazionali sulla comunicazione commerciale (in materia di pubblicità, marketing, relazioni pubbliche, promozione delle vendite e sponsorizzazione) ha ripercussioni negative sul funzionamento del mercato interno.

Nel quadro della sua politica sulla comunicazione commerciale, la Commissione presenterà, all'inizio di quest'anno, una comunicazione sulla promozione delle vendite nel mercato interno, in cui indicherà i settori nei quali è necessario armonizzare le normative di promozione delle vendite per migliorare il funzionamento del mercato interno. Questa comunicazione si baserà sui pareri espressi, durante gli scorsi due anni, dal gruppo di esperti sulla comunicazione commerciale, composto da esperti in materia di normative sulle promozione delle vendite designati dagli Stati membri. La Comunicazione riguarderà i seguenti servizi: offerte di sconti, offerte di omaggi o premi e concorsi promozionali.

Si noti inoltre che la direttiva 2000/31/CE del Parlamento e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽³⁾ («direttiva sul commercio elettronico»), già prevede il principio del paese d'origine (come indicato negli articoli 3 e 6) per le comunicazioni commerciali elettroniche di qualsiasi tipo. Ciò significa che il contenuto di ogni comunicazione commerciale è soggetto alla legge (e alla responsabilità normativa) del paese d'origine. Per quanto riguarda la legge tedesca in materia di premi e omaggi (Zugabeverordnung), la Commissione nota con interesse che le autorità tedesche ne hanno proposto l'abolizione. La Commissione continuerà a seguire attentamente gli sviluppi della situazione.

⁽¹⁾ COM(96) 192 def.

⁽²⁾ COM(98) 121 def.

⁽³⁾ GU L 178 del 17.7.2000.

(2001/C 187 E/119)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4029/00
di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione**

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Requisiti in materia di patenti di guida per automezzi pesanti

Uno dei conducenti coinvolti nell'incidente verificatosi sull'autostrada A4 tra Londra e Bristol il 28 novembre era un belga di vent'anni alla guida di un automezzo pesante. Nel Regno Unito un ventenne non essere titolare di una patente di guida per automezzi pesanti. Può la Commissione spiegare come si spiega che qualcuno possa guidare in un certo paese rispondendo a requisiti che sono meno rigorosi rispetto a quelli cui sono soggetti i cittadini di detto paese? Può inoltre precisare se intende armonizzare tali requisiti per la guida degli automezzi pesanti?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(6 marzo 2001)

Le disposizioni che regolano l'età minima dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾. L'articolo 5 di tale regolamento, in particolare, stabilisce che l'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci debba essere la seguente:

- b) — 21 anni compiuti
- 18 anni compiuti a condizione che l'interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.

In base all'articolo citato un titolare di patente belga ventenne è autorizzato a condurre autoveicoli pesanti in Gran Bretagna se è in possesso di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri. La disposizione del regolamento (CEE) n. 3820/85 è direttamente applicabile.

Per quanto riguarda l'armonizzazione delle qualifiche richieste ai conducenti di autoveicoli pesanti, in data 2 febbraio 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla formazione professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci e passeggeri ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 370 del 31.12.1985.

⁽²⁾ COM(2001) 56 def.

(2001/C 187 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4031/00
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Trattamento di animali nei mercati belgi

Un recente filmato denuncia i gravi atti di crudeltà cui sono esposti gli animali nei mercati belgi di Ciney e Anderlecht. Il filmato, girato tra luglio e settembre 2000, mostra un mercato in cui il bestiame viene ripetutamente e ferocemente bastonato sui fianchi, sul muso e sul capo nonché la presenza di animali feriti, malati e gravemente storpiati. Nelle peggiori scene del filmato, viene legata una corda alla zampa anteriore delle bestie che non riescono a camminare. L'altra estremità della corda è attaccata ad un veicolo che si mette quindi in marcia trascinando in una scena l'animale sul terreno e, in un'altra, facendolo salire su una rampa riverso sul dorso.

Quali passi sta adottando per costringere le autorità belghe a porre termine a queste crudeltà nei mercati? Intende elaborare un progetto di direttiva del Consiglio sulla protezione degli animali nei mercati?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(13 marzo 2001)

L'aspetto generale della protezione degli animali dagli atti di crudeltà resta una questione che rientra nelle competenze nazionali degli Stati membri.

Ai sensi del protocollo sulla protezione e sul benessere degli animali allegato al Trattato CE dal Trattato di Amsterdam la Comunità e gli Stati membri devono prestare la debita attenzione alla questione del benessere degli animali nel formulare e attuare le strategie comunitarie in materia di agricoltura, trasporti, mercato interno e ricerca.

La direttiva del Consiglio 91/628/CEE, modificata dalla direttiva del Consiglio 95/29/CE del 29 giugno 1995 sulla protezione degli animali durante il trasporto ⁽¹⁾ impone obblighi dettagliati al trasportatore, quali le disposizioni dell'art. 5A.1(a) che vietano di causare inutili sofferenze agli animali trasportati. La violazione di queste disposizioni può, a seconda delle circostanze, comportare atti di crudeltà nei confronti degli animali.

Poiché si può credere che gli animali mostrati nel filmato girato in alcuni mercati belgi, rientrino nella sfera di responsabilità del trasportatore, ad esempio durante le operazioni di carico e scarico, si ritiene che alcune delle scene filmate dimostrino una violazione delle disposizioni della direttiva, nonché delle disposizioni nazionali relative alla protezione degli animali.

Pertanto la Commissione è intervenuta presso le autorità belghe chiedendo spiegazioni esaurienti e informazioni dettagliate sulle azioni intraprese per prevenire il ripetersi del tipo di incidenti mostrati nel filmato.

Esiste già una procedura di infrazione pendente avviata contro il Belgio per quanto riguarda altre violazioni delle disposizioni della direttiva e, a seconda di ulteriori informazioni ottenute dalla Commissione, si prenderà in considerazione l'ipotesi di ampliare la portata della procedura in questione per comprendere gli incidenti denunciati dall'on. parlamentare.

Dopo la presentazione di una relazione al Parlamento e al Consiglio sull'attuazione della direttiva in questione, la Commissione esaminerà fino a che punto sia necessario aggiornare e perfezionare le disposizioni del testo in questione.

(¹) GU L 148 del 30.6.1995.

(2001/C 187 E/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4032/00
di Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Diritti dei lavoratori delle navi che battono bandiera di comodo

Un'occupazione di qualità richiede necessariamente che il lavoro si svolga in condizioni sanitarie e di sicurezza accettabili, a prescindere dal fatto che il luogo di lavoro sia fisso oppure mobile e variabile, nonché in condizioni o in una situazione di stabilità, nell'ambito delle diverse possibilità di contrattazione consentite da ciascun ordinamento giuridico.

Tale stabilità non è raggiungibile quando vi è un'incertezza quale quella derivante dall'iscrizione sotto bandiera di comodo, situazione nella quale la sicurezza giuridica è scarsa o nulla mentre è fortissima la possibilità che i diritti sociali dei lavoratori siano elusi o ignorati.

Prevede la sig.ra Commissario di occuparsi della disciplina specifica delle condizioni di lavoro dei lavoratori dell'Unione europea che prestano servizio su navi battenti bandiera di comodo che approdano in porti comunitari?

Risposta del Commissario sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(8 marzo 2001)

L'on. parlamentare solleva la questione del rispetto dei diritti sociali dei lavoratori europei impiegati a bordo di battelli che battono bandiera di un paese terzo.

Per quanto riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi, la Commissione condivide pienamente il parere dell'on. parlamentare sull'importanza di garantire per questi lavoratori un livello adeguato di protezione, indipendentemente dal luogo di lavoro in cui esercitano la loro attività professionale e, in particolare, nel caso in cui la esercitino a bordo di navi che approdano nei porti comunitari, qualsiasi sia la loro bandiera.

A questo proposito è importante citare le direttive 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (¹), e la direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (²).

Tuttavia dalle definizioni delle navi, contenute nelle direttive (artt. 1 e 2 rispettivamente) risulta che i requisiti minimi si applicano soltanto alle navi «battenti bandiera di uno Stato membro o registrate sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro».

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (³) di cui la Comunità è parte contraente, stabilisce che ogni Stato adotta, nei confronti delle navi che battono la sua bandiera, le misure necessarie per garantirne la sicurezza in mare, ivi comprese la composizione, le condizioni di lavoro e la formazione degli equipaggi, tenendo conto degli strumenti internazionali applicabili. Pertanto, sono le normative corrispondenti a ciascuna bandiera che definiscono i diritti dei lavoratori a bordo, qualsiasi sia la loro nazionalità.

E' opportuno tuttavia aggiungere che la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995⁽⁴⁾, sul controllo delle imbarcazioni da parte dello Stato di approdo prevede, tra l'altro, il controllo a bordo delle navi che fanno scalo nei porti degli Stati membri, ivi compreso a bordo delle navi che battono una bandiera non europea, delle condizioni sociali applicabili a livello internazionale della Convenzione 147 dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (convenzione relativa alle norme minime da garantire sulle navi mercantili).

(¹) GU L 113 del 30.4.1992.

(²) GU L 307 del 13.12.1993.

(³) GU L 179 del 23.6.1998.

(⁴) GU L 157 del 7.7.1995.

(2001/C 187 E/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4035/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Comitato 133

Il comitato 133 rappresenta il vero centro di potere e di decisione dell'Unione europea in materia di politica commerciale. Prende nome dall'articolo 133 del trattato di Amsterdam, che prevede l'istituzione di un comitato designato dal Consiglio per assistere la Commissione. Il comitato 133 funge da raccordo tra la Commissione e il Consiglio.

Ogni Stato membro dell'Unione europea dispone di un rappresentante permanente e di un rappresentante sostituito in tale comitato. Questi funzionari adottano importanti decisioni relative a questioni commerciali internazionali quali la guerra delle banane, la disponibilità di farmaci per i paesi poveri e il dazio americano sull'acciaio europeo. Il Consiglio scioglie gli eventuali nodi politici e ratifica le decisioni del comitato. Alcune proposte vengono esaminate solo in seno al comitato e vengono approvate in blocco, senza ulteriore discussione, dal Coreper (i funzionari nazionali presso l'Unione europea).

1. Non ritiene la Commissione che sia necessario presentare una relazione sui documenti e le discussioni del comitato 133? In caso contrario, per quale motivo ritiene la Commissione che non sia necessario presentare una relazione sui documenti e le discussioni del comitato 133?
2. Non ritiene la Commissione che le relazioni del comitato 133 debbano essere accessibili al pubblico? In caso contrario, per quale motivo ritiene la Commissione che non sia necessario che le relazioni del Comitato 133 siano accessibili al pubblico?
3. Intende la Commissione chiedere che, in futuro, sia elaborata una relazione sui documenti e le discussioni del comitato 133? Intende la Commissione far sì altresì che tali relazioni siano accessibili al pubblico? In caso contrario, per quale motivo rifiuta la Commissione di chiedere che il pubblico abbia un diritto di controllo sul processo decisionale politico del comitato 133?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(1° febbraio 2001)

L'articolo 133 (ex articolo 113) del trattato CE definisce il quadro per la formulazione e l'attuazione della politica commerciale in seno alla Comunità. Il comitato 133, cui l'onorevole parlamentare fa riferimento, ha un ruolo di consulenza nei confronti della Commissione per la conduzione di negoziati commerciali. Per le questioni di rilievo o per importanti negoziati nel settore commerciale, quali un nuovo round di negoziati commerciali nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) o colloqui per un accordo commerciale con il Mercosur, gli obiettivi specifici per la Comunità sono definiti nelle conclusioni o nelle direttive di negoziato del Consiglio. Queste successivamente servono da guida per le attività del comitato 133. Per ciò che attiene al ruolo del comitato 133 e alla responsabilità democratica, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della risposta all'interrogazione scritta P-3674/00 del sig. Schmid⁽¹⁾.

Riguardo all'opportunità di elaborare relazioni sui documenti e le discussioni del comitato 133, la Commissione tiene a precisare che il comitato 133 è un comitato speciale nominato dal Consiglio. Spetta pertanto alla segreteria del Consiglio decidere sull'opportunità e sulle modalità dell'elaborazione di tali relazioni, nonché sulla loro accessibilità.

Per quanto attiene più specificamente all'accesso ai documenti trasmessi dalla Commissione al comitato 133, nella sua lettera del 20 gennaio 2000 al presidente del comitato per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, la Commissione ha espresso il proprio accordo a trasmettere al Parlamento i documenti significativi inviati dalla Commissione al comitato 133, nonché altre importanti relazioni elaborate dalla Commissione. I documenti di natura più riservata vengono inviati come documenti «confidenziali» o «riservati». Numerosi documenti sono tuttavia trasmessi come documenti pubblici e sono pubblicati sul sito web della direzione generale Commercio.

I documenti pubblici includono la quasi totalità delle comunicazioni inviate dalla Comunità all'OMC, i documenti di lavoro sulle questioni principali, nonché i documenti chiave sulla strategia comunitaria per il nuovo ciclo di negoziati.

(¹) GU C 163 E del 6.6.2001, pag. 190.

(2001/C 187 E/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4039/00
di Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Siemens

Hanno i sigg. Liikanen e Monti, membri della Commissione, ricevuto la lettera inviata loro dal sig. Kerckhaert, sindaco di Hengelo, sui piani della Siemens di chiudere la sua filiale Demag Delaval di Hengelo o, se del caso, trasferirla in Germania, nonostante il fatto che l'impresa sia sana dal punto di vista economico?

È vero che il rilevamento delle imprese Demag Delaval da parte della Siemens deve ancora essere autorizzato dalla Commissione?

Ritiene la Commissione lecito trasferire delle imprese subito dopo il rilevamento, anche se non vi sono chiari motivi economici e i problemi connessi con la perdita di posti di lavoro sono molto gravi?

È la Commissione disposta ad appurare se la Siemens ha rispettato tutte le disposizioni legislative europee per quanto riguarda i rapporti con il personale e il comitato aziendale in questa questione, dato che si tratta di circa 700 posti di lavoro?

Ha la Commissione già risposto alla lettera del sindaco di Hengelo e, in caso contrario, per quando è prevista una tale risposta?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

I membri della Commissione responsabili rispettivamente per la concorrenza e per le imprese hanno ricevuto la lettera menzionata dall'onorevole parlamentare.

La decisione relativa all'operazione di concentrazione di cui al caso Comp./M.2224 — Siemens/Demag Krauss Maffei, che riguarda anche la Demag Delaval Werke, è stata autorizzata dalla Commissione il 20 dicembre 2000.

Nell'ambito del controllo sulle concentrazioni, la Commissione non ha alcun potere di supervisione sulle decisioni economiche delle imprese in merito alla collocazione geografica degli stabilimenti.

La Commissione non dispone di ulteriori informazioni riguardo ai fatti sui quali l'onorevole parlamentare fonda le proprie affermazioni e non è quindi in grado di compiere una valutazione definitiva che stabilisca se si sia verificata o meno una violazione del diritto comunitario.

Poiché la Germania e i Paesi Bassi hanno recepito correttamente nel proprio diritto nazionale le norme delle direttive applicabili in materia ⁽¹⁾, la Commissione desidera sottolineare che eventuali questioni sono da risolvere in primo luogo con riferimento alle procedure nazionali che disciplinano le relazioni industriali, e/o davanti ai giudici nazionali.

Per quanto riguarda la lettera del sindaco di Hengelo, la DG Concorrenza ha già provveduto a rispondere in data 10 gennaio 2001, mentre la risposta della DG Imprese è attualmente in corso di preparazione.

⁽¹⁾ Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi — GU L 225 del 12.8.1998; direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti — GU L 161 del 5.3.1977; direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie — GU L 254 del 30.9.1994.

(2001/C 187 E/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4040/00
di Sérgio Sousa Pinto (PSE) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Politica della concorrenza — Abuso di posizione dominante

Può la Commissione europea fornire informazioni sulla posizione nel mercato e la rispettiva prassi del «Qualifyer Group Airlines» (costituito dalle seguenti compagnie aeree: Swissair, Sabena, TAP Air Portugal, AOM French Airlines, Crossair, Air Littoral, Air Europe, LOT Polish Airlines, PGA Portugália Airlines, Volare Airlines, Air Liberté) amministrato dalla «Qualifyer Loyalty, Ltd.»?

I cittadini/consumatori hanno ragioni molto concrete per temere che si verifichino i presupposti di un abuso di posizione dominante praticato da questo gruppo di società, con conseguenti prezzi più elevati, una minore varietà di servizi e condizioni commerciali non eque, soprattutto per quanto riguarda la rotta Bruxelles/Lisbona-Porto. Questa pratica, eventualmente abusiva e anticoncorrenziale, potrebbe a nostro parere pregiudicare in particolare il disposto dell'articolo 82 del trattato CE.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(27 febbraio 2001)

Il gruppo Qualifyer è un'alleanza tra compagnie aeree, caratterizzata dal fatto che la SAirGroup, la società madre di Swissair, adotta la politica di investire nel capitale di alcune altre compagnie aeree che fanno parte dell'alleanza. Spesso la partecipazione attribuisce alla SAirGroup (insieme agli altri azionisti) il controllo congiunto della compagnia aerea in cui ha investito. La «Qualifyer Loyalty Ltd.» è la società che amministra il programma «frequent-flyer» comune delle compagnie aeree dell'alleanza, ma non gestisce il gruppo Qualifyer.

La Commissione si è già pronunciata in merito alle operazioni con cui la SAirGroup ha acquisito il controllo congiunto nei confronti delle altre compagnie aeree del gruppo Qualifyer. Nel 1995 la Commissione ha infatti adottato una decisione ⁽¹⁾ che ha dichiarato la concentrazione Swissair/Sabena compatibile con il mercato comune. Nel 1999 la Commissione ha inoltre adottato una decisione che ha approvato l'acquisizione della AOM da parte della SAirGroup e della Marine-Wendel, una holding finanziaria francese. Nel 2000 la Commissione ha autorizzato la concentrazione AOM/Air Liberté/Air Littoral.

Inoltre, la Commissione ha di recente esaminato la compatibilità degli accordi conclusi tra le compagnie del gruppo Qualifyer con l'articolo 81 (ex articolo 85) del trattato CE. A tale proposito, nel febbraio 2000 la Commissione ha inviato una lettera preliminare di avvertimento a cinque compagnie aeree del gruppo Qualifyer (Swissair, TAP, Sabena, Crossair e AOM), in seguito alla quale le compagnie in questione hanno posto fine alla prassi di coordinare i prezzi praticati all'interno della Comunità e sulle rotte tra la Comunità e la Svizzera.

È più facile che insorgano eventuali difficoltà in merito al rispetto delle regole di concorrenza di cui all'articolo 81 e/o 82 (ex articolo 86) del trattato CE nel caso di rotte coincidenti, ossia di rotte operate da due compagnie del gruppo Qualifyer aventi i rispettivi hubs ad una delle estremità della rotta, come nel caso del collegamento Bruxelles/Lisbona. Stando così le cose, la Commissione apprezzerrebbe qualsiasi informazione che l'onorevole parlamentare fosse in grado di comunicarle in merito ad un potenziale abuso di posizione dominante o altre pratiche contrarie alla concorrenza che tocchino tale rotta.

Su altre rotte, come quelle che collegano numerose città francesi e sulle quali sono operative AOM, Air Liberté ed Air Littoral, le compagnie aeree del gruppo Qualifyer sono invece in concorrenza con le compagnie di bandiera tradizionali.

Infine, il governo portoghese ha recentemente annunciato l'intenzione di cedere una quota della TAP. La Commissione tuttavia non ha ricevuto alcuna notificazione relativa a tale operazione.

(¹) GU L 239 del 7.10.1995.

(2001/C 187 E/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4044/00
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Rinnovo dell'Ufficio del Presidente Prodi

1. A seguito dei recenti lavori di rinnovo dell'Ufficio del Presidente Prodi, in rue Breydel, potrebbe la Commissione far sapere se le relative spese sono state sostenute dalla Commissione stessa o se i lavori sono stati finanziati tramite altre fonti?
2. Qualora sia stata la Commissione a sostenere le spese, potrebbe essa comunicare a) quale è stato il costo totale dei lavori e b) a quale linea di bilancio sono state imputate le spese?
3. Nel caso il Governo italiano abbia prestato arredi per il rinnovo, potrebbe la Commissione far sapere a) quali norme disciplinano i prestiti dei governi alla Commissione, dato che i Commissari non dipendono più dai rispettivi paesi e b) se tali arredi sono stati dichiarati dal Presidente Prodi?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(22 febbraio 2001)

1. Con l'insediamento del nuovo Collegio dei Commissari, la Commissione ha stanziato 25 000 euro per il rinnovo degli arredi dell'ufficio di ciascun commissario. Tuttavia, invece di utilizzare i 25 000 euro previsti per l'acquisto di nuovi mobili, l'ufficio del Presidente Prodi è stato recentemente rinnovato con mobili antichi prestati gratuitamente dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Roma.
2. La Commissione ha provveduto esclusivamente al pagamento delle spese di trasporto e di assicurazione dei mobili in prestito, utilizzando rispettivamente la linea di bilancio A02353 per il trasporto e la linea di bilancio A02350 per l'assicurazione. Ne consegue che il Presidente Prodi non ha impiegato i 25 000 euro destinati alla sistemazione del suo ufficio.
3. Non vi è alcuna norma specifica che disciplini i prestiti dei governi alla Commissione. Il prestito della Galleria Nazionale di Arte Antica è stato concesso al sig. Prodi nella sua veste di Presidente della Commissione europea per la durata del suo mandato e per rinnovare il suo ufficio presso la Commissione, e il sig. Prodi ha opportunamente presentato una dichiarazione in materia.

4. In passato, la normativa interna sul rinnovo e la decorazione degli uffici dei membri della Commissione riguardava soltanto l'acquisto di nuovi mobili: per tale motivo la normativa è in fase di revisione, onde prevedere, per il futuro, possibilità meno onerose di rinnovo degli uffici dei membri della Commissione.

(2001/C 187 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4045/00

di Giovanni Fava (PSE) alla Commissione

(20 dicembre 2000)

Oggetto: Condono edilizio e programma operativo regionale 2000-2006 in Sicilia

La giunta di governo della Regione Sicilia ha presentato, nel mese di novembre, una proposta di legge che prevede, fra l'altro, la sanatoria delle costruzioni abusive edificate nella fascia costiera, stimate attorno alle 170 000 unità. Tale disegno di legge si configura come una vera e propria abrogazione dell'unico strumento di tutela delle coste vigente in Sicilia, che prevede un vincolo di inedificabilità per una fascia di 150 metri dal mare (legge regionale 78, del 12 giugno 1976).

Il disegno di legge prevede la perimetrazione degli agglomerati abusivamente realizzati e la redazione per essi di «piani di riordino urbanistico e ambientale» di responsabilità comunale. Esso pone inoltre a carico dei comuni gli oneri relativi alle perimetrazioni e collegate progettazioni di interventi, evitando di entrare nel dettaglio delle cifre.

Tale incertezza circa le risorse finanziarie che si metterebbero a disposizione per la sanatoria fa supporre che la Regione voglia tentare di utilizzare le risorse disponibili nell'ambito del periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006. Questo potrebbe avvenire tramite la copertura delle misure previste nel programma operativo regionale, a cui i comuni potrebbero ricorrere nel predisporre progetti da finanziare tramite i fondi POR. I Fondi strutturali potrebbero tra l'altro essere utilizzati anche per pagare i tecnici incaricati dalle amministrazioni locali di predisporre tali progetti, contribuendo in tal modo ad alimentare un'importante rete clientelare. Di fronte a questo rischio, il mondo imprenditoriale (Confindustria) e quello di tutela del patrimonio ambientale e culturale (Italia Nostra) hanno lanciato un appello contro la misura di sanatoria.

Tale misura rischia tra l'altro di interessare anche le aree costiere inserite nella rete Natura 2000 ed in cui si è costruito abusivamente, e potrebbe permettere di legalizzare opere urbanistiche evitando un procedimento di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale.

È la Commissione al corrente di tale iniziativa della giunta regionale siciliana?

Può la Commissione vigilare affinché, nel complemento di programmazione attualmente in corso di valutazione, venga esclusa l'ipotesi di utilizzare i Fondi strutturali per l'ipotizzato condono edilizio?

Può la Commissione vigilare affinché l'ipotizzato condono edilizio non permetta di scavalcare la normativa comunitaria in materia di valutazione d'impatto ambientale?

Quali misure intende prendere la Commissione affinché non vengano compromesse le aree della rete Natura 2000 abusivamente urbanizzate?

(2001/C 187 E/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4049/00
di Giorgio Celli (Verts/ALE) alla Commissione*(20 dicembre 2000)*

Oggetto: Condono edilizio e programma operativo regionale 2000-2006 in Sicilia

La giunta di governo della Regione Sicilia ha presentato, nel mese di novembre, una proposta di legge che prevede, fra l'altro, la sanatoria delle costruzioni abusive edificate nella fascia costiera, stimate attorno alle 170 000 unità. Tale disegno di legge si configura come una vera e propria abrogazione dell'unico strumento di tutela delle coste vigente in Sicilia, che prevede un vincolo di inedificabilità per una fascia di 150 metri dal mare (legge regionale 78, del 12 giugno 1976).

Il disegno di legge prevede la perimetrazione degli agglomerati abusivamente realizzati e la redazione per essi di «piani di riordino urbanistico e ambientale» di responsabilità comunale. Esso pone inoltre a carico dei comuni gli oneri relativi alle perimetrazioni e collegate progettazioni di interventi, evitando di entrare nel dettaglio delle cifre.

Tale incertezza circa le risorse finanziarie che si metterebbero a disposizione per la sanatoria fa supporre che la Regione voglia tentare di utilizzare le risorse disponibili nell'ambito del periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006. Questo potrebbe avvenire tramite la copertura delle misure previste nel programma operativo regionale, a cui i comuni potrebbero ricorrere nel predisporre progetti da finanziare tramite i fondi POR. I Fondi strutturali potrebbero tra l'altro essere utilizzati anche per pagare i tecnici incaricati dalle amministrazioni locali di predisporre tali progetti, contribuendo in tal modo ad alimentare un'importante rete clientelare. Di fronte a questo rischio, il mondo imprenditoriale (Confindustria) e quello di tutela del patrimonio ambientale e culturale (Italia Nostra) hanno lanciato un appello contro la misura di sanatoria.

Tale misura rischia tra l'altro di interessare anche le aree costiere inserite nella rete Natura 2000 ed in cui si è costruito abusivamente, e potrebbe permettere di legalizzare opere urbanistiche evitando un procedimento di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale.

È la Commissione al corrente di tale iniziativa della giunta regionale siciliana?

Può la Commissione vigilare affinché, nel complemento di programmazione attualmente in corso di valutazione, venga esclusa l'ipotesi di utilizzare i Fondi strutturali per l'ipotizzato condono edilizio?

Può la Commissione vigilare affinché l'ipotizzato condono edilizio non permetta di scavalcare la normativa comunitaria in materia di valutazione d'impatto ambientale?

Quali misure intende prendere la Commissione affinché non vengano compromesse le aree della rete Natura 2000 abusivamente urbanizzate?

Risposta comune
data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-4045/00 e P-4049/00*(20 febbraio 2001)*

La Commissione non è a conoscenza del progetto di legge citato dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, per quanto riguarda l'attuazione dei programmi che cofinanzia nel quadro della normativa che disciplina i fondi strutturali⁽¹⁾, la Commissione vigilerà sulla coerenza delle azioni rispetto agli obiettivi del programma e sulla loro compatibilità con tutte le politiche comunitarie comprese quelle in campo ambientale.

In conformità dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽²⁾, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997⁽³⁾ gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie affinché prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Le categorie di progetti pertinenti ai sensi della direttiva sono definite all'articolo 4 ed elencate nel primo dei due allegati.

La direttiva 85/337/CEE, modificata, ha per oggetto i progetti. L'obiettivo della direttiva è prevenire alla fonte l'inquinamento ed altri effetti dannosi anziché intervenire successivamente per contrastarli. Il principio sul quale ci si è basati è che l'autorizzazione di progetti pubblici e privati per i quali si prevede un impatto ambientale importante può essere concessa solo dopo aver effettuato una valutazione dei probabili effetti significativi che tali progetti possono esercitare sull'ambiente. Per contro, le opere cui si riferisce l'onorevole parlamentare sono già state effettuate e non sono più allo stato di progetto. Nel caso specifico in questione, una procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) non trova giustificazione nella direttiva VIA poiché una simile valutazione risulterebbe utile unicamente per verificare gli impatti ambientali ma non potrebbe in alcun modo influire sul rilascio dell'autorizzazione. Pertanto, nella direttiva 85/337/CEE, modificata, non vi è alcuna norma su cui fondare l'obbligo di effettuare una procedura di VIA relativamente alle opere in questione.

Inoltre, occorre sottolineare che la direttiva si applica alle categorie di progetti elencate nei primi due allegati della direttiva. Sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non è possibile stabilire se le opere citate rientrano in una delle categorie elencate nel primo dei due allegati della direttiva.

Qualora tali opere interessassero un sito proposto come sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾ o una zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽²⁾, potrebbero essere pertinenti le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

Per quanto riguarda i SIC, la direttiva 92/43/CEE fa obbligo agli Stati membri di intervenire in modo da assicurare che gli obiettivi della direttiva non siano messi a repentaglio. Anche in assenza di un elenco comunitario, le autorità degli Stati membri sono pertanto invitate quanto meno ad astenersi da tutte le attività che possono provocare il deterioramento di un sito inserito nell'elenco nazionale.

Per quanto riguarda le ZPS gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure opportune per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva. Inoltre, qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sul sito in questione, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito.

Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite non è possibile stabilire quali e quante delle opere citate interessino un SIC o una ZPS, né se e in che misura il citato condono possa essere considerato come una misura suscettibile di provocare il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie o la perturbazione delle specie per cui le zone in questione sono state designate.

Pertanto, non essendovi basi su cui fondare una denuncia per la mancata applicazione della normativa comunitaria, al momento attuale non è possibile individuare alcuna infrazione. Si noti inoltre che la legge regionale citata costituisce attualmente solo una proposta e, in quanto tale, non può costituire una infrazione del diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽³⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽⁵⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

(2001/C 187 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4050/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(9 gennaio 2001)

Oggetto: Sostegno didattico aggiuntivo nei licei greci

Il sostegno didattico aggiuntivo nelle ultime classi dei licei greci consta di corsi di tipo privatistico impartiti fuori dell'orario delle lezioni e destinati a arginare l'insuccesso scolastico di quanti frequentano il liceo

unitario per porli in condizione di proseguire e completare gli studi. Tale attività è finanziata attraverso la misura 1.2 Liceo unitario del sottoprogramma 1 Istruzione generale e tecnica del programma operativo. Tale programma denota un andamento deludente se si considera il numero degli studenti che vi hanno partecipato, come pure il tasso di utilizzazione dei finanziamenti, anche se non cessa di essere richiesto dagli interessati, soprattutto se provenienti da famiglie con basso reddito o che abitano in regioni periferiche.

1. È la Commissione a conoscenza dei motivi che inducono gli studenti a abbandonare il programma e quali provvedimenti propone per renderlo più flessibile e più attraente per gli interessati?
2. Esistono analoghe iniziative di sostegno degli studenti per lottare contro l'insuccesso scolastico anche in altri Stati membri? Se sì, sotto quale forma vengono attuate, chi vi insegna e quali sono i rapporti con i discenti in tali scuole? Ritiene infine essa che l'azione in questione possa contemporaneamente contribuire alla lotta contro la disoccupazione degli insegnanti?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(8 marzo 2001)

Nell'ambito del programma operativo «Istruzione e formazione iniziale» del Quadro comunitario di sostegno per la Grecia 1994-1999, il Fondo sociale europeo ha cofinanziato corsi di recupero per gli studenti dei licei (istruzione secondaria superiore).

I corsi sono stati introdotti a titolo sperimentale nel marzo 1998, al fine di sostenere la riforma scolastica (vale a dire l'istituzione del liceo unitario e la progressiva abolizione degli esami d'ammissione all'istruzione superiore) e di ridurre la quota di insuccessi e di abbandoni scolastici. Negli anni scolastici 1998-1999 e 1999-2000, la misura è stata estesa a un numero maggiore di materie, di classi e di studenti ed ha coperto anche l'istruzione tecnica e professionale.

In base alle informazioni fornite dal ministero greco dell'Istruzione, nel periodo considerato hanno beneficiato di tale misura circa 140 000 studenti, con una spesa globale di M€ 23 e la partecipazione di 23 000 insegnanti.

Per quanto riguarda l'attrattiva dei corsi, si stima che nell'anno scolastico 1999-2000 ha abbandonato i corsi di recupero circa l'8 % degli studenti. Il problema si concentra soprattutto nelle grandi aree urbane. Il numero degli studenti partecipanti non è diminuito invece nelle regioni insulari e distanti o nelle scuole serali.

L'ispettore esterno del programma operativo e il comitato scientifico del progetto hanno valutato la misura attuata finora ed hanno proposto una serie di miglioramenti didattici, amministrativi e organizzativi. Questi saranno introdotti nel nuovo periodo di programmazione 2000-2006. Inoltre, ci si adopererà per impostare meglio i nuovi corsi di recupero, al fine di evitare l'insuccesso scolastico e di ridurre il numero di abbandoni, in particolare nelle regioni svantaggiate. A tale scopo, il ministro dell'Istruzione prevede lo sviluppo di materiale didattico speciale, una migliore formazione degli insegnanti e una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie di comunicazione. Il ministero ritiene che queste misure renderanno i corsi di recupero più efficaci e più attraenti per gli studenti.

Le misure applicate negli altri Stati membri per lottare contro l'insuccesso scolastico, nonché le caratteristiche dei sistemi d'istruzione, variano da uno Stato membro all'altro e non sono facilmente comparabili. In ogni caso, nel quadro del partenariato con gli Stati membri, la Commissione incoraggerà la Grecia a prendere in considerazione l'esperienza internazionale esistente e le pratiche migliori.

(2001/C 187 E/129)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4051/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(9 gennaio 2001)*

Oggetto: Inserimento di Naussa nell'iniziativa URBAN

L'iniziativa URBAN ha lo scopo di favorire la ripresa economica e sociale di città e siti urbani in crisi, purché abbiano una popolazione tra i 20 000 e i 50 000 abitanti. Naussa è una città che dal decennio '90 è colpita dalla povertà e dalla disoccupazione, con tassi che raggiungono il 40 % per quanto riguarda la disoccupazione di lunga durata. Ciò è successo perché, soprattutto a seguito della crisi iugoslava le grandi fabbriche tessili, hanno chiuso i battenti o lavorano a ritmo ridotto, il che vale anche per le imprese che operano nel campo della cernita e del confezionamento di ortofruttili.

Stante la situazione sopradescritta della città di Naussa, può la Commissione riferire:

1. se è possibile inserirla nell'iniziativa URBAN;
2. se vi sono azioni a favore della città che possano essere finanziate attraverso il programma regionale Macedonia occidentale del terzo Quadro comunitario di sostegno? Se sì, può essa indicare quale ne è la percentuale e qual è l'ammontare complessivo dell'eventuale finanziamento?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(20 febbraio 2001)*

Nell'allegato 2 della comunicazione recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile — Urban II⁽¹⁾, la Commissione ha stabilito il numero indicativo per Stato membro di zone urbane interessate dall'iniziativa. A seguito di una richiesta del ministero competente, la Commissione ha portato da 2 a 3 il numero delle zone urbane per la Grecia.

Ad oggi, la Commissione non ha ancora ricevuto ufficialmente dalla Grecia alcun programma da attuare nel quadro di URBAN II.

Il programma operativo (PO) per la Macedonia centrale del periodo 2000-2006, prevede la possibilità di finanziare importanti interventi nel settore dello sviluppo urbano. Alle autorità greche spetta la decisione sulla percentuale di stanziamenti di cui potrebbe beneficiare la città di Naoussa.

Nel quadro del PO per la Macedonia centrale del periodo di programmazione 1994-1999, un importo complessivo di 58 milioni di € è stato destinato al cofinanziamento di progetti e di azioni per lo sviluppo della prefettura di Imathia, da cui dipende Naoussa, che avranno effetti positivi per tale città.

⁽¹⁾ GU C 141 del 19.5.2000.

(2001/C 187 E/130)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4057/00
di Generoso Andria (PPE-DE), Umberto Scapagnini (PPE-DE)
e Stefano Zappalà (PPE-DE) alla Commissione***(9 gennaio 2001)*

Oggetto: Agricoltura in Capaccio Paestum

Premesso che nel golfo di Salerno esiste un territorio (Capaccio-Paestum) sottoposto a vincoli archeologici per le numerose ricchezze ivi esistenti (templi dorici, necropoli, ecc.) e che si tratta di un territorio particolarmente ricco per la presenza del fiume Sele e di altri corsi d'acqua,

Considerando che la normativa giustamente presidia la salvaguardia di un patrimonio di incommensurabile valore ma non tiene conto dell'attività centenaria degli agricoltori del posto (allevamento di bufali, coltivazione di ortaggi ecc.),

Può la Commissione intervenire presso le autorità locali affinché nel rispetto della salvaguardia del patrimonio archeologico e paesaggistico adottino tutti quei provvedimenti atti a consentire agli agricoltori interessati di ricevere nulla-osta speciali per migliorare le proprie aziende e di accedere ad agevolazioni contributive, fiscali e finanziarie, nonché ai finanziamenti della Comunità europea?

In concreto, intende fare in modo che tutti gli interessati godano di pari opportunità rispetto agli altri agricoltori non residenti nelle zone sottoposte a vincolo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 febbraio 2001)

La Commissione ritiene che il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia del patrimonio archeologico e del paesaggio nonché dell'ambiente costituisca una condizione essenziale per qualsiasi intervento dei pubblici poteri a favore del settore agricolo, che si tratti di un intervento puramente nazionale o di un intervento cofinanziato a livello comunitario nel quadro dei Fondi strutturali o nel quadro del Piano di sviluppo rurale della regione interessata.

Quanto alla possibilità d'intervento della Commissione presso le autorità locali per consentire agli agricoltori di beneficiare di nullaosta speciali per migliorare le loro aziende e aver accesso ad agevolazioni contributive nazionali, fiscali finanziarie, essa ritiene che tale compito non rientri nella sua sfera di competenze. In tale contesto, qualora venissero adottati aiuti nazionali, la competenza della Commissione riguarderà il controllo dell'osservanza delle norme in materia di aiuti di Stato a titolo degli articoli da 87 a 89 (ex-articoli da 92 a 94) del trattato CE.

Quanto agli aiuti cofinanziati a livello comunitario, nel quadro dei programmi precitati, va osservato che il programma operativo obiettivo 1 (POR) della regione Campania per il periodo 2000/2006, approvato con decisione della Commissione dell'8 agosto 2000, non prevede, in materia di sviluppo rurale, misure specifiche e limitate alla zona considerata.

Tuttavia, nel quadro delle loro competenze in materia di attuazione di tale intervento, le autorità regionali avrebbero la possibilità di prevedere condizioni specifiche per favorire la realizzazione delle misure del POR nelle zone soggette a vincoli archeologici, sempreché dette condizioni specifiche siano conformi alla normativa comunitaria in materia di Fondi strutturali e di sviluppo rurale.

(2001/C 187 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4064/00 di Giorgio Celli (Verts/ALE) alla Commissione

(9 gennaio 2001)

Oggetto: Interventi di riqualificazione ambientale in Emilia Romagna (Italia)

Può la Commissione riferire in merito a lavori di «riqualificazione ambientale» portati a termine presso il sito «Vasche dello zuccherificio di Mezzano cod. IT 4700012» (Ravenna, Italia), qualificato ai sensi delle direttive 92/43/CEE «Habitat»⁽¹⁾ e 79/409/CEE⁽²⁾ «Uccelli», dato che risulta che la realizzazione delle opere in questione non ha rispettato debitamente le raccomandazioni sulla protezione delle specie animali che vi abitano, snaturando l'intero habitat naturale?

E' la Commissione al corrente di tale realtà?

Quali provvedimenti intende prendere?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare è stata trattata dalla Commissione nel quadro della petizione n. 238/99 ed è stata discussa da ultimo nella sessione della Commissione per le petizioni del Parlamento tenutasi il 23 maggio 2000. All'epoca non è stata individuata alcuna infrazione della normativa comunitaria sulla conservazione della natura ed il caso è stato di conseguenza archiviato.

Le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non comprendono alcun nuovo elemento tale da modificare la precedente valutazione della Commissione.

(2001/C 187 E/132)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4066/00
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(10 gennaio 2001)

Oggetto: Aumenti di prezzo per effetto degli arrotondamenti in occasione della conversione dei vecchi prezzi in euro

In base a una ricerca condotta dalla facoltà di scienze economiche dell'Università Erasmus di Rotterdam i prezzi dei beni correnti dovrebbero crescere con il 1° gennaio 2002, o immediatamente dopo, del 5-10%. Aumenti di prezzo interverranno anche per le autovetture e le abitazioni. Le ragioni risiedono nel fatto che i commercianti, che praticano sempre prezzi arrotondati o opportunamente rettificati (ad esempio 100 oppure 99,99 o 99,95), al momento della conversione delle vecchie valute nazionali in euro potranno ottenere tale risultato abbassando oppure aumentando il prezzo dei beni. Si prevede tuttavia che si verificherà quasi sempre quest'ultima ipotesi: i commercianti ritoccheranno al rialzo il vecchio prezzo per ottenere una cifra commercialmente visibile.

In proposito si chiede:

1. Dispone la Commissione di dati provenienti da altre ricerche che confermino i risultati dello studio olandese?
2. Dispone la Commissione di dati provenienti da altre fonti che diano risultati contrastanti? In caso affermativo, quali sono le argomentazioni addotte per concludere che non è prevedibile alcun aumento oltre i prevedibili incrementi annuali?
3. Cosa pensa la Commissione di fare, in cooperazione con le amministrazioni nazionali dei 12 Stati membri interessati, per contrastare un'eventuale ondata di aumenti dei prezzi nel primo semestre 2002, ad es. emanando disposizioni sull'arrotondamento atte a garantire una certa stabilità media dei prezzi?
4. Come pensa la Commissione di evitare che già nel corso del 2001 intervengano aumenti di prezzo indesiderati atti ad anticipare gli importi arrotondati del 2002?
5. Ha già la Commissione qualche idea su come intervenire nel caso in cui non sia possibile evitare aumenti di prezzo superiori alla media? In che modo si provvederà a compensare le retribuzioni e le altre prestazioni pecuniarie per mantenere il potere di acquisto della grande maggioranza dei cittadini che dipendono da queste fonti di reddito?

Fonte: De Telegraf e Rotterdams Dagblad del 7 dicembre 2000.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(27 febbraio 2001)

1. La Commissione non è a conoscenza di studi economici sull'argomento. Gli autori dello studio olandese hanno peraltro contestato formalmente la presentazione delle loro conclusioni fatta dalla stampa.

2. La forte concorrenza che esiste nella grande distribuzione indurrà gli operatori più grandi a organizzare un passaggio all'euro che, in termini di prezzo, risulti favorevole al consumatore. Anche i negozi di quartiere si premureranno di non procedere ad aumenti ingiustificati dei prezzi per non perdere la fiducia della loro clientela, la quale finirebbe coll'orientarsi verso la grande distribuzione. Molte imprese della zona euro che primeggiano nei rispettivi paesi pensano addirittura di «congelare» i loro prezzi per vari mesi tra la fine del 2001 e l'inizio del 2002. La maggior parte dei commercianti degli Stati membri che aderiscono all'euro, attualmente pratica una doppia indicazione dei prezzi, e con l'avvicinarsi delle scadenze il loro numero non fa che crescere. Un accordo tra consumatori e operatori del settore concluso sotto l'egida della Commissione, il cosiddetto «eurologo», si prefigge di incentivare la duplice indicazione volontaria dei prezzi e il rispetto delle buone pratiche. Nella massima parte degli Stati membri della zona euro, questo accordo è stato introdotto a livello nazionale.

La duplice indicazione dei prezzi permette al consumatore, oltre che eventualmente agli organismi specialistici di controllo nazionali o regionali, di verificare che con il passaggio all'euro non si verifichino aumenti nascosti. Per questo motivo la Commissione aveva anche raccomandato di creare «osservatori locali del passaggio all'euro» (raccomandazione 23 aprile 1998 98/288/CE⁽¹⁾, in particolare articolo 2), ciò che nella maggior parte degli Stati membri della zona euro è avvenuto.

Infine, la fissazione anticipata dei prezzi in euro nel terzo trimestre di quest'anno, caldeggiata dalla Commissione nella sua raccomandazione dell'11 ottobre 2000⁽²⁾, contribuisce a sua volta allo stesso obiettivo. Eventuali problemi si limiterebbero quindi, verosimilmente, a settori poco aperti alla concorrenza o ai pochi negozi che non praticano la doppia indicazione dei prezzi.

3. La libera fissazione dei prezzi è un principio basilare del funzionamento del mercato interno. Quanto alle norme sull'arrotondamento in occasione delle operazioni di conversione dalle unità monetarie nazionali verso l'euro, esse sono state fissate dal regolamento CE n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, che fissa alcune disposizioni tassative in ordine all'introduzione dell'euro. Gli operatori sono quindi tenuti a rispettare le regole di conversione quando praticano una doppia indicazione dei prezzi. La Commissione sta esaminando, unitamente alle parti firmatarie dell'accordo «eurologo», i mezzi per potenziare la stabilità globale dei prezzi, nel quadro dell'accordo stesso, ispirandosi alle disposizioni vigenti in Spagna e in Irlanda. Verranno studiate altresì misure di concerto con gli Stati membri, per permettere un rapido monitoraggio dell'evoluzione dei prezzi all'inizio del 2002.

4. Le eventuali modifiche di prezzo avverranno, una volta per tutte, soprattutto sui prodotti e servizi per i quali sono fissati prezzi «psicologici» (ovvero prezzi a cifra tonda). Nuovi prezzi psicologici in euro possono essere fissati sia al rialzo che al ribasso. Al giorno d'oggi nulla permette di stabilire cosa accadrà e di sostenere che il cambiamento avverrà uniformemente al rialzo. I precedenti storici (per esempio il passaggio al sistema decimale della lira sterlina) non hanno del resto fatto registrare fenomeni significativi di aumento dei prezzi.

5. La Commissione non crede a un rischio del genere. Se dovesse verificarsi un aumento momentaneo dei prezzi, ipotesi che le spiegazioni di cui sopra e le inchieste presso le associazioni di categoria sembrano escludere, esso sarà di scarsissima entità, dato che eventuali adeguamenti al rialzo saranno statisticamente compensati da analoghi adeguamenti al ribasso. Non si registrerebbe quindi un fenomeno inflazionistico, il quale è caratterizzato da un aumento continuo di tutti i prezzi. Di conseguenza, è poco probabile che un adeguamento congiunturale dei prezzi del genere possa mettere in pericolo il potere d'acquisto dei cittadini.

⁽¹⁾ GU L 130 del 1.5.1998.

⁽²⁾ GU C 303 del 24.10.2000.

(2001/C 187 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4070/00
di James Fitzsimons (UEN) alla Commissione

(20 dicembre 2000)

Oggetto: IVA sui pannelli solari e promozione dell'uso di oli vegetali come combustibile

Come strumento per incentivare tecnologie più rispettose dell'ambiente, ha in programma la Commissione di presentare proposte mirate volte a introdurre un'aliquota zero dell'IVA sui pannelli solari oppure

un'aliquota speciale ridotta per incoraggiare un maggior ricorso a fonti energetiche pulite e ridurre l'uso di sostanze inquinanti? Può essa altresì illustrare quali sono i suoi piani attuali e futuri e gli incentivi previsti per promuovere l'uso di oli derivati da vegetali che possono essere impiegati per la propulsione dei veicoli a motore e delle flotte commerciali?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(1° febbraio 2001)

Nel quadro della vigente normativa comunitaria sull'IVA, la categoria 9 dell'allegato H della sesta direttiva (77/388/CEE⁽¹⁾) del Consiglio riguarda «fornitura, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale». Gli Stati membri possono quindi applicare a questi servizi un'aliquota IVA ridotta, non inferiore al 5%.

Ai pannelli solari — una volta incorporati in tale processo globale —, così come a tutto il materiale edile fornito quale parte di un servizio prestato da una società di costruzioni, viene automaticamente applicata tale disposizione, mentre le medesime merci acquistate direttamente da un singolo vengono considerate fornitura di merci e sono quindi soggette ad aliquota normale.

Per quanto riguarda l'aliquota zero, va sottolineato che si tratta di un'eccezione alle regole standard che prevedono che l'aliquota zero dell'IVA si applichi a qualsiasi operazione imponibile come imposta sui consumi.

L'onorevole parlamentare è sicuramente a conoscenza del fatto che la nuova strategia riguardante l'IVA⁽²⁾, prevede che si proceda a medio termine ad un riesame e ad una razionalizzazione delle norme e deroghe applicabili alla definizione di aliquote IVA ridotte. Verrà rivolta particolare attenzione alle aliquote applicate in caso di impiego di aliquote ridotte dell'IVA nelle politiche comunitarie (ad esempio per contribuire alla tutela ambientale, ecc.).

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio del 17 ottobre 2000 (GU L 269 del 21.10.2000).

⁽²⁾ COM(2000) 348 def.

(2001/C 187 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4071/00 di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(20 dicembre 2000)

Oggetto: Intervento della Commissione relativamente al progetto Júcar-Vinalopó (Spagna)

Alla fine del mese di ottobre scorso la Commissione stava esaminando l'impatto ambientale del progetto di derivazione Júcar-Vinalopó a seguito di una denuncia e di numerose interrogazioni della deputata. Nel quadro dell'istruzione del fascicolo, la Commissione aveva chiesto alle autorità spagnole osservazioni sul progetto e l'applicazione in questo caso della direttiva «Aves».

Il Ministero dell'Ambiente spagnolo ha tuttavia approvato recentemente l'avvio delle opere del progetto.

La Commissione potrebbe far conoscere lo stato delle sue indagini con riferimento all'impatto ambientale del progetto Júcar-Vinalopó?

La Commissione è a conoscenza dell'approvazione da parte delle autorità spagnole di dette opere?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(12 febbraio 2001)

Come l'onorevole parlamentare ha appreso dalle risposte alle interrogazioni scritte E-0819/00 ⁽¹⁾ e E-2650/00 ⁽²⁾, relativamente al progetto di derivazione Júcar-Vinalopó è stata presentata alla Commissione una denuncia per possibile applicazione scorretta delle seguenti direttive: direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽³⁾ modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 ⁽⁴⁾, direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽⁵⁾, e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche ⁽⁶⁾.

In sede di istruzione della pratica la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole, per chiedere le loro osservazioni sul progetto precedentemente citato e sull'applicazione, nel caso in presenza, delle direttive comunitarie.

La risposta delle autorità spagnole è pervenuta recentemente ed è attualmente all'analisi dei servizi della Commissione.

Le autorità spagnole hanno informato la Commissione che il progetto di cui trattasi è attualmente soggetto ad una procedura di valutazione d'impatto ambientale a norma della direttiva 85/337/CEE. Il progetto è previsto nel piano idrologico del bacino dello Júcar. Le autorità spagnole hanno inoltre precisato che lo studio di impatto ambientale ha già avuto luogo e che il pubblico è già stato consultato. fanno peraltro rilevare che la dichiarazione di impatto ambientale relativa al progetto non è stata ancora adottata.

Le autorità spagnole hanno inoltre precisato che il progetto definitivo di costruzione sarà approvato solo quando il ministero dell'Ambiente avrà adottato la dichiarazione di impatto ambientale. Sottolineano che il progetto di base, per il quale è stato già aggiudicato un pubblico appalto, dovrà in ogni caso tener conto dei risultati della procedura di impatto ambientale attualmente in corso.

⁽¹⁾ GU C 53 E del 20.2.2001, pag. 29.

⁽²⁾ GU C 136 E dell'8.5.2001, pag. 66.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽⁴⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽⁵⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽⁶⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 187 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4085/00

di Gary Titley (PSE) alla Commissione

(10 gennaio 2001)

Oggetto: Campagna d'informazione sull'allargamento

Al momento della presentazione da parte della Commissione della relazione annuale sui paesi candidati, il Presidente Prodi ed il Commissario Verheugen hanno annunciato il lancio di una importante campagna d'informazione sia all'interno dell'UE che dei paesi candidati. In che modo verranno distribuiti gli stanziamenti? Le ONG potranno richiedere il finanziamento di progetti nell'ambito di tale campagna d'informazione? Se sì, in che modo?

Risposta del sig. Verheugen a nome della Commissione

(19 febbraio 2001)

La strategia di comunicazione in vista dell'allargamento sta per entrare nella sua fase operativa. Nel corso del 2001 le Delegazioni nei paesi candidati riceveranno circa 9,5 milioni di euro, mentre altri 5,8 milioni saranno allocati alle Rappresentanze della Commissione nei Paesi Membri. Queste allocazioni rappresentano circa l'80% dei finanziamenti complessivi, una proporzione che verrà mantenuta per tutto il periodo 2001-2006. Le allocazioni vengono effettuate dalla Commissione sulla base di Programmi di Lavoro

approvati fra quelli presentati da Delegazioni e Rappresentanze. Tali Programmi di Lavoro dovrebbero coprire tutti i gruppi bersaglio che la strategia ha identificato come importanti, fra i quali figurano certamente le organizzazioni non governative (ONG) in rappresentanza della società civile.

I Programmi di Lavoro delle Delegazioni sono già stati approvati e comprendono le ONG interessate, ma altre ONG della Comunità possono ancora presentare progetti alle Rappresentanze negli Stati Membri prendendo contatto con i competenti funzionari addetti alle informazioni. Tuttavia, verranno finanziati solamente quei progetti che porteranno ad una migliore conoscenza generale dell'allargamento, delle sfide e delle opportunità che esso offre, prevenendo così le storture politiche fondate sui timori e sui miti associati alle sue conseguenze sociali ed economiche.

(2001/C 187 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4087/00
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(10 gennaio 2001)

Oggetto: Variante della malattia di Creutzfeld-Jacob — Forma umana della BSE

Conviene la Commissione sul fatto che la variante della malattia di Creutzfeld-Jacob dovrebbe essere ribattezzata encefalopatia umana spongiforme?

Cosa fa la Commissione per incoraggiare lo scambio di esperienze mediche relative alla cura della suddetta malattia?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

1. Nel 1996 un gruppo di componenti dell'Unità britannica di sorveglianza del morbo di Creutzfeldt Jakob (CJD) di Edimburgo ha pubblicato uno studio⁽¹⁾ nel quale gli autori riferivano in merito a risultati che documentavano fortemente un nesso causale fra l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la variante del morbo di Creutzfeldt -Jakob (vCJD).

Sebbene esistano differenze neurologiche significative rispetto alla forma classica sporadica, la vCJD è classificata come patologia neurodegenerativa umana. La patologia deriva il suo nome dallo studioso che ha indagato sulla forma classica della malattia e pertanto la denominazione vCJD è consolidata e accettata dal mondo scientifico e medico.

2. Nel 1996 la Commissione ha varato il piano d'azione europeo per la ricerca in materia di TSE (?), che ha mobilitato 50 milioni di € per promuovere la comprensione, l'individuazione e la lotta alle TSE, quali il morbo di Creutzfeldt-Jakob (CJD) nell'uomo e la BSE nei bovini. Attualmente circa 150 laboratori partecipano a 54 progetti di ricerca sulle TSE finanziati dalla Comunità, progetti che studiano le patologie umane connesse al prione, l'agente infettivo, la valutazione del rischio, la terapia e la prevenzione.

In particolare vale la pena di citare il progetto sullo sviluppo di una terapia delle TSE basata sugli zuccheri che si legano alle proteine nel prione, cui partecipano ricercatori della Germania, del Regno Unito, della Francia e di Israele, destinato anzitutto ad identificare i meccanismi inibitori della moltiplicazione dei prioni nelle cellule coltivate.

Inoltre, il 15 dicembre 2000 la Commissione ha organizzato una riunione di esperti nazionali della ricerca sulle TSE per analizzare la ricerca in corso, favorire gli scambi di informazioni fra vari gruppi di ricerche e identificare i temi che occorre rafforzare, nonché nuovi settori di ricerca. Il gruppo presenterà fra breve una relazione d'avanzamento.

L'articolo 152, paragrafo 5 (ex articolo 129) del Trattato CE recita che «l'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica ...». Tuttavia la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di promuovere lo scambio di informazioni sulle migliori terapie per la vCJD, nell'ambito del nuovo programma in materia di sanità pubblica⁽³⁾ attualmente in corso di discussione nel Parlamento e nel Consiglio.

⁽¹⁾ R. G. Will e al., The Lancet 1996: 347;921-25, disponibile anche su www.cjd.ed.ac.uk/lancet.htm.

⁽²⁾ Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).

⁽³⁾ GU C 337 E del 28.11.2000 e COM(2000) 285 def.

(2001/C 187 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4088/00
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(10 gennaio 2001)

Oggetto: L'industria del rivestimento per pavimenti

Ha la Commissione esaminato le disposizioni relative al settore del rivestimento per pavimenti? Intende la Commissione migliorare tali disposizioni?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(8 marzo 2001)

L'industria del rivestimento per pavimenti tratta potenzialmente un settore vasto e diversificato, comprendente vari rami, quali i pavimenti in parquet, le moquette, le piastrelle termoplastiche, le ceramiche ecc., che richiedono conoscenze e formazioni diverse. L'attività a livello europeo attualmente è rivolta in generale verso l'opportunità di formazione nel settore edile.

Il programma «Leonardo da Vinci» offre un sostegno all'innovazione della formazione professionale. Nel periodo 1995-1999 (prima fase) esso ha finanziato un progetto concernente l'industria del rivestimento per pavimenti intitolato «Formazione professionale per piastrellisti in Europa (1995) — Contraente: Assopiastrelle». Inoltre, vari altri progetti hanno promosso l'innovazione della formazione nel settore edile in generale.

(2001/C 187 E/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4090/00
di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(10 gennaio 2001)

Oggetto: Impulso alle relazioni commerciali UE — Mercosur/Cile

Il recente primo Vertice degli imprenditori dell'UE, dell'America Latina e dei Caraibi, tenutosi a Madrid, cui hanno partecipato 19 imprenditori latino-americani ed europei, è stata la sede adatta per discutere in merito a misure concrete atte a dare impulso alle relazioni commerciali tra l'Unione europea e Mercosur e Cile.

Nel corso della loro visita di cortesia al Presidente del governo spagnolo, i partecipanti hanno chiesto che la Spagna assuma l'iniziativa di promuovere queste relazioni con misure concrete ed efficaci, in considerazione del ruolo privilegiato che essa svolge tra questi due gruppi economici.

Ritiene opportuno la Commissione, in risposta alla richiesta avanzata dal suddetto Vertice degli imprenditori, proporre un osservatorio nella capitale spagnola che avvii iniziative e formuli proposte affinché l'Unione europea, da un lato, e Mercosur e Cile, dall'altro, consentano agli imprenditori di entrambi i gruppi economici di dare maggiore impulso alle reciproche relazioni commerciali?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione*(27 febbraio 2001)*

1. Esistono al momento molte iniziative miranti al miglioramento delle relazioni commerciali fra i due blocchi economici.
2. In primo luogo, la Commissione europea opera in stretto contatto con il Mercosur-EU Business Forum (MEBF). Si tratta di una associazione composta da rappresentanti e associazioni del mondo imprenditoriale di entrambe le regioni che si prefigge di migliorare le relazioni commerciali fra l'UE e il Mercosur e di agevolare i flussi commerciali e degli investimenti. Il MEBF si è proposto con successo come il principale rappresentante delle comunità imprenditoriali dell'UE e del Mercosur; la Commissione europea da parte sua ha sostenuto costantemente le iniziative del MEBF sin dai suoi inizi nel 1998. Il recente vertice commerciale UE-America Latina/Caraibi di Madrid ha ribadito il sostegno alle attività del MEBF e ha specificamente invitato quest'ultimo a partecipare attivamente ai lavori. Esiste già, quindi, un foro all'interno della comunità imprenditoriale con il fine di migliorare i rapporti commerciali fra l'UE e il Mercosur.
3. In secondo luogo, la Commissione europea ha attuato misure concrete a sostegno delle relazioni commerciali fra l'UE e l'America Latina, fra l'altro tramite una serie di programmi di cooperazione economica a carattere imprenditoriale, come AL-INVEST, ALURE e ECIP. Proficui programmi di questo tipo, segnatamente AL-INVEST, proseguiranno nel futuro con l'obiettivo di favorire i contatti che la comunità imprenditoriale europea intenderà prendere con il Mercosur.
4. Prendendo in considerazione quanto sopra, la Commissione europea non ritiene che al momento occorra disporre un osservatorio a Madrid che avvii iniziative e formuli proposte per consentire ai circoli imprenditoriali dell'UE e del Mercosur-Cile di migliorare le relazioni commerciali.

(2001/C 187 E/139)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4092/00
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione***(10 gennaio 2001)*

Oggetto: Mancanza di fondi europei per il programma di energia solare in Andalusia (Spagna)

I produttori e gli installatori andalusi di pannelli solari hanno fatto sapere che un taglio negli stanziamenti destinati al programma regionale di aiuti a favore di questa energia rinnovabile sta per provocare la riconversione del settore. Gli aiuti previsti, pari a 1 700 milioni di pesetas, sono stati ridotti a 1 200 milioni.

La «consejería» dell'Industria del governo regionale andaluso ritiene che questa riduzione sia dovuta alla mancanza di fondi europei che, secondo gli imprenditori del settore, porterà ad un forte calo nelle previsioni di crescita: degli oltre 45 000 m² di pannelli solari attualmente richiesti, la metà non sarà prodotta.

Di quali informazioni dispone la Commissione per quanto riguarda la mancanza di fondi comunitari per la realizzazione del programma per questo tipo di energia rinnovabile e in che misura si può ovviare a questa carenza per non ostacolare il notevole sviluppo che l'Andalusia sta registrando al riguardo?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(19 febbraio 2001)*

Il programma operativo integrato della Comunità autonoma dell'Andalusia per il periodo di programmazione 2000-2006, approvato dalla Commissione in data 29 dicembre 2000, prevede lo stanziamento di un importo leggermente superiore a 65 milioni di € (quasi 11 miliardi di pesetas) destinato a promuovere e sostenere le energie rinnovabili ed il risparmio energetico sia da parte delle imprese che dei privati. I fondi comunitari partecipano a questo sforzo a concorrenza del 59% di tale importo.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che, in virtù del principio di solidarietà, lo Stato membro stabilisce le modalità per la ripartizione concreta della somma fra le diverse fonti alternative di energia in funzione dei propri criteri di politica energetica.

(2001/C 187 E/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4094/00
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(10 gennaio 2001)

Oggetto: Azione dell'UE di fronte all'estinzione di specie di animali da allevamento

Gli animali da allevamento stanno registrando un graduale regresso. Conformemente a una relazione pubblicata di recente dalla FAO, ogni settimana si estinguono due specie di animali da allevamento. In alcuni paesi dell'Unione europea, come in Spagna, la situazione desta preoccupazione poiché 69 specie di animali da allevamento sono in pericolo di estinzione e 22 di queste si trovano in condizioni critiche.

La situazione rimane preoccupante anche perché, secondo gli esperti, gli animali in questione costituiscono un prezioso patrimonio di diversità genetica e poiché la perdita della diversità genetica rende le specie maggiormente vulnerabili.

Di fronte ad una situazione così allarmante, può comunicare la Commissione quale azione essa intende adottare per proteggere le specie di animali da allevamento in pericolo di estinzione, tenendo presente che la biodiversità è essenziale nella lotta contro le malattie e le epidemie?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 febbraio 2001)

Dal 1993 e durante l'intero periodo di programmazione conclusosi nel 1999, la Commissione ha approvato una serie di programmi tesi a incoraggiare l'allevamento di razze di animali domestici in via di estinzione nella quasi totalità degli Stati membri. Tali programmi erano concepiti in modo da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi dei programmi agroambientali specificati nell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽¹⁾, e che consiste nel favorire forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e il miglioramento della diversità genetica. Lo sforzo della Comunità in materia viene proseguito per il periodo 2000-2006 nel quadro del regolamento n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽²⁾, il quale integra in un unico strumento normativo tutte le azioni di sostegno allo sviluppo rurale ed anche le finalità del regolamento (CEE) n. 2078/92.

In virtù di tale regolamento, e segnatamente delle misure agroambientali di cui agli articoli 22-24, viene accordato un finanziamento agli agricoltori che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni ad applicare metodi di produzione agricola concepiti per tutelare e preservare lo spazio naturale; il finanziamento è destinato ad incentivare, fra l'altro, la diversità genetica. Il regolamento di applicazione della Commissione (CE) n. 1750/1999, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁽³⁾ prevede, all'articolo 13, che il sostegno agroambientale possa includere l'impegno ad allevare animali domestici di razze locali in via di estinzione. In tale contesto, la maggior parte dei programmi di sviluppo rurale elaborati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione per il periodo di programmazione 2000-2006 prevedono la concessione di premi agroambientali per l'allevamento di razze locali in via di estinzione.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione reputa di aver già avviato le azioni necessarie alla protezione delle specie di animali da allevamento in via di estinzione.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

⁽³⁾ GU L 214 del 13.8.1999.

(2001/C 187 E/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4098/00
di Toine Manders (ELDR) alla Commissione*(10 gennaio 2001)*

Oggetto: Quadro giuridico per la fornitura di servizi transfrontalieri

Le attività transfrontaliere diventano sempre più importanti. I servizi di emergenza come la polizia, i vigili del fuoco e i servizi sanitari, nonché le autorità locali, in pratica già collaborano tra di loro. Tuttavia tale collaborazione ha spesso luogo senza una base giuridica, il che può causare problemi che potrebbero essere evitati. A tale riguardo, l'interrogante ha ricevuto numerose richieste da parte di amministratori locali, nonché di lavoratori e imprenditori delle zone di frontiera.

Naturalmente questioni di questo genere possono essere risolte mediante trattati bilaterali; tuttavia, molti paesi sono in ritardo a causa dei persistenti contrasti. Pertanto, l'interrogante ritiene che il funzionamento del mercato interno potrebbe migliorare grazie all'elaborazione a livello europeo di un quadro giuridico che renda più agevole la prestazione di servizi, il lavoro e l'attività imprenditoriale a livello transfrontaliero.

Può la Commissione far sapere se è possibile procedere all'elaborazione di tale quadro giuridico, in modo da migliorare il funzionamento del mercato interno?

In caso affermativo, la Commissione è disposta a elaborare tale quadro giuridico, e entro quale termine?

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione*(5 marzo 2001)*

La Commissione ha di recente adottato una nuova strategia volta a migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi ⁽¹⁾. La comunicazione, sollecitata dai leader europei in occasione del Consiglio europeo di Lisbona, propone un programma biennale in due fasi volto a migliorare in modo sostanziale la prestazione di servizi frontaliere nella Comunità.

La giurisprudenza comunitaria è ricca di norme che risalgono a tempi in cui la prestazione di servizi transfrontalieri presentava difficoltà; il calo dei costi dell'informazione, delle comunicazioni e dei trasporti ha nel frattempo reso tecnicamente possibile la concorrenza nella prestazione transfrontaliera di servizi. È pertanto tempo che le normative e le prassi comunitarie tengano conto di queste nuove possibilità: le attuali restrizioni limitano la scelta e comportano costi più alti per il consumatore privato e per le aziende, con conseguenze negative sulla capacità dell'economia europea di creare posti di lavoro e crescita economica.

La strategia per il mercato interno dei servizi riconosce la rapida evoluzione del settore e cerca pertanto di integrare l'attuale impostazione settoriale con una nuova politica orizzontale. Ciò dovrebbe portare alla creazione di un quadro generale di esecuzione che consenta la fornitura transfrontaliera di servizi, indipendentemente dal settore di attività delle imprese interessate. Quest'associazione di impostazione settoriale e orizzontale è evidente nel calendario delle azioni che figura nell'allegato al documento che presenta la strategia.

Per il 2001 la strategia si concentra sull'accelerazione di una serie di iniziative in settori specifici (telecomunicazioni, servizi finanziari, riconoscimento delle qualifiche, marketing). Nel 2002 la Commissione segnalerà agli Stati membri gli ostacoli da eliminare unilateralmente e presenterà una proposta legislativa che contempli, per i casi in cui è strettamente necessario, norme specifiche armonizzate per la fornitura dei servizi e che determini per quali attività concernenti i servizi gli Stati membri devono applicare il riconoscimento reciproco delle rispettive norme nazionali.

⁽¹⁾ COM(2000) 888 def.

(2001/C 187 E/142)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4104/00
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(10 gennaio 2001)

Oggetto: Il sistema di lavoro coatto in Nepal, Pakistan e India

La conferenza dell'organizzazione internazionale del lavoro che avrà luogo nel 2001 offrirà l'occasione di attirare l'attenzione sul fatto che i governi dell'India, del Nepal e del Pakistan non hanno abolito il lavoro coatto.

Può la Commissione indicare:

1. Come può essere avviata un'indagine indipendente che identifichi il numero e la dislocazione delle persone ridotte in tale stato di schiavitù?
2. Quali misure può prendere affinché le leggi che proibiscono qualsiasi forma di lavoro coatto siano comprese e rispettate?
3. Quali disposizioni può adottare per assicurare che l'OIL crei un sistema che garantisca l'efficacia dell'appoggio da essa apportato alla lotta contro il lavoro coatto?

(2001/C 187 E/143)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4114/00
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(11 gennaio 2001)

Oggetto: Schiavitù

In che modo intende la Commissione avvalersi della Conferenza dell'OIL 2001 al fine di richiamare l'attenzione sul ripetuto fallimento dei governi, ad esempio in India, Pakistan e Nepal, per quanto riguarda l'adozione di misure adeguate per abolire la schiavitù e al fine di esortare tutti i governi a riconoscere l'entità del problema?

Quali iniziative sta prendendo per incoraggiare l'OIL ad avviare indagini indipendenti e di vasta portata nei paesi dove esiste ancora la schiavitù per determinare il numero delle persone che si trovano in tale condizione e le località in cui esse vivono?

Può la Commissione illustrare le misure che sta prendendo per garantire la comprensione e l'effettiva attuazione delle leggi che vietano qualsiasi forma di schiavitù?

**Risposta comune
data dal sig. Patten in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-4104/00 e E-4114/00**

(20 febbraio 2001)

La Commissione condivide pienamente la preoccupazione degli onorevoli parlamentari riguardo la pratica del lavoro coatto nell'Asia del sud. La complessità del problema e i suoi stretti legami con fattori sociali, economici e culturali sono la conseguenza dell'alto grado di povertà che ancora affligge i gruppi sociali più vulnerabili del subcontinente.

Per affrontare i problemi del lavoro coatto, la Commissione ritiene che la condizione delle forze lavoro nei settori critici dell'attività economica migliorerebbe sviluppando strategie di cooperazione concentrate su iniziative specifiche e mirate alla riduzione della povertà.

La Commissione riconosce altresì l'importanza del ruolo delle agenzie internazionali specializzate e dell'opportuno utilizzo degli strumenti multilaterali già disponibili per il miglioramento delle generali condizioni occupazionali delle forze lavoro oggetto di discriminazione.

La prossima conferenza internazionale sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nel 2001 costituirà la sede ideale per valutare la situazione del lavoro coatto nel mondo e raccomandare il completamento, il controllo e l'attuazione delle esistenti convenzioni in materia di lavoro. In particolare, la

presentazione del primo Rapporto globale dell'ILO sul lavoro forzato, elaborato a seguito della Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, offrirà una base per articolare le questioni sollevate dagli onorevoli parlamentari.

In India si registrano importanti iniziative a favore dei diritti e delle condizioni di vita dei gruppi sociali più svantaggiati e discriminati, come la legge del 1976 sull'abolizione del lavoro coatto (Bonded Labour System Abolition Act), il Programma internazionale dell'ILO per l'abolizione del lavoro infantile (IPEC) e lo sforzo concertato della Comunità e di diverse organizzazioni non governative (ONG) mirato all'istruzione primaria di base e ai programmi sanitari.

In Pakistan il governo ha espresso l'intenzione di rafforzare il rispetto della legge. Esiste in progetto la ratifica della convenzione ILO num. 182 sulle peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile mentre è in preparazione un piano d'azione per la riqualificazione dei lavoratori coatti. Il Ministero del lavoro ha altresì in progetto di riattivare i comitati di vigilanza per affrontare il problema del lavoro coatto a livello locale. La Commissione sostiene il governo tramite un progetto amministrato dall'ILO nel quadro del programma IPEC che affronta lo sfaccettato problema del lavoro infantile e coatto tramite misure di prevenzione e riqualificazione.

In Nepal, che già dispone di una chiara base giuridica costituzionale (Articolo 20) a salvaguardia dei diritti contro ogni forma di sfruttamento degli esseri umani, sono già state ratificate sette convenzioni ILO. Il 17 luglio 2000 sono stati costituiti Comitati governativi di controllo sia a livello centrale che distrettuale, inoltre è stato creato un gruppo governativo per la supervisione della riqualificazione delle persone affrancate dal lavoro coatto e la ratifica della convenzione ILO num. 29 sul lavoro forzato sta seguendo il suo iter parlamentare.

La Commissione può confermare agli onorevoli parlamentari che sulla base degli Accordi di cooperazione in atto con questi paesi, le riunioni dei Comitati misti hanno fornito e continueranno a fornire il contesto più adeguato per controllare periodicamente l'applicazione della legislazione sul lavoro coatto e promuovere le iniziative di riqualificazione.

(2001/C 187 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4105/00
di Frédérique Ries (ELDR) alla Commissione

(20 dicembre 2000)

Oggetto: Assunzione dell'onere relativo ai lavori di ristrutturazione dell'edificio Berlaymont da parte della Commissione

Il giornale *La Libre Belgique* del 6 dicembre riporta i risultati di uno studio effettuato dalla impresa di consulenza Ernst&Young sul palazzo Berlaymont. Secondo detta inchiesta, la Commissione non potrebbe reinvestire gli uffici del Berlaymont nel 2002, come era già stato previsto all'inizio e i costi potrebbero superare «in misura significativa» l'importo inizialmente previsto. Secondo la stampa il commissario Neil Kinnock ha trasmesso il fascicolo Berlaymont all'OLAF che ha aperto un'inchiesta. La relazione per l'esercizio 1999 della SA Berlaymont 2000 precisa a pagina 19 a proposito dei lavori connessi con la ristrutturazione, che detta stima ammonta a 15.5 miliardi di BEF o a 387.5 milioni di EUR. Tale importo comprende le revisioni dei prezzi ed alcuni lavori ulteriori richiesti dalla Commissione europea per 120 milioni di BEF (3 milioni di EUR). Un protocollo di accordo è stato concluso tra il Belgio e la Commissione nel luglio 1997. L'articolo 4, secondo del protocollo precisa: «il costo della ristrutturazione sarà definitivamente stabilito al momento della messa a disposizione e giustificato da pezze probanti. La SA Berlaymont accetta di lavorare a libro aperto e di sottoporre al controllo della Comunità tutti i dati contabili e tecnici che giustificano il costo dei lavori, il costo degli studi e delle maestranze, spese varie e gli interessi intercalati.» Secondo informazioni in mio possesso, l'allegato 1 del protocollo indicherebbe un importo di 13 miliardi precisando «il totale costituisce una stima provvisoria dei costi, i costi definitivi della ristrutturazione saranno stabiliti in funzione delle spese definitive.»

È disposta la Commissione ha rispondere ai seguenti quesiti:

1. quando saranno disponibili i risultati dell'inchiesta aperta dall'OLAF?
2. È previsto che al protocollo faranno seguito «a breve termine» una convenzione e un atto autentico. Quando saranno conclusi?

3. Il protocollo costituisce un impegno fermo e definitivo della Commissione di prendere a proprio carico i costi della ristrutturazione?
4. Quali dispositivi ha adottato la Commissione per seguire i lavori e i relativi costi?
5. Come si spiega la differenza di 2.5 miliardi di BEF tra la stima del 1997 e quella attuale?
6. Secondo il protocollo, il solo interlocutore della Commissione nella fattispecie è il governo belga, quale tipo di relazioni intrattiene dunque la Commissione con la Regia degli edifici e la SA Berlaymont 2000?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(20 febbraio 2001)

La Commissione desidera precisare quanto segue:

1. Sulla scorta della documentazione pertinente, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un'indagine in data 5 dicembre 2000. Fiduciosa che tale ufficio — essendo indipendente — svolgerà un'indagine approfondita ed esauriente, la Commissione non può prevedere quando saranno resi noti i risultati della medesima.
2. Su iniziativa della Commissione sono state avviate trattative in merito al seguito da riservare al memorandum di intesa con il governo belga e la SA Berlaymont 2000. Sebbene sia auspicabile concludere un accordo al più presto, occorre tener conto del fatto che tutte le parti debbono essere soddisfatte delle conclusioni raggiunte; al momento non è quindi possibile indicare esattamente la data di stipulazione dell'accordo.
3. Il memorandum d'intesa costituisce un accordo fra parti avverse. L'inadempimento delle clausole previste dall'accordo da parte di una di esse può, in determinate circostanze, essere invocato dall'altra come giustificazione per sospendere od annullare a sua volta i propri obblighi. Il memorandum non impone alla Commissione di assumersi l'onere dei lavori di ristrutturazione del Berlaymont ad ogni costo; esso conferma piuttosto l'intenzione della Commissione di rioccupare l'edificio se i lavori verranno conclusi in modo soddisfacente.
4. Secondo il memorandum, la SA Berlaymont 2000 è l'unico ente responsabile di portare a buon fine il progetto. Dal canto suo la Commissione, oltre ad incaricare i propri servizi amministrativi interni del seguito tecnico dei lavori e relativi costi, ha stipulato con due imprese, la Ernst & Young/MDA e la Coalpa, contratti esterni di assistenza tecnica e controllo della qualità.
5. La Commissione sta vagliando tutti gli elementi relativi ai costi della ristrutturazione, incluso un audit esterno di tutti i contratti firmati. Essa, pertanto, non può ancora effettuare una valutazione globale e definitiva della previsione di spese presentata dalla SA Berlaymont. E' già chiaro tuttavia che una delle principali ragioni del ritardo e dei conseguenti costi supplementari è imputabile al problema contrattuale della SA Berlaymont 2000 con il consorzio «4D», incaricato di fornire gli impianti di riscaldamento, ventilazione ed aria condizionata.
6. I rapporti della Commissione con la «Régie des bâtiments», e in particolare con la SA Berlaymont 2000, si limitano al controllo tecnico e finanziario della ristrutturazione. Tutti gli aspetti politici sono attualmente discussi con il sig. Rik DAEMS, ministro belga delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e degli interventi pubblici.

(2001/C 187 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4107/00 di Luigi Cesaro (PPE-DE) alla Commissione

(20 dicembre 2000)

Oggetto: Microcriminalità a nord di Napoli

Alla luce del recente aumento del fenomeno della microcriminalità urbana a nord di Napoli, che vede crescere in maniera preoccupante la necessità di una giustizia «fai da te» (tre rapinatori colpiti a morte per legittima difesa nel giro di pochi giorni a Villaricca, Grumo Nevano e Villa Literno),

si interroga la Commissione per sapere:

1. se è a conoscenza di questa escalation di violenze ed omicidi nell'area in questione;
2. se è a conoscenza del fatto che la maggior parte dei comuni dell'hinterland napoletano — comuni con oltre 30 mila abitanti ciascuno in un territorio fortemente conurbato — sono ancora sprovvisti sia di una caserma di carabinieri che di un commissariato di polizia, laddove andrebbero invece adottate misure di sicurezza straordinarie e tecnologicamente avanzate per garantire un maggior controllo del territorio;
3. se, a questo punto, reputa ancora efficaci le strategie finora adottate sia a livello comunitario che a livello nazionale nella lotta alla microcriminalità urbana;
4. se ritiene quindi utile appoggiare e proporre un sistema di scambi di esperienze e di buone pratiche in materia di prevenzione.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(20 febbraio 2001)

La Commissione, pur non essendo al corrente degli avvenimenti cui fa riferimento l'onorevole parlamentare nell'interrogazione scritta, è consapevole del fatto che la situazione in alcune zone dell'hinterland napoletano resta preoccupante nonostante gli sforzi delle autorità nazionali e locali. In occasione del recente Forum per la sicurezza e la democrazia, svoltosi a Napoli il 7, l'8 e il 9 dicembre 2000, sia il segretario di Stato italiano responsabile della sicurezza che il presidente della regione Campania e il sindaco di Napoli hanno ricordato le difficoltà incontrate nella lotta contro tutte le forme di criminalità in questa parte d'Italia.

D'altro canto, la Commissione non conosce nel dettaglio l'organizzazione delle forze di polizia nelle zone menzionate dall'onorevole parlamentare e fa presente che il problema non è di sua competenza, bensì delle autorità italiane.

Per quanto riguarda la lotta contro la microcriminalità urbana, la Commissione desidera ricordare che si tratta di uno degli elementi principali intorno a cui si articola la politica dell'Unione nel settore della Giustizia e degli Affari interni. Come è noto all'onorevole parlamentare, nell'ottobre 1999, il Consiglio europeo di Tampere ha individuato, quali settori prioritari in materia di prevenzione, la criminalità urbana, quella giovanile e quella legata alla droga. Inoltre, ha deciso di incoraggiare la creazione di reti tra tutti coloro che operano nel settore della prevenzione e lo scambio di buone pratiche. Da allora, sono state prese molte iniziative per mettere in pratica tali orientamenti: nel dicembre 2000 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla prevenzione della criminalità nell'Unione europea ⁽¹⁾ e una proposta di decisione che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates) ⁽¹⁾ al fine di incoraggiare gli scambi tra Stati membri in questo settore. Nel frattempo, la Francia e la Svezia hanno presentato un progetto di decisione finalizzato alla creazione di una rete europea di prevenzione della criminalità, attualmente in corso d'esame al Consiglio. Tali testi saranno oggetto di una consultazione del Parlamento, in applicazione dell'articolo 39 del TUE.

⁽¹⁾ COM(2000) 786 def.

(2001/C 187 E/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4109/00 di Ilka Schröder (Verts/ALE) alla Commissione

(11 gennaio 2001)

Oggetto: Relazione annuale dell'OEDT/Test di pillole

Alla pagina 10 della relazione annuale dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze si parla di «Test di pillole». Questo procedimento applicato peraltro in Austria, nei Paesi Bassi ed in Germania è noto anche con la denominazione di «drug checking». L'OEDT ritiene che l'attuazione di dette misure preventive rivesta un carattere sempre più professionale.

Ciò premesso, come valuta la Commissione il predetto «drug checking»?

Condivide la Commissione la valutazione dell'OEDT? Quale ruolo dovrebbero svolgere siffatte misure nell'ambito della strategia di prevenzione della Commissione?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

Anzitutto va sottolineato che il controllo denominato «drug checking», noto anche come test tossicologico in loco applicato ai farmaci, rientra nelle competenze degli Stati membri. La Commissione non partecipa all'attuazione di questo tipo di provvedimenti.

Il Piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) ⁽¹⁾ incoraggia gli Stati membri e la Commissione a sviluppare ulteriormente impostazioni innovatrici per la prevenzione dell'abuso di droghe sintetiche, tenendo presente le caratteristiche specifiche dei consumatori di questo tipo di droghe. Sebbene non siano citati nel Piano d'azione, i test tossicologici possono rientrare nelle azioni preventive purché siano autorizzati dalla legislazione degli Stati membri.

La Commissione è perfettamente al corrente degli argomenti a favore e di quelli contrari ai test tossicologici per quanto riguarda il loro contributo alla riduzione dei rischi e a favore di un comportamento responsabile da parte degli utilizzatori. È essenziale che i test vengano realizzati fornendo al tempo stesso informazioni e consigli in loco per avere risultati positivi, per affrontare i rischi connessi all'uso delle droghe in generale, piuttosto che operare una distinzione tra droghe «sicure» e droghe «pericolose».

Infine, i test tossicologici in loco possono fornire un'indicazione rapida sul tipo di sostanze e ingredienti presenti sul mercato nero e utilizzati in particolari combinazioni. Si tratta di informazioni importanti a livello epidemiologico e possono anche fungere da base per avvertenze specifiche.

Attualmente la ricerca è insufficiente ma il Centro europeo di monitoraggio per le droghe e la tossicodipendenza ha commissionato uno studio sui test delle pillole effettuati in loco a livello comunitario. Nell'ambito della ricerca sarà elaborato un inventario dei programmi esistenti in materia di test in loco e verranno esaminati i relativi obiettivi, gruppi bersaglio, metodologie e difficoltà per valutare in che modo i provvedimenti di prevenzione e riduzione dei rischi possono essere collegati agli interventi di «drug checking». I risultati dello studio sono previsti prossimamente.

⁽¹⁾ COM(1999) 239 def.

(2001/C 187 E/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4115/00

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(11 gennaio 2001)

Oggetto: Massacri in Colombia

L'estate scorsa le comunità afro-colombiane e in particolare quelle del comune di Buenaventura, hanno denunciato le minacce nei loro confronti ad opera di forze paramilitari. Nessuno ha fatto nulla per evitare i massacri e, il 6 e 9 settembre scorsi gruppi paramilitari hanno assassinato 27 persone appartenenti alle comunità di Triana, Zaragoza e Las Palmas.

Oggi i paramilitari stanno per intervenire nuovamente lungo il rio Yurumangui così come nella circoscrizione rurale di Calamar nel dipartimento del Guaviare, secondo quanto denunciato dal suo presidente José Germán Olarte Palomino.

Che cosa può fare la Commissione per evitare questi massacri, in considerazione dell'urgenza della situazione e delle sue relazioni con il governo colombiano?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(19 febbraio 2001)

Nei contatti con il governo colombiano, i rappresentanti dell'Unione hanno più volte ribadito l'importanza che vengano compiuti progressi nel settore dei diritti umani e che, in questo quadro, vengano adottate iniziative volte a contrastare l'attività dei paramilitari. Le autorità colombiane mostrano una crescente volontà di rispondere a questi appelli. Il governo ha già intrapreso le prime iniziative, tra cui la destituzione di ufficiali dell'esercito coinvolti in violazioni dei diritti umani e processi a personale militare presso tribunali civili, ma il cammino da percorrere è ovviamente ancora molto lungo e la comunità internazionale deve proseguire nella sua politica attiva a favore dei diritti umani.

Per quanto attiene all'interrogazione dell'onorevole parlamentare relativa alla prevenzione dei massacri, il ruolo della Commissione e degli Stati membri può solo essere limitato. Spetta alle autorità colombiane adottare le iniziative necessarie in termini di misure di sicurezza.

Naturalmente, la Commissione farà in modo che tutte le informazioni su possibili minacce nei confronti della popolazione civile vengano immediatamente trasmesse alle autorità colombiane.

(2001/C 187 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4120/00

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(11 gennaio 2001)

Oggetto: Impatto ambientale negativo dei sistemi di aria condizionata installati sulle autovetture

1. È la Commissione a conoscenza dell'articolo apparso sul quotidiano olandese «De Volksrant» il 4 novembre 2000, in cui si afferma che in Olanda il 50% e in Germania addirittura l'80% di tutte le autovetture nuove immesse in circolazione è dotato di un impianto di aria condizionata, e che tale sistema non viene utilizzato soltanto per il raffreddamento nelle giornate calde ma in misura crescente anche in inverno per disappannare e pulire dal fango vetri e retrovisori?

2. Può la Commissione confermare tali dati e tali sviluppi o dispone essa di altri elementi? Può la Commissione confermare altresì che la sempre maggiore diffusione di impianti di aria condizionata comporta un aumento del consumo carburante, mentre il liquido di raffreddamento utilizzato da circa 10 anni in tali sistemi, l'hfk-134a, è un idrocarburo fluorato che agisce come gas a effetto serra, sviluppando una potenza di 1 300 volte superiore a quella dell'anidride carbonica (CO₂) e contribuendo così in misura notevole all'ulteriore riscaldamento della nostra atmosfera, nonostante il fatto che l'assenza di atomi di cloro in tale prodotto sia positiva per la conservazione dello strato di ozono, contrariamente ai famigerati cloro-fluoro carburi utilizzati nel passato nei circuiti di raffreddamento?

3. Sa la Commissione che gli idrocarburi alogenati presenti nei frigoriferi e nelle schiume isolanti e in poliuretano vengono sempre più sostituiti da idrocarburi per il momento non sospetti, quali il butano, il pentano e l'eptano, mentre continuano ad essere utilizzati nei sistemi di aria condizionata per autovetture? Sa essa inoltre che a seguito di una perdita annuale del 25% tali sostanze devono continuamente essere reintegrate, per cui a medio termine diventano accanto all'anidride carbonica il gas serra più importante prodotto artificialmente?

4. Condivide la Commissione le preoccupazioni dell'interrogante sull'impatto negativo del crescente impiego di idrocarburi alogenati nei sistemi di raffreddamento, anche a motivo dell'effetto serra e degli impegni difficilmente attuabili che gli Stati membri si sono assunti a seguito del protocollo di Kyoto sulle mutazioni climatiche?

5. Concorda la Commissione con l'auspicio di ricercatori ed ecologisti di obbligare l'industria automobilistica a ridurre le perdite dei sistemi di raffreddamento e a trovare delle alternative che non producano alcun gas a effetto serra, limitando l'uso di carburanti? Viste le minacce che gravano sull'ambiente, ritiene opportuno la Commissione riporre tutte le speranze e la massima fiducia nell'auto-regolamentazione del mercato?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 marzo 2001)

La Commissione è a conoscenza del notevole aumento di autovetture dotate di impianti di condizionamento d'aria; tuttavia non possiede dati statistici precisi relativi alla percentuale di tali autovetture all'interno della Comunità. In linea generale, le tendenze sembrano orientarsi verso un ulteriore aumento delle autovetture dotate di impianti di condizionamento d'aria.

La diffusione degli impianti mobili di condizionamento d'aria comporta un aumento del consumo di carburante. Non sono disponibili cifre precise dal momento che tale aumento dipende dal luogo di utilizzo dell'autovettura: il consumo supplementare di carburante dovuto all'impiego di impianti di condizionamento d'aria sembra infatti essere tre volte superiore negli Stati membri meridionali rispetto a quelli settentrionali. Il consumo di carburante dipende comunque anche da altri fattori riconducibili all'efficienza dell'impianto. Le procedure di prova per le autovetture non prendono in considerazione la presenza o meno di un impianto di condizionamento. Tuttavia, un recente studio richiesto dalla Commissione rivela che il veicolo medio europeo emette, durante la sua vita, circa 17 grammi di equivalente biossido di carbonio (CO₂) in più per chilometro a causa della maggiore emissione dovuta all'impianto mobile di condizionamento d'aria. Questo valore comprende le emissioni di CO₂ dovute al maggior peso, la perdita costante di idrofluorocarburi (HFC)-134a, la perdita di HFC-134a dei veicoli fuori uso e il consumo supplementare di carburante dovuto all'utilizzo. Questa stima considera che l'HFC-134a abbia un potenziale di gas a effetto serra di 1300 rispetto al CO₂ (in base al potenziale globale di riscaldamento di 100 anni). Un altro studio prevede che le emissioni date dall'impiego di gas fluororati negli impianti mobili di condizionamento d'aria aumenteranno potenzialmente da 1,4 milioni di tonnellate di CO₂ (1995) a 14,9 milioni di tonnellate di CO₂ nel 2010. Questo incremento potenzialmente rilevante è fonte di preoccupazione.

La Commissione è a conoscenza del fatto che per molte applicazioni nei settori della refrigerazione e delle schiume esistono varie sostanze alternative ai clorofluorocarburi (CFC) e agli idrofluoroclorocarburi (HCFC) che non riducono lo strato di ozono e non hanno un potenziale di riscaldamento globale significativo. L'impiego di tali alternative (per esempio l'ammoniaca e gli idrocarburi in molte applicazioni della refrigerazione fissa) è in aumento ove esse risultino tecnicamente ed economicamente valide. Per quanto riguarda gli impianti mobili di condizionamento d'aria, l'HFC è stato finora adottato di preferenza come refrigerante, essendo tenuto in gran considerazione l'aspetto della sicurezza. Nel corso delle attività inerenti la limitazione delle emissioni di HFC da parte degli impianti mobili di condizionamento d'aria sono state individuate diverse misure. Esse comportano modifiche al progetto degli impianti mobili di condizionamento dell'aria per ridurre al minimo il carico refrigerante, diminuire i tassi di perdita e migliorare la raccolta e il riciclaggio dei refrigeranti. La disponibilità di personale qualificato e l'adozione di procedure adeguate da parte degli Stati membri sono fattori decisivi al fine di ottenere dei buoni risultati.

Gli HFC sono utilizzati principalmente per sostituire i gas che riducono lo strato di ozono: i CFC e gli HCFC, per i quali sono stati previsti limiti dal protocollo di Montreal. In molte applicazioni altri gas, come l'ammoniaca o addirittura il biossido di carbonio, possono sostituire gli HFC e la Commissione sta promuovendo tali sviluppi. Da diversi anni la Commissione, nel contesto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e in altre sedi internazionali, si occupa della questione delle ripercussioni negative dovute all'impiego degli HFC in relazione all'effetto serra. L'adozione di un programma che contempli la riduzione delle emissioni di HFC e di altri gas fluororati disciplinati dal protocollo di Kyoto è parte integrante del programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP). È necessario considerare attentamente le conseguenze sull'ambiente dovute alla maggiore richiesta di impianti di refrigerazione e di condizionamento sia per uso domestico che in ufficio o sulle autovetture (per esempio a causa dell'aumento delle emissioni di HFC e del consumo energetico), in maniera tale che per il 2008-2012 la Comunità riesca a ridurre dell'8% le emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai valori del 1990.

La Commissione è a conoscenza degli effetti negativi diretti ed indiretti provocati dagli impianti mobili di condizionamento d'aria sul riscaldamento globale. Le emissioni causate dagli impianti mobili di condizionamento d'aria sono una delle priorità fissate all'interno del programma europeo per il cambiamento climatico; tali emissioni sono state inoltre menzionate dal Consiglio «Ambiente» del 10 ottobre 2000 quali

fonti di inquinamento su cui intervenire. Gruppi di esperti sulla tecnologia dei veicoli e sui gas fluororati nel contesto dell'ECCP stanno studiando approfonditamente la questione degli impianti mobili di condizionamento d'aria. Le indicazioni relative alle prossime azioni saranno inserite nel rapporto finale dell'ECCP.

(2001/C 187 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4123/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(11 gennaio 2001)

Oggetto: Anguille e ceche

Le anguille e ceche sono specie che si stanno riducendo in gran parte dell'Europa.

Ha la Commissione applicato misure (o intende farlo) per tutelare le anguille e regolamentare la pesca delle ceche?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 febbraio 2001)

La Commissione è pienamente consapevole dei problemi connessi allo stock di anguille europee, ma non ha finora proposto nuove misure oltre a quelle già applicate dai singoli Stati Membri.

Sebbene stia mettendo a punto un piano di gestione su scala comunitaria, il calendario inizialmente previsto ha subito delle modifiche, in quanto la Commissione non ha finora ricevuto dal Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del Mare (CIEM) le informazioni chieste su eventuali misure adottate. Lo stesso CIEM, tuttavia, ha analizzato nel frattempo la situazione delle anguille negli Stati Uniti e in Canada, dove recentemente sono emerse analoghe preoccupazioni sullo stock di anguille. Dalla relazione pubblicata nel novembre 2000, si evince che i suggerimenti su eventuali misure auspicabili per l'altra parte dell'Atlantico sarebbero applicabili anche all'Europa. La Commissione terrà dunque debitamente conto di tali suggerimenti prima di ultimare il piano di gestione concernente le anguille europee.

(2001/C 187 E/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4125/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(11 gennaio 2001)

Oggetto: Pile a idrogeno

Può la Commissione illustrare la sua posizione in merito alla sostituzione dei motori a combustione interna con pile a idrogeno e segnalare se intende accordare una considerazione approfondita a tale progetto nell'ambito dell'UE?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(2 marzo 2001)

Come giustamente indica l'onorevole parlamentare, le pile a combustibile rappresentano una delle possibili alternative ai motori a combustione, sia per l'industria automobilistica che per generare calore e/o energia elettrica per uso domestico, commerciale ed industriale.

La Commissione conviene che l'impiego dell'idrogeno nelle pile a combustibile offre notevoli vantaggi dal punto di vista ambientale e contribuisce a rendere più sicuro l'approvvigionamento energetico. La portata di tali vantaggi dipende tuttavia dai modi in cui l'idrogeno è prodotto, distribuito, immagazzinato e utilizzato. Molte case automobilistiche, imprese collegate e società petrolifere hanno avviato in materia progetti di ricerca (alcuni volti allo sviluppo delle pile a combustibile, altri legati all'impiego dell'idrogeno come combustibile alternativo).

Nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca (1999-2002) ed in particolare la sua parte relativa all'energia non nucleare, notevoli risorse sono destinate a finanziare attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione legate all'idrogeno, soprattutto nel campo delle pile a combustibile. I contributi comunitari facenti capo al Quinto programma quadro hanno ormai superato i 59 milioni di euro; essi hanno finanziato attività di RST relative a sistemi di pile a combustibile, dispositivi di trattamento del combustibile e di immagazzinamento dell'idrogeno, veicoli con pile a combustibile ad idrogeno, nonché grandi progetti volti alla cogenerazione di elettricità e calore ed allo sviluppo di trasporti urbani puliti che impiegano sia idrogeno che pile a combustibile.

Il programma Energia continua a incentivare attivamente l'attività di RST legata alle tecnologie basate sulle pile a combustibile e sull'idrogeno, promuovendo fra l'altro studi socioeconomici, ricerca prenormativa funzionale all'attività di normalizzazione ed al miglioramento della sicurezza ed attività di formazione. L'azione in materia di pile a combustibile, reforming e tecnologie basate sull'idrogeno (con particolare attenzione alla riduzione di costi ad emissioni di CO₂ e di altre sostanze inquinanti) prevede attività di RST su componenti e sistemi volta ad esaminare le diverse possibilità legate all'impiego di più combustibili ed al passaggio da un combustibile all'altro. Per quanto concerne i trasporti, diverse possibilità, fra cui l'impiego dell'idrogeno, sono attualmente in fase di valutazione (in quanto a costi, emissioni, sicurezza e infrastrutture di rifornimento).

Al fine di elaborare una strategia europea in materia di combustibili rinnovabili e/o alternativi per il settore dei trasporti, la Commissione intende inoltre avviare uno studio volto ad analizzare, in un'ottica di medio e lungo termine, vantaggi e svantaggi di tecnologie e concetti innovativi in materia di veicoli e carburanti. Il ricorso all'idrogeno ed alle pile a combustibile dovrebbe costituire l'argomento pregnante, benché non esclusivo, dello studio. Sarà presto avvistato un dibattito con gli Stati membri e con le organizzazioni non governative sugli eventuali interventi necessaria livello comunitario. Tale dibattito terrà naturalmente conto della possibilità di incentivare attività locali esistenti e future.

(2001/C187E/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4131/00

di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(9 gennaio 2001)

Oggetto: Inquinamento atmosferico ad Atene

Stando all'ultima relazione della Direzione ambiente del Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici greco, nella regione di Atene l'ozono ha raggiunto valori superiori ai limiti consentiti da aprile ad ottobre per un totale di 75 giorni.

1. Può la Commissione dire di quali elementi dispone in questa specifica materia (ad esempio, valori dell'ozono) e in generale sull'inquinamento atmosferico ad Atene;
2. quali problemi di inquinamento atmosferico sono stati osservati ad Atene per quanto riguarda il recepimento della legislazione comunitaria;
3. quali effetti si stima possano esservi sulla salute pubblica?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(28 febbraio 2001)*

La Grecia invia periodicamente dati sul monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ai sensi della decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri ⁽¹⁾.

La Commissione dispone inoltre di altri dati desunti da campagne di breve termine e da modelli sulla qualità dell'aria. Per quanto riguarda le emissioni di zolfo (SO₂), di particelle in sospensione, di piombo e di biossido di azoto (NO₂), attualmente i valori limite fissati rispettivamente dalla direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione ⁽²⁾, dalla direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera ⁽³⁾ e dalla direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto ⁽⁴⁾, non risultano superati.

Per l'ozono valori limite non vincolanti sono istituiti dalla direttiva 92/72/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono ⁽⁵⁾. La Commissione è a conoscenza del fatto che tali valori sono spesso superati nella zona metropolitana di Atene. Se la concentrazione di ozono supera i 120 µg/m³ si possono registrare problemi respiratori in gruppi di popolazione particolarmente sensibili; è stato dimostrato che la popolazione generale soffre di disturbi analoghi quando la concentrazione di ozono è superiore a 240 µg/m³. Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, gli effetti negativi dovuti a SO₂, NO₂, particelle e piombo possono già farsi sentire anche in caso di mancato superamento degli attuali valori limite.

L'ultima normativa comunitaria, la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ⁽⁶⁾, nota anche come direttiva quadro sulla qualità dell'aria, unita ad altre direttive derivate esistenti (direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo ⁽⁷⁾ e direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente ⁽⁸⁾) e di prossima pubblicazione, aumenteranno la protezione della salute umana fissando valori limite e valori guida più rigorosi. Gli obblighi corrispondenti in materia di monitoraggio consentiranno al pubblico e alla Commissione stessa di disporre di migliori informazioni sulla qualità dell'aria. Dagli studi svolti nell'ambito del programma Auto-Oil II, si prevede che saranno necessarie altre misure, in particolare a livello locale, per rispettare i suddetti obiettivi nella zona di Atene.

⁽¹⁾ GU L 35 del 5.2.1997.

⁽²⁾ GU L 229 del 30.8.1980.

⁽³⁾ GU L 378 del 31.12.1982.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 27.3.1985.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 13.10.1992.

⁽⁶⁾ GU L 296 del 21.11.1996.

⁽⁷⁾ GU L 163 del 29.6.1999.

⁽⁸⁾ GU L 313 del 13.12.2000.

(2001/C 187 E/152)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4133/00
di Rainer Wieland (PPE-DE) alla Commissione***(16 gennaio 2001)*

Oggetto: Autorizzazione per i cittadini israeliani a giocare nelle squadre tedesche di pallamano

Condivide la Commissione la posizione giuridica secondo cui i cittadini israeliani devono essere trattati come cittadini comunitari ai fini del loro impegno di giocatori in squadre tedesche di pallamano, con la conseguenza che le loro licenze non devono essere provviste della lettera A, conformemente all'art. 15 del regolamento della Federazione tedesca di pallamano?

Qualora ciò non avvenga,

1. visti i recenti negoziati con Israele su una revisione dell'Accordo di associazione del 20 novembre 1995,
2. dato che le associazioni sportive israeliane da anni partecipano alle competizioni europee più importanti di calcio, pallamano e simili e costituiscono quindi parte integrante del «mercato unico» europeo dello sport, per cui sarebbe giustificato e coerente creare uno spazio comune dei servizi in materia di attività sportive che comprenda anche Israele,

intende la Commissione sollecitare la modifica del suddetto Accordo di associazione in modo tale che cittadini israeliani siano equiparati ai cittadini dell'UE per quanto riguarda la libertà di circolazione conformemente all'art. 39 del Trattato CE?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(19 febbraio 2001)

Tale questione è di competenza degli Stati membri.

L'accordo euro-mediterraneo che stabilisce una associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele dall'altra è entrato in vigore il 1° giugno 2000. Tale accordo non prevede disposizioni in materia di non discriminazione tra cittadini israeliani e cittadini di uno Stato membro in materia di condizioni di lavoro. Peraltro, l'accordo non prevede alcuna disposizione in materia di sport o di partecipazione dei cittadini di Israele o degli Stati membri a incontri di pallamano.

Non si prevede la modifica di un accordo che è appena entrato in vigore.

(2001/C 187 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4136/00 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: 28° adeguamento al progresso tecnico della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE)

Il progetto di 28° adeguamento al progresso tecnico della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) ⁽¹⁾ propone di spostare il tricloroetilene dalla categoria 3 alla categoria 2 nella classificazione delle sostanze cancerogene.

A seguito di approfonditi studi su diverse migliaia di persone è la Commissione convinta di una relazione causale tra esposizione al tricloroetilene e un aumento del cancro?

L'industria dichiara che i criteri al preambolo della guida UE sull'etichettatura, in cui si afferma che devono essere considerate normali condizioni per la gestione e l'uso, non sono stati applicati e che nei due studi epidemiologici effettuati, le situazioni di esposizione che si presume abbiano provocato i casi di cancro in Germania fossero dovute a livelli eccezionalmente elevati di tricloroetilene, molto al di sopra dei normali standard di esposizione. Inoltre, l'industria afferma che le prassi migliorate nell'ambito dei limiti di esposizione dovrebbero tutelare i lavoratori dai pericoli del tricloroetilene.

Come risponde la Commissione a queste osservazioni?

⁽¹⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(5 marzo 2001)

La classificazione del tricloroetilene è stata effettuata nel contesto del regolamento (CEE) n. 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽¹⁾ e della direttiva 67/548/CEE relativa all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. L'Ufficio europeo delle sostanze chimiche (ECB) con sede a Ispra svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e consulenza agli Stati membri e all'industria, in particolare tramite il gruppo di lavoro «Cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione» (CMR). I casi più complessi, come ad esempio quello del tricloroetilene, vengono invece discussi nell'ambito del cosiddetto «Gruppo di specialisti» di cui fanno parte esperti scientifici di tutti gli Stati membri.

Il Gruppo di specialisti esamina le proposte di classificazione delle sostanze chimiche solo dal punto di vista della loro solidità scientifica. Nel caso della sostanza in oggetto gli esperti, riuniti il 30 e 31 marzo 2000, hanno raccomandato di classificare il tricloroetilene come sostanza cancerogena della categoria 2 (R45) e il gruppo di lavoro CMR, riunitosi il 9-12 maggio 2000, ha accolto tale raccomandazione approvandola quasi all'unanimità. Questa decisione è stata presa dopo anni di valutazioni approfondite dei dati e dei riscontri scientifici generali, compresi anche gli studi epidemiologici cui l'onorevole parlamentare fa riferimento. La Commissione desidera richiamare l'attenzione sul fatto che la classificazione proposta, ossia «cancerogeno della categoria 2», è basata fundamentalmente sui risultati della sperimentazione animale, al contrario della classificazione «cancerogeno della categoria 1» che si basa invece su studi epidemiologici.

Va osservato che questo tipo di classificazione non comporterebbe automaticamente l'imposizione di restrizioni di commercializzazione o uso di tali sostanze. Tuttavia la Commissione intende esaminare l'opportunità di introdurre eventualmente restrizioni di questo genere in forza della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽²⁾. Seguendo la normale prassi adottata per le sostanze classificate come CMR della categoria 1 o 2 la Commissione prenderà in debita considerazione l'eventuale necessità di vietare la vendita diretta del tricloroetilene ai consumatori finali. Al momento dell'adozione della direttiva 94/60/CEE⁽³⁾ (la 14ª modifica della direttiva 76/769/CEE) la Commissione si è impegnata a valutare con particolare attenzione il tricloroetilene e altri solventi clorurati. Prima di avanzare una proposta, tuttavia, è necessario valutare tutti i vantaggi e gli svantaggi di eventuali restrizioni, consultandosi dapprima con l'industria e le altre parti interessate.

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

⁽³⁾ GU L 365 del 31.12.1994.

(2001/C 187 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4140/00
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Regime delle carni ovine

Tenendo presente la pubblicazione a novembre 2000 della «Valutazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine» e la successiva Conferenza europea a Bruxelles del 20 novembre su «Dati e prospettive per l'organizzazione europea dei prodotti ovini» alla quale sono intervenuti il Commissario Fischler e la sig.ra Mary Minch e visto che l'attuale regime non riflette adeguatamente la situazione del mercato, soprattutto per il nord Europa (il Regno Unito e l'Irlanda in particolare), potrebbe la Commissione illustrare quali sono le sue proposte in merito alla revisione del regime in parola per realizzare un giusto ed equo sistema di sostegno prezzo/mercato?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 febbraio 2001)

Numerose questioni degne di rilievo ed interessanti sono state sollevate nel quadro della valutazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine. In linea di massima, il regime dei premi ha permesso ai produttori del settore di mantenere la loro posizione relativa, ma il metodo di calcolo dei premi lascia a desiderare, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati disponibili, e si ripercuote sulla verifica dei prezzi nonché sul calcolo del coefficiente tecnico.

La relazione evidenzia alcune opzioni che dovrebbero essere prese in considerazione. La scelta verte essenzialmente su un miglioramento dell'attuale sistema, allo scopo di ottenere dati più precisi, necessari ai fini del calcolo dei premi, e su una semplificazione del sistema. La prima soluzione non farebbe altro che rendere più complesso un sistema già abbastanza complicato. Alla luce di quanto sopra la Commissione sta esaminando la possibilità di semplificare il sistema sostituendo l'indennità compensativa con un premio fisso. L'obiettivo globale della riforma consisterebbe nel fornire una solida base grazie alla quale i produttori potrebbero sviluppare le proprie imprese con un minimo di interferenza amministrativa. Un simile approccio sarebbe inoltre più adatto agli scopi dell'Organizzazione mondiale del commercio(OMC) di quanto non lo sia l'attuale sistema dei prezzi.

(2001/C 187 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4144/00

di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Posizione degli atei, degli agnostici e degli umanisti

La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro vieta la discriminazione fondata sull'età, gli handicap, la religione o le convinzioni personali e le tendenze sessuali, in linea con l'articolo 13 del trattato CE. Esiste una definizione generale dell'espressione «convinzioni personali» o sono i singoli Stati membri a determinarla? Qual è la posizione degli atei, degli agnostici e degli umanisti rispetto alla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(28 marzo 2001)

La direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro⁽¹⁾ fissa un principio generale di divieto di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata tra l'altro sulla religione o le convinzioni.

Non esiste una definizione generale dal termine «convinzioni», nella direttiva. La sostanza della protezione contro la discriminazione sulla base delle convinzioni dovrebbe essere esaminata dalla Corte di giustizia.

Senza pregiudizio dell'articolo 4(1) e (2) riguardante i requisiti occupazionali, il divieto generale di discriminazione che si basa sulla religione o le convinzioni si applica agli atei, agli agnostici ed agli umanisti.

⁽¹⁾ GU L 303 del 2.12.2000.

(2001/C 187 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4148/00
di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione

(9 gennaio 2001)

Oggetto: Norme di finanziamento dei test obbligatori ESB per i bovini superiori ai 30 mesi

All'interrogante consta che il 19 dicembre 2000 il Consiglio Agricoltura ha deciso che non usufruiranno di alcun finanziamento comunitario i test obbligatori per tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi, test diretti a prevenire che la carne di animali affetti dall'ESB si ritrovi negli alimenti. Lo stesso dicasi per i costi risultanti dal divieto di incorporare nei mangimi rifiuti carnei.

Ciò premesso, non teme la Commissione che, lasciando agli Stati membri la scelta delle norme di finanziamento, le diverse soluzioni prescelte potrebbero ingenerare distorsioni di concorrenza e dirottare taluni flussi commerciali? Non reputa essa pertanto necessario adottare norme applicabili in tutti gli Stati membri?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 febbraio 2001)

Il cofinanziamento da parte della Commissione dei test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) a cui sottoporre gli animali di tale specie rientra nel quadro giuridico stabilito dalla decisione della Commissione 2000/773/CE, del 30 novembre 2000, che approva i programmi di sorveglianza della BSE presentati per il 2001 dagli Stati membri e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità⁽¹⁾, e dal regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine⁽²⁾.

Qualora le misure di lotta contro la BSE dovessero costituire forme di aiuti di Stato a norma degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE, suscettibili di falsare la concorrenza, tali misure sarebbero valutate dalla Commissione in base agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁽³⁾ e segnatamente del punto 11.4 degli stessi (Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie).

⁽¹⁾ GU L 308 dell'8.12.2000.

⁽²⁾ GU L 321 del 19.12.2000.

⁽³⁾ GU C 28 del 1.2.2000.

(2001/C 187 E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4150/00
di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(9 gennaio 2001)

Oggetto: Riorganizzazione della DG Ambiente

In seno alla Commissione è prevista una incisiva ristrutturazione della direzione generale Ambiente nel cui ambito rischiano di essere smantellate e smembrate le unità più attive nel promuovere l'attuazione delle direttive negli Stati membri ossia l'unità Rifiuti e l'unità Protezione della natura. Siffatta ristrutturazione è vivamente criticata non solo dalle organizzazioni non governative bensì anche dai funzionari interessati della stessa DG Ambiente. Lungi dall'obbedire all'interesse generale, i mutamenti sia strutturali che personali sembrano andare incontro unicamente agli interessi degli operatori industriali.

Ciò premesso, come è possibile caldeggiare la scrupolosa attuazione delle vigenti direttive europee sulla tutela ambientale e, nel contempo, accettare lo smantellamento e lo smembramento delle unità (Rifiuti e Protezione della natura) più attive in questo campo?

In base a quale arcana filosofia si è proceduto alla dissociazione dello strumentario finanziario (Life) dall'ulteriore gestione in materia di attuazione delle direttive Natura 2000?

Quali motivi si possono addurre per trasferire dalla loro unità e contro la loro volontà due funzionari oltremodo competenti ed apprezzati?

E' la Commissione politicamente responsabile di una siffatta ristrutturazione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 febbraio 2001)

La politica ambientale della Commissione persegue cinque grandi obiettivi: elevato livello di protezione dell'ambiente, costante miglioramento della qualità della vita, tutela del diritto delle generazioni future di disporre di un ambiente non depauperato (sviluppo sostenibile), maggior efficienza ambientale e equo utilizzo delle comuni risorse ambientali.

Tutte le azioni e le attività intraprese dalla Commissione in campo ambientale sono finalizzate al raggiungimento ed allo sviluppo di tali obiettivi.

Le attività del prossimo decennio si ispireranno alle indicazioni fornite nel sesto programma di azione per l'ambiente, trasmesso al Parlamento europeo il 29 gennaio 2000⁽¹⁾. Esse saranno inoltre influenzate dagli «Obiettivi strategici 2001-2005» della Commissione e dai cambiamenti organizzativi ispirati dal Libro bianco sulla riforma amministrativa della Commissione⁽²⁾.

L'organizzazione dei servizi deve sempre riflettere gli obiettivi preposti e facilitarne il raggiungimento. I servizi della DG Ambiente dovranno pertanto focalizzare le proprie attività sui seguenti punti: sviluppo sostenibile, qualità ambientale delle risorse naturali, ambiente e salute, attuazione ed applicazione (per coerenza e per sfruttare le possibili economie di scala, tale compito verrà affidato ad un'unica unità competente per i tre diversi aspetti del programma LIFE), affari generali ed internazionali.

Compiti e funzioni sono stati così raggruppati in funzione dei principali obiettivi ed interessi della direzione, al fine di permettere ai suoi servizi di attuare normative, sviluppare politiche e dare esecuzione ai programmi nel modo più efficace ed efficiente possibile; nel definire la nuova struttura si è cercato, per quanto possibile, di tenere conto delle valutazioni effettuate e di sfruttare al meglio capacità e flessibilità delle risorse umane disponibili.

⁽¹⁾ COM(2001) 31.

⁽²⁾ COM(2000) 200 def.

(2001/C 187 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4151/00 di Patricia McKenna (Verts/ALE) al Consiglio

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Diritti delle donne in Arabia Saudita

In occasione della 56^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'Unione europea ha espresso una profonda preoccupazione per le gravi violazioni dei diritti umani delle donne in Arabia Saudita e ha nuovamente sollecitato un miglioramento dei diritti umani delle donne nella legge e nella pratica.

Può il Consiglio indicare quali nuove iniziative ha promosso per migliorare la situazione dei diritti umani delle donne in Arabia Saudita, successivamente al rilascio di questa dichiarazione alla 56^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani?

L'Unione europea sta attualmente rafforzando le relazioni con i paesi del Golfo. Può il Consiglio far sapere in che modo sta utilizzando questa opportunità per operare a favore della tutela dei diritti umani in Arabia Saudita? Sta promuovendo la formazione dei funzionari incaricati di assicurare il rispetto della legge, allo scopo di proteggere le donne sottoposte a interrogatori o detenute in carcere e le donne che subiscono violenze, in linea con gli standard internazionali dei diritti umani?

Quale tipo di pressione sta esercitando sull'Arabia Saudita, al fine di garantire che il suo progetto di legge sul lavoro femminile rispetti le convenzioni nn. 100 e 111 dell'ILO, che sono state ratificate da tale paese?

Risposta

(24 aprile 2001)

L'Unione europea coglie ogni occasione appropriata per sollevare la questione dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti delle donne, ad esempio nel decimo Consiglio congiunto e nella riunione ministeriale con il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) del 22 maggio 2000, nonché nella riunione della troika UE a livello ministeriale con il CCG a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Arabia Saudita ha presieduto il CCG nel corso del 2000. Nella riunione del 22 maggio 2000, l'Unione europea ha proposto l'istituzione di un dialogo in materia di diritti dell'uomo. L'UE, nell'ambito dell'accordo di cooperazione e del dialogo politico tra CE e CCG ⁽¹⁾ continuerà a cercare di convincere i membri del CCG della necessità di migliorare la situazione dei diritti dell'uomo nei rispettivi paesi e di cooperare con l'ONU e le organizzazioni internazionali che si occupano di diritti dell'uomo. Continuerà altresì a portare avanti la questione di un dialogo più approfondito in materia.

Attualmente l'UE e il CCG stanno negoziando un accordo di libero scambio. Conformemente alla politica dell'UE in materia di diritti dell'uomo nei suoi accordi con i paesi terzi, il rispetto dei diritti dell'uomo viene considerato un elemento essenziale di ogni accordo di questo tipo.

⁽¹⁾ GU L 54 del 25.2.1989, pag. 1.

(2001/C 187 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4155/00 di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Commercializzazione dello sperlano — attuazione del regolamento UE sull'igiene

Il regolamento UE sull'igiene stabilisce che gli sperlani che superano i 15 cm possono essere venduti solo se già puliti, il che ha pressoché messo fine alla commercializzazione di questa piccola specie di salmone in quanto il prezzo degli sperlani puliti è talmente elevato che il prodotto è praticamente invendibile.

1. Consta alla Commissione che lo sperlano sulla costa è un piatto nazionale e, in principio, tutti sanno che i pesci vanno puliti e messi sotto sale prima di poter essere consumati?
2. La Commissione si rende conto che, a causa della rigida interpretazione delle norme, lo sperlano è divenuto quasi invendibile nei porti tedeschi e che quindi è in pericolo l'esistenza stessa dei pescatori specializzati?
3. La Commissione è consapevole che in altri porti europei il regolamento è applicato in forma meno rigida? Come valuta le distorsioni della concorrenza che ne derivano?
4. Esistono proposte finalizzate alla conservazione delle aziende ittiche interessate e delle strutture di commercializzazione ad esse collegate?
5. Esistono proposte per il risarcimento delle aziende e delle strutture summenzionate?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

Nella legislazione comunitaria la principale disposizione relativa all'eviscerazione del pesce si trova nella direttiva del Consiglio 91/493/CEE⁽¹⁾, il cui articolo 3, paragrafo 2 stabilisce che «quando è possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l'eviscerazione deve essere praticata il più rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco».

La legislazione comunitaria non prevede i requisiti cui allude l'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, GU L 268 del 24.9.1991.

(2001/C 187 E/160)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4160/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Contingenti sul cotone

Il ministero greco dell'Agricoltura ha annunciato, in data 11 dicembre 2000, che sarebbero stati imposti contingenti individuali riguardanti sia la superficie che ciascun produttore potrà coltivare nel 2001 che la produzione per la quale potrà essere ottenuto un aiuto. Ogni produttore potrà quindi coltivare una superficie del 5 % inferiore alla superficie media coltivata negli ultimi 5 anni e riceverà per la quantità di cotone coltivata un aiuto del 5 % inferiore alla media delle tre migliori campagne degli ultimi 5 anni.

Come precisato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1952/00⁽¹⁾, nessuna disposizione della normativa comunitaria vigente prevede limitazioni per la superficie coltivata a cotone. Lo stesso vale per la produzione che può ricevere l'aiuto. Nemmeno la proposta della Commissione concernente l'adattamento del regime per il cotone⁽²⁾, che non è definitiva e che non sarà adottata prima della metà di febbraio 2001, prevede l'applicazione di contingenti individuali generalizzati per la coltivazione e la produzione del cotone; essa offre semplicemente la possibilità, in base a criteri precisi e per determinate regioni, di prendere misure volte a limitare la superficie e solo la superficie.

1. Come intende intervenire la Commissione per impedire per tempo l'adozione di misure in contrasto con i regolamenti comunitari in vigore nel settore del cotone?
2. Come intende garantire il diritto dei produttori di venire a conoscenza in tempo utile — vale a dire durante la fase della programmazione delle loro coltivazioni annuali — delle disposizioni che si applicano ad ogni coltura, affinché siano in grado di prendere decisioni e di effettuare i lavori necessari (scelta della coltura, affitto dei terreni, lavori nei campi, approvvigionamento di sementi, spargimento del concime, ecc.)?

⁽¹⁾ GU C 81 E del 13.3.2001, pag. 117.

⁽²⁾ (COM(1999) 492).

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 febbraio 2001)

Così come si indicava già nella risposta all'interrogazione E-1952/00⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare relativa alle superfici ed alle produzioni di cotone che possono ricevere o meno l'aiuto, confermiamo che nessuna disposizione della legislazione comunitaria attualmente in vigore prevede limitazioni della superficie che può essere destinata alla coltivazione del cotone né, di conseguenza, alla corrispondente produzione di cotone ammissibile all'aiuto.

Dopo aver sottoposto ad accurato esame il decreto ministeriale greco n. 35870 del 10 febbraio 2000 che stabilisce, per le semine della campagna 2000/2001, misure amministrative di sostegno della coltura del cotone, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Grecia in virtù dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

Per quanto riguarda le nuove misure cui allude l'onorevole parlamentare, relative alle semine della prossima campagna 2001/2002, la Commissione vorrebbe esaminare più da vicino i testi giuridici ufficiali attinenti al decreto ministeriale dell'11 dicembre 2000; ora come ora non può quindi pronunciarsi in merito. Dopo aver accuratamente esaminato il decreto in parola, la Commissione si riserva la possibilità di avviare una procedura simile a quella già applicata per le semine delle campagne 2000/2001.

La proposta di revisione del regime di aiuti al cotone è stata pubblicata il 13 dicembre 1999^(?). Le disposizioni incluse in tale proposta, segnatamente la possibilità offerta agli Stati membri di limitare, se del caso, le superfici ammissibili all'aiuto in base a criteri obiettivi, erano quindi note già vari mesi prima della data normale prevista per le semine in questione. Il principio del legittimo affidamento degli operatori veniva pertanto garantito.

Ad ogni modo, le disposizioni prese a livello nazionale non possono violare la legislazione comunitaria corrispondente.

⁽¹⁾ GU C 81 E del 13.3.2001.

⁽²⁾ COM(1999) 492 def.

(2001/C 187 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4161/00
di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Programma di test di prodotti chimici proposto dalla Commissione europea

Ricevo ogni giorno lettere di elettori che continuano ad essere preoccupati per le proposte della Commissione europea intese a sottoporre a test 70 000 prodotti chimici esistenti ciò che, secondo quanto ho appreso, provocherebbe la morte di circa 10 milioni di animali.

1. Dove è possibile trovare un elenco dei 70 000 prodotti chimici da sottoporre a test?
2. Quale comitato o gruppo di persone all'interno della Commissione europea ha deciso in merito a tale raccomandazione?
3. Quale possibilità hanno i parlamentari europei di discutere, modificare o respingere tali proposte?
4. Concorda la Commissione europea con la stima secondo cui oltre 10 milioni di animali soccomberebbero in conseguenza di tale proposta?
5. Quali organizzazioni o singoli hanno protestato sino ad oggi presso la Commissione europea contro tale proposta?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(14 marzo 2001)

Il 13 febbraio 2001 la Commissione ha adottato un Libro bianco sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche, che verrà presentato al Parlamento affinché esprima la sua opinione in merito.

Il Libro bianco non consente di calcolare il numero di animali necessari per gli esperimenti, ma si può già dire che due terzi delle sostanze non dovrebbero venire testate sugli animali.

La Commissione ha ricevuto circa seimila missive da parte di singoli ed organizzazioni. Molte di queste esprimono preoccupazione riguardo alla sperimentazione sugli animali, mentre altri commenti ricevuti danno risalto all'importanza di garantire che le sostanze chimiche siano opportunamente testate. La Commissione non ha esaminato in maniera precisa i diversi punti di vista espressi e non è quindi in grado di fornire i dettagli richiesti. La Commissione assicura tuttavia l'onorevole parlamentare che prenderà in considerazione la necessità di porre un limite agli esperimenti su animali vivi, ricorrendo per quanto possibile ai metodi alternativi disponibili che non richiedono l'impiego di animali vivi, incoraggiando lo sviluppo di nuovi test alternativi.

(2001/C 187 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4163/00

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(9 gennaio 2001)

Oggetto: Aiuti strutturali alle regioni dell'obiettivo 1 a partire dal 2006

Nella sua risposta all'interrogazione E-3283/00 ⁽¹⁾ dell'interrogante, il sig. Barnier, Commissario responsabile per la politica regionale, ha comunicato che nel gennaio 2001 la Commissione completerà la sua seconda relazione sulla coesione economica e sociale. Il documento analizza la situazione e le tendenze della coesione a livello dei 15 Stati membri, nonché il contributo delle politiche comunitarie a detta coesione. La Commissione sottolinea che la relazione esaminerà anche il problema della coesione in un'Unione allargata.

Il sig. Barnier precisa che detta relazione rappresenterà il punto di partenza del processo di revisione dell'attuale politica strutturale dell'UE e che su queste basi la Commissione presenterà le linee direttrici e le eventuali alternative a detta politica, successivamente integrate alla luce delle conclusioni delle discussioni che avranno luogo con le parti interessate e le altre istituzioni dell'UE. I primi contatti in questo senso saranno avviati con il Forum sulla coesione che la Commissione organizzerà nel corso del primo semestre 2001.

Può la Commissione comunicare indicazioni sulle linee direttrici e sulle alternative contenute nella relazione in questione per quanto riguarda il futuro politico degli aiuti strutturali alle attuali regioni dell'obiettivo 1 dopo il 2006 nel quadro di un'UE allargata?

Può la Commissione precisare il luogo in cui si terrà il Forum sulla coesione 2001?

⁽¹⁾ GU C 163 E del 6.6.2001, pag. 77.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(27 febbraio 2001)

Il 31 gennaio 2001 ⁽¹⁾ la Commissione ha adottato la seconda relazione sulla coesione economica e sociale, successivamente presentata nel corso della sessione plenaria del Parlamento svoltasi a Bruxelles.

Il foro sulla coesione sarà organizzato a Bruxelles nei giorni 21 e 22 maggio presso la sede del Parlamento, che sarà ovviamente invitato a parteciparvi.

⁽¹⁾ COM(2001) 24 final.

(2001/C 187 E/163)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0001/01
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione**

(9 gennaio 2001)

Oggetto: Stipendi dei militari italiani in Kosovo

Si interroga la Commissione per sapere se è a conoscenza del fatto che i soldati italiani in Kosovo sono senza stipendio da tre mesi ed hanno grande difficoltà di comunicazione con l'Italia a causa del numero decisamente esiguo di linee telefoniche messe a loro disposizione.

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(12 febbraio 2001)

No. La questione sollevata dall'onorevole parlamentare non rientra nelle competenze della Commissione, bensì delle autorità nazionali.

Si invita quindi l'onorevole parlamentare a rivolgersi direttamente alle competenti autorità italiane.

(2001/C 187 E/164)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0006/01
di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione**

(17 gennaio 2001)

Oggetto: Scarichi di cherosene in mare

Negli ambienti della pesca è noto che frequentemente gli aerei scaricano cherosene nel mare del Nord. Spesso si tratta di migliaia, se non di decine di migliaia di litri di cherosene. Se negli ultimi anni si sono registrati numerosi progressi vietando gli scarichi in mare delle navi, la combustione in mare ecc., duole tuttavia constatare che gli scarichi di cherosene da parte degli aerei non sono stati presi in considerazione.

Ci si rende conto della gravità del problema per l'ecosistema del mare del Nord e del mar Mediterraneo? Sono possibili delle misure intese a limitare tali scarichi, a vietarli o a consentirli soltanto in caso di estrema necessità? Per quale motivo non vengono ancora attuate?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(19 marzo 2001)

Lo scaricamento del carburante in volo è una procedura di emergenza utilizzata sulle lunghe tratte per alleggerire l'aeromobile e portarlo al di sotto del peso massimo sicuro per l'atterraggio. Vi si ricorre dunque solo in caso di riprogrammazione del volo dovuta ad avarie tecniche o al grave stato di salute di un passeggero. Si tratta del resto di un obbligo imposto dalle norme internazionali dei codici comuni dell'aviazione (Joint Aviation Requirements/Operations — JAR-OPS), a norma dei quali l'operatore del volo è tenuto a non superare la massa ammissibile all'atterraggio. L'espulsione rapida del carburante è esplicitamente ma autorizzata purchè eseguita in modo conforme alle procedure di sicurezza.

Di norma, in questi casi all'aeromobile viene attribuito uno speciale spazio aereo di emergenza, situato possibilmente alla verticale di zone disabitate. Considerate l'altitudine e la velocità dell'aeromobile al momento dell'espulsione del carburante, nonché le turbolenze che si creano in coda e che trasformano il kerosene in nebbia fine, solo una ridottissima percentuale del volume totale di kerosene raggiunge il suolo. La Commissione non è a conoscenza di particolari studi sull'impatto ambientale realizzati in questo campo: stando ai dati disponibili, i livelli di concentrazione per chilometro quadrato di superficie terrestre o marittima sarebbero comunque talmente bassi da rendere improbabili eventuali ripercussioni sugli ecosistemi.

Poiché lo scarico in volo del kerosene avviene solo in casi di emergenza in cui sono in pericolo vite umane e considerato il suo effetto irrilevante sugli ecosistemi, un divieto di tali procedure non sembra essere un'opzione realistica.

Inoltre, poiché lo scarico del kerosene rappresenta una perdita finanziaria notevole per la compagnia aerea è lecito presumere che vi si ricorra solo in ultima istanza.

(2001/C 187 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0008/01
di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione

(17 gennaio 2001)

Oggetto: La politica europea in materia di sicurezza e di difesa e la NATO

Si integrano le decisioni adottate a Nizza in merito alla politica europea di sicurezza e di difesa perfettamente e coerentemente nel più ampio quadro per la politica di sicurezza e di difesa già stabilito come parte della NATO?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(21 febbraio 2001)

La Commissione accoglie con favore le decisioni adottate a Nizza in materia di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e ritiene che esse siano pienamente coerenti con la politica generale di sicurezza e di difesa già in vigore nel quadro dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

Le decisioni di Nizza riguardano la capacità dell'Unione di intervenire laddove l'Alleanza nel suo insieme non sia impegnata in situazioni che rientrano nei cosiddetti «compiti del Petersberg», i quali riguardano la gestione delle crisi e le operazioni di mantenimento della pace, ma non la difesa territoriale degli Stati membri.

Il vertice NATO tenutosi a Washington ha posto in evidenza il ruolo rafforzato attribuito alla politica di gestione delle crisi al di là delle considerazioni di natura prettamente difensiva. Le nuove strutture e capacità sviluppate nell'ambito della PESD dovrebbero essere considerate come complementari a quelle della NATO.

Secondo l'interpretazione della Commissione, i paesi membri della NATO e gli Stati membri dell'Unione sono pronti a svolgere un ruolo di primo piano nelle operazioni di tale tipo nell'ambito della NATO o dell'Unione e nel quadro del nuovo dialogo e della cooperazione tra le due organizzazioni.

Ovviamente, è necessario continuare ad approfondire gli aspetti procedurali di tale cooperazione. I lavori a tal riguardo vengono portati avanti nell'ambito dei quattro gruppi di lavoro UE/NATO riunitisi ad intervalli regolari nel corso degli ultimi mesi.

(2001/C 187 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0009/01
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(9 gennaio 2001)

Oggetto: Caso Lernout & Hauspie — Sovvenzionamento del progetto Sensus

Il progetto Sensus, che succede al progetto Aventinus, mira a sviluppare un programma di scambio di informazioni per i servizi europei di polizia e di sicurezza. Una componente importante del progetto è costituita dallo sviluppo di tecnologie linguistiche di un certo interesse.

Il progetto Sensus è sovvenzionato dalla Commissione europea. Secondo informazioni acquisite su Internet (<http://www.sensus.int.de>) il coordinamento è curato da un certo Stephan Bodenkamp, che ufficialmente lavora per l'Amt für Auslandsfragen con sede a Monaco. Da una sentenza del tribunale di Monaco del 20 dicembre 2000 risulta però che il vero nome di Stephan Bodenkamp è Cristoph Kionowski che lavora per il Bundesnachrichtendienst, i servizi di sicurezza tedeschi.

Il progetto Sensus ha la sua sede ufficiale nello stesso edificio dell'azienda tedesca Radial Sprachtechnologie GmbH, che fa parte di una rete europea alla quale, attraverso la Radial Belgium (Schoolstraat 1A, 2370 Arendonk), sono affiliate una serie di c.d. Language Development Companies della Lernout & Hauspie.

La Lernout & Hauspie ha affermato che le Language Development Companies sono un modo per acquisire entrate, ma secondo il quotidiano finanziario americano The Wall Street Journal tale modus operandi appare particolarmente sospetto sul piano tecnico-contabile, donde l'attuale inchiesta giudiziaria sulla Lernout & Hauspie. Una delle ipotesi è che le Language Development Companies siano soltanto una costruzione fittizia per riciclare denaro sporco.

1. Quando ha deciso la Commissione di sovvenzionare i progetti Aventinus e Sensus, e quali sono le ragioni che giustificano tale sovvenzionamento?
2. Chi ha preso l'iniziativa di accordare i contributi in questione?
3. La decisione della Commissione è stata presa su richiesta di terzi (persone fisiche, aziende o organizzazioni)? In caso affermativo, di chi si tratta?
4. A quale linea di bilancio sono imputate le sovvenzioni?
5. Quali sono (in euro) le cifre finora erogate a tali progetti?
6. È la Commissione al corrente del coinvolgimento dei servizi di sicurezza tedeschi? In caso affermativo, perché la Commissione ha comunque deciso di sovvenzionare i progetti Aventinus e Sensus? In caso negativo, intende la Commissione reclamare la restituzione delle somme concesse, essendole state taciute informazioni vitali in merito ai progetti stessi?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(2 marzo 2001)

1. La Commissione ha deciso di finanziare i progetti di ricerca e sviluppo tecnologico a compartecipazione finanziaria Sensus e Aventinus dopo valutazione delle proposte presentate nell'ambito di diversi inviti pubblicati dal programma «Applicazioni telematiche» del Quarto programma quadro della Comunità economica europea delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998)⁽¹⁾. Aventinus-I è stato ufficialmente approvato per finanziamento dalla Commissione nella sua decisione E/1389/95 del 26 luglio 1995. Aventinus-II e Sensus sono stati approvati per finanziamento dalla Commissione nella sua decisione E/1791/97 del 3 settembre 1997. Nel caso di Sensus, la Commissione con un'altra decisione (E/696/99), ha modificato il 25 maggio 1999 quella iniziale per consentire ad Europol di associarsi al progetto.
2. Le proposte sopra menzionate sono state valutate dalla Commissione secondo le regole e le procedure che disciplinano il Quarto programma quadro delle attività comunitarie in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, con l'assistenza di esperti indipendenti. A seguito della valutazione esse sono state proposte per finanziamento in quanto sono state considerate importanti ed eccellenti sotto il profilo tecnico.
3. Dopo la valutazione, la Commissione ha assegnato alle proposte un contributo finanziario della Comunità, come precisato al punto 1, previa consultazione del comitato di programma.

4. Come sopra illustrato, i progetti derivano da proposte presentate in risposta agli inviti pubblici pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Le corrispondenti decisioni della Commissione sono state prese conformemente a tutte le pertinenti regole e procedure.

5. Sensus e Aventinus-I e -II sono stati finanziati nell'ambito della linea di bilancio B6-6121 113 del programma «Applicazioni telematiche» (1994-1998).

6. Per Aventinus-I è stato approvato un contributo massimo della Comunità di 2 500 000 € e la domanda di versamento e il successivo versamento hanno interessato 2 341 190 €. Per Aventinus-II è stato approvato un contributo massimo della Comunità di 550 000 € e la domanda di versamento e il successivo versamento hanno interessato 513 777 €.

Per Sensus è stato approvato un contributo massimo della Comunità di 2 250 000 €, di cui 478 753 € sono stati pagati il 31 dicembre 2000. Altre richieste di versamenti sono in corso.

7. Questi progetti miravano a sviluppare tecnologie per facilitare la collaborazione transfrontaliera tra le agenzie preposte alla sicurezza e all'applicazione della legge. La Commissione è al corrente del fatto che AFA (Amt für Auslandsfragen), coinvolto sia in Aventinus che in Sensus attraverso il suo centro sperimentale di tecnologia linguistica, è un organismo governativo alle dipendenze della cancelleria federale tedesca. Come tale, ha AFA ha legittimi interessi nei settori di ricerca coperti dai progetti.

La Commissione non considera di essere stata male informata circa gli obiettivi e i risultati dei progetti. Tutti i compiti previsti nei programmi di lavoro sono stati completati con successo; la Commissione per il momento non ha quindi motivi specifici per reclamare la restituzione delle somme finora pagate. La Commissione esaminerà comunque attentamente l'informazione che le è stata recentemente trasmessa e valuterà se essa sia di natura tale da rivedere la sua posizione, ivi compresa, ma non soltanto, l'esecuzione di un audit finanziario, conformemente alle clausole dei contratti.

(¹) GU C 230 del 26.8.1993.

(2001/C 187 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0012/01
di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 2001)

Oggetto: Decisione sulla procedura contro il Regno di Spagna relativa agli aiuti di Stato

La Commissione ha indicato in diverse occasioni che non esiste incompatibilità giuridica che impedisca alla vicepresidente de Palacio di intervenire nella questione degli aiuti di Stato a favore delle imprese elettriche spagnole per i costi di transizione al regime di concorrenza.

Di recente la stampa spagnola ha enfatizzato i valorosi tentativi del Commissario de Palacio di assumere il controllo della questione, per risparmiare l'imbarazzo al governo spagnolo, che per lo più indubbiamente coincide con quello di cui faceva parte. È stato indicato altresì nella stampa spagnola che la combattività della vicepresidente ha permesso di posporre l'avvio della procedura nei confronti della Spagna, di cui la Commissione doveva occuparsi nella sua riunione 21 dicembre 2000.

Ciò premesso, è ancora convinta la Commissione che la vicepresidente de Palacio non si prodiga a difendere gli interessi del governo spagnolo nella procedura relativa agli aiuti di Stato alle imprese elettriche spagnole?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(1° marzo 2001)

Non è abitudine della Commissione commentare gli articoli di giornale, che impegnano solo l'autore, d'altronde il caso in questione ha dato adito, nella stampa spagnola, a interpretazioni divergenti.

La vicepresidente della Commissione, in qualità sia di membro del collegio sia di commissario responsabile dell'energia, apporta il suo contributo all'analisi del problema dei costi di transizione verso il regime di concorrenza nel settore elettrico, in Spagna come in altri Stati membri, anche se l'istruzione della pratica dipende dalla direzione generale Concorrenza e sarà pertanto oggetto, a tempo debito, di una proposta da parte del commissario responsabile di tale settore politico ai suoi colleghi. Gli interventi della vicepresidente si sono sempre inquadrati in questo contesto.

La Commissione rimanda da ultimo l'onorevole parlamentare alle sue risposte alle interrogazioni scritte E-1761/99 ⁽¹⁾ e E-3178/00 ⁽²⁾ che trattano lo stesso argomento.

⁽¹⁾ GU C 170 E del 20.6.2000.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata.

(2001/C 187 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0014/01

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(17 gennaio 2001)

Oggetto: La mitilicoltura nell'Unione europea

La mitilicoltura riveste un'importanza vitale per le regioni costiere della Galizia, in quanto garantisce direttamente circa 11 500 posti di lavoro, di cui 8 500 fissi, e indirettamente 7 000. Questo dato di fatto assumere una maggiore rilevanza se si tiene conto che le risorse generate dall'attività produttiva sono ripartite su un'ampia base sociale e, poiché il potere decisionale risiede nello stesso ambito territoriale, vengono reinvestite nella regione. Ciò genera un effetto moltiplicatore dell'economia locale che funge da stabilizzatore socioeconomico.

Per quanto riguarda l'acquacoltura in generale, è il mitilo a conferirle peso e consistenza, giacché in Galizia se ne allevano annualmente 250.000-300 000 tonnellate. Ciò fa della Galizia il secondo produttore mondiale dopo la Cina e il primo produttore europeo, con circa il 50 % della produzione totale dell'Unione europea, di cui il 35 % è destinato al mercato fresco, il 41 % all'industria conserviera tradizionale e il restante 24 % a nuovi metodi alternativi di trasformazione, che sono in fase di continua crescita.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere quali sono le misure di controllo applicate dall'Unione europea all'importazione di mitili da paesi terzi, segnatamente per quanto riguarda i requisiti sanitari e qualitativi minimi che sono richiesti per i mitili comunitari?

Può inoltre far sapere se non ritenga necessaria l'inclusione dei mitili, quale prodotto sensibile, negli accordi sulla creazione di zone di libero scambio con paesi terzi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 febbraio 2001)

Si rimanda cortesemente l'onorevole parlamentare alla risposta che la Commissione ha dato alla sua interrogazione scritta E-0529/99 ⁽¹⁾, relativa alle norme sanitarie applicate all'importazione di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi.

Giova osservare inoltre che attualmente viene autorizzata l'importazione di prodotti della pesca in senso lato provenienti da 101 paesi e territori (dei quali 54 pienamente armonizzati e 47 figuranti su un elenco provvisorio), mentre l'importazione di molluschi bivalvi (compresi i mitili) al momento è autorizzata soltanto per quelli provenienti da 14 paesi (di cui otto pienamente armonizzati e sei figuranti su un elenco provvisorio). Ciò dimostra che le norme applicate nel settore sono molto rigorose.

I mitili appartenenti al genere *Mytilus* spp. importati nella Comunità sono soggetti a un dazio doganale del 10 % applicabile alla nazione più favorita (NPF) e a un dazio doganale del 7 % applicabile al sistema di preferenze generalizzate (SPG). I mitili del genere *Perna* spp. sono soggetti a un dazio NPF dell'8 % e a un dazio SPG del 2,8 %. I mitili preparati o in conserva delle due specie sono soggetti a un dazio NPF del 20 % e a un dazio SPG del 7 %. Questa struttura della tariffa doganale dimostra che i mitili non preparati non

sono tanto sensibili quanto i mitili preparati e che essi godono di un basso livello di protezione, anche quando vengono importati al di fuori di regimi preferenziali o di accordi di libero scambio. Le importazioni comunitarie di tali prodotti sono estremamente modeste, poiché costituiscono soltanto l'1 % della produzione comunitaria. Tuttavia, per quanto riguarda i mitili, l'Europa è un esportatore netto.

In tali condizioni, la Comunità non prevede di escludere i mitili o di restringerne la libera circolazione nell'ambito delle future trattative relative agli accordi di libero scambio. Ciò nonostante, la Commissione terrà conto — in occasione di tali negoziati — dei timori espressi dagli Stati membri per quanto attiene alla possibile sensibilità dei mitili.

(¹) GU C 370 del 21.12.1999.

(2001/C 187 E/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0015/01

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(17 gennaio 2001)

Oggetto: La mitilicoltura nell'Unione europea

La mitilicoltura riveste un'importanza vitale per le regioni costiere della Galizia, in quanto garantisce direttamente circa 11 500 posti di lavoro, di cui 8 500 fissi, e indirettamente 7 000. Questo dato di fatto assumere una maggiore rilevanza se si tiene conto che le risorse generate dall'attività produttiva sono ripartite su un'ampia base sociale e, poiché il potere decisionale risiede nello stesso ambito territoriale, vengono reinvestite nella regione. Ciò genera un effetto moltiplicatore dell'economia locale che funge da stabilizzatore socioeconomico.

Per quanto riguarda l'acquacoltura in generale, è il mitilo a conferirle peso e consistenza, giacché in Galizia se ne allevano annualmente 250.000-300 000 tonnellate. Ciò fa della Galizia il secondo produttore mondiale dopo la Cina e il primo produttore europeo, con circa il 50 % della produzione totale dell'Unione europea, di cui il 35 % è destinato al mercato fresco, il 41 % all'industria conserviera tradizionale e il restante 24 % a nuovi metodi alternativi di trasformazione, che sono in fase di continua crescita.

All'acquacoltura in generale e alla mitilicoltura in particolare è riconosciuto un grande potenziale di sviluppo e spesso il settore viene visto come una soluzione per riassorbire il personale in esubero provocato dalla recessione in altri settori, oltre a rappresentare un'alternativa per soddisfare la domanda del mercato di prodotti del mare. In tal senso, vanno posti in evidenza gli effetti positivi degli aiuti strutturali dell'Unione europea su tale settore nel periodo 1994-1999, aiuti che hanno contribuito a migliorare la produttività e la redditività delle aziende, nonché a ridurre sensibilmente i rischi, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, migliorando la qualità di vita degli addetti del settore.

Ciò premesso, può la Commissione indicare l'importo complessivo degli aiuti di cui ha beneficiato nell'Unione europea il settore della mitilicoltura durante il periodo 1994-1999, suddiviso per Stato? Può indicare altresì l'importo complessivo degli aiuti di cui ha beneficiato in Spagna il settore della mitilicoltura durante il periodo 1994-1999, suddiviso per regione? Può inoltre far sapere se sarà mantenuto lo stesso livello di aiuti strutturali o se l'importo a favore della mitilicoltura è destinato ad aumentare nel periodo 2000-2006, specificando di che tipo di aiuti beneficerà il settore durante tale periodo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(15 febbraio 2001)

La Commissione non è in grado di indicare l'importo complessivo degli aiuti concessi al settore della mitilicoltura durante il periodo 1994-1999, suddiviso per Stato membro, in quanto alcuni Stati membri non hanno fornito informazioni tecniche sufficientemente dettagliate in merito ai progetti finanziati.

Tali informazioni sono tuttavia disponibili per la Spagna.

Durante il periodo 1994-1999, lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) non ha contribuito al finanziamento di progetti che comportavano un aumento della capacità di produzione di mitili in Spagna. Viceversa, lo SFOP ha ampiamente contribuito all'ammodernamento delle unità acquicole esistenti senza aumento della capacità produttiva. Lo SFOP ha finanziato in Spagna 820 progetti per un investimento totale di circa 41 milioni di €. Il contributo comunitario ammontava a 20 milioni di €.

Quasi tutti i progetti concernenti i mitili cofinanziati dallo SFOP sono concentrati in Galizia. Soltanto una dozzina di progetti sono stati finanziati in Catalogna e Valencia, con un contributo comunitario di circa 1 milione di €.

Quanto al periodo di programmazione 2000-2006, gli investimenti strutturali cofinanziati dallo SFOP saranno destinati in linea prioritaria a portare avanti l'ammodernamento delle installazioni esistenti di produzione di mitili e a diversificare la produzione tramite l'installazione di nuove unità off-shore che contribuiranno alla diminuzione dell'impatto ambientale nelle «*rías gallegas*», siti tradizionalmente utilizzati per l'installazione delle «*bateas*».

La Commissione non è in grado di pronunciarsi sul livello previsto degli aiuti alla mitilicoltura in Spagna, poiché la programmazione finanziaria non è suddivisa in base alle specie. Tuttavia, stando alle informazioni disponibili, gli aiuti a questo settore durante il periodo di programmazione 2000-2006 saranno mantenuti allo stesso livello del periodo di programmazione precedente.

(2001/C 187 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0017/01

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(17 gennaio 2001)

Oggetto: La mitilicoltura nell'Unione europea

La mitilicoltura riveste un'importanza vitale per le regioni costiere della Galizia, in quanto garantisce direttamente circa 11 500 posti di lavoro, di cui 8 500 fissi, e indirettamente 7 000. Questo dato di fatto assumere una maggiore rilevanza se si tiene conto che le risorse generate dall'attività produttiva sono ripartite su un'ampia base sociale e, poiché il potere decisionale risiede nello stesso ambito territoriale, vengono reinvestite nella regione. Ciò genera un effetto moltiplicatore dell'economia locale che funge da stabilizzatore socioeconomico.

Per quanto riguarda l'acquacoltura in generale, è il mitilo a conferirle peso e consistenza, giacché in Galizia se ne allevano annualmente 250.000-300 000 tonnellate. Ciò fa della Galizia il secondo produttore mondiale dopo la Cina e il primo produttore europeo, con circa il 50 % della produzione totale dell'Unione europea, di cui il 35 % è destinato al mercato fresco, il 41 % all'industria conserviera tradizionale e il restante 24 % a nuovi metodi alternativi di trasformazione, che sono in fase di continua crescita.

Nel momento in cui i negoziati con i paesi candidati all'adesione si trovano in una fase relativamente avanzata, in particolare per quanto riguarda i paesi del Gruppo di Lussemburgo, può la Commissione far sapere se è consapevole dello sforzo di razionalizzazione compiuto dagli Stati membri nel settore in questione e se ne terrà conto nell'ambito dei suddetti negoziati, onde evitare di destabilizzare il settore della mitilicoltura nell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 febbraio 2001)

L'ampliamento della Comunità non dovrebbe ripercuotersi negativamente sul settore della mitilicoltura, visto che i paesi candidati non producono quantitativi significativi di tali molluschi.

(2001/C 187 E/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0021/01**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(17 gennaio 2001)

Oggetto: Settima sessione straordinaria dell'ICCAT

Fatto salvo il diritto degli Stati membri di esercitare, in seno alle Organizzazioni regionali di pesca, una doppia rappresentanza, in primo luogo in qualità di Stato membro della Comunità europea e, in secondo luogo, in qualità di parte contraente in rappresentanza di determinati territori d'oltremare della relativa Organizzazione regionale di pesca, nel corso della Settima sessione straordinaria dell'ICCAT (Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), svoltasi a Marrakech dal 13 al 20 novembre 2000, l'interrogante ha potuto osservare che alcuni membri della delegazione del Regno Unito partecipavano simultaneamente alle riunioni di coordinamento comunitario e a quelle delle parti contraenti dell'ICCAT, in rappresentanza delle Bermuda. Questo doppio ruolo permetteva al rappresentante britannico di partecipare alle riunioni interne di coordinamento degli interessi comunitari e, contemporaneamente, di difendere, attraverso le Bermuda, posizioni contrarie agli interessi dell'Unione europea.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere quali misure abbia adottato o intenda adottare per scongiurare il ripetersi di simili fatti nel corso di future riunioni dell'ICCAT o di altre Organizzazioni regionali di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 febbraio 2001)

La questione della rappresentanza degli interessi precipui dei territori d'oltremare di taluni Stati membri è stata oggetto di una dichiarazione specifica allegata al trattato sull'Unione europea.

Questa dichiarazione precisa che possono essere tollerate divergenze fra gli interessi dell'Unione e i paesi o i territori d'oltremare soltanto in casi eccezionali. Qualora ciò si verifici, il Consiglio deve cercare di trovare una soluzione conforme alla posizione dell'Unione. Se ciò dovesse rivelarsi impossibile, è stato convenuto che lo Stato membro in questione possa agire separatamente nell'interesse dei suddetti paesi o territori d'oltremare, senza ledere però gli interessi della Comunità.

Lo Stato membro in questione deve informare il Consiglio e la Commissione allorché una tale divergenza di interessi rischia di verificarsi e, se è inevitabile un'azione separata, deve comunicare esplicitamente che agisce nell'interesse di uno dei territori sopra citati.

Il coordinamento delle posizioni a confronto deve avvenire in seno ai competenti organi del Consiglio, ad esempio nelle riunioni di coordinamento che si tengono in occasione delle sessioni delle organizzazioni regionali di pesca. E' affidato agli Stati membri il compito di procedere alla composizione della propria delegazione in seno agli organi del Consiglio sotto l'egida della Presidenza. La Commissione, dal suo canto, in veste di garante dei trattati, ha il dovere di controllare che gli Stati membri l'informino correttamente, come anche il Consiglio, in merito alle posizioni che intendono presentare in nome dei propri territori d'oltremare.

(2001/C 187 E/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0024/01**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(17 gennaio 2001)

Oggetto: Sospensione dei dazi doganali sui filetti di tonno

Lo scorso anno la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di organizzazione comune del mercato nel settore della pesca, che prevedeva la sospensione dei dazi doganali sui filetti di tonno. La proposta è stata contestata dall'industria comunitaria di tale settore, come pure da determinati Stati membri. Ciò ha permesso di raggiungere in seno al Consiglio un accordo in armonia con il parere espresso in una relazione indipendente richiesta dalla Commissione, secondo cui il mercato era sufficiente-

mente rifornito e il fabbisogno era stimato a 4000 tonnellate. La Commissione non ha fornito alcuna spiegazione sulle ragioni che l'hanno portata a mettere a repentaglio un intero settore estrattivo e manifatturiero, che da sempre seguiva la dottrina comunitaria fino ad allora dominante di rafforzare l'integrazione, proponendo una misura così nociva come la sospensione dei dazi doganali sui filetti di tonno.

Ciò premesso, può la Commissione spiegare i veri motivi che l'hanno spinta a formulare una simile proposta e quali interessi cercasse di difendere in tale momento?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(15 febbraio 2001)

Nella risposta all'interrogazione scritta E-0756/00⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare la Commissione ha fornito qualche indicazione sulle ragioni che l'avevano indotta a presentare la sua proposta.

La crescente domanda di filetti di tonno è stata parzialmente soddisfatta ricorrendo alle importazioni, in costante aumento, dai paesi terzi. La Commissione ne deduce che la tendenza dominante nel mercato comunitario dei prodotti della pesca si verifica anche per il mercato del tonno, ossia una dipendenza sempre maggiore dai paesi terzi per l'approvvigionamento in materia prima.

L'analisi conferma anche che l'utilizzo dei filetti di tonno da parte delle imprese comunitarie come materia prima per la produzione di conserve contribuisce a migliorarne la competitività, sia a livello interno che sul mercato internazionale. L'analisi mette in evidenza — e la Commissione condivide questo punto di vista — che tale miglioramento della competitività è reso ancor più necessario dal fatto che talune industrie conserviere comunitarie dovranno procedere ad adeguamenti strutturali per garantire la loro redditività a lungo termine.

Infine, la Commissione prende nota dell'esistenza di un deficit di approvvigionamento, sia pure limitato ma sempre reale, suscettibile di manifestarsi stagionalmente nel mercato comunitario di questo prodotto.

La Commissione ha presentato anche per il 2000, come per gli anni precedenti, proposte di apertura di un contingente limitato per i filetti di tonno. Il Consiglio ha a sua volta deciso di aprire tali contingenti.

A medio termine, il Consiglio e la Commissione hanno fatto una dichiarazione comune, il 17 dicembre 1999, con la quale un contingente pluriennale di 4000 tonnellate al dazio del 6% sarà aperto per il periodo 2001-2003. Tale contingente consentirà alle industrie comunitarie di far fronte al deficit suddetto e agevererà alle imprese comunitarie che debbono procedere a cambiamenti strutturali la transizione verso una competitività accresciuta sia sui mercati comunitari che su quelli internazionali.

⁽¹⁾ GU C 26 E del 26.1.2001.

(2001/C 187 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0026/01 di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione

(17 gennaio 2001)

Oggetto: Conversione in euro — uso di sistemi di pagamento elettronici

Nel 2001 sono previste campagne di informazione su vasta scala per far sì che la conversione delle monete e dei biglietti nazionali in monete e biglietti in euro avvenga nel miglior modo possibile.

Non vi sono dubbi sul fatto che i consumatori saranno invitati ad avvalersi maggiormente, nella misura del possibile, dei sistemi di pagamento elettronici per accelerare la conversione in oggetto.

È la Commissione consapevole del fatto che tali pagamenti non sono gratuiti e che i loro costi ricadono sul settore della distribuzione e sui consumatori? In alcuni Stati membri, fra cui il Belgio, sembra esistere un monopolio di stato sul mercato dei sistemi di pagamento elettronici. Ha la Commissione ricevuto lamentele a tale riguardo? Ha svolto essa stessa un'indagine in materia? In caso affermativo, qual è lo Stato della situazione? Quali iniziative concrete intende essa adottare nel periodo precedente all'effettiva conversione delle monete e dei biglietti nazionali in monete e biglietti in euro, al fine di prevenire abusi di posizione dominante?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(1° marzo 2001)

La Commissione è consapevole del fatto che i sistemi elettronici di pagamento, come ogni altro mezzo di pagamento, incluso l'impiego dei contanti, comportano dei costi, i quali possono essere addebitati agli utenti dei sistemi, ossia agli operatori commerciali e ai consumatori.

La Commissione ha ricevuto un reclamo dall'Unizo (ex NCMV), un'associazione belga di commercianti al dettaglio, nei confronti di Banksys, operatore del sistema elettronico di pagamento belga BanContact/MisterCash. Secondo l'Unizo, Banksys abuserebbe della propria posizione dominante sul mercato belga di tali sistemi di pagamento, imponendo ai piccoli commercianti prezzi troppo elevati e discriminatori. La Commissione sta svolgendo un'indagine in merito a tale denuncia e prevede di giungere a una conclusione entro l'anno in corso.

Non è possibile escludere a priori un abuso di posizione dominante ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, ma naturalmente la Commissione può avviare un'indagine solo quando esistono indizi concreti che un'impresa abusa della propria posizione dominante su un determinato mercato. Tale indagine può prendere il via in seguito a un reclamo o d'ufficio.

(2001/C 187 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0027/01

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(17 gennaio 2001)

Oggetto: Fornitura di laticello

Il par. 36 della relazione speciale della Corte dei Conti n. 1/99 sull'aiuto per l'uso del latte scremato e del latte scremato in polvere per l'alimentazione degli animali⁽¹⁾ riferisce: «Nei Paesi Bassi, è stato scoperto che il principale beneficiario di aiuti (98 % nel 1996) forniva il laticello prodotto, senza averlo denaturato, ad una fattoria tedesca. Le autorità olandesi, tuttavia, non avevano mai verificato che il laticello in oggetto fosse effettivamente utilizzato per l'alimentazione degli animali e, per di più, non avevano domandato alle autorità tedesche di effettuare tali controlli».

La risposta della Commissione (contenuta nella stessa relazione) precisa «Per quanto riguarda il caso citato dalla Corte a proposito dei Paesi Bassi (punto 36), i servizi della Commissione hanno avviato una procedura volta ad effettuare i necessari controlli in loco».

In queste circostanze, può la Commissione chiarire quanto segue:

- a) Qual è l'impresa (o le imprese) interessate;
- b) Quali sono le misure adottate dalla Commissione dalle autorità locali;
- c) Quali sono i controlli di accompagnamento in loco realizzati e da realizzare;
- d) Qual è la situazione attuale.

⁽¹⁾ GU C 147 del 27.5.1999.

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(15 marzo 2001)

La Commissione è in grado di confermare che, alla luce della relazione speciale della Corte dei conti n. 1/99, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha effettuato i controlli a posteriori di cui parla l'onorevole parlamentare.

Ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare al proposito, la Commissione si pregia rispondere quanto segue:

- a) Per ragioni di riservatezza, non è possibile comunicare i nominativi delle imprese coinvolte.
- b) e c) L'OLAF ha effettuato due controlli. Il primo è avvenuto nei Paesi Bassi, nel giugno 1999, presso gli impianti del produttore di latticello destinatario degli aiuti e il secondo in Germania nel luglio 1999, presso gli impianti dell'imprenditore che ha ricevuto il latticello. In entrambi i casi, i controlli in questione sono stati effettuati in collaborazione con le autorità nazionali, conformemente al regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 ⁽¹⁾.
- d) In esito a tali controlli, e dopo aver chiarito alcuni aspetti legali sul funzionamento generale della misura di aiuto in questione, l'OLAF ha concluso che non vi era motivo di sospettare che fossero state commesse irregolarità. I due Stati membri interessati sono stati informati dei risultati dei controlli nel maggio 2000 e l'indagine è stata quindi chiusa.

L'onorevole parlamentare viene inoltre pregato di prendere nota del fatto che il regime in questione, disposto dal regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali ⁽²⁾, e che prevedeva l'erogazione di un sussidio per la produzione del latticello impiegato direttamente per l'alimentazione degli animali, è stato abolito il 31 dicembre 1999 nel quadro della revisione e delle modifiche normative apportate in quell'epoca alle misure di sostegno concesse ai sensi della Politica agricola comune.

⁽¹⁾ GU L 67 del 14.3.1991.

⁽²⁾ GU L 184 del 29.7.1968.

(2001/C 187 E/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0034/01**di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio**

(18 gennaio 2001)

Oggetto: Spopolamento di zone rurali scarsamente abitate in Colombia in conseguenza dell'uso di erbicidi americani contro talune coltivazioni

1. Può confermare il Consiglio che la diffusione tramite aerei del prodotto «Round Up» nel quadro del «Piano Colombia» non si limita a contrastare la coltivazione di coca ma, stando ad alcune immagini trasmesse dalla televisione olandese, è diretta anche verso aree di foresta vergine situate nella parte alta delle montagne, ciò che non ha alcun collegamento con la produzione di materie prime per narcotici?
2. Come giudica il Consiglio l'impressione nata nel frattempo che l'uso di tali prodotti sia rivolto in misura crescente ad avvelenare le fonti idriche, per cui le zone abitate situate a valle diventano inabitabili e si spopolano, e che in questo modo non si combattono le coltivazioni di materie prime per la produzione di narcotici ma si attenta all'habitat di contadini in rivolta?
3. Condivide il Consiglio il timore dell'interrogante che il fatto di dislocare queste persone e di privarle dei mezzi di sostentamento può renderle dipendenti dal commercio e dalla produzione di droghe poiché questo diventa il modo più facile per acquisire un nuovo reddito, che ciò contrasta con gli argomenti intesi a giustificare la distruzione dell'ambiente vitale?

4. Come giudica il Consiglio questo metodo che punta a spopolare territori isolati ed a respingere gli abitanti verso le città, circostanza che richiama alla mente il dramma del Vietnam, dove negli anni '60 e '70, parimenti con l'intervento degli Stati Uniti d'America, si tentò di rendere inabitabili per gli uomini territori contesi, distruggendo la vita vegetale di tali territori con defolianti (il famigerato «agente arancio»)?
5. È disposto il Consiglio a fare tutto il possibile per contribuire a bloccare il ripetersi di tale dramma ed impedire, quale primo passo in tal senso, che l'Unione europea o i suoi Stati membri vengano a trovarsi in una situazione di corresponsabilità?

Risposta

(24 aprile 2001)

L'Onorevole Parlamentare è al corrente del fatto che in varie occasioni il Consiglio ha avuto l'opportunità di esporre al Parlamento europeo la sua posizione sulle attività in Colombia, da ultimo il 31 gennaio 2001 durante il dibattito tra il Parlamento europeo e il Commissario Nielson e il Sottosegretario di Stato svedese Lars Danielsson sul «Piano Colombia».

Il Consiglio segue con estrema attenzione i problemi complessi e sfaccettati della Colombia e si è detto determinato a sostenere il processo di pace nel modo più adeguato.

Per quanto riguarda la questione delle irrorazioni tramite aerei delle colture illecite, l'Unione europea ha avuto l'opportunità di esporre la sua posizione alle autorità colombiane e in particolare di manifestare i propri dubbi circa l'efficacia della misura. L'Unione europea ha incoraggiato le iniziative colombiane connesse con il monitoraggio indipendente a livello internazionale delle irrorazioni tramite aerei, sulla base di procedure stabilite dalle autorità colombiane. L'UE ha inoltre fatto presente a tali autorità il rischio che le irrorazioni tramite aerei abbiano un'incidenza negativa sui progetti di cooperazione dell'UE passati e futuri. L'UE ha infine avuto l'occasione di esprimere il proprio convincimento che le colture di sostituzione rappresentano il mezzo più efficace di lotta contro le colture illecite.

L'Unione europea sta lavorando ad un pacchetto europeo autonomo di misure volte a sostenere il processo di pace in Colombia, che sarà incentrato sulla modernizzazione dell'amministrazione colombiana, sul rafforzamento dello stato di diritto, sullo sviluppo di colture alternative e sulla tutela dell'ambiente.

Attualmente una missione di esperti si è recata in Colombia per definire progetti di cooperazione concreti. Il pacchetto europeo verrà presentato in occasione dell'incontro internazionale sul processo di pace in Colombia che si terrà a Bruxelles il prossimo aprile.

Infine, l'Unione europea ha anche contribuito con 6,5 milioni di euro a progetti in materia di sfollati e contribuisce tramite vari mezzi alla lotta contro la produzione di droga.

(2001/C 187 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0035/01 di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Discriminazione nella concessione degli assegni per i figli ai pensionati di sesso maschile

Considerando che l'applicazione della legislazione francese sugli assegni per i figli ai pensionati maschi risulta discriminatoria e ingiusta, poiché il regime nazionale delle pensioni di vecchiaia civili e militari prevede la concessione di questo tipo di assegni familiari unicamente alle donne, o a condizioni discriminatorie; tenendo conto del fatto che in Germania, al contrario, l'attribuzione degli assegni per i figli avviene correttamente, dal momento che essi spettano indistintamente e per lo stesso ammontare sia agli uomini che alle donne, in maniera non discriminatoria.

Osservando che tali disposizioni discriminatorie nei confronti degli uomini violano i Trattati dell'UE e non rispettano il principio di parità fra uomini e donne in materia di sicurezza sociale né il principio della parità di trattamento economico; consapevole del fatto che la Commissione dovrebbe vigilare affinché il principio di parità fra i sessi venga effettivamente applicato e affinché i cittadini europei di sesso maschile possano anch'essi beneficiare della politica di parità, l'interrogante chiede alla Commissione se non ritenga che si dovrebbe porre rimedio a questa discriminazione.

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(7 marzo 2001)

Per quanto riguarda il problema evocato dall'on. parlamentare, la Commissione ha già interpellato le autorità francesi il 5 aprile 2000, per la mancata applicazione dell'art. 141 (ex art. 119) del Trattato CE secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, in particolare nelle cause C-7/93 (Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contro G.A. Beune)⁽¹⁾ e C-147/95 (DEI contro Efthimios Evrenopoulos)⁽²⁾, nonché per la mancata applicazione della direttiva 96/97/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale,⁽³⁾ che riflette la citata giurisprudenza. Va osservato che la Francia è già stata condannata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'8 luglio 1999 nella causa C-354/98 (Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese)⁽⁴⁾ per mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 96/97/CE.

Inoltre per quanto riguarda la questione particolare delle pensioni, civili e militari, esistono già due questioni pregiudiziali presso la Corte di giustizia, emananti dai Tribunali nazionali francesi (C-366/99 Criesmar e C-206/00 Moufflin).

⁽¹⁾ ECR 1994 I-4471.

⁽²⁾ ECR 1997 I-2057.

⁽³⁾ GU L 46 del 17.2.1997.

⁽⁴⁾ ECR 1999 I-4927.

(2001/C 187 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0036/01

di Joaquim Miranda (GUE/NGL) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Domanda al Fondo di coesione nell'ambito del sistema multi municipale di fornitura idrica e di bonifica delle acque reflue nel Nord Alentese

Un rappresentante qualificato dell'azienda pubblica portoghese «Aguas de Portugal» in una recente riunione della giunta comunale di Portalegre (di cui è membro l'interrogante) ha confermato che è stata presentata alla Commissione una domanda per i fondi strutturali/fondo di coesione relativa al sistema in oggetto.

Occorre dire però che:

- a) detto sistema che coinvolgerebbe notevoli risorse dei 15 comuni del distretto di Portalegre, è stato creato con l'autorizzazione del Ministero dell'ambiente e dell'assetto territoriale portoghese (decreto legge n. 128/2000), senza consultare preventivamente gli stessi comuni.
- b) è in corso attualmente l'analisi da parte di questi comuni dell'eventuale adesione al sistema e della costituzione di una società per azioni cui spetterebbe la rispettiva gestione, per cui è chiaro che alla data di presentazione di detta domanda, questi non si erano ancora pronunciati su questi due aspetti e tanto meno sulle condizioni di tale domanda, benché fossero implicate notevoli risorse sempre di loro appartenenza.
- c) si dà inoltre che uno dei comuni interessati — Portalegre si è già manifestato a sfavore dell'adesione al sistema e altri potrebbero sancire una posizione analoga.
- d) Nel frattempo, in seno all'Assemblea della Repubblica portoghese, è già stata avviata la discussione del progetto legge n.257/VIII che, se fosse approvato, mette in questione il decreto legge sopra indicato e di conseguenza il sistema in questione, così come definito.

La presentazione di una domanda ai Fondi strutturali/Fondo di coesione, nelle circostanze sopradette, solleva i seguenti interrogativi:

1. Qual è indicato nella domanda come responsabile della stessa e che in condizione è stata formulata?
2. Quali sono i progetti inseriti nella stessa e quali gli importi di investimento che essi comportano?
3. In che misura intende la Commissione garantire il patrimonio dei comuni interessati e i rispettivi progetti di investimento, soprattutto di quelli che si sono già pronunciati o si pronunceranno a sfavore dell'integrazione nel sistema?
4. Come intende intervenire rispetto a tale domanda qualora questo sistema non si concretizzasse, segnatamente nei termini nel quale è stato definito dal governo portoghese

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(20 febbraio 2001)

Le autorità portoghesi non hanno finora presentato alcuna domanda di contributo a titolo del Fondo di coesione per il progetto in questione. Ciò nonostante, il sistema multi municipale dell'Alentejo del Nord figura tra i progetti che possono essere cofinanziati in virtù del Fondo citato e rientra nel quadro di riferimento di detto strumento. Esso si inserisce infatti nell'approccio integrato per bacino previsto dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽¹⁾.

Le candidature per ottenere il finanziamento a titolo del Fondo di coesione vengono presentate sempre dalla direzione generale dello sviluppo regionale, che dipende del ministero portoghese della pianificazione.

La Commissione esamina i progetti così come le vengono presentati dallo Stato membro beneficiario. La tutela del patrimonio dei comuni è soggetta alla legislazione nazionale.

In linea di massima, nel caso in cui un sistema cofinanziato dal Fondo di coesione non sia attuato nel rispetto delle condizioni di concessione del contributo, la Commissione, conformemente alle vigenti disposizioni regolamentari⁽²⁾, può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo concesso.

Inoltre, per quanto riguarda l'eventuale finanziamento di determinati elementi del sistema in oggetto da parte dei Fondi strutturali, spetta alle autorità portoghesi, nel quadro del partenariato esistente in materia di gestione dei fondi e in conformità delle vigenti disposizioni⁽³⁾, analizzare ed approvare le candidature dei progetti presentati. In particolare, tali autorità debbono garantire il rispetto della legislazione comunitaria applicabile e dei criteri di selezione ripresi nel programma operativo (PO) e nel complemento di programmazione. In linea generale, l'intervento cofinanziato dalla Comunità deve infatti cercare di ottenere un effetto moltiplicatore massimo delle risorse pubbliche mobilitate e di raggiungere gli obiettivi perseguiti in termini di servizi alle popolazioni, a costi minimi.

Per informazioni sull'eventuale candidatura del progetto al PO Alentejo è possibile rivolgersi al Presidente della commissione di coordinamento regionale dello Alentejo, incaricato della gestione del programma sopra citato.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione, GU L 161 del 26.6.1999.

⁽³⁾ Regolamento (CE) no 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999.

(2001/C 187 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0044/01
di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Privatizzazione dell'Olympic Airways

Il governo greco ha all'esame un piano di privatizzazione dell'Olympic Airways che prevede una dichiarazione di fallimento e la scissione della società in altre due nuove società, una in attivo e l'altra in passivo. In proposito, la Commissione, nel rispondere a una nostra precedente interrogazione, ha fatto sapere che sta esaminando il programma di ristrutturazione dell'Olympic Airways presentato dalle autorità elleniche nel quadro delle norme che regolano gli aiuti di stato sulla base dell'articolo 88 del trattato di Amsterdam. Ciò premesso, rivolgiamo alla Commissione i seguenti quesiti:

1. Le è stato reso noto tempestivamente e prima della sua approvazione il piano di privatizzazione e quindi di salvataggio e di ristrutturazione dell'Olympic Airways in quanto società in difficoltà finanziaria, sulla base delle regole che disciplinano gli aiuti di stato?
2. Fino a che punto si conciliano con le regole del mercato comune gli aiuti finalizzati alla ristrutturazione, gli apporti di capitale, la cancellazione dei debiti, i prestiti, le agevolazioni fiscali o i contributi previdenziali ridotti e le garanzie dei prestiti proposti dal governo ellenico nel suddetto piano?
3. Poiché lo Stato greco nella sua qualità di azionista metterà in vendita le sue azioni durante la vendita di Olympic Airways, quali requisiti deve soddisfare la suddetta vendita in modo che non contenga in sé elementi di aiuto statale conformemente alle norme specifiche e alle linee direttrici della Commissione europea ⁽¹⁾ in materia di trasporti aerei? È stata fatta una valutazione della società da parte di auditor indipendenti che in condizioni di normalità devono dimostrare alla Commissione qual è il valore della stessa quando è in operatività costante e, se la Commissione lo ritiene necessario, qual è il suo valore al momento della liquidazione?
4. Le è stato presentato un rapporto che definisca il valore o i valori di vendita, in modo che si possa stabilire l'effettivo ammontare dell'aiuto?
5. Ha essa chiesto la restituzione dei debiti scaduti della società e qual è l'ammontare di questi debiti?
6. Qual è la sua posizione in merito al prestito di 16 miliardi di dracme alla società per il suo trasferimento nel nuovo aeroporto di Spata, mentre appare sempre più evidente che esiste una incapacità a far fronte alle spese di questo trasferimento e a effettuare i pagamenti relativi ai lavori già eseguiti?

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione, GU C 350 del 10.12.1994.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(16 febbraio 2001)

Il processo di privatizzazione della compagnia aerea «Olympic Airways» è attualmente in fase preliminare e alla Commissione non è pervenuta per il momento alcuna notifica. La Commissione si mantiene in ogni caso in stretto contatto con il governo greco. Allo stadio attuale, tuttavia, non essendo noti né i risultati della gara di appalto né le modalità precise della privatizzazione della società, appare quantomeno prematuro valutare la presenza di eventuali aiuti di Stato e la loro compatibilità con il mercato comune. La Commissione intende in ogni caso applicare gli orientamenti sugli aiuti all'aviazione civile cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda il trasferimento delle attività dell'Olympic Airways all'aeroporto di Spata, la Commissione, con lettera del 10 novembre 2000, ha comunicato alle autorità greche la propria autorizzazione all'uso delle garanzie dello Stato per finanziare con prestiti una parte del trasferimento.

(2001/C 187 E/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0045/01
di Christos Zacharakis (PPE-DE) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Rapimento di un greco-cipriota da parte di turco ciprioti

Il 13 dicembre scorso il greco-cipriota Panikos Tziakourmas, di professione imprenditore edile, è stato rapito mentre si trovava all'interno delle basi britanniche. Il rapporto della polizia della base britannica riferisce che il rapimento è opera di un gruppo di ignoti turco-ciprioti e che dopo il rapimento, Panikos Tziakourmas è stato condotto con la forza nella regione sotto occupazione turca e lì abbandonato con accanto mezzo chilo di canapa indiana. Immediatamente dopo è sopraggiunta sul posto la cosiddetta polizia turco-cipriota che ha proceduto al suo arresto con l'accusa di detenzione di stupefacenti. Panikos Tziakourmas ha una fedina penale pulita e negli ultimi dieci anni aveva ingaggiato lavoratori turco-ciprioti.

Poiché il rapimento e la detenzione illegale di Panikos Tziakourmas costituiscono un atto terroristico e un sequestro di persona e pertanto una violazione del diritto internazionale oltre che della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e poiché di recente la Turchia si è impegnata con l'Unione europea a favorire la democratizzazione e il rispetto dei diritti dell'uomo, dell'acquis comunitario e dei principi dello stato di diritto, può la Commissione far sapere:

1. quali misure intende prendere in modo da indurre la Turchia a rilasciare immediatamente Panikos Tziakourmas, e
2. quali ripercussioni avrà quest'atto controverso sul processo di adesione della Turchia all'Unione europea e sui finanziamenti che l'Unione europea dovrà fornire per agevolare la suddetta adesione?

Riposta del sig. Verheugen a nome della Commissione

(16 febbraio 2001)

La Commissione è a conoscenza delle circostanze concernenti la detenzione dell'imprenditore edile greco-cipriota Panikos Tziakourmas avvenuta il 13 dicembre 2000. Il sig. Tziakourmas sarebbe stato rapito nel territorio della base militare orientale a sovranità inglese. Di conseguenza, il governo inglese ha interessato dell'incidente sia il capo della comunità turco-cipriota che le autorità di Ankara. La Commissione continuerà a seguire da vicino la situazione.

I criteri di adesione convenuti nel corso del Consiglio Europeo di Copenhagen del 1993 comprendono la salvaguardia dello stato di diritto e dei diritti umani. In questo contesto, un fattore di rilievo è il rispetto della Turchia degli impegni derivanti dalla sua partecipazione al Consiglio d'Europa. La Commissione segue l'osservanza di tali impegni da parte di tutti i paesi candidati informando periodicamente il Parlamento e i Paesi Membri dei relativi sviluppi.

(2001/C 187 E/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0046/01
di Ursula Schleicher (PPE-DE) alla Commissione

(22 gennaio 2001)

Oggetto: L-cisteina ottenuta da capelli umani

Nella risposta della Commissione europea del 28 novembre 2000 all'interrogazione P-3343/00⁽¹⁾ dell'interrogante, si comunica che essa «sta quindi esaminando la possibilità di modificare, con una direttiva della Commissione recante adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/768/CEE⁽²⁾, la voce 416 dell'allegato II nella maniera seguente». Segue una proposta di formulazione. L'interrogante ringrazia per la risposta articolata della Commissione, purtroppo non è stata data risposta al suo primo quesito: Nell'esame della regolamentazione d'eccezione, la Commissione europea ha tenuto conto degli aspetti etici, oltreché di quelli scientifici?

Alla luce della risposta della Commissione il quesito va riformulato nel modo seguente

- Nell'esame attualmente in corso per valutare la possibilità di adattare la direttiva vigente, la Commissione tiene conto degli aspetti etici?
- Uno dei motivi per il divieto di produrre L-cisteina da capelli umani era il rischio potenziale di trasmissione del morbo di Kreuzfeld-Jacob e di determinate virosi.
- Alla luce delle ultime conoscenze sul contagio da BSE e delle incognite esistenti in merito alle vie di trasmissione del morbo di Kreuzfeld-Jacob, ritiene la Commissione realmente sostenibile un'attenuazione del divieto?

(¹) GU C 136 E dell'8.5.2001, pag. 224.

(²) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(19 marzo 2001)

Come stabilito dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio datata 27 luglio 1976, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (direttiva sui cosmetici), la legislazione della Comunità europea nel settore dei prodotti cosmetici deve essere improntata alla tutela della salute pubblica. Questo obiettivo va raggiunto con metodi che tengano in conto di esigenze economiche e tecnologiche. Il progresso tecnico esige un rapido adeguamento delle disposizioni della direttiva che garantisce la sicurezza dei prodotti cosmetici commercializzati. A tal fine il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari (SCCNFP) ha il compito di emettere pareri in merito alla salute dei consumatori e delle problematiche attinenti alla sicurezza nel settore dei cosmetici. Tali pareri devono basarsi su dati scientifici e tenere conto di considerazioni etiche, quali il ricorso a volontari umani per la sperimentazione.

Pertanto la Commissione europea, nella sua indicazione di adattamento tecnico della direttiva, tiene conto degli aspetti scientifici ed etici dei pareri espressi dall'SCCNFP.

L'SCCNFP e il Comitato scientifico direttivo (CSD) hanno valutato i rischi degli amminoacidi, come la L-cisteina, ottenuti tramite idrolisi dei capelli umani e sono giunti alla conclusione che tali amminoacidi sono sicuri.

Questo giudizio è basato sui seguenti fatti:

- i prioni responsabili delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) non sono ancora stati individuati nei capelli;
- l'uso cosmetico di questi idrolizzati è limitato ad applicazioni locali e non esistono prove della trasmissibilità dell'EST nell'ambito di tali applicazioni;
- la procedura adottata è estremamente rigorosa e garantisce l'assenza di peptidi dal prodotto finale e, quindi anche l'assenza del prione sotto accusa;
- per loro natura gli amminoacidi non possono trasmettere l'EST.

In conclusione le attuali conoscenze scientifiche avvallano appieno la modifica della voce 416 dell'allegato II della direttiva sui cosmetici.

(2001/C 187 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0050/01 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(22 gennaio 2001)

Oggetto: Politica estera e di sicurezza comune e iniziativa NMD

Il Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, è un dichiarato sostenitore del cosiddetto scudo antimissilistico (National Missile Defense), che dovrebbe proteggere gli Stati Uniti da un attacco missilistico.

Il progetto costituisce tuttavia una minaccia per la sicurezza del continente europeo. Secondo il governo russo il progetto NMD è incompatibile con il trattato ABM (Anti-Ballistic Missile) del 1972. Il Ministro inglese degli affari esteri, Robin Cook, teme che si scateni una nuova corsa agli armamenti.

Qualora intenda effettivamente realizzare uno scudo antimissilistico, il governo americano ha bisogno del sostegno britannico. Una parte dello scudo dovrebbe essere installata nel North Yorkshire.

1. Qual è la posizione della Commissione per quanto concerne lo scudo antimissilistico (National Missile Defense)?
2. Ritiene la Commissione che lo scudo antimissilistico (National Missile Defense) sia compatibile con il trattato ABM del 1972? In caso affermativo, quali argomentazioni adduce per definire la compatibilità dello scudo antimissilistico (National Missile Defense) con il trattato ABM del 1972?
3. Condivide la Commissione il timore del Ministro britannico degli affari esteri, Robin Cook, per una nuova corsa agli armamenti a fronte dello sviluppo dello scudo antimissilistico da parte degli Stati Uniti? In caso negativo, quali sono gli argomenti che le permettono di respingere la posizione del Ministro britannico degli affari esteri, Robin Cook?
4. Alla luce delle risposte ai quesiti 1, 2 e 3, la Commissione è o non è sostenitrice dell'installazione di una parte dello scudo antimissilistico nel North Yorkshire?

Risposta data dal sig. Patten A nome della Commissione

(30 marzo 2001)

Si tratta di una questione relativa alla difesa che esula dall'ambito delle competenze comunitarie.

(2001/C 187 E/182)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0053/01
di Giuseppe Pisicchio (PPE-DE) alla Commissione**

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Situazione Carime

Il sottoscritto on. PISICCHIO di sapere dal Commissario per la concorrenza: Premesso che negli anni Novanta la Banca d'Italia aveva autorizzato il gruppo bancario Cariplo ad acquisire, attraverso sue filiali, alcuni importanti istituti di credito del mezzogiorno d'Italia, quali Carical, Caripuglia, Carisalerno e Mediocredito Sud, che versavano in condizioni di grave indebitamento, pagando tali acquisizioni solo alcune centinaia di miliardi a fronte di una rete di 400 agenzie e oltre 4000 dipendenti;

la conseguenza di tali acquisizioni era un duplice beneficio: fiscale, da un lato, grazie all'iscrizione nel bilancio consolidato delle esposizioni debitorie ereditate; l'abbattimento e successiva ricostituzione del nuovo capitale azionario, dall'altro, mediante svalutazione delle vecchie partecipazioni con parametri volti a penalizzare fortemente il valore delle vecchie azioni che non fossero riconvertite alle nuove, con il risultato di recuperare il capitale versato per le acquisizioni delle banche stesse;

preesistenti istituti rilevati dalla Cariplo confluivano in un'unica struttura (Carime), la cui quota azionaria di maggioranza (66%) veniva ceduta lo scorso novembre 2000 per 2300 miliardi alla Banca Popolare Commercio e Industria del Veneto, le cui dimensioni sono notevolmente inferiori alla banca ceduta;

al momento della cessione la situazione della Carime era la seguente: 20 000 miliardi di raccolta; 6000 miliardi di impieghi, la maggioranza dei quali destinata a favorire lo sviluppo locale in un momento di particolare necessità;

Quali iniziative intende assumere la Commissione europea al fine di assicurare, coerentemente con la propria politica volta a rimuovere le condizioni di squilibrio nella concorrenza e nell'accesso al credito nelle aree dell'obiettivo 1, il superamento delle condizioni che ostacolano, a causa del depauperamento degli strumenti locali di accesso al credito, lo sviluppo equilibrato delle regioni del meridione d'Italia?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(2 marzo 2001)

Tutte le acquisizioni menzionate dall'onorevole parlamentare sono state esaminate ed autorizzate dall'autorità nazionale, non essendo soddisfatte le condizioni per l'applicazione del regolamento (CEE) N° 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽¹⁾.

Si deve comunque ricordare che condizione essenziale per l'applicazione delle regole del trattato CE in materia di concorrenza è l'esistenza di un pregiudizio degli scambi tra Stati membri: è quindi possibile che un problema legato a una situazione locale o nazionale non rientri nel campo di applicazione delle disposizioni suddette.

La situazione descritta dall'onorevole parlamentare sembra essere essenzialmente di natura nazionale, se non regionale, e quindi è improbabile che possa influire in maniera significativa sugli scambi intracomunitari.

In tali circostanze, la Commissione non è competente a prendere misure intese a risolvere la situazione descritta.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, ripubblicato in GU L 257 del 21.9.1990.

(2001/C 187 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0055/01

di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Sostanze ad effetto ritardante del fuoco

Sia nel Regno Unito che in Irlanda è obbligatorio l'uso di sostanze ad effetto ritardante per la fabbricazione di mobili per sedersi, ne è risultata una diminuzione del numero delle vittime con esito letale negli incendi domestici (cfr. Effectiveness of the Furniture and Furnisings, Government consumer safety research, DTI). L'inconveniente dell'uso di dette sostanze ad effetto ritardante consiste negli eventuali danni ambientali visto che esse perturbano il sistema endocrino. In risposta a precedenti interrogazioni presentate da (Whitehcad, Watson en Sterckx) la Commissione ha fatto sapere di ventilare una valutazione delle norme vigenti in fatto di sicurezza antincendio e, ove necessario, la predisposizione di un nuovo mandato in materia di standardizzazione. Ciò premesso,

1. quando intende la Commissione rendere obbligatoria dette sostanze ad effetto ritardante nella fabbricazione di mobili per sedersi?
2. Stante l'effetto perturbatore del sistema endocrino, quali di dette sostanze ad effetto ritardante intende la Commissione escludere dall'obbligo, ovvero vietare?

Negli ultimi mesi l'Austria ed i Paesi Bassi sono stati funestati da due eventi tragici che hanno messo in luce la pericolosità di abiti infiammabili.

3. Ritiene la Commissione che si dovrebbe rendere obbligatorio il trattamento ignifugo degli indumenti sportivi e per il tempo libero? In caso affermativo, quali iniziative intende essa promuovere?
4. Conviene la Commissione sull'opportunità di apporvi etichette di avvertimento?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(13 marzo 2001)

I mobili con imbottiture e capi di abbigliamento in quanto tali non sono oggetto di una normativa comunitaria specifica per quanto riguarda la loro sicurezza, compresa la loro resistenza al fuoco. Essi rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾, che stabilisce un obbligo generale di sicurezza. Tale direttiva rinvia e norme europee il cui rispetto garantisce la conformità all'obbligo generale di sicurezza previsto dalla nuova versione della direttiva attualmente in corso di revisione.

La Commissione ritiene, come è stato precisato nelle risposte alle interrogazioni orali, la H-147/00 del sig. Watson in occasione dell'ora delle interrogazioni della sessione del Parlamento del marzo 2000⁽²⁾, e la H-303/00 del sig. Sterckx in occasione dell'ora delle interrogazioni della sessione del Parlamento di aprile 2000⁽³⁾, nonché l'interrogazione scritta E-1212/00 del sig. Whitehead⁽⁴⁾, che in tale contesto giuridico debba essere affrontata la questione sollevata.

La Commissione ha quindi conferito, nel dicembre 2000, al Comitato europeo di normalizzazione, un mandato mirante all'elaborazione di norme europee relative alla reazione al fuoco delle camicie da notte; la Commissione sta inoltre riflettendo sull'opportunità di affidare un nuovo mandato riguardante altre categorie di capi di abbigliamento.

Per quanto attiene ai mobili con imbottiture, la Commissione ha consultato nel 2000 gli Stati membri a livello del Comitato della direttiva 92/59/CEE del 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti e ha avviato, nel dicembre dello stesso anno, una consultazione presso associazioni di consumatori europee, al fine di valutare l'esigenza di un mandato di normalizzazione nel quadro suindicato.

In ogni caso, le disposizioni stabilite dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, riguardanti una limitazione della commercializzazione e dell'utilizzazione di alcune sostanze e di alcuni preparati pericolosi⁽⁵⁾, devono essere rispettate. Infatti, alcuni ritardanti del fuoco pericolosi per la salute, come il Tris (2,3-dibromopropyl) fosfato, il Tris-aziridinolfosfoinossido e il polibromine-bifenil, sono già stati vietati dalla direttiva 76/769/CEE nei casi in cui vengono utilizzati per produrre prodotti tessili che vengono a contatto con la pelle. Inoltre, la Commissione ha proposto di vietare il pentabromo-difenil etere in quanto comporta rischi per l'ambiente ed è stato trovato nel latte materno in concentrazioni crescenti.

La Commissione non ha intenzione di rendere obbligatori materiali ignifughi nella produzione di sedie per utilizzazione privata.

Peraltro, per quanto attiene alla sicurezza nei luoghi pubblici in senso ampio, il Comitato europeo di normalizzazione sta attualmente sviluppando norme europee relative alla classificazione dei tendaggi nei luoghi pubblici, secondo la loro resistenza al fuoco, nonché metodi di valutazione in vista della definizione di tale classificazione. Quando queste norme saranno disponibili, la Commissione incoraggerà gli Stati membri a utilizzarle nei rispettivi contesti nazionali.

Per quanto riguarda la questione degli avvertimenti tramite etichette, la Commissione ritiene che questi potrebbero completare le soluzioni tecniche disponibili se queste non consentono di eliminare totalmente il rischio considerato. Si potranno prevedere tali avvertimenti in mancanza di altre soluzioni tecniche soddisfacenti.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992.

⁽²⁾ Dibattiti del Parlamento europeo (Marzo 2000).

⁽³⁾ Dibattiti del Parlamento europeo (Aprile 2000).

⁽⁴⁾ GU C 46 E del 13.2.2001.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

(2001/C 187 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0069/01
di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(18 gennaio 2001)

Oggetto: Compatibilità degli accordi collettivi tra produttori sui costi del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di automobili con le norme europee sulla concorrenza

Nella sua proposta di direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del 13 giugno 2000 (COM(2000) 347)⁽¹⁾ la Commissione obbliga i produttori e gli importatori a istituire un sistema per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché a sostenerne integralmente le spese.

La proposta di direttiva non fa alcun riferimento alle modalità di finanziamento di detto sistema. La scelta è tra un sistema in cui i costi del riciclo sono coperti da un fondo comune (sistema collettivo) o un sistema su base individuale, nel cui contesto i produttori sostengono solo le spese del riciclo delle proprie apparecchiature. Il sistema collettivo non offre alle imprese individuali alcun incentivo finanziario al fine di ridurre al minimo i costi del ricupero delle apparecchiature (attraverso eco-design o un'efficace organizzazione). Il sistema individuale offre invece degli incentivi finanziari e risulta quindi preferibile sotto il profilo economico-ambientale.

I Paesi Bassi costituiscono finora l'unico paese in cui esistono siffatti sistemi collettivi. Il consumatore paga un unico importo per prodotto sia per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche sia per il riciclo delle automobili. L'autorità olandese della concorrenza sta attualmente valutando la compatibilità del sistema per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche con le norme della concorrenza. Infatti, nel quadro del sistema collettivo le aziende concludono accordi reciproci su una componente dei prezzi, ma gli accordi di prezzo sono in linea di principio vietati. In passato, le autorità di cartello tedesche hanno proibito anche la cosiddetta «visible fee», argomentando che nella fattispecie si tratta di un normale fattore di costo e che pertanto i relativi accordi costituiscono degli accordi di prezzo vietati. Si auspica attende che entro breve tempo anche l'autorità di cartello olandese si esprima negativamente su tale sistema collettivo. Benché le due autorità di cartello cooperino strettamente con la Direzione generale Concorrenza della Commissione, questa non si è ancora espressa sulla compatibilità dei sistemi collettivi olandesi con le norme europee della concorrenza.

Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante, secondo cui i sistemi collettivi olandesi per il finanziamento del riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di automobili sono incompatibili con le norme europee della concorrenza?

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 184.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(20 febbraio 2001)

Il perseguimento di obiettivi ambientali, come quelli previsti dalla proposta di direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche menzionata dall'onorevole parlamentare, spesso conduce alla creazione di nuove attività economiche e di nuovi mercati. La politica comunitaria in materia di concorrenza ha innanzitutto lo scopo di garantire che i nuovi mercati creati rimangano aperti e che possano funzionare in condizioni di pari opportunità. In altri termini, la Commissione si adopera per consentire alle imprese sottoposte ad obblighi ambientali di scegliere liberamente le modalità per rispettarli, così da evitare eccessivi costi per i consumatori. Nel documento della Commissione «Orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontali»⁽¹⁾, di recente pubblicazione, sono stati enunciati principi più specifici per la valutazione di tale genere di accordi. Va sottolineato che le regole di concorrenza europee si applicano esclusivamente a quelle restrizioni alla concorrenza che ostacolano gli scambi tra gli Stati membri. Nella pratica, è necessario un esame dei singoli casi.

Per quanto riguarda i sistemi collettivi olandesi menzionati dall'onorevole parlamentare, quello relativo al riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche è stato notificato solo all'autorità olandese per la concorrenza e pertanto la Commissione non entra nel merito del caso. L'autorità olandese per la concorrenza è competente ad applicare l'articolo 81, paragrafo 1 e l'articolo 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato CE. Quanto al sistema di smaltimento delle auto usate, la relativa notificazione è pervenuta sia

all'autorità olandese per la concorrenza che alla Commissione, che sta esaminando il caso. Nel valutare tale notificazione, la Commissione applica i principi menzionati sopra. Dal momento che l'indagine in corso non è ancora stata completata, non è possibile indicarne i probabili risultati. Non appena questi saranno disponibili, tuttavia, la Commissione ne informerà tempestivamente l'onorevole parlamentare.

(¹) GU C 3 del 6.1.2001.

(2001/C 187 E/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0074/01
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(22 gennaio 2001)

Oggetto: Credit Union

E' noto che le Credit Union rendono un valido servizio alla collettività, offrendo prestiti e consentendo l'apertura di conti di risparmio alle piccole imprese e ai singoli risparmiatori cui altrimenti verrebbe precluso l'accesso a tali servizi presso i normali istituti di credito e società finanziarie?

È la Commissione al corrente dell'esistenza delle Credit Union nell'UE o ha essa stessa effettuato studi comparativi al riguardo?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(27 marzo 2001)

La Commissione riconosce l'importanza delle Credit Unions all'interno della Comunità. Questo termine copre sia quelle organizzazioni (Credit Union vere e proprie) strutturate essenzialmente su base locale che forniscono servizi di risparmio e agevolazione di credito ai singoli soci, sia quelle organizzazioni più generalmente conosciute come società di mutua garanzia (SMG) che forniscono accesso alle agevolazioni di credito alle piccole imprese associate. Come le Credit Union spesso anche le SMG sono organizzate in cooperative. Per entrambe l'obiettivo principale è rendere più agevole, per i soci, l'accesso ai crediti destinati ai consumi privati, nel caso delle Credit Union, e agli investimenti, nel caso delle SMG. In casi eccezionali, la stessa organizzazione può svolgere entrambe le funzioni.

I requisiti normativi e le procedure delle Credit Union e delle SMG, nonché il concetto di ripartizione del rischio e le sovvenzioni pubbliche differiscono considerevolmente nei vari Stati membri.

Le Credit Union vere e proprie, ad esempio, sono particolarmente diffuse nel Regno Unito dove rientrano nella Legge sulle Credit Union del 1979 (Credit Unions Act). Il compito di queste cooperative è assicurare delle disponibilità economiche ai consumatori a basso reddito e i loro obiettivi, secondo quanto stabilito dalla legge, includono: incoraggiare i soci al risparmio, creare fonti di credito per i soci a tassi d'interesse onesti e ragionevoli, usare e gestire i risparmi dei loro soci nell'interesse di entrambi, educare ed istruire i soci all'utilizzo consapevole del denaro e alla gestione delle loro finanze. A queste istituzioni non si applica ancora alcuna direttiva comunitaria. In Irlanda e nel Regno Unito le Credit Union sono esenti dai regolamenti prudenziali che si applicano alle altre istituzioni di credito autorizzate ad accettare i depositi dei risparmiatori, nonostante siano previste strutture di sorveglianza in entrambe le giurisdizioni.

A volte le SMG vengono costituite da piccole imprese o dai loro rappresentanti insieme a intermediari finanziari, come ad esempio le banche, per agevolare l'accesso ai prestiti offrendo garanzie ai creditori. In questo modo avviano al fatto che molte piccole imprese dispongono di capitali insufficienti e che, come dimostrato da diversi studi comparativi minori avviati alcuni anni fa, le banche possono essere riluttanti a concedere loro prestiti.

Per aumentare la consapevolezza dei sistemi di mutua garanzia la Commissione, in seguito all'invito a presentare proposte, ha scelto l'Associazione europea di mutua garanzia (European Mutual Guarantee scheme, AECM) per organizzare una serie di conferenze negli Stati membri inclusi quelli in cui questi sistemi non sono ancora sufficientemente sviluppati.

Inoltre, nell'ambito del 3° Programma pluriennale relativo alle piccole e medie imprese (PMI) (1997-2000) ⁽¹⁾, la Commissione ha lanciato un'azione pilota a sostegno degli studi di flessibilità e della creazione, o sviluppo, di un numero ridotto di SMG (anche in Irlanda e nel Regno Unito).

In applicazione dell'iniziativa per la crescita e l'occupazione(1998-2000) e del nuovo programma pluriennale per le imprese e l'imprenditorialità, segnatamente per le PMI (2001-2005), adottato dal Consiglio il 20 dicembre 2000, fondi della Comunità, destinati a rafforzare i programmi di garanzia dei prestiti e le SMG, saranno messi a disposizione e gestiti dal Fondo europeo per gli investimenti.

La terza tavola rotonda banche-PMI ha anche menzionato, nella sua relazione finale, l'importanza del ruolo delle SMG e ha posto l'accento su alcune delle pratiche esemplari seguite in Europa ⁽²⁾.

⁽¹⁾ COM(1999) 319 def.

⁽²⁾ Cfr.: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/financing/round_table.htm#3roundtable.

(2001/C 187 E/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0078/01

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(29 gennaio 2001)

Oggetto: Acquisto per la distruzione di bovini con più di 30 mesi onde evitare l'eventuale consumo di carne proveniente da animali infettati dalla malattia della mucca pazza. Applicazione della normativa in Galizia

Con quale portata generale, in quale momento e con quali modalità sarà applicata nell'Unione la normativa concernente l'acquisto per la distruzione di bovini con più di 30 mesi approvata dal Consiglio «agricoltura» nella sua riunione del 4 dicembre scorso al fine di evitare il rischio di un eventuale consumo di carne proveniente da animali infettati da encefalopatia spongiforme bovina o malattia della mucca pazza? Con quali modalità la normativa sarà applicata in Galizia? Quanti sono i capi eventualmente coinvolti e quali mezzi tecnici e finanziari saranno utilizzati?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 marzo 2001)

Il regime di acquisto per la distruzione previsto dal regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine ⁽¹⁾, è stato adottato dalla Commissione ed è entrato in vigore al 1° gennaio 2001. Si tratta di una misura eccezionale di sostegno del mercato, destinata a ritirare le carni bovine dal mercato fino al 30 giugno 2001, data alla quale diventeranno obbligatori i test volti ad accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in tutti gli animali abbattuti di più di trenta mesi.

Nel frattempo, in virtù del sopra citato regolamento, soltanto i bovini di più di trenta mesi il cui test della BSE sia risultato negativo possono essere venduti ai fini del consumo umano, mentre gli animali che non sono stati sottoposti al test dovrebbero essere acquistati dagli Stati membri e ritirati definitivamente dal mercato attraverso un processo di distruzione.

Sebbene il regolamento in questione sia applicabile a tutti gli Stati membri, alcune delle sue disposizioni consentono qualche deroga. Pertanto, la Danimarca, i Paesi Bassi, l'Austria, la Finlandia e la Svezia non partecipano attivamente al regime, mentre la Germania ed il Lussemburgo stanno acquistando bovini di più di trenta mesi nonostante dispongano di una capacità sufficiente per sottoporre al test tutti i loro animali di più di trenta mesi presentati per la macellazione.

La Spagna partecipa pienamente all'applicazione del regolamento sebbene problemi interni di capacità tecnica, formazione del personale, logistica, ecc., abbiano ritardato l'avvio effettivo delle operazioni.

Non è stato fissato alcun limite massimo quanto al numero di animali che possono essere inclusi nel regime. Tuttavia, in base al bilancio agricolo, 700 milioni di € sono stati assegnati al cofinanziamento comunitario di tali acquisti (70 % del prezzo d'acquisto).

A prescindere da questa misura di cofinanziamento, gli Stati membri sono responsabili di fornire i mezzi finanziari e tecnici atti a garantire il corretto funzionamento del regime.

(¹) GU L 321 del 19.12.2000.

(2001/C 187 E/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0082/01
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(29 gennaio 2001)

Oggetto: Test obbligatori per individuare eventuali casi di encefalopatia spongiforme bovina in animali con più di 30 mesi abbattuti nei macelli della Galizia

Dopo l'inizio del 2001 come si presenta la situazione in Galizia per quanto riguarda la realizzazione di questi test obbligatori?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(20 marzo 2001)

A seguito di nuovi sviluppi, verificatisi alla fine del 2000 e concernenti l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono stati introdotti test sistematici su tutti i bovini di età superiore a 30 mesi che entrino nella catena alimentare, al fine di migliorare ulteriormente la tutela dei consumatori nei confronti dell'ESB.

All'inizio dell'anno, agli Stati membri è stato chiesto di inviare alla Commissione una relazione sullo stato attuale di applicazione delle nuove misure comunitarie connesse con l'ESB. La Spagna ha confermato che l'obbligo di sottoporre a test tutti i bovini di età superiore a 30 mesi che vengano macellati per il consumo umano è entrato in vigore.

La Commissione prevede di effettuare un'ispezione per verificare l'applicazione di tali misure, nel quadro di una nuova serie di ispezioni, il cui inizio è fissato a marzo 2001.

(2001/C 187 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0085/01
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Stillicidio di morti lungo le coste meridionali della Spagna a causa delle condizioni di immigrazione di giovani uomini e donne africani

I giovani africani che tentano di entrare nel territorio dell'Unione europea, nella fattispecie in Spagna, in cerca di lavoro e di benessere che non trovano nei propri paesi, sovente governati da dirigenti corrotti protetti dagli Stati europei, vengono fermati a centinaia ogni settimana e molti perdono la vita a causa delle condizioni deprecabili in cui sono obbligati ad attraversare lo stretto di Gibilterra, nonché per l'atteggiamento negativo delle autorità spagnole nei confronti dell'immigrazione, espresso in particolare con la legge sugli stranieri recentemente approvata e con manifestazioni pubbliche che talvolta sfiorano la xenofobia. Molti di noi hanno criticato con indignazione, solo pochi anni fa, l'atteggiamento delle autorità statunitensi, accusate per i numerosi morti «schiene bagnate», ovvero emigranti dall'America latina che tentavano di attraversare il Rio Grande, eppure oggi ci scontriamo sgomenti con lo stesso fenomeno, se non addirittura peggiore, lungo le coste spagnole che dividono l'Europa dall'Africa, senza che le autorità europee reagiscano per evitarlo. Proprio oggi, 5 gennaio 2000, tra il Marocco e l'Andalusia vanno alla

deriva due piccole imbarcazioni in grave pericolo, con a bordo rispettivamente 48 e 16 persone. Quali azioni politiche intende il Consiglio attuare presso il governo spagnolo al fine di tentare di prevenire lo scandalo dei morti quotidiani nella Spagna meridionale, che coinvolge tanti giovani africani che vogliono venire a lavorare in Europa?

Risposta

(24 aprile 2001)

Il Consiglio ricorda all'Onorevole Parlamentare di aver risposto e preso posizione su questa questione in numerose occasioni. Il Consiglio invita l'Onorevole Parlamentare a fare riferimento alle risposte da esso fornite alle seguenti interrogazioni scritte P-1391/00 dell'on. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, E-2878/00 dell'on. Camilo Nogueira Román, E-1013/00 dell'on. André Brie e P-3308/00 dell'on. Carlos Bautista Ojeda.

(2001/C 187 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0086/01 di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(29 gennaio 2001)

Oggetto: Morte accidentale di 12 emigranti ecuadoriani a Murcia in Spagna

Lo scorso 3 gennaio nella comunità autonoma di Murcia in Spagna sono morti investiti da un treno a un passaggio a livello 12 emigranti ecuadoriani che si recavano al lavoro in un autobus con un numero eccessivo di passeggeri a bordo. I 12 ecuadoriani lavoravano in un'azienda agricola, in condizioni illegali, senza avere una casa dignitosa, un salario regolare e neppure l'assicurazione sociale o i normali diritti sindacali e civili. La tragica morte di queste persone rappresenta un evento che mette in evidenza il fatto che nella regione mediterranea vivono e lavorano, impegnati nelle attività agricole, 20 000 emigranti latinoamericani privi di un titolo di soggiorno legale a norma della legge sugli stranieri presentata dal governo spagnolo in applicazione delle norme europee. Ma può il governo spagnolo invocare la normativa europea per tenere in simili condizioni lavorative, abitative e civili gli emigranti ecuadoriani e di altri paesi?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(22 marzo 2001)

La Commissione ha appreso con rammarico della morte accidentale di dodici residenti illegali, investiti da un treno ad un passaggio a livello mentre venivano portati al loro luogo di lavoro in un autobus sovraffollato. Analogamente ad altri incidenti incresciosi di questa natura, questa sciagura dimostra che chi lavora illegalmente non sempre riceve lo stesso trattamento dei lavoratori legali. È dunque determinante sviluppare adeguate politiche a livello di Unione europea per affrontare i problemi legati all'immigrazione clandestina e all'occupazione illegale. L'Unione ha le competenze necessarie a tale scopo, a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) (ex articolo 73K) del trattato CE.

Per il momento non è stata approvata alcuna regola vincolante. La Commissione intende presentare nell'immediato futuro una comunicazione sulla lotta comune all'immigrazione clandestina.

La Commissione ha adottato nel 1998 una comunicazione sul lavoro illegale, che mirava ad avviare un dibattito negli Stati membri e fra le parti sociali sulla strategia più adatta per combattere il fenomeno. È stato recentemente portato a termine uno studio per accertare quanto gli Stati membri abbiano fatto in risposta a questa comunicazione.

Inoltre, nella recente comunicazione della Commissione su una politica comunitaria in materia di immigrazione⁽¹⁾ si precisa che, oltre a costituire una necessità in determinati settori dell'economia, l'immigrazione potrebbe contribuire a far fronte al calo demografico. Nuove politiche in materia d'ammissione potrebbero dunque anche avere un effetto positivo sulla riduzione del numero di migranti illegali.

⁽¹⁾ COM(2000) 757 def.

(2001/C 187 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0090/01
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 2001)

Oggetto: Cofinanziamento di misure di lotta contro l'ESB

Le decisioni adottate dal Consiglio dei ministri dell'Unione a titolo del piano inteso a sradicare l'ESB e a lottare contro l'estendersi di tale morbo all'uomo sono attualmente applicate, con varia fortuna, nei 15 Stati membri. Dal momento che il loro costo ricade sugli allevatori, alcune di queste misure, quali il trasporto delle carcasse e la distruzione dei materiali a rischio, determinano, in talune regioni della Spagna, l'impoverimento di un settore già di per sé svantaggiato a causa del carattere familiare delle aziende, mentre il governo nazionale e i governi regionali sembrano incapaci di sostenere il costo che l'attuazione delle misure adottate dall'Unione europea comporta.

Intende la Commissione sbloccare stanziamenti straordinari per cofinanziare misure quali l'incenerimento, il trasporto, l'analisi e l'acquisizione di test di accertamento, la costruzione o l'abilitazione di nuovi laboratori di riferimento e di inceneritori, di modo che i costi non si ripercuotano, così come capita in alcuni casi, direttamente sul settore, e che le misure previste siano realmente applicate e consentano di ripristinare un clima di fiducia fra i consumatori europei?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(21 marzo 2001)

Attualmente la Commissione cofinanzia già in maniera considerevole il costo di tale crisi, segnatamente per il tramite di un regime specifico di acquisto istituito con il regolamento (CE) 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000, che prevede appunto misure di sostegno eccezionali in favore del mercato della carne bovina⁽¹⁾, attraverso il finanziamento per l'acquisto di prodotti per i test di rapido rilevamento dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), nonché attraverso l'applicazione del regime pubblico di intervento, nel quadro dell'organizzazione comune del mercato della carne bovina.

L'impatto finanziario di questa serie di misure è attualmente pari a circa 1 miliardo di €.

Nel quadro di un primo budget rettificativo e supplementare per l'esercizio 2001, la Commissione ha richiesto all'autorità di bilancio di mettere a disposizione importi in riserva (60 M€) per consentire il finanziamento degli interventi di rilevamento supplementari.

Attualmente, nel quadro giuridico e di bilancio, la Commissione non è in grado di impegnarsi per finanziamenti di nuovi provvedimenti quali l'incinerazione e il trasporto delle carcasse.

⁽¹⁾ GU L 321 del 19.12.2000.

(2001/C 187 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0091/01
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 2001)

Oggetto: ESB: seppellimento massiccio di carcasse di bovini e di mangimi a Mesía (Galizia)

La scoperta, in Galizia, di una discarica a cielo aperto in cui sono state seppellite carcasse di bovini ha come conseguenza una perdita di fiducia generalizzata presso i consumatori quanto alle misure adottate a livello europeo per lottare contro l'ESB e, quel che è peggio, l'impoverimento del settore dell'allevamento dei bovini già di per sé indebolito per via del carattere familiare che hanno assunto quasi tutte le aziende galiziane e della mancanza di preparazione dimostrata dinanzi alla grave crisi determinata dalla comparsa di animali colpiti dall'ESB.

In questa discarica, che ha ricevuto unicamente un trattamento con calce viva, sarebbero state precedentemente riversate più di 50 tonnellate di mangime di origine animale.

Considerato che dalle dichiarazioni dei responsabili di tali atti si potrebbe dedurre che tutto ciò è stato realizzato in conformità della normativa comunitaria,

può dire la Commissione se esiste una normativa europea che precisi il trattamento cui devono essere sottoposte le farine destinate all'alimentazione animale preparate con residui carnei, in vista della loro eliminazione? In caso di risposta affermativa, a partire da quale data? Fornisce tale normativa indicazioni riguardo all'eliminazione di queste farine e, in caso di risposta affermativa, di che indicazioni si tratta?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(14 marzo 2001)

In base alla direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, le carcasse di animali devono essere trasformate in uno stabilimento autorizzato sotto sorveglianza veterinaria ufficiale. In circostanze eccezionali, esse possono essere eliminate mediante incenerimento o interrimento.

Dal 1° aprile 1997, la decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE⁽²⁾ della Commissione, stabilisce l'obbligo di trasformare tutti i rifiuti animali di mammiferi conformemente a certi parametri minimi considerati come le norme più efficaci per rendere inattivi gli agenti della scrapie e dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB-BSE).

Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione dei rifiuti animali con un metodo non conforme a queste norme se i materiali trasformati così ottenuti sono distrutti mediante interrimento, incenerimento, combustione a fini energetici o un metodo simile che garantisca un'eliminazione sicura.

Le altre condizioni previste dalla normativa comunitaria in merito all'eliminazione di materiali animali che presentano un rischio di BSE sono state comunicate all'onorevole parlamentare nella risposta all'interrogazione scritta P-0052/01⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata in ultimo dell'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

⁽²⁾ GU L 204 del 4.8.1999.

⁽³⁾ GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 247.

(2001/C 187 E/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0092/01 di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 2001)

Oggetto: ESB: misure da adottare negli Stati membri

Lo scorso 4 dicembre il Consiglio dei ministri dell'UE ha adottato una serie di decisioni riguardanti l'ESB, che prevedono, fra l'altro, l'effettuazione di test di accertamento sui bovini di più di 30 mesi e il divieto temporaneo delle farine di carne nei 15 Stati membri.

Tutti gli Stati hanno avviato le procedure intese a porre in atto tali decisioni, ma si osservano attualmente profonde differenze a livello delle azioni intraprese, nonché dei mezzi messi a disposizione per realizzarle. In Francia, ad esempio, il governo adotta misure considerate non obbligatorie fino al 1° luglio 2001, che comportano, fra l'altro, l'abilitazione di 26 laboratori di riferimento che vanno ad aggiungersi ai 13 già esistenti, e la realizzazione di 100 000 test la settimana. Il contrasto con altri paesi europei quali l'Italia, che ha già ammesso di non essere in grado di far fronte alla situazione, o la Spagna, dove esiste un solo laboratorio autorizzato e i test non sono sufficienti rispetto alla domanda esistente, rende perplessi i consumatori europei e gli stessi operatori del settore, che si stupiscono delle differenze fra le misure prese dai vari governi nazionali e regionali.

Alla luce di quanto precede, e considerati la dimensione europea dell'ESB, originata dall'importazione di mangimi britannici contaminati, e il diverso modo in cui i 15 Stati membri reagiscono dinanzi al problema, conta la Commissione di fornire orientamenti riguardo al numero dei test di accertamento da effettuare sul totale dei capi allevati, al numero dei laboratori di riferimento necessari per realizzare detti test e al numero ottimale dei centri di trattamento, distruzione e eliminazione dei rifiuti, nonché riguardo a qualsiasi altra misura atta a ristabilire la fiducia dei consumatori e a consentire il recupero del settore dell'allevamento di bovini?

Risposta del Commissario. Byrne a nome della Commissione

(15 marzo 2001)

A seguito di nuovi sviluppi nell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nella Comunità alla fine del 2000 sono state adottate un certo numero di misure comunitarie per rafforzare la protezione dei consumatori e prevenire la trasmissione della BSE. Queste misure comprendono analisi sistematiche di tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi che entrano nella catena alimentare, nonché un divieto temporaneo di utilizzazione di proteine animali trasformate nei mangimi destinati agli animali d'allevamento.

Per la normativa dettagliata dei test da effettuare sui bovini per accertare la presenza di BSE si rimanda alla decisione della Commissione 98/272/CE del 23 aprile 1998 sulla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2001/8/CE del 29 dicembre 2000⁽²⁾ e dalla decisione della Commissione 2000/764/CE3 del 29 novembre 2000 sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina⁽³⁾, modificata dalla decisione 2001/8/CE. Secondo questa normativa tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati per il consumo umano e oggetto di «macellazione speciale d'emergenza», ovvero che mostrino i sintomi clinici di qualsiasi patologia al momento dell'ispezione effettuata prima della macellazione, verranno sottoposti a test per accertare la presenza di BSE, a decorrere dal 1° gennaio 2001. I bovini di età superiore ai 30 mesi che muoiono negli allevamenti o durante il trasporto saranno sottoposti a test per campione, sulla base a una dimensione minima del campione definita per ciascuno Stato membro, proporzionalmente all'entità del patrimonio bovino. A decorrere dal 1° luglio 2001, tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati per il consumo umano saranno sottoposti a un test per accertare la presenza di BSE.

Il regolamento della Commissione (CE) n. 2777/2000 del 18 dicembre 2000 che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine⁽⁴⁾, stabilisce inoltre che tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati per il consumo umano saranno sottoposti a test per accertare la presenza di BSE, a decorrere dal 1° gennaio 2001. Alternativamente, i bovini di età superiore ai 30 mesi possono rientrare in un programma di «acquisto per successiva distruzione» invece di essere macellati per il consumo umano.

All'inizio dell'anno è stato chiesto agli Stati membri di inviare alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione delle nuove misure comunitarie relative alla BSE. Tutti gli Stati membri hanno riferito di aver recepito le disposizioni relative alla BSE nelle rispettive legislazioni nazionali. Tuttavia alcuni Stati membri raggiungeranno la piena capacità di analisi soltanto alla fine di marzo, ma nel frattempo i bovini di età superiore ai 30 mesi possono essere acquistati per essere successivamente distrutti. Non si ritiene opportuno definire linee direttrici sul numero di laboratori necessari per effettuare le analisi in ciascuno Stato membro, poiché la capacità in questo settore varia a seconda dei laboratori.

Inoltre può variare notevolmente la capacità degli impianti omologati per la distruzione dei rifiuti di origine animale. Pertanto il numero di questi impianti non costituisce necessariamente un buon indicatore della loro capacità. Tuttavia la Commissione è a conoscenza dei problemi esistenti in un certo numero di Stati membri per quanto riguarda l'eliminazione dei rifiuti di origine animale e dei mangimi contenenti detti rifiuti.

La Commissione continuerà a controllare la situazione da vicino, anche attraverso ispezioni dell'Ufficio alimentare e veterinario.

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.4.1998.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001.

⁽³⁾ GU L 305 del 6.12.2000.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 19.12.2000.

(2001/C 187 E/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0093/01
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione*(29 gennaio 2001)*

Oggetto: Discarica abusiva per carcasse di bovini a Mesía (Galizia, Spagna)

Nei primi giorni del 2001 sono state scoperte, in una vecchia miniera di quarzo a cielo aperto della Galizia, le carcasse di più di 300 bovini trasportate in tale luogo in modo surrettizio. Autori di tale atto sarebbero stati i dipendenti dell'impresa incaricata dal governo regionale di incenerire queste carcasse, non atte ad entrare nella catena alimentare.

Considerati i motivi addotti dalle autorità spagnole e galiziane per giustificare la presenza delle carcasse, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

Controlla l'applicazione, negli Stati membri, delle misure adottate dal Consiglio dei ministri per sradicare l'ESB e proteggere la salute dei consumatori europei? In caso di risposta affermativa, attraverso quali meccanismi?

Quali sanzioni prevede per atti come quello sopradescritto?

Quali misure conta di prendere riguardo al caso concreto in oggetto?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione*(13 marzo 2001)*

Per quanto riguarda questioni connesse alla salute pubblica e alla salute degli animali, la politica della Commissione consiste nel mantenere un elevato livello di vigilanza per garantire che gli Stati membri rispettino pienamente i loro obblighi in materia di normativa comunitaria.

Gli esperti della Commissione effettuano regolari controlli in loco, in tutti gli Stati membri, per verificare l'attuazione della legislazione comunitaria relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e le questioni connesse a questa patologia.

Il problema specifico sollevato dall'on. parlamentare viene attualmente esaminato dalla Commissione.

Nei casi in cui, dopo aver accertato i fatti, alla Commissione risulta che la Spagna non rispetti gli obblighi assunti, la Commissione stessa è pronta ad adottare tutte le misure necessarie, in base ai poteri conferitigli, affinché la normativa comunitaria venga rispettata. A seconda dei casi, l'intervento della Commissione potrebbe comprendere l'avviamento di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 226 (ex art. 169) del Trattato CE.

(2001/C 187 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0096/01
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione*(29 gennaio 2001)*

Oggetto: ESB: donazioni di sangue

In relazione alla crisi della «mucca pazza», i governi dei 15 Stati membri hanno adottato, oltre alle misure approvate dal Consiglio dell'Unione europea e valide quindi a livello comunitario, una serie di misure supplementari applicabili in ciascun paese. Fra le altre ve n'è una adottata dal governo francese che merita particolare attenzione. Si tratta del divieto di ricevere donazioni di sangue dalle persone che risiedevano nel Regno Unito negli anni in cui si verificò in tale paese la crisi della mucca pazza.

A tale riguardo, la Commissione è pregata di rispondere alla seguente domanda: esiste, a suo giudizio, un fondamento tecnico o scientifico per proibire le donazioni di sangue da parte delle persone che risiedevano nel Regno Unito all'epoca della crisi della mucca pazza?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(14 marzo 2001)

Il Comitato scientifico direttivo ha recentemente informato la Commissione⁽¹⁾ che non esiste una prova scientifica certa sulla trasmissione della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob attraverso il sangue. Tuttavia, la Commissione è a conoscenza del fatto che tale trasmissione è teoricamente possibile e il Comitato scientifico competente segue costantemente l'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Sulla base delle conclusioni del Comitato, la Commissione proporrà misure preventive, se necessario, considerando anche che il Comitato scientifico per i medicinali e i dispositivi medici⁽²⁾ raccomanda di valutare attentamente se l'esclusione di donatori che si sono trovati per un certo periodo di tempo in zone con un maggiore rischio di esposizione agli agenti dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB-BSE) permetta di aumentare la sicurezza, tenuto conto del suo impatto negativo sulla popolazione dei fornitori e donatori.

Secondo il Comitato scientifico per i medicinali e i dispositivi medici, l'effetto negativo sulla popolazione dei donatori di qualsiasi criterio di esclusione non è rappresentato solo da una possibile insufficienza dell'offerta. I donatori esclusi devono essere sostituiti con nuovi donatori, probabilmente da persone che donano il sangue per la prima volta. Tale sostituzione crea un rischio ulteriore, poiché il grado di diffusione delle malattie infettive trasmesse per via sanguigna è molto più elevato nelle persone che donano sangue per la prima volta che in quelle che lo fanno con frequenza. Qualsiasi nuova misura di esclusione va quindi valutata tenendo conto del rischio calcolabile di trasmissione dei virus dell'immunodeficienza umana (HIV), dell'epatite B (HBV) e dell'epatite C (HCV) da persone che donano il sangue per la prima volta.

⁽¹⁾ Parere del Comitato scientifico direttivo, del 26/27 ottobre 2000, sul documento a cura di Houston et al. apparso sul «Lancet» del 16 settembre 2000 riguardante la trasmissione dell'ESB attraverso trasfusioni negli ovini.

⁽²⁾ Aggiornamento del parere espresso dal Comitato scientifico per i medicinali e i dispositivi medici in merito alla quantificazione del rischio di trasmissione della malattia di Creutzfeldt-Jakob attraverso sostanze di origine umana, del 16 febbraio 2000.

(2001/C 187 E/195)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0098/01
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione**

(29 gennaio 2001)

Oggetto: ESB: Inceneritori

Quale conseguenza delle misure adottate dall'Unione europea in relazione al manifestarsi di nuovi casi di ESB in vari paesi europei, per alcuni dei quali si è trattato dei primi casi, le autorità si trovano nella necessità di far fronte a questo grave problema con provvedimenti drastici, al fine di preservare la salute dei consumatori e di frenare l'espansione dell'epidemia.

Fra le misure adottate, quella che sembra provocare maggiori difficoltà di applicazione è quella concernente il trasporto e la successiva distruzione dei materiali a rischio, specialmente negli Stati membri in cui si sono da poco verificati i primi casi.

Il gran numero di capi da eliminare, in conformità delle ultime decisioni del Consiglio, ha provocato il collasso degli inceneritori. Altrettanto difficile risulta individuare soluzioni per il trasporto degli animali ai centri di distruzione.

Visto il giustificato allarme sociale che il problema sta generando fra i consumatori e fra gli allevatori, che in molti casi si vedono costretti a sostenere, oltre alla perdita del bestiame, i costi legati al trasporto e alla successiva eliminazione dei capi, la Commissione è pregata di far sapere: quali meccanismi metterà a punto per rendere possibile l'osservanza della normativa europea che prevede l'obbligo di incenerire e trasportare in modo corretto, al fine dello smaltimento, i materiali specifici a rischio?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(13 marzo 2001)

In base alla decisione della Commissione 2000/418/CE, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e modifica la decisione 94/474/CE⁽¹⁾, i materiali specifici a rischio devono essere distrutti completamente mediante:

- incenerimento con o senza trasformazione preliminare,
- coincenerimento con trasformazione preliminare,
- interrimento in una discarica riconosciuta dopo una trasformazione preliminare ad almeno 133°C per 20 minuti a una pressione di 3 bar.

Il punto 4 dell'allegato di tale decisione stabilisce che gli Stati membri possono consentire l'interrimento di materiali specifici a rischio nelle circostanze previste all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE⁽²⁾, e con un metodo che impedisca ogni rischio di trasmissione di una TSE e sia autorizzato e controllato dall'autorità competente.

Gli esperti della Commissione effettuano regolari controlli in loco in tutti gli Stati membri per verificare la corretta applicazione della normativa comunitaria sull'ESB e su questioni attinenti, comprese le norme suddette sui materiali specifici a rischio.

Nei casi in cui, dopo aver accertato i fatti, la Commissione constata che uno Stato membro non adempie ai propri obblighi, essa adotterà tutte le misure necessarie in suo potere per assicurare il rispetto della normativa comunitaria. In determinati casi tali azioni comportano l'apertura di una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 158 del 30.6.2000. Decision last amended by Commission Decision 2001/2/EC of 27 December 2000 (GU L 1 del 4.1.2001).

⁽²⁾ GU L 363 del 27.12.1990.

(2001/C 187 E/196)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0100/01
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione**

(29 gennaio 2001)

Oggetto: Temporalis in Galizia: conseguenze per il settore della pesca e della raccolta dei molluschi

I forti temporalis che a partire dallo scorso mese di ottobre si stanno abbattendo sulla costa atlantica europea hanno avuto, e continuano ad avere, gravi conseguenze per l'economia di regioni quali la Galizia, in Spagna, e altre regioni portoghesi o francesi che si affacciano sull'Atlantico. L'andamento meteorologico avverso incide sul tessuto produttivo di queste regioni, fortemente dipendenti dal settore primario (agricoltura e pesca).

In Galizia, le perdite nel settore del «marisqueo» (la raccolta dei molluschi), dovute alla massiccia moria di bivalvi provocata dall'abbassamento della salinità delle acque, sono stimate in 7 miliardi di pesetas. La moria, che per alcune specie ha raggiunto il 100% degli individui, si è estesa alle larve. Ciò significa che non solo è andato perduto tutto il raccolto di quest'anno, ma anche tutta la semenza per l'anno prossimo.

Per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca, le perdite dovute agli eventi meteorologici non hanno precedenti. Gli agricoltori hanno chiesto alle amministrazioni responsabili una serie di misure di sostegno, fra cui la concessione di crediti agevolati e di aiuti diretti per perdita del reddito.

I pescatori, dal canto loro, parlano di «catastrofe, tragedia e disperazione». Ad essere colpita è una pesca artigianale che viene praticata con piccole imbarcazioni, unica fonte di entrate per molte famiglie, che si sono viste costrette a sopravvivere con un reddito di neppure 30 000 pesetas al mese. Dopo tre mesi di inattività la situazione è così pesante che per affrontarla molti sono stati costretti a ricorrere a crediti e ai servizi sociali. Qualche associazione («Cofradía») di pescatori, come quella di Cedeira (Coruña), è ricorsa a un credito bancario per poter fornire aiuto economico immediato ai suoi associati.

Considerando il tasso tradizionalmente basso di esecuzione delle risorse dello SFOP, potrebbe la Commissione prendere in considerazione la possibilità di cofinanziare misure di sostegno al settore della pesca costiera e del «marisqueo» nelle regioni europee maggiormente colpite dai temporali, come la Galizia? Ha presentato il governo spagnolo proposte al riguardo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 febbraio 2001)

La Commissione condivide i timori dell'onorevole parlamentare in merito alla situazione in cui versano i pescatori e gli allevatori di molluschi in regioni, quali la Galizia, colpite dalle intemperie dei mesi scorsi.

Essa rammenta che gli Stati membri possono accordare ai pescatori, a determinate condizioni stabilite all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca⁽¹⁾, indennità cofinanziate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per la sospensione temporanea delle attività, in caso di eventi imprevedibili, dovuti in particolare a cause biologiche. Per il periodo di programmazione 2000-2006, l'importo complessivo delle indennità è limitato tuttavia a 1 milione di €, ovvero al 4% del contributo finanziario comunitario concesso al settore nello Stato membro interessato.

Spetta pertanto al governo spagnolo prendere le decisioni più adatte quanto all'eventuale concessione delle indennità di compensazione.

Per quanto riguarda l'applicazione dello SFOP in Spagna, la Commissione sottolinea che il tasso di esecuzione per il periodo 1994-1999 si avvicinerà al 100%. Quanto al nuovo periodo 2000-2006, l'esecuzione dello SFOP procede come previsto nella programmazione.

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999.

(2001/C 187 E/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0102/01 di Brice Hortefeux (PPE-DE) alla Commissione

(29 gennaio 2001)

Oggetto: Scelta del periodo chiave per il passaggio all'euro

L'11 ottobre 2000 la Commissione europea ha approvato una raccomandazione sui mezzi per agevolare la preparazione degli attori economici al passaggio all'euro. Tale comunicazione propone in particolare di mobilitare tali attori durante un periodo chiave: il terzo trimestre 2001.

Questo periodo, grossomodo da giugno a settembre, è anche quello che corrisponde alla stragrande maggioranza dei congedi annuali, compresi peraltro quelli nelle istituzioni comunitarie. La mobilitazione degli attori socioeconomici e dei cittadini europei durante questi mesi sembra quindi piuttosto improbabile.

1. Come spiega la Commissione la sua scelta del terzo trimestre 2001 come periodo chiave per il passaggio all'euro?
2. Non teme la Commissione che, raccomandando di convertire in euro i conti bancari durante il terzo trimestre 2001, quando la grande maggioranza dei cittadini europei sarà in vacanza, si possa creare una confusione inutile?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(15 marzo 2001)

La scelta del terzo trimestre 2001 si spiega con due ragioni: abituare i soggetti economici all'utilizzo attivo dell'euro durante un lasso di tempo sufficientemente lungo per familiarizzarvisi; permettere un migliore scaglionamento e un maggior controllo delle operazioni di passaggio all'euro, evitando di farle coincidere temporalmente con la fase d'introduzione materiale delle monete metalliche e delle banconote (le operazioni di prealimentazione si effettuano da settembre a dicembre 2001).

La conversione dei conti in euro sarà accompagnata da un importante sforzo d'informazione e di comunicazione delle banche per evitare confusione e fare in modo che l'operazione si realizzi in piena trasparenza.

(2001/C 187 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0106/01

di Dana Scallon (PPE-DE) alla Commissione

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Aiuto all'Honduras dopo l'uragano

Dopo l'uragano, l'Unione europea aveva promesso all'Honduras diversi milioni di euro per la ricostruzione di scuole e ospedali ma a tutt'oggi non sembra si sia provveduto al trasferimento di alcuna somma. Può la Commissione spiegarne le ragioni?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(8 marzo 2001)

Per far fronte alle necessità più pressanti, tra il 1998 ed il 1999 l'Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea (ECHO) ha attuato una serie di interventi di soccorso in Honduras per un totale di 15 milioni di euro e ne ha stanziati altri 1,5 per il 2000. Gli interventi di assistenza di ECHO si sono concentrati su tre principali settori: risorse idriche e strutture igienico-sanitarie, sanità e ripristino delle strutture abitative. Nel 1999, gli aiuti destinati alla sicurezza alimentare della regione sono stati pari a 30 milioni di euro, gran parte dei quali impegnati a favore dell'Honduras. Tutti gli aiuti alimentari e gli aiuti di ECHO destinati all'Honduras sono stati distribuiti nell'intero paese dalle ONG europee e locali nei mesi successivi all'uragano.

Oltre a fornire questi ingenti aiuti di emergenza, la Comunità partecipa attivamente al programma di ricostruzione e trasformazione dei paesi dell'America centrale colpiti dall'uragano Mitch: un intervento a più lungo termine preparato in dettaglio in coordinamento con le strategie nazionali di sviluppo e con le attività degli altri donatori. A tale proposito, la Commissione ha avviato l'attuazione del «Programma regionale per la ricostruzione dell'America centrale» (PRRAC). Un gruppo decentrato, che comprende funzionari e agenti locali, gestisce il programma dagli uffici della delegazione in Nicaragua, onde assicurare un corretto impiego dei fondi pubblici.

Il programma (per un totale di 250 milioni di euro), che riguarda quattro paesi beneficiari (El Salvador, Nicaragua, Honduras e Guatemala), si concentra sui seguenti settori: salute pubblica, risorse idriche e strutture igienico-sanitarie, alloggi, istruzione e formazione. Esso intende portare avanti e potenziare le attività avviate in precedenza da altri servizi della Commissione. Nel dicembre 1999, la Commissione ha annunciato il primo stanziamento per il PRRAC, pari a 82,5 milioni di euro. Il 22 dicembre 2000, essa ha approvato la seconda quota di stanziamenti a favore del PRRAC, per un totale di 44,16 milioni di euro, circa 22 dei quali destinati all'Honduras.

Il PRRAC ha impegnato 52,7 milioni di euro attraverso il suo «sottoprogramma per l'Honduras» per il periodo 1999-2002. Inoltre, nel 1998, il progetto di studi e assistenza tecnica avviato nel quadro del PRRAC ha impegnato 8,2 milioni di euro.

Oltre ai suddetti programmi, la Comunità stanzerà circa 15 milioni di euro per l'Honduras nel quadro dell'iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC). La somma verrà erogata non appena il Fondo monetario internazionale (FMI) avrà deciso che l'Honduras è pronto a gestire tali risorse.

La Commissione sta attuando altresì diversi progetti nell'ambito dei tradizionali interventi di cooperazione bilaterale allo sviluppo, che comprendono programmi nei settori dell'istruzione e della sanità. Nel marzo 1999 la Comunità era impegnata nella realizzazione di circa 40 progetti, per un totale di 60 milioni di euro.

(2001/C 187 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0109/01
di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Miglioramenti nella costruzione di veicoli per il trasporto di bestiame

La Commissione ricorderà che, dopo un'intensa attività di lavoro e consultazione con le parti interessate, nel 1997 è stata pubblicata una proposta di modifica della direttiva 70/156/CEE⁽¹⁾ concernente l'approvazione di veicoli e rimorchi per il trasporto di bestiame. Il Parlamento aveva risposto positivamente e nella sua relazione, adottata nel luglio 1998, erano stati presentati diversi emendamenti., molti dei quali accolti dalla Commissione, e la proposta emendata è stata pubblica nell'aprile 1999.

Alla luce della recente relazione della Commissione in cui si sottolineano i persistenti problemi connessi al benessere degli animali durante il trasporto e il fatto che alcuni di questi sono causati dall'adeguata concezione dei veicoli, conviene la Commissione che la proposta di direttiva concernente le disposizioni volte a migliorare la costruzione di veicoli per il trasporto di bestiame dovrebbe essere prioritaria? Può la Commissione far sapere quali iniziative intende adottare affinché si raggiunga, senza ulteriori indugi una posizione comune con il Consiglio e si compiano progressi nell'ambito di questa importante proposta legislativa?

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(15 marzo 2001)

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare sull'importanza di migliorare le condizioni di trasporto degli animali d'allevamento. Per questo in luglio 1997⁽¹⁾ è stata presentata una proposta riguardante l'omologazione di veicoli e rimorchi per il trasporto di alcuni tipi di animali.

La direttiva contribuirà a garantire il rispetto delle condizioni tecniche necessarie per salvaguardare il benessere degli animali durante il trasporto.

Il progetto di direttiva si basa sull'articolo 95 (ex articolo 100 A) del trattato della Comunità Europea e dispone la totale armonizzazione delle pertinenti disposizioni tecniche riguardo ai veicoli destinati al trasporto di alcuni tipi di animali. Questa impostazione è in linea con quella generale seguita nel settore dei veicoli a motore, secondo quanto stabilito nel quadro della direttiva di regolamentazione dell'omologazione dei veicoli a motore all'interno della Comunità (direttiva del Consiglio 70/156/EEC del 6 febbraio 1970, modificato da ultimo dalla direttiva 2000/40/EC del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2000⁽²⁾).

Dopo la prima lettura in Parlamento, avvenuta il 16 luglio 1998, il 2 marzo 1999⁽³⁾ è stata adottata e spedita al Consiglio una proposta ammendata.

La presidenza svedese si ripropone di trovare una posizione comune durante il suo mandato.

⁽¹⁾ GU C 290 del 24.9.1997.

⁽²⁾ GU L 203 del 10.8.2000.

⁽³⁾ GU C 110 del 21.4.1999.

(2001/C 187 E/200)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0115/01
di Philip Bradbourn (PPE-DE) alla Commissione**

(18 gennaio 2001)

Oggetto: Uso limitato dell'aeroporto di Linate, Milano

Potrebbe la Commissione confermare la legittimità della sua decisione del 21 dicembre 2000, relativa all'utilizzo dell'aeroporto di Linate da parte di vettori non italiani, sotto l'aspetto della libera concorrenza tra compagnie aeree?

Riconosce l'esecutivo che questo provoca disagi ai passeggeri che adesso devono utilizzare l'aeroporto di Malpensa?

Conviene inoltre la Commissione che questo costituisce un'ipoteca sul futuro sviluppo dei servizi aerei interregionali in quanto gli operatori riscontreranno sempre più difficoltà nel mantenere tali servizi visto il numero limitato di voli che operano su Milano?

Intende la Commissione riesaminare la sua decisione entro e non oltre il 30 giugno 2001?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(27 febbraio 2001)

Il principio della libera prestazione di servizi aerei nella Comunità, sancito dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, implica in linea generale che i vettori comunitari hanno la possibilità di scegliere tra diversi aeroporti appartenenti a un medesimo sistema aeroportuale. Tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di limitare la libertà di accesso di cui sopra in forza dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92, che recita:

«Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di regolamentare, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo, la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti a uno stesso sistema aeroportuale».

Nella sua decisione del 21 dicembre 2000⁽²⁾, la Commissione ha stabilito che le regole di ripartizione del traffico tra gli aeroporti di Linate e Malpensa, quali previste dal decreto italiano del 3 marzo 2000 e purché modificate come indicato dalle autorità italiane nella lettera del 4 dicembre 2000, sono compatibili con le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1. Le modifiche in questione sono entrate in vigore il 5 gennaio 2001 a seguito della decisione della Commissione.

Come rilevato nella citata decisione, l'esperto indipendente designato dalla Commissione ha messo in luce gli scarsi collegamenti dell'aeroporto di Linate mediante le reti di trasporto pubblico, ma ha affermato che l'ubicazione dell'aeroporto di Malpensa rispetto al centro della città di Milano non può considerarsi un motivo tale da indurre gli utenti a preferire l'aeroporto di Linate, tenuto conto dei miglioramenti sostanziali apportati alle infrastrutture di trasporto che collegano la città con l'aeroporto di Malpensa.

Il regolamento (CEE) n. 2408/92 non prevede una procedura di riesame delle decisioni adottate sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3. Tuttavia, nella sua decisione del 21 dicembre 2000, la Commissione ha preso atto dell'impegno dell'Italia a riesaminare la situazione entro la fine del 2001.

(1) GU L 240 del 24.8.1992.

(2) TREN/AMA/12/00.

(2001/C 187 E/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0116/01
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(18 gennaio 2001)

Oggetto: Privatizzazione e tariffe sui servizi di pubblica utilità

In Italia esistono condizioni di oggettivo monopolio che ancora gravano sui servizi di pubblica utilità e costituiscono una delle maggiori fonti di aggravio delle tariffe dei servizi per le famiglie e le imprese, producendo gravi effetti sulla competitività e ostacolando la crescita di un sistema economico realmente concorrenziale.

Gli aumenti delle tariffe che si stanno attuando nel 2001 sono significativi: gas: + 3,7 %; acqua: + 0,5 %; autostrade: + 1,79 %; ferrovie: + 5,2 %; canone Rai: aumento di 3 000 lire; canone Telecom: + 140,4 % per le famiglie e + 9,3 % per le imprese; aumento di alcune tariffe postali.

Dietro questo stato di fatto si nasconde il fallimento delle politiche di privatizzazione che hanno lasciato nelle mani del Tesoro il controllo dei pacchetti azionari, come nel caso dell'ENEL, o hanno trasferito ai privati condizioni di privilegio rispetto ai concorrenti, come nel caso della Telecom.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. se sia in grado di fornire studi comparati tra paesi dell'Unione europea sulla privatizzazione e sui costi delle tariffe dei servizi di pubblica utilità;
2. se non ritenga che le strategie di privatizzazione, invece di essere un semplice passaggio dal pubblico al privato, debbano mirare a creare un'effettiva liberalizzazione e il massimo di concorrenza a vantaggio degli utenti, sia in termini di costi che di qualità dei servizi;
3. se non ritenga che nel settore dei servizi di pubblica utilità occorra un impegno forte in Italia e in tutta l'Unione europea per la lotta ai monopoli sia pubblici che privati.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

La Commissione non è a conoscenza di studi comparati circa l'impatto della privatizzazione sui costi dei servizi di pubblica utilità. La Commissione sta tuttavia monitorando l'andamento dei prezzi nei settori liberalizzati conformemente alla legislazione comunitaria. La sesta relazione della Commissione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni⁽¹⁾ mostra ad esempio una tendenziale diminuzione delle tariffe delle telecomunicazioni dall'inizio del processo di liberalizzazione.

La Commissione concorda sul fatto che l'elemento decisivo nel determinare il prezzo e la qualità di tali servizi è il livello di concorrenza nei mercati. L'apertura dei mercati alla concorrenza è un obiettivo fondamentale della legislazione comunitaria di pertinenza.

La legislazione comunitaria in materia di trasporto, telecomunicazioni, elettricità, gas e servizi postali, sta conducendo all'eliminazione dei monopoli, o almeno alla limitazione dei monopoli ad alcuni casi per cui la duplicazione delle infrastrutture non risulterebbe conveniente («monopoli naturali»). Un limitato regime di monopolio è inoltre ammesso nel settore postale, qualora questo si riveli necessario al finanziamento del servizio universale. La Commissione ha tuttavia proposto una modifica della direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità⁽²⁾, al fine di ridurre la portata di questo segmento di monopolio. Inoltre la legislazione settoriale, congiuntamente all'articolo 82 (ex. Articolo 86) del trattato CE, fornisce una vasta gamma di strumenti per combattere l'abuso di posizioni di monopolio. In aggiunta alle proprie misure esecutive, la Commissione incoraggia le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza affinché tali norme vengano applicate rigorosamente.

⁽¹⁾ COM(2000) 814 def.

⁽²⁾ GU C 337 E del 28.11.2000.

(2001/C 187 E/202)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0117/01
di Marit Paulsen (ELDR) alla Commissione***(18 gennaio 2001)*

Oggetto: Normativa sulla protezione degli animali in Europa

Per l'ennesima volta i mass media riferiscono sui maltrattamenti inflitti agli animali nei paesi membri dell'UE (questa volta il Belgio). Per l'ennesima volta i cittadini europei si indignano per queste inaudite crudeltà e per l'ennesima volta ci si rivolge alla Commissione perché faccia cessare questo stato di cose.

La relazione della Commissione del 6 dicembre 2000 sulla protezione degli animali⁽¹⁾ espone con rassicurante chiarezza le feroci sofferenze inflitte agli animali in non pochi paesi nonché le ripetute inadempienze delle autorità competenti in fatto di controlli. La relazione si sofferma altresì su una serie di eventuali provvedimenti tesi a migliorare la situazione senza tuttavia indicare un qualsiasi scadenziario.

Ciò premesso, quando intende la Commissione proporre un regolamento organico ed uniforme sulla protezione degli animali — compresi i necessari meccanismi di verifica della sua osservanza — a tutto vantaggio della salute sia degli animali che dei cittadini europei?

Ovvero, a giudizio della Commissione, una siffatta normativa non sarebbe necessaria?

⁽¹⁾ COM(2000) 809.

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione*(7 marzo 2001)*

La Commissione è pienamente consapevole del proprio ruolo chiave nel migliorare le condizioni di allevamento, trasporto e macellazione degli animali.

La relazione della Commissione relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, citata dall'onorevole parlamentare, mira ad analizzare il grado di applicazione della normativa comunitaria in tale settore da parte degli Stati Membri e raccomanda azioni future. In tale relazione la Commissione ritiene indispensabili ulteriori proposte legislative volte al miglioramento della situazione attuale.

Sono già state intraprese e sono in corso di attuazione un congruo numero di iniziative in materia di trasporto degli animali, che tengono conto della dimensione internazionale del problema. Fra di esse rientrano meccanismi di cooperazione messi in atto con i paesi candidati all'adesione, nel settore della protezione degli animali durante il trasporto. Inoltre, nell'aprile del 2000, la Commissione ha richiesto al Consiglio un mandato per negoziare la partecipazione della Comunità alla nuova Convenzione europea per la protezione degli animali durante il trasporto internazionale. La proposta è stata già dibattuta in sede di Consiglio nel corso di tre riunioni di esperti e la Presidenza svedese ha riconosciuto la questione come prioritaria.

Nel gennaio 2001, il Comitato veterinario permanente ha già discusso un progetto di decisione della Commissione volta a modificare i certificati veterinari utilizzati nel commercio intercomunitario di bestiame, inserendovi un riferimento esplicito all'idoneità o meno degli animali al trasporto.

Oltre a ciò, e in linea con le raccomandazioni della relazione, la Commissione sta elaborando ulteriori iniziative legislative.

Nel corso del primo semestre del 2001, essa presenterà al Consiglio una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 411/98⁽¹⁾ del Consiglio per migliorare le norme sui sistemi di aerazione durante il trasporto su strada su lunghi percorsi. Le nuove norme garantiranno una maggiore protezione degli animali dalle eccessive variazioni di temperatura e umidità, causa di notevoli sofferenze.

La Commissione presenterà al Consiglio un'ulteriore proposta di modifica della Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE⁽²⁾, allo scopo di migliorare il «ruolino di marcia», armonizzare il sistema di autorizzazione dei trasportatori nella Comunità e stabilire una precisa definizione di animali non idonei al trasporto. Saranno parimenti introdotte misure supplementari volte alla protezione dei cavalli. Inoltre, in base al nuovo parere del Comitato scientifico per il benessere degli animali, previsto per la fine dell'anno 2001, potrà essere presa in considerazione una ridefinizione scientificamente fondata dei tempi di viaggio e della densità del carico.

Il rispetto della normativa comunitaria da parte degli Stati Membri è essenziale: la Commissione seguirà da vicino la situazione e, se ritenuto necessario, agirà di conseguenza qualora non migliori il grado di applicazione della normativa comunitaria. Va comunque sottolineato che l'unico sistema efficace per migliorare la protezione degli animali è che gli Stati Membri accettino l'obbligo di vegliare che vengano trattati in modo non crudele.

(¹) Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore, GU L 52 del 21.2.1998.

(²) GU L 340 dell'11.12.1991.

(2001/C 187 E/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0118/01
di Mauro Nobilia (UEN) alla Commissione

(18 gennaio 2001)

Oggetto: Diritto al rimborso degli interessi illegittimamente versati per i contratti di mutuo in Italia

La legge n.108 del 7 marzo 1996 stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. La stessa legge stabilisce altresì le modalità per il calcolo del predetto limite che si sostanziano nella determinazione, per ogni trimestre, del tasso effettivo globale medio calcolato sulla scorta di parametri del trimestre precedente.

Gli istituti di credito sembra non abbiano applicato tale obbligo nella fissazione degli interessi su mutui contratti dopo la data di entrata in vigore della predetta legge.

Il 17 novembre 2000 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimi e quindi annullabili tutti i mutui con tasso superiore a quello stabilito dalla citata legge, indipendentemente dalla loro data di stipula, e quindi anche con data anteriore all'entrata in vigore di detta legge.

Successivamente, il governo italiano ha presentato un decreto con il quale stabilisce che il tasso di interesse dei mutui da considerarsi valido è quello fissato al momento della sottoscrizione del mutuo, eliminando quindi la possibilità di rimborso delle somme non dovute versate prima dell'entrata in vigore della predetta legge. Tale decreto stabilisce inoltre che gli istituti bancari non dovranno rimborsare gli interessi illegittimi versati a partire dall'aprile 1997 — data di operatività della legge antiusura.

Infine, il decreto stabilisce che tutti i mutui a tasso fisso ancora attivi al 2 gennaio 2001 con un interesse superiore a quello di usura dovranno essere rinegoziati d'ufficio a un tasso calcolato sulla media dei BTP annuali degli ultimi 25 anni.

Si chiede pertanto alla Commissione di accertare:

1. se quanto sopraesposto corrisponda al vero;
2. se, qualora lo fosse, l'atteggiamento del governo non configuri la protezione di un «cartello»;
3. se il decreto del governo italiano non configuri l'ipotesi di una violazione delle norme comunitarie sia in materia di tutela del consumatore che di accesso al credito al consumo.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(19 febbraio 2001)

Con la risposta data all'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare P-4157/00⁽¹⁾, la Commissione lo ha già informato dell'iniziativa presa riguardo alla legge italiana n. 108/96 in materia d'usura. Nell'ambito della stessa iniziativa, la Commissione ha chiesto al governo italiano, con lettera del 16 gennaio 2001, di fornirle anche tutte le informazioni utili per poter valutare, alla luce del diritto comunitario, il decreto legge n. 304, del 29 dicembre 2000.

⁽¹⁾ GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 241.

(2001/C 187 E/204)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0119/01
di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione**

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Eventuali rischi per la salute connessi all'impiego degli esaltatori del gusto E621 e E632 (glutammato)

Sulla stampa appaiono regolarmente degli articoli sui seri rischi per la salute (mal di testa, eczemi, vertigini, insonnia) probabilmente connessi al consumo di alimenti contenenti esaltatori del gusto. Tra l'altro si citano gli esaltatori del gusto E-621, E631 e E632 (monoglutammato di sodio o Ve-Tsin).

È la Commissione a conoscenza di tali articoli?

Sono stati presi in considerazione gli effetti collaterali delle suddette sostanze all'atto dell'adozione di decisioni ad esse relative? Quali ne sono state le conclusioni per quanto riguarda tali effetti collaterali?

Intende la Commissione analizzare gli eventuali effetti tossici di dette sostanze, ovvero adottare delle misure? In caso affermativo, quando? In caso negativo, per quale motivo?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(16 marzo 2001)

L'utilizzo del glutammato monosodico (E 621) è autorizzato, ai sensi della legislazione comunitaria, nei prodotti alimentari in generale con un livello massimo di 10 grammi per chilogrammo (g/kg); l'utilizzo dell'inosinato disodico e dell'inosinato dipotassico è autorizzato in condimenti e spezie, secondo le norme di buona fabbricazione. Prima di essere autorizzate, queste sostanze sono state sottoposte, come tutti gli additivi alimentari, ad una valutazione sulla sicurezza ad opera del Comitato scientifico dell'alimentazione umana.

Il glutammato monosodico e la cosiddetta «sindrome da ristorante cinese» sono stati, in particolare, oggetto di una valutazione nella relazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 1995 sulle reazioni avverse ai cibi e agli ingredienti dei cibi.

Tale relazione afferma che le prove sulle persone che si riconoscevano affette dalla «sindrome» spesso non hanno confermato il ruolo del glutammato monosodico quale agente scatenante. Tale sostanze sono inoltre ampiamente diffuse in tutti i tessuti animali e vegetali.

Allo stato attuale, la Commissione non ritiene pertanto necessario emendare la legislazione vigente in materia di glutammati e inosinati, ma ovviamente terrà sotto controllo la situazione alla luce del progresso scientifico in questo come in ogni altro settore.

(2001/C 187 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0127/01
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Detenzione illegale di un cittadino greco-cipriota da parte del regime turco-cipriota

Circa un mese fa le truppe di occupazione turche hanno catturato e trasferito dal territorio sovrano delle basi britanniche a Cipro il cittadino cipriota Panikos Tsiakourmas al fine di procedere a un suo scambio con un trafficante turco-cipriota di stupefacenti che era stato arrestato pochi giorni prima sul territorio della Repubblica di Cipro e nella cui abitazione era stato rinvenuto un considerevole quantitativo di stupefacenti.

Dato che attraverso quest'atto di violenza perpetrato dalle truppe di occupazione turche si cerca di equiparare un criminale comune con un insospettabile cittadino innocente, intende la Commissione assumere una qualche iniziativa nell'ambito delle sue competenze per far liberare l'innocente cittadino greco-cipriota detenuto illegalmente dal regime turco-cipriota?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(22 marzo 2001)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-0045/01 dell'Onorevole Zacharakis⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 168.

(2001/C 187 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0135/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Mobilità della forza lavoro

La Commissione vorrà portare a nostra conoscenza eventuali prove in suo possesso concernenti l'estensione della mobilità della forza lavoro nell'Unione europea (tra regioni all'interno degli Stati membri e tra Stati membri) comparata alla mobilità della forza lavoro negli Stati Uniti e in Giappone?

Risposta fornita dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(28 marzo 2001)

Nel 1999 si è valutato che meno del 4% della popolazione in età superiore ai 15 anni nella Comunità era composta da stranieri non cittadini dello stesso Stato membro in cui vivevano. La migrazione nella Comunità rappresenta lo 0,2% della popolazione totale. Il dato equivalente per gli Stati Uniti è di 0,35%. La migrazione netta in Giappone è trascurabile (12 000 unità su una popolazione di 126 milioni).

Nel 1997, circa un quarto dei migranti negli Stati membri era costituito da cittadini di ritorno, un ulteriore 17% proveniva da altri Stati membri e il 57% da paesi terzi.

Negli Stati Uniti fra il 1998 e il 1999, circa 1 400 000 persone (3% di migranti) proveniva dall'estero.

In Europa si è valutato che nel 1996 una persona su 6 nella forza di lavoro cambiava mansioni, e poco più dell'1,50% della popolazione in età lavorativa si spostava tra le regioni della NUTS2⁽¹⁾. La migrazione interregionale è molto più elevata negli Stati membri del nord, dove raggiunge una media del 2% o più, che in quelli meridionali, in cui è al di sotto dell'1%. I giovani sui vent'anni sono di gran lunga i più mobili (in età compresa fra i 15 e i 24 anni in Olanda e nel Regno Unito) e la mobilità declina notevolmente con l'età.

L'Ufficio del censimento degli Stati Uniti riferisce che nel 1999, 43 milioni di residenti negli Stati Uniti (il 15,9% della popolazione) si spostavano in una nuova residenza. Si tratta del tasso più basso dacché queste statistiche vengono effettuate. Il 59% si spostava nello stesso paese, il 20% si spostava in un paese diverso nello stesso stato, il 18% dei migranti si spostava in un altro stato.

L'ufficio statistico giapponese riferisce che nel 1999 il numero di migranti interni giapponesi era di 6 100 000, ossia un tasso di migrazione interna del 4,93%. Ciò rappresentava una diminuzione dell'1,4% in rapporto agli anni precedenti, la quarta diminuzione annua successiva dacché sono iniziate le operazioni di raccolta dati.

(¹) NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali e Statistiche).

(2001/C 187 E/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0137/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Discussioni legislative

La Commissione in quanto partecipante alle sessioni del Consiglio dei ministri, farà sapere se è favorevole all'apertura di dette sessioni alla stampa e al pubblico allorché sono all'esame questioni legislative?

Risposta data dal prof. Prodi a nome della Commissione

(5 marzo 2001)

Quanto al merito, l'onorevole parlamentare è invitato a riferirsi alla risposta data all'interrogazione scritta E-0134/01⁽¹⁾. Occorre precisare che la Commissione partecipa alle sessioni del Consiglio come invitato (articolo 5 del regolamento interno del Consiglio) e non in qualità di membro.

(¹) GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 255.

(2001/C 187 E/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0138/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Aggiornamento delle statistiche economiche

Dati i lunghi lassi di tempo che intercorrono prima che numerosi Stati membri pubblichino trimestralmente le stime relative ai propri conti nazionali — vedi la risposta del 22 dicembre all'interrogazione scritta E-3426/2000⁽¹⁾ — quale proporzione del prodotto nazionale lordo UE e dell'area euro è generalmente presa in considerazione allorché Eurostat pubblica le prime stime della crescita trimestrale del PIL?

(¹) GU C 151 E del 22.5.2001.

Risposta del sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(15 marzo 2001)

Eurostat elabora delle stime del prodotto interno lordo (PIL) per la zona euro e i 15 Stati membri tre volte per trimestre secondo le seguenti modalità:

- una prima stima con un termine di 70 giorni dopo il trimestre di riferimento e con una copertura pari ad almeno il 75 % del PIL;
- una seconda stima dopo 100 giorni ed una copertura del 90 %;
- una terza stima dopo 120 giorni ed una copertura del 95 %.

(2001/C 187 E/209)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0139/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Aggiornamento delle statistiche economiche

Dato che le statistiche relative al prodotto interno lordo, all'occupazione e alla produttività dell'area euro sono ampiamente prese in considerazione dal mercato dei cambi esteri per la fissazione del valore dell'euro contro dollaro e yen, e dato che pertanto devono competere con i dati prodotti per altre aree, la Commissione farà conoscere la frequenza e l'attuale lasso di tempo tra il periodo effettivo e la pubblicazione della produzione nazionale, dello stato dell'occupazione, della produttività e dei profitti negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Giappone.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(3 aprile 2001)

Una tabella che riporta le date di emissione per Stati Uniti, Giappone e Canada delle statistiche fondamentali citate nell'interrogazione viene inviata direttamente all'Onorevole parlamentare e al Segretario generale del Parlamento.

La Commissione, pienamente consapevole dell'attenzione che i mercati dei cambi esteri dedicano alle statistiche sul prodotto interno lordo (PIL), l'occupazione o la produttività, si preoccupa perché nella maggior parte dei casi i dati dell'area euro vengono emessi più tardi rispetto a quelli di Stati Uniti, Giappone e Canada. Recentemente la Commissione e la Banca centrale europea hanno quindi proposto un piano d'azione comune, successivamente approvato dal Consiglio Ecofin. L'attuazione del piano dovrebbe comportare un miglioramento della raccolta dei dati e dell'elaborazione delle statistiche, sia da parte degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri che dell'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat). Tali miglioramenti dovrebbero tradursi in un'emissione più rapida delle suddette statistiche fondamentali.

(2001/C 187 E/210)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0145/01
di Toine Manders (ELDR) e Jules Maaten (ELDR) alla Commissione**

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Infiammabilità dei capi di abbigliamento

Recentemente un terribile incendio scoppiato in una discoteca a Volendam (Paesi Bassi) è costato la vita a dieci persone e ha messo in pericolo la vita di decine di altre o le ha mutilate per sempre. Uno dei motivi all'origine dell'incendio è stata la presenza di prodotti pericolosi infiammabili, segnatamente capi di abbigliamento. In seguito a questo incidente, l'industria olandese dell'abbigliamento ha annunciato di voler indicare sull'etichetta dei capi di abbigliamento il grado di infiammabilità dei materiali utilizzati.

1. Può la Commissione esaminare la possibilità o, se del caso, l'opportunità di adottare una legislazione europea che imponga l'obbligo di indicare sull'etichetta, in tutta l'Europa, l'inflammabilità dei capi di abbigliamento, in modo da sensibilizzare il consumatore ai rischi che corre?
2. Può inoltre la Commissione esaminare se sia possibile o, se del caso, opportuno per il consumatore che sia apposta una simile etichetta su tutti i prodotti destinati al consumo che potrebbero essere infiammabili?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(7 marzo 2001)

I capi d'abbigliamento non sono oggetto di regolamentazioni comunitarie specifiche per quanto riguarda il comportamento ignifugo. Essi rientrano nella sfera d'applicazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾, che definisce un obbligo generale di sicurezza. La direttiva in questione rimanda a norme europee il cui rispetto presume la conformità all'obbligo generale di sicurezza nella nuova versione della direttiva attualmente in corso di revisione.

Pertanto nel dicembre 2000 la Commissione ha conferito al Comitato europeo di normalizzazione un mandato relativo all'elaborazione di norme europee sul comportamento ignifugo delle camicie da notte, sulla base dei dati statistici disponibili che dimostrano il rischio particolare connesso a questo capo d'abbigliamento. La Commissione attualmente esamina l'opportunità di conferire un nuovo mandato relativo al comportamento ignifugo di altri capi d'abbigliamento. A questo scopo avvierà una consultazione presso gli Stati membri e altri attori interessati, quali le associazioni dei consumatori e le federazioni industriali, per raccogliere i pareri in materia e ottenere dati statistici sugli incidenti verificatisi nel corso degli ultimi anni.

La Commissione ritiene che avvertenze sotto forma di etichette potrebbero completare le soluzioni tecniche disponibili, qualora queste soluzioni non permettano di eliminare completamente il rischio considerato. Il normalizzatore potrà prevedere questo tipo di avvertenze qualora non disponga di altre soluzioni tecniche soddisfacenti.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992.

(2001/C 187 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0147/01

di Vincenzo Lavarra (PSE) alla Commissione

(23 gennaio 2001)

Oggetto: Rischio amianto allo stabilimento Fibronit di Bari

Considerando che l'UE ritiene prioritarie le politiche di promozione della qualità della vita urbana e, più in generale, di protezione dell'ambiente, di difesa della salute dei cittadini e di tutela della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

considerando che il comune di Bari intende rendere edificabile l'area occupata dall'ex stabilimento industriale Fibronit, attualmente dismesso; considerando l'altissimo tenore di amianto e di materiali inquinanti presenti nell'area ex industriale nelle strutture ancora esistenti, compreso il sottosuolo;

considerando che la rimozione dell'immobile industriale ex Fibronit, situato in pieno centro urbano a cavallo dei popolosi quartieri San Pasquale e Japigia, e la successiva edificazione provocherebbero una pericolosissima dispersione nell'ambiente di polveri di amianto, con conseguenze negative per la salute dei residenti e dei lavoratori impiegati in tale lavoro;

considerando le diverse prese di posizione contrarie all'iniziativa — espresse non solo da diverse forze politiche e da comitati di cittadini, ma anche da esponenti del mondo accademico, sanitario ed ambientale — che indicano come meno pericolosa, e quindi preferibile, la trasformazione dell'area in parco pubblico, mediante semplice messa in sicurezza permanente in situ evitando, quindi, la rimozione fisica dei residui di amianto presenti in loco;

si chiede alla Commissione:

1. quali iniziative ha intrapreso, o intende intraprendere, l'UE per il monitoraggio e la bonifica dei siti industriali con elevata presenza di amianto;
2. quali indirizzi di intervento l'UE ritiene preferibile adottare in casi di bonifica dall'amianto di siti industriali in zone urbane, come quello in questione;
3. se, in base alla conoscenze acquisite, non siano preferibili interventi che evitino la rimozione e movimentazione di ingenti quantitativi di amianto.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(6 marzo 2001)

La legislazione comunitaria affronta in diversi modi i rischi relativi all'amianto.

Le misure relative alla protezione dei lavoratori esposti alle polveri di amianto o provenienti da materiali contenenti amianto figurano nella direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro⁽¹⁾. La direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto⁽²⁾, ha introdotto misure generali relative all'uso dell'amianto e al suo smaltimento. I rifiuti contenenti amianto devono invece essere trattati in conformità della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi⁽³⁾, abrogata e sostituita dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi⁽⁴⁾. Le direttive citate contengono prescrizioni generali in materia di gestione dei rifiuti pericolosi. Inoltre, la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE⁽⁵⁾ impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza mettere in pericolo la salute delle persone e senza utilizzare metodi e processi che potrebbero arrecare danno all'ambiente.

L'articolo 3 della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽⁶⁾ impone «che si provveda affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente». Essa si applica a una certa categoria di attività industriali caratterizzate potenzialmente molto inquinanti, tra cui gli impianti per la produzione di amianto e di prodotti a base di amianto. Gli impianti autorizzati anteriormente all'ottobre 1999 devono operare nel rispetto delle disposizioni della direttiva a partire dall'ottobre 2007. Un impianto già dismesso, come quello della società Fibronit, non rientra invece nel campo di applicazione della direttiva.

In ogni caso non esiste alcun atto legislativo comunitario che tratti specificamente della decontaminazione di siti industriali che presentano livelli elevati di amianto o della decisione di rimuovere o meno l'amianto dagli edifici. Spetta quindi agli Stati membri, nei limiti imposti dagli atti legislativi comunitari sopramenzionati, decidere in che modo gestire i problemi dell'amianto contenuto in strutture esistenti.

⁽¹⁾ GU L 263 del 24.9.1983.

⁽²⁾ GU L 85 del 28.3.1987.

⁽³⁾ GU L 84 del 31.3.1978.

⁽⁴⁾ GU L 377 del 31.12.1991.

⁽⁵⁾ GU L 78 del 26.3.1991.

⁽⁶⁾ GU L 257 del 10.10.1996.

(2001/C 187 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0165/01**di Nelly Maes (Verts/ALE) e Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Notifica nel quadro della direttiva sugli habitat

La direttiva sugli habitat offre agli Stati membri dell'UE la possibilità di realizzare progetti di interesse sociale senza entrare in conflitto con le disposizioni ecologiche. L'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ recita infatti: «Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.»

Può la Commissione fornire una rassegna esaustiva e dettagliata delle notifiche che le sono pervenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva sugli habitat?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(14 marzo 2001)

Dall'entrata in vigore della direttiva habitat, direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a seguito di un'espressa richiesta degli Stati membri il 5 giugno 1994 la Commissione ha espresso due pareri relativi all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma.

I pareri riguardavano i seguenti casi in Germania:

- La realizzazione dell'autostrada A20 attraverso le ZPS/SIC (zone di protezione speciale/siti di importanza comunitaria) «Naturschutzgebiet Mecklenburgische Schweiz, Recknitz- und Trebeltal» e «Peenetal vom Kummerower See bis Schadefahre» nel Land Mecklenburg-Vorpommern. Questo caso è stato oggetto di diverse denunce (94/4764 e 97/4967) e la Commissione ha pubblicato in merito il parere 96/15/EC⁽¹⁾ del 18 dicembre 1995.
- L'espansione dell'industria aeronautica DASA nella ZPS/SIC «Muehlenberger Loch» ad Amburgo. Il progetto prevedeva che il «Muehlenberger Loch», una laguna poco profonda interessata dal flusso delle maree, venisse parzialmente distrutta dalla realizzazione di una discarica necessaria per l'espansione industriale. Il caso è stato oggetto della denuncia 96/4181 alla quale erano allegati altri sette fascicoli. Il 19 aprile 2000 la Commissione ha espresso il suo parere in merito, una copia del quale è stata inviata all'onorevole parlamentare e alla segreteria del Parlamento.

La Commissione ha ricevuto numerose notifiche dagli Stati membri relative ad attività in zone non (ancora) designate come siti appartenenti alla rete Natura 2000. Non vi è stata alcuna reazione ufficiale della Commissione in merito a queste notifiche, in quanto la designazione dei siti dovrebbe essere il primo passo nell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva habitat.

⁽¹⁾ GU L 6 del 9.1.1996.

(2001/C 187 E/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0167/01**di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione**

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Tentativo di annessione alla Turchia di una parte di Cipro occupata

Il 13 dicembre 2000 Panikos Tsiakourmas, cittadino della Repubblica di Cipro, è stato sequestrato dalle «autorità» dello stato fantoccio di Cipro del Nord mentre si trovava nel territorio delle basi britanniche di Cipro. Il sig. Tsiakourmas, che è un profugo sin dall'aggressione da parte delle truppe turche di Cipro settentrionale nel 1974, soffre di diabete e viene tuttora trattenuto nonostante gli evidenti rischi per la sua

salute. Il rapporto della polizia delle basi britanniche a Cipro riferisce che il cittadino cipriota è stato trasferito a forza nella zona occupata dalle truppe turche, mentre vi si sottolinea che non vi è alcun indizio di un suo coinvolgimento in traffici di droga, il che dimostra che quanto asserito dal regime occupante è falso.

Tale azione architettata dall'esercito turco a Cipro costituisce un'ulteriore provocazione che fa seguito a quelle compiute nella regione di Strovilia, dove è stata occupata una parte della terra di nessuno che precedentemente veniva controllata dalle Nazioni Unite, come pure con la costruzione di dighe nella terra di nessuno del villaggio di Pyla. Degno di nota è il fatto che il comportamento della Turchia a Cipro si fa sempre più aggressivo da quando il paese è stato definito «candidato all'adesione», mentre in un articolo apparso sul quotidiano turco Sabah, per nulla smentito dal governo turco, si sostiene che la Turchia sta progettando di annettersi parte di Cipro da essa stessa occupata avendola definita «ottantaduesimo vilayet» (dipartimento) del paese.

Quali passi intende compiere la Commissione europea per ottenere l'immediata liberazione del sig. Tsiakourmas? Si adopererà affinché la Turchia ponga fine ai suoi atti di aggressione nei confronti della Repubblica di Cipro (paese con cui la stessa Commissione ha avviato negoziati di adesione) e adotti forme di comportamento adatte a uno Stato europeo? Può essa far sapere qual è la sua posizione in merito alla progettata annessione da parte della Turchia di territori occupati di uno Stato indipendente che è membro dell'ONU?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(23 marzo 2001)

La Commissione è a conoscenza delle circostanze relative all'arresto, il 13 dicembre 2000, dell'imprenditore edile greco cipriota sig. Tziakourmas. Effettivamente, il sig. Tziakourmas sarebbe stato sequestrato mentre si trovava nel territorio della base militare orientale sotto sovranità britannica. Di conseguenza, il governo britannico è intervenuto presso il leader della comunità turco cipriota e le autorità di Ankara. La Commissione continuerà a seguire attentamente l'evolversi della situazione.

I criteri di adesione approvati dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 prevedono il rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo. In tale contesto il rispetto, da parte della Turchia, degli obblighi che le incombono in quanto membro del Consiglio d'Europa riveste la massima importanza. La Commissione veglia sull'osservanza di tali impegni da parte di tutti i paesi candidati all'adesione ed informa regolarmente il Parlamento e gli Stati membri degli sviluppi in questo campo.

Il più intenso dialogo politico tra l'Unione e la Turchia, a cui fanno riferimento le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, offre la possibilità di discutere ulteriormente queste questioni. A questo fine, saranno adoperati anche i canali diplomatici tradizionali.

(2001/C 187 E/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0170/01 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Creazione di una rete di città gemellate

Alcuni comuni della Grecia, di Cipro, della Francia e di altri paesi gemellatisi attraverso il programma «gemellaggio di città» cercano di sviluppare migliori condizioni di cooperazione reciproca, procedendo alla creazione di una rete comune di città e paesi del Mediterraneo tra loro gemellati. Con l'istituzione di tale rete si cerca, da una parte, di instaurare una cooperazione con i vari enti locali dei paesi del Mediterraneo, con centri e istituti scientifici, con istituzioni dell'UE e con organismi internazionali e, dall'altra, di sviluppare l'identità culturale dei popoli del Mediterraneo.

Visto che le politiche dell'Unione europea mirano a perseguire una cooperazione interstatale decentrata, può la Commissione riferire:

1. se le istituzioni europee riconoscono la base giuridica di una rete di città del Mediterraneo tra loro gemellate e in base a quali condizioni e termini deve espletarsi tale iniziativa,
2. quali possibilità vi sono di una partecipazione della rete in questione ai vari programmi dell'UE (gemellaggi di città, Meda, Euromed-Heritage, ecc.)?

Risposta data dalla sig.ra Reding in nome della Commissione

(27 marzo 2001)

La Commissione riconosce l'esistenza di reti di città gemellate, e si rallegra particolarmente per la loro creazione, poiché lo scopo di questo tipo di azioni, ovvero il ravvicinamento e la comprensione reciproca dei cittadini europei, è raggiungibile assai meglio attraverso una cooperazione multilaterale degli enti locali.

Tuttavia, affinché le azioni di queste reti possano beneficiare dell'aiuto finanziario della Commissione, occorre che tutti i Comuni partecipanti siano gemellati tra loro, e che la domanda di sovvenzione sia presentata in base alle modalità previste nel corrispondente invito a presentare proposte.

La partecipazione delle città agli altri programmi comunitari è in linea di principio possibile in base alle condizioni che disciplinano ciascuno dei programmi in questione, a condizione che ciò non comporti un doppio finanziamento dell'attività sovvenzionata.

(2001/C 187 E/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0188/01 di Toine Manders (ELDR) alla Commissione

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Il lavoro minorile e i giovani calciatori

Di recente è apparso sulla stampa un articolo secondo cui numerose squadre europee ben conosciute si sono servite dell'attività di intermediari più o meno affidabili, operanti al di fuori dell'Europa, per legare a sé per lunghi anni numerosi ragazzi, spesso molto giovani, per importi incredibilmente bassi. In tale articolo si afferma anche che migliaia di ragazzi si recano ogni anno in Europa per giocare a calcio. Moltissimi arrivano con passaporti europei presumibilmente falsi, all'insaputa o meno delle squadre per le quali essi giocheranno (si veda Leonardo con il Feijenoord di Rotterdam), in quanto senza tale passaporto è difficile, se non impossibile, ottenere un permesso di lavoro. Se riusciranno ad emergere come giocatori, questi ragazzi otterranno un contratto di lavoro, se non ci riusciranno, saranno più o meno abbandonati al loro destino.

Sembra che le federazioni nazionali di calcio non abbiano nessuna possibilità o competenza per intervenire e reprimere tali pratiche.

1. È la Commissione a conoscenza di tali pratiche?
2. Non ritiene la Commissione che esse siano incompatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione dell'OIL?
3. Non ritiene la Commissione che tali pratiche siano incompatibili con le norme europee sulla concorrenza e la libera circolazione dei lavoratori, in quanto squadre di calcio ricche al di fuori dell'Europa ricorrono a pratiche notoriamente illegali o inopportune per potersi procurare poi sul mercato unico giocatori poco costosi nei termini europei, mentre squadre che si comportano in maniera corretta devono ingaggiare i propri giocatori sull'oneroso mercato europeo?
4. Ha la Commissione la possibilità di agire contro le pratiche suddette e, in caso affermativo, come? È essa disposta ad intervenire in questo senso?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(26 marzo 2001)

L'Onorevole Parlamentare solleva varie questioni delicate di cui si è occupata la stampa europea nel corso degli ultimi mesi, segnatamente per quanto riguarda il ruolo e lo status dei procuratori di giocatori, le transazioni commerciali riguardanti i giovani giocatori, nonché i falsi passaporti.

Per quanto attiene ai procuratori dei giocatori, una procedura basata sulle regole della concorrenza è in corso presso la Commissione. In tale quadro, la Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA) ha manifestato l'intenzione di modificare le modalità di organizzazione della professione, nonché l'esigenza di moralizzarla. Tale procedura ha consentito una modifica delle regole della FIFA riguardanti i procuratori dei giocatori, che è entrata in vigore il 1° gennaio del 2001. Alcuni Stati membri hanno del pari scelto di legiferare per regolamentare in maniera più precisa le attività svolte dai procuratori dei giocatori.

Per quanto riguarda le transazioni commerciali riguardanti i giovani giocatori, la Commissione ha recentemente avuto l'occasione di manifestare tutta la sua preoccupazione. Essa l'ha fatto nel quadro della relazione di Helsinki sullo sport⁽¹⁾, così come nel quadro del forum europeo degli sport organizzato nei giorni 26 e 27 ottobre 2000 a Lille, ove un lavoro di gruppo ha riguardato il problema della protezione dei giovani.

Per quanto riguarda i falsi passaporti, la Commissione sta seguendo con attenzione la situazione. Va tuttavia notato che le condizioni di rilascio dei passaporti, la constatazione dei casi di rilascio di falsi passaporti e l'applicazione delle sanzioni per i passaporti falsi, rientrano nella competenza dei vari Stati membri.

Allo stato attuale, tutte le questioni ricordate dall'Onorevole Parlamentare sono oggetto di riflessioni attente. Nella sua dichiarazione di Nizza, del dicembre del 2000⁽²⁾, il Consiglio europeo ha espresso «la sua preoccupazione per quanto riguarda le transazioni commerciali aventi come oggetto gli sportivi minorenni, compresi quelli provenienti da paesi terzi, nella misura in cui queste non sono conformi alla legislazione del lavoro o mettono in pericolo la salute e il benessere dei giovani sportivi. Il Consiglio invita le organizzazioni sportive e gli Stati membri a indagare su tali procedure, a sorvegliarle e, se del caso, a prevedere misure adeguate». In questo contesto, gli Stati membri devono del pari garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro⁽³⁾.

⁽¹⁾ Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario — Relazione di Helsinki sullo sport — COM(1999) 644 def.

⁽²⁾ Conclusioni della Presidenza — Consiglio europeo di Nizza dei giorni 7, 8 e 9 dicembre 2000 — allegato IV: dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa, di cui deve essere tenuto conto nell'attuazione delle politiche comunitarie.

⁽³⁾ GU L 216 del 20.8.1994.

(2001/C 187 E/216)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0198/01
di Neil MacCormick (Verts/ALE) alla Commissione**

(29 gennaio 2001)

Oggetto: Localizzazione di mine e sminamento

Considerata l'impellente necessità di perfezionare sistemi per la bonifica dei campi minati nelle ex zone di guerra, può la Commissione far sapere quali fondi intende stanziare per favorire lo sviluppo di:

- a) metodi affidabili per la localizzazione delle mine nascoste
- b) metodi affidabili di bonifica dei campi minati che permettano di distruggere le mine salvaguardando il personale?

Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione

(7 marzo 2001)

A seguito di un'analisi sistematica dei dati sul rilevamento e sull'identificazione delle mine terrestri la Commissione ha riconosciuto la necessità di sviluppare con urgenza strumenti avanzati da impiegare nelle attività umanitarie di sminamento, in modo da renderle più sicure, rapide ed efficienti anche sul piano dei costi.

Con l'aiuto determinante del Parlamento la Commissione è riuscita ad ottenere, mediante decisione del Consiglio del 1997, un aumento di 15 milioni di euro per il finanziamento di attività di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) mirate alle tecnologie di rilevamento delle mine. Sono stati avviati svariati progetti al riguardo, i cui risultati saranno presto disponibili.

Il Quinto programma quadro tuttora in corso prevede espressamente la possibilità di finanziare azioni di RST per interventi contro le mine terrestri. Nel 1999 sono stati varati sette nuovi progetti per un totale di 13 milioni di euro con l'obiettivo di potenziare gli strumenti esistenti e consentire così di accelerare le attività di sminamento a fini umanitari, aumentandone la sicurezza, l'efficienza e l'efficacia sul piano dei costi, in particolar modo riguardo alle attività di prospezione, rilevamento e bonifica.

In collaborazione con gli Stati Uniti, il Canada, il Belgio, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito l'anno scorso la Commissione ha varato il programma internazionale di prove e valutazione (ITEP-International Test and Evaluation Program) con il preciso proposito di analizzare il livello di sicurezza e le prestazioni degli strumenti necessari per lo sminamento. Il Segretariato dell'ITEP ha sede presso i servizi della Commissione a Ispra. Fin dall'inizio tale programma ha consentito di finanziare studi di verifica dei metal detector in Afghanistan, Cambogia ed Europa sud-orientale e di compilare un inventario di tutti i tipi di metal detector esistenti. Al momento l'ITEP promuove la realizzazione di una rete di informazioni e competenze concernenti le prove e le valutazioni in Europa sud-orientale. L'obiettivo principale consisterà nel miglioramento delle condizioni di sicurezza per le attività di sminamento in questa regione.

(2001/C 187 E/217)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0201/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(2 febbraio 2001)

Oggetto: Depositi di carburante nei distributori in Grecia

Stando ai risultati dei controlli effettuati dal ministero ellenico per lo sviluppo, 7 su 10 depositi in funzione nei distributori di carburante liquido in Grecia non rispettano le norme di sicurezza. Inoltre, in Grecia, ma anche in altri Stati membri, la maggior parte dei distributori si trovano in aree abitate e molto spesso nei pianoterra degli immobili, il che non può non avere implicazioni per la salute e la sicurezza pubblica. In tale campo sono state adottate norme standard di sicurezza? Quali norme sono in vigore negli altri Stati membri?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(17 aprile 2001)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

(2001/C 187 E/218)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0219/01
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione***(5 febbraio 2001)*

Oggetto: Procedura per l'incenerimento delle carcasse infette dalla ESB in tutti gli Stati membri

Può la Commissione effettuare controlli sugli impianti ai fini di uno smaltimento sicuro delle carcasse infette da ESB in tutti i 15 Stati membri?

Risposta data dal sig. Byrne In nome della Commissione*(27 marzo 2001)*

La Commissione può assicurare all'Onorevole parlamentare che negli Stati membri si stanno attualmente analizzando i vari metodi di smaltimento di carcasse bovine infettate dall'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), compreso l'incenerimento. Esperti dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione svolgono regolari controlli in loco in tutti gli Stati membri per valutare l'applicazione della legislazione comunitaria relativa all'ESB e alle questioni ad essa attinenti.

(2001/C 187 E/219)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0221/01
di Jules Maaten (ELDR) alla Commissione***(5 febbraio 2001)*

Oggetto: Marea nera alle isole Galapagos

1. E' al corrente la Commissione europea dell'appello lanciato dal ministro ecuadoriano dell'ambiente Rendon per ottenere una maggiore assistenza internazionale nelle operazioni di rimozione della marea nera che circonda le isole Galapagos?

2. In che modo ritiene la Commissione europea che si possa venire incontro a tale richiesta e proteggere così il preziosissimo patrimonio floristico e faunistico di tali territori?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(26 marzo 2001)*

Il 23 gennaio 2001 la Commissione ha ricevuto dalle autorità equadoriane una domanda di aiuti urgenti per la marea nera che circonda le isole Galapagos.

Il 24 gennaio 2001 ha annunciato l'invio di una task force europea, composta da tre esperti⁽¹⁾. Tale decisione è stata presa nel contesto di un dispositivo previsto dalla decisione n° 2850/2000/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce una quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali⁽²⁾. La missione degli esperti consisteva nell'aiutare le autorità equadoriane a definire i migliori mezzi per attenuare l'impatto dell'inquinamento ed agevolare il risanamento delle aree colpite.

⁽¹⁾ IP/01/104.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000.

(2001/C 187 E/220)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0229/01
di Roberto Bigliardo (TDI) alla Commissione***(5 febbraio 2001)*

Oggetto: Candidatura della Turchia all'adesione all'UE

Può la Commissione far sapere se e quali provvedimenti vincolanti intende adottare in seguito al voto unanime del parlamento francese che il 18 gennaio 2001 ha riconosciuto l'innegabile genocidio armeno?

La Turchia ha stabilito una serie di rappresaglie commerciali e politiche nei confronti della Francia.

Come riesce la commissione ad accettare e giustificare il mantenimento della candidatura della Turchia all'adesione?

Si tenga anche conto della manifesta ostilità che ancor oggi la Turchia nutre verso gli armeni. Ricordiamo che recentemente la nazionale Francese di Calcio contro la Nazionale della Turchia ha dovuto rinunciare a schierare in campo il giocatore Djorkaeff di origine armena.

Non credo che un simile atteggiamento persecutorio così manifesto ed ostentato possa essere tra i requisiti fondamentali di uno Stato che aspira per tanti motivi ad entrare nell'Unione europea.

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione*(23 marzo 2001)*

La Commissione, nella sua qualità di custode dell'accordo di associazione Comunità-Turchia e dell'unione doganale con tale paese, sta valutando molto attentamente la reazione delle autorità turche alla legge adottata dal parlamento francese che «ha riconosciuto il genocidio armeno perpetrato dall'esercito turco tra il 1915 e il 1917» e, alla luce di tale reazione, valuterà la necessità o meno di eventuali azioni.

I preparativi della Turchia per l'adesione all'Unione sono valutati con scadenza regolare dalla Commissione secondo gli stessi criteri applicati a tutti i candidati. Qualsiasi decisione in merito all'avvio dei negoziati con questo paese dipenderà dalla sua osservanza dei requisiti politici per l'adesione all'UE, definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993.

(2001/C 187 E/221)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0231/01
di Michael Cashman (PSE) alla Commissione***(30 gennaio 2001)*

Oggetto: Commissioni bancarie applicate ai non residenti

Può la Commissione far sapere se è legale, nell'ambito del diritto comunitario, addebitare commissioni bancarie specifiche ai titolari di conti non residenti per i bonifici effettuati all'interno della Spagna e per i depositi di denaro proveniente dal Regno Unito in un conto spagnolo?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(2 marzo 2001)*

La libera circolazione dei capitali, sancita dall'articolo 56 (ex articolo 73B) del trattato CE, è uno dei fondamenti del mercato unico. Tuttavia, l'articolo 58 (ex articolo 73D) del trattato CE sancisce esplicitamente il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre determinate misure a fini tributari (operando una distinzione tra residenti e non residenti), statistici ed amministrativi. Tali misure non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria.

Nei confronti delle banche e delle istituzioni finanziarie, la Spagna prescrive determinati obblighi di informazione, allo scopo di raccogliere dati statistici per la bilancia dei pagamenti. Pertanto devono essere notificate alle autorità alcune operazioni che coinvolgano conti bancari di non residenti, nonché le operazioni transfrontaliere in generale.

A tale proposito, va tenuto conto anche di un aspetto fiscale: per gli interessi percepiti sui conti bancari, coloro che risiedono in Spagna sono soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in tale paese, mentre i non residenti, di regola, non sono soggetti all'imposta in Spagna bensì nello Stato membro di residenza.

Di conseguenza, secondo la legge spagnola, la gestione del conto di un non residente impone agli enti creditizi di svolgere procedure amministrative supplementari. Se una banca esige perciò il pagamento di oneri aggiuntivi per coprire i costi delle operazioni manuali necessarie, si tratta di una decisione commerciale e non di una discriminazione illegale. La Commissione deplora l'esistenza della situazione menzionata e l'applicazione di commissioni bancarie aggiuntive, ma non è in grado di intervenire nelle politiche dei prezzi praticate dalle banche.

(2001/C 187 E/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0237/01

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(7 febbraio 2001)

Oggetto: Aumento dei prezzi degli alloggi in Belgio a seguito dell'abbattimento fiscale in Olanda della rendita ipotecaria

1. È la Commissione a conoscenza del fatto che una delle conseguenze dell'incisiva riforma del sistema fiscale olandese entrata in vigore 1° gennaio 2001 risiede nel fatto che l'abbattimento fiscale della rendita pagata per un'ipoteca della durata massima di trent'anni sulla prima abitazione, da tempo vigente nei Paesi Bassi, viene ora estesa ad abitazioni site in altri paesi, a condizione che il loro proprietario e abitante lavori e paghi le tasse nei Paesi Bassi?
2. Sa essa inoltre che il provvedimento fiscale di cui alla domanda 1 contribuisce ad aumentare sensibilmente i prezzi delle abitazioni nella fascia frontaliere settentrionale del Belgio, in particolare in zone delle province fiamminghe di Anversa e Limburgo che si trovano nella sfera di influenza delle città olandesi di Tilburg, Eindhoven e Maastricht, in quanto gli olandesi vi possono acquistare un'abitazione a costi notevolmente più bassi che i belgi, facendo sì che i belgi alla ricerca di un alloggio devono ripiegare su alloggi per loro ancora abbordabili in comuni più lontani dalla frontiera?
3. Come giudica la Commissione un provvedimento fiscale che sembra andare a vantaggio degli acquirenti di abitazioni per uso proprio ma che in pratica comporta aumenti dei prezzi a vantaggio dei venditori che sanno che l'acquirente grazie all'abbattimento fiscale può pagare molto di più di prima?
4. In che modo intende la Commissione contribuire alla soluzione di tale problema transfrontaliero esposto nelle suddette domande e alla protezione degli abitanti della fascia frontaliere settentrionale del Belgio dall'aumento dei prezzi e dall'esodo determinato da provvedimenti fiscali stranieri?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(21 marzo 2001)

1. La Commissione è a conoscenza della modifica della legislazione fiscale olandese, secondo cui il vantaggio fiscale riguardante i rimborsi di prestiti ipotecari — che prima del 1° gennaio 2001 non riguardava che le abitazioni situate nei Paesi Bassi — è stato esteso alle abitazioni ubicate in altri paesi qualora il loro proprietario e abitante lavori e paghi le tasse nei Paesi Bassi.
2. La Commissione si rende conto che l'applicazione di questa nuova misura fiscale è a beneficio di quei cittadini olandesi che decidano di acquistare un'abitazione in Belgio. La Commissione comprende altresì che l'aumento della domanda di case nella fascia frontaliere settentrionale del Belgio, causato dal maggiore interesse dei potenziali acquirenti olandesi, favorisce un rialzo del costo degli alloggi in questa regione. Tale evoluzione è di fatto a vantaggio dei venditori.

3. La Commissione ritiene che la nuova misura fiscale adottata dai Paesi Bassi sia conforme al diritto comunitario, il quale vieta espressamente agli Stati membri di praticare restrizioni (fiscali o di altra natura) alla libertà di circolazione e di stabilimento dei loro cittadini al di fuori delle loro frontiere nazionali.

4. La Commissione ritiene pertanto che nessuna misura specifica a livello comunitario debba essere prevista per intervenire nella situazione oggetto della presente interrogazione.

(2001/C 187 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0243/01
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(7 febbraio 2001)

Oggetto: Conclusione del processo decisionale relativo alle accuse di frodi con fondi destinati alla coltura di lino in Spagna e altre accuse a membri della Commissione

1. È la Commissione a conoscenza dell'articolo apparso nel giornale olandese «Financieel Dagblad» del 23 gennaio 2001 intitolato «Il Partito popolare europeo minaccia la crisi», in cui si menziona il vertiginoso aumento a fine degli anni '90, da 186 ha a 91 000 ha, delle superfici in Spagna in cui si coltiva il lino, nonché la sensibile riduzione della superficie di produzione del lino a 22 000 ha nel frattempo manifestatasi, le sovvenzioni erogate dall'Unione europea a favore della diffusione della coltura del lino e la corresponsabilità dell'ex Ministro dell'agricoltura spagnolo?

2. Può Lei confermare che l'Ufficio antifrode OLAF ha avviato un'inchiesta sulla legittimità e l'opportunità delle sovvenzioni di cui alla domanda 1 nonché sulle responsabilità politiche nell'uso scorretto di tali fondi? Può Lei confermare che tale inchiesta è stata nel frattempo conclusa?

3. Quali sono le conclusioni della Commissione in merito all'inchiesta dell'OLAF? Qualora Lei non fosse in grado di trarre tali conclusioni in questo momento, in quale momento prevede di poterle rendere pubbliche?

4. È lei disposto a rendere pubbliche le conclusioni dell'inchiesta dell'OLAF e a presentarle al Parlamento europeo?

5. Secondo quale procedura ed entro quali termini ritiene Lei che dovranno essere adottate le conclusioni finali su tale vicenda?

6. Riconosce Lei che qualora emerga una vera e propria frode, i fondi erogati vanno recuperati, così come è avvenuto, tra l'altro, per quanto riguarda i fondi del FSE erogati nei Paesi Bassi in deroga alle norme?

7. Riconosce Lei che una delle lezioni che vanno tratte dalle dimissioni della precedente Commissione del 1999 è quella della pubblicità totale e che occorre evitare che ancora una volta il prestigio degli interessati faccia aggio sull'importanza di una posizione aperta, trasparente ed integerrima dei leader politici in Europa, anche perché in caso contrario si può danneggiare seriamente ancora una volta l'immagine dell'Unione europea? In considerazione dei diffusi umori, è Lei disposto a prendere iniziative atte a soddisfare quanto prima possibile al bisogno di pubblicità e di integrità?

8. In che modo risponde Lei alle notizie secondo cui un deputato europeo del Partito popolare spagnolo ritiene di aver raccolto abbastanza materiale per spedire a casa sei membri della Sua Commissione, fra i quali non figura però l'ex Ministro spagnolo dell'agricoltura? Riconosce Lei che ciò viene a destare il sospetto che membri della Sua Commissione si sarebbero resi responsabili di pratiche disonorevoli che, se rese pubbliche, comporterebbero le loro dimissioni?

9. Non ritiene Lei che le accuse di cui alla domanda 8 debbano essere comprovate, da un punto di vista dell'integrità dell'amministrazione, al più presto possibile ovvero smentite una volta per tutte? Intende Lei prendere le necessarie iniziative?

10. Quali iniziative intende assumere la Commissione per evitare accuse da parte dei membri del Parlamento europeo ai membri della Commissione europea basate sulla loro eventuale vulnerabilità alle frodi?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(21 marzo 2001)

1. Sì, la Commissione è venuta a conoscenza dell'articolo cui si riferisce l'onorevole parlamentare. Riguardo all'evoluzione delle superfici seminate, si veda la risposta alla interrogazione scritta P-1382/99 dell'onorevole Colom i Naval⁽¹⁾ e le risposte che la Commissione ha dato al Parlamento, il 5 febbraio 2001, nel quadro della procedura di scarico del bilancio 1999.

2. Sì, L'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF), come indicato in un suo comunicato stampa del 9 febbraio 2001, ha iniziato un'indagine riguardante diversi Stati membri per esaminare la legittimità e l'efficacia della concessione delle sovvenzioni per il lino. La determinazione delle eventuali responsabilità politiche non compete all'OLAF. Quest'ufficio ha presentato la sua relazione al Parlamento e alla Commissione, a titolo confidenziale, soltanto il 19 marzo 2001.

3.e 5. La Commissione sta esaminando a fondo la relazione dell'OLAF e non trascurerà di darvi adeguatamente seguito.

4. Senza oggetto, dal momento che l'OLAF ha presentato nel frattempo la sua relazione al Parlamento.

6. Sì.

7. La Commissione ritiene che attualmente esista una maggiore trasparenza nelle relazioni tra il Parlamento e la Commissione. Questo è stato per l'appunto uno dei motivi della conclusione, il 5 luglio 2000, dell'accordo-quadro tra le due istituzioni.

Riguardo all'immagine dell'Unione, la Commissione è convinta che preservarla sia compito collettivo di tutti gli attori della costruzione europea. In questo contesto, la Commissione attribuisce un'importanza capitale a che ogni dibattito, riguardante questioni come quelle oggetto della presente interrogazione, resti basato su fatti oggettivi e tangibili.

8.e 9. La Commissione non ha motivo di sentirsi minacciata.

Dall'entrata in funzione del nuovo Parlamento e della nuova Commissione, quest'ultima si rallegra nel constatare che le due istituzioni hanno lavorato insieme in uno spirito di cooperazione leale e fiducia reciproca. La Commissione ritiene che si debba preservare questo clima d'intesa, indispensabile alle istituzioni per poter svolgere appieno il loro ruolo nella costruzione europea, ed è sicura che il Parlamento condivide questo punto di vista.

10. La Commissione è del parere che se un caso di frode risulta fondato, occorre esaminare a chi spettava il compito e la competenza di lottare contro la frode e agire di conseguenza.

⁽¹⁾ GU C 27 E del 29.1.2000.

(2001/C 187 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0246/01
di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Nota interna della Commissione Europea del 12 ottobre 1990 sulla BSE

Negli ultimi giorni su diversi organi di stampa è stata riportata una nota interna della Commissione europea del 12 ottobre 1990, che riferisce la discussione del Comitato veterinario permanente avvenuta il 9 e 10 ottobre precedenti, nota già peraltro apparsa durante la commissione d'inchiesta del Parlamento europeo del 1996.

Da tale nota appare chiaramente che la Commissione, per bocca del sig. Mansito, che a sua volta riportava il pensiero del suo principale superiore, l'allora Direttore generale per l'Agricoltura Guy Legras, ha preso la posizione di «non provocare reazioni sfavorevoli sui mercati e quindi di non parlare più di BSE, di chiedere al Regno Unito di non pubblicare i risultati delle loro ricerche e di minimizzare l'affare BSE praticando la disinformazione».

Nella nota si citano anche i nomi dei sigg. Barlero-Larsen, P. Prendergast (attuale Direttore dell'Ufficio Alimentare e Veterinario) e D. Jimenez- Beltran (ora Direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'Ambiente) tra coloro che hanno ricevuto in copia la nota.

Nella relazione finale della Commissione temporanea d'inchiesta del Parlamento europeo sull'ESB appare chiara la responsabilità degli alti funzionari dell'allora DG VI nella messa in atto di una «politica di disinformazione [che] va al di là dell'ambito dell'opinione pubblica e giunge a limitare la capacità legislativa comunitaria».

Nonostante si riconosca che dal 1996 la Commissione ha adottato numerose misure di riorganizzazione interna per porre rimedio ai meccanismi che avevano portato a tali gravissime disfunzioni,

può la Commissione spiegare:

- quale seguito ha avuto la strategia della «disinformazione» prospettata nella nota?
- se i funzionari citati in calce nella nota hanno effettivamente partecipato alla riunione e alla elaborazione della strategia di disinformazione adottata dalla Commissione dal 1990 al 1996?
- che provvedimenti ha preso la Commissione nei confronti degli alti funzionari responsabili della malagestione del problema dell'ESB tra il 1990 e il 1996, visto che risulta che l'unico funzionario rimosso fu il sig. Mansito, mentre alcuni degli altri sono oggi responsabili di importanti settori di competenza della Commissione?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(12 marzo 2001)

Nel luglio 1996, il Parlamento ha istituito una commissione temporanea d'inchiesta sull'encefalopatia spongiforme bovina (ESB-BSE). I risultati dell'inchiesta e le raccomandazioni per il futuro sono stati presentati nel febbraio 1997. Le responsabilità della Commissione nella gestione dell'ESB sono state esaminate dettagliatamente dalla commissione d'inchiesta. In questo contesto, la Commissione ha fornito ampie informazioni alla commissione d'inchiesta, che le ha in gran parte pubblicate (vedasi il documento del Parlamento A4-0020/97 e allegati). I funzionari della Commissione hanno anche depresso oralmente di fronte alla commissione d'inchiesta. Tutti i partecipanti all'inchiesta erano a conoscenza del contenuto della nota a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, discussa esaurientemente nelle procedure orali e scritte.

In seguito, il Parlamento ha istituito una commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB, a cui la Commissione ha presentato regolari relazioni sul seguito dato alle raccomandazioni.

La Commissione non ha quindi nulla da aggiungere alle informazioni fornite alla commissione d'inchiesta e alla commissione temporanea sugli eventi dei primi anni 90 menzionati nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare. Va precisato infine, per chiarezza, che il sig. Mansito non è stato rimosso dai servizi della Commissione.

(2001/C 187 E/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0250/01 di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione

(8 febbraio 2001)

Oggetto: Kurdistan e separatismo

Come segnala la Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta E-3319/00 (¹), nelle due relazioni periodiche del 1998 e del 1999 sulla Turchia si sottolinea, rispetto al Kurdistan, che «una soluzione civile potrebbe includere il riconoscimento di alcune forme di identità culturale curda e una maggiore tolleranza delle modalità di espressione di tale identità, a condizione che non propugnino il separatismo o il terrorismo».

Il terrorismo, da qualunque parte venga, è una piaga che viola i diritti dell'uomo, motivo per cui è inammissibile. Tuttavia, per quale motivo pone la Commissione come condizione per conseguire «alcune forme di identità culturale» (non si sa perché non tutte) che non si propugni il separatismo? E' la Commissione contraria al diritto all'autodeterminazione esercitato mediante strumenti pacifici e democratici?

(¹) GU C 163 E del 6.6.2001, pag. 85.

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(19 marzo 2001)

Come precisato nel partenariato per l'adesione proposto alla Turchia, obiettivo dell'Unione è la salvaguardia della diversità e dei diritti culturali di tutti i cittadini, a prescindere dalla loro origine. Tutte le disposizioni giuridiche che impediscono il godimento di tali diritti dovrebbero essere abrogate, incluse quelle in materia di istruzione.

Le relazioni periodiche della Commissione, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, sono state elaborate in base a un'analisi obiettiva ed equilibrata di tutti gli aspetti più importanti della situazione turca.

(2001/C 187 E/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0251/01

di Astrid Lulling (PPE-DE) alla Commissione

(8 febbraio 2001)

Oggetto: Posizione della Commissione in ordine alla «capitale europea»

Secondo un articolo pubblicato dalla stampa francese e intitolato «Les eurodéputés boudent Strasbourg», Romani Prodi, Presidente della Commissione avrebbe rivelato a Strasburgo che «è inevitabile che Bruxelles divenga la capitale europea».

Può la Commissione confermare che questa è la sua posizione in materia di sede e che essa ha così deliberato per permettere al suo Presidente di «rivelare» tale punto di vista a Strasburgo?

Intende la Commissione riconoscere che la fissazione delle sedi degli organi e delle agenzie dell'Unione europea non rientra nelle sue competenze e che, pertanto, le incombe un certo dovere di discrezione e di ritegno, nonché l'obbligo di rispettare la lettera, se non allo spirito, delle decisioni prese a Edimburgo dal Consiglio?

Risposta data dal prof. Prodi a nome della Commissione

(5 marzo 2001)

La sede delle istituzioni e degli organi dell'Unione è stabilita dal «Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol», allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le tre Comunità. È stato adottato in occasione della conclusione del trattato di Amsterdam. Al trattato recentemente firmato a Nizza è allegata una dichiarazione sullo svolgimento dei Consigli europei. Le dichiarazioni del Presidente della Commissione costituiscono la sua valutazione sulla portata di quest'ultima decisione e dunque non possono essere interpretate in un modo diverso, che esuli dal loro contesto.

(2001/C 187 E/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0254/01
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione*(8 febbraio 2001)*

Oggetto: Licenziamento di lavoratori

L'impresa «C & J. Clark — fabbrica di calzature, srl», con sede ad Arouca, Portogallo, intende licenziare 368 lavoratori, usando come pretesto la diminuzione delle ordinazioni.

Secondo il sindacato dei lavoratori dell'industria delle calzature e dei pellami dei distretti di Aveiro e Coimbra, tuttavia, l'azienda ha trasferito vari macchinari moderni verso altri stabilimenti di sua proprietà a Castelo de Paiva.

Nel frattempo risulta che la suddetta azienda ha ricevuto aiuti e incentivi nazionali e comunitari per la modernizzazione degli impianti, la creazione di posti di lavoro e la formazione professionale, che sarebbero serviti anche per sovvenzionare un'altra unità produttiva con sede in India.

Può la Commissione far sapere:

1. di quali aiuti ha beneficiato la suddetta azienda?
2. se sono state assegnate sovvenzioni con l'obiettivo di creare e/o salvaguardare l'occupazione e quali misure saranno adottate per difendere i posti di lavoro alla «C & J. Clark — fabbrica di calzature, srl» con sede ad Arouca, Portogallo?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(29 marzo 2001)*

La questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare riguarda la gestione dei progetti cofinanziati dai Fondi strutturali. Nel quadro della regolamentazione comunitaria e in accordo con il principio di sussidiarietà, la gestione dei progetti è di competenza degli Stati membri.

La Commissione non dispone attualmente di elementi di informazione sufficienti per poter fornire una risposta. Le informazioni necessarie saranno richieste alle autorità portoghesi e trasmesse, non appena ricevute, direttamente all'Onorevole Parlamentare.

(2001/C 187 E/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0256/01
di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione*(8 febbraio 2001)*

Oggetto: Diritto di seguito

Può la Commissione far sapere se intende creare un registro europeo centralizzato di tutti gli artisti e dei loro eredi che rientrano nell'ambito della proposta di direttiva? In caso di risposta negativa, in che modo le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 9 della proposta di direttiva devono determinare i diritti su un'opera in caso di reclamo da parte di due o più persone non soggette alla giurisdizione dello Stato membro in questione?

(2001/C 187 E/229)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0260/01
di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione**

(8 febbraio 2001)

Oggetto: Diritto di seguito

Quali misure devono adottare le persone fisiche o giuridiche, di cui all'articolo 9 della proposta di direttiva relativa al diritto di seguito, per la liquidazione degli eventuali diritti in caso di reclami incerti o che non possono essere determinati?

(2001/C 187 E/230)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0262/01
di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione**

(8 febbraio 2001)

Oggetto: Diritto di seguito

Può la Commissione indicare se il prezzo di vendita al netto dell'imposta, in base al quale secondo la proposta di direttiva va calcolato il diritto di seguito, include l'imposta sui redditi di capitale o imposte equivalenti, e in che modo devono essere effettuati i calcoli nel caso di una rivendita soggetta a varie legislazioni fiscali nazionali diverse?

(2001/C 187 E/231)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0264/01
di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione**

(8 febbraio 2001)

Oggetto: Diritto di seguito

Nel caso di una rivendita che riguardi persone soggette a due o più regimi nazionali di IVA e/o di imposte sulle vendite, come deve essere calcolato il prezzo di vendita al netto dell'imposta ai fini della proposta di direttiva relativa al diritto di seguito? Nell'eventuale assenza di disposizioni concernenti l'applicazione dell'IVA o dell'imposta sulle vendite, su quale base verrà calcolato tale diritto?

**Risposta comune
data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0256/01, E-0260/01, E-0262/01 e E-0264/01**

(26 marzo 2001)

In data 13 dicembre 2000 il Parlamento si è pronunciato a favore di svariati emendamenti alla posizione comune del Consiglio del 19 giugno 2000 relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale⁽¹⁾. In forza dell'articolo 251 (ex articolo 189b), paragrafo 3 del trattato CE, spetta al Consiglio pronunciarsi su detti emendamenti. Per rispondere alle interrogazioni relative a talune precise disposizioni dell'onorevole parlamentare la Commissione prenderà quindi come riferimento la posizione comune nella versione emendata dal Parlamento.

L'onorevole parlamentare si preoccupa degli obblighi che detta direttiva farà pesare sulle persone menzionate all'articolo 9 che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 4, saranno spesso responsabili del pagamento del diritto di seguito qualora più persone si ritengano beneficiarie del diritto di seguito oppure nel caso in cui il diritto di seguito non sia rivendicato.

Le modalità di pagamento del diritto di seguito dipendono dal modo di gestione scelto. La posizione comune nella versione emendata prevede che il problema rientri nelle competenze degli Stati membri che possono apportare soluzioni specifiche. Per esempio, nella misura in cui uno Stato membro ha optato per la gestione collettiva obbligatoria del diritto di seguito, spetta alle società di gestione collettiva trattare simili problematiche.

Comunque sia, la questione del pagamento di un debito in caso di incertezza sulla persona del creditore sorge in molti altri casi a prescindere dal diritto di seguito e gli Stati membri dispongono al riguardo di norme giuridiche ben consolidate. Ai soggetti di cui all'articolo 9 incombe quindi soltanto seguire le procedure previste, in tali fattispecie, dal rispettivo diritto nazionale.

Tenuto conto di queste spiegazioni, la costituzione di un registro europeo centralizzato che riporti tutti gli artisti ed i loro eredi ammessi al beneficio del diritto di seguito appare dunque una formalità amministrativa priva di interesse. La Commissione non ne contempla pertanto l'istituzione.

L'onorevole parlamentare si interroga inoltre sulla portata dell'articolo 5. Al riguardo, la Commissione conferma che il prezzo di vendita sulla cui base il diritto di seguito viene calcolato non deve incorporare nessuna delle tasse che normalmente si aggiungono al prezzo netto quale l'IVA, per esempio. Questa direttiva non arreca quindi pregiudizi ai regimi fiscali degli Stati membri.

(¹) GU C 300 del 20.10.2000.

(2001/C 187 E/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0275/01
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(2 febbraio 2001)

Oggetto: Normativa antirumore nell'Unione europea

Si chiede alla Commissione se esistano a livello europeo disposizioni sul livello di rumore prodotto nei locali destinati a civile abitazione, che valgano a tutelare le case private dall'eccessivo rumore proveniente dalle abitazioni dei vicini.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(9 marzo 2001)

Al momento non vi sono regolamenti comunitari contro il rumore proveniente dalle abitazioni vicine.

Gli Stati Membri non utilizzano attualmente comuni indicatori del rumore cosiddetto ambientale o delle attività umane. Questo aspetto sarà compreso nella proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (¹), adottata dalla Commissione il 26 luglio 2000.

La proposta legislativa è all'esame del Parlamento e del Consiglio.

(¹) GU C 337 E del 28.11.2000.

(2001/C 187 E/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0278/01
di Jean-Charles Marchiani (UEN) alla Commissione

(2 febbraio 2001)

Oggetto: Sovvenzioni dell'Unione europea ai comuni gemellati

Nel 1989 il Parlamento europeo ha preso l'iniziativa di creare una linea di bilancio destinata a sostenere i gemellaggi dei comuni d'Europa. Tali aiuti, oltre a promuovere le relazioni fra i cittadini degli Stati dell'Unione, sono di importanza assolutamente determinante sia per l'opera quotidianamente svolta locale sia per gli scambi fra cittadini di paesi, regioni e culture differenti.

Senonché, in un comunicato di fine estate 2000, la Commissione ha indicato che a causa della carenza di fondi il programma per l'anno 2000 sarà chiuso prima del previsto. Sembra inoltre che si intenda introdurre una procedura più selettiva e dissuasiva per diminuire il numero delle domande da trattare.

Considerato il successo riscosso dalla vasta iniziativa di gemellaggio dei comuni d'Europa, non ritiene la Commissione che sia invece indispensabile proporre, nel quadro del prossimo progetto preliminare di bilancio dell'esercizio 2002, un incremento significativo degli stanziamenti assegnati ai gemellaggi fra le città europee?

Può la Commissione inoltre confermarci il suo intendimento di vigilare scrupolosamente a che la procedura di presentazione delle domande rimanga accessibile a un numero di comuni quanto più alto possibile e in particolare ai comuni più piccoli e, in tale prospettiva, di dotarsi di risorse sufficienti affinché tale procedura sia migliorata, snellita e accelerata?

Può infine la Commissione comunicarci quali criteri le sono sembrati pertinenti al punto da indurla a proporre misure manifestamente sfavorevoli al gemellaggio dei comuni d'Europa?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(28 marzo 2001)

La Commissione, conscia dell'importanza che l'iniziativa relativa alla promozione di gemellaggi di città riveste, ritiene che una gestione efficace e trasparente di questa procedura sia determinante per il suo successo.

Visto l'aumento importante del numero di richieste negli ultimi anni, i termini per la trattazione dei dossier si erano sensibilmente allungati: il volume delle sovvenzioni richieste aveva peraltro sorpassato le disponibilità di bilancio.

Per garantire una migliore gestione di questa iniziativa a tutti i livelli — selezione, ripartizione degli aiuti sull'anno, trattamento rapido dei dossier —, la Commissione ha deciso, dopo aver consultato le organizzazioni che rivestono un ruolo attivo nel quadro della promozione dei gemellaggi, di introdurre per il 2001 la procedura dell'invito a presentare proposte, utilizzato comunemente per la gestione delle sovvenzioni della Commissione. Questa procedura tiene conto delle specificità dei gemellaggi ed è stata definita in modo da garantire un ampio accesso per qualsiasi comune, indipendentemente dalle sue dimensioni, nonché una ripartizione equa dei mezzi disponibili nel corso dell'anno. Una riunione di valutazione della nuova procedura, con le organizzazioni rappresentative, è prevista nel corso del 2001.

La Commissione riconosce l'importanza delle azioni di gemellaggio per l'emergenza di una cittadinanza europea partecipativa e attiva. La valutazione della dotazione da prevedere per i gemellaggi nell'avamprogetto del bilancio (APB) 2002 terrà conto della valutazione in corso, dei vincoli generali sulla base dell'elaborazione, da parte della Commissione, dell'avamprogetto di bilancio.

(2001/C 187 E/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0287/01

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(9 febbraio 2001)

Oggetto: Benessere dei polli da ingrasso broiler

Il 21 marzo 2000 il Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali della Commissione ha approvato una relazione «Il benessere dei polli da ingrasso (broiler)», in cui si conclude che la determinazione dell'industria dei polli da ingrasso a raggiungere tassi di crescita rapida comporta per molti polli dolorosi disturbi alle zampe e addirittura la morte per collasso cardiaco. Il Comitato scientifico segnala altresì che per evitare in ampia misura grossi problemi di benessere la densità negli allevamenti dev'essere di 25kg/m², mentre con densità superiori a 30 kg/m², anche in presenza di validissimi sistemi di controllo ambientale, si assiste a un'impennata nella frequenza dei problemi gravi. Il Comitato conclude altresì che le

severe restrizioni in fatto di alimentazione cui sono soggetti gli allevatori di broiler comportano inaccettabili problemi di benessere e che occorre quindi migliorare il benessere del pollame da allevamento.

Inoltre, nella riunione del novembre 2000 del Consiglio agricoltura svariate delegazioni hanno esortato la Commissione a mettere a punto quanto prima possibile una proposta di direttiva sulla protezione dei polli da ingrasso.

Alla luce di questi sviluppi, quando intende la Commissione mettere a punto una proposta di direttiva del Consiglio volta ad affrontare i problemi e benessere dei polli broiler evidenziati nella relazione del Comitato scientifico?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta fornita alle interrogazioni scritte E-1809/00 ed E-1848/00 dell'on. McAvan⁽¹⁾ sullo stesso argomento.

⁽¹⁾ GU C 89 E del 20.3.2001, pag. 89.

(2001/C 187 E/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0299/01 di Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) alla Commissione

(9 febbraio 2001)

Oggetto: Lavoro minorile

La Commissione non ha dato una risposta soddisfacente all'interrogazione E-3639/00⁽¹⁾. Può la Commissione far sapere esattamente quali Stati membri dell'Unione europea e quali paesi ACP non hanno ancora ratificato la convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione?

⁽¹⁾ GU C 151 E del 22.5.2001.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(29 marzo 2001)

Si informa l'Onorevole Parlamentare che, per quanto riguarda la sua interrogazione concernente gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sulle peggiori forme di lavoro minorile, questione sulla quale la Commissione ha adottato una Raccomandazione agli Stati membri il 15 settembre 2000⁽¹⁾, i seguenti Stati membri non hanno ratificato la Convenzione in questione a tutto l'8 febbraio 2001: Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Svezia.

Per quanto riguarda l'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare sugli Stati africani ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) non hanno ratificato la Convenzione n. 182 dell'OIL, un elenco di paesi che l'hanno ratificata (inclusi i paesi ACP) a tutto l'8 febbraio 2001, fornito dal sistema di informazione pubblica dell'OIL (ILOLEX) viene inviato direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

⁽¹⁾ GU L 243 del 28.9.2000.

(2001/C 187 E/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0303/01
di Carlos Carnero González (PSE) alla Commissione

(2 febbraio 2001)

Oggetto: Informazioni relative all'utilizzazione di fondi dell'UE per la formazione e l'occupazione gestiti dall'IMEFE di Madrid

Il giornale spagnolo «El País» pubblica nel suo numero del 29 gennaio un'informazione intitolata «Reti imprenditoriali di affiliati al PP ottengono 1 400 milioni per la formazione di disoccupati a Madrid. Le società si sono accaparrate i primi posti nell'aggiudicazione di corsi finanziati dall'UE». In tale articolo si segnala che dopo un minuzioso studio di tutti i contratti stipulati in questo ambito dall'Istituto municipale per l'occupazione (IMEFE) del Comune di Madrid dal 1996, il consigliere socialista di tale comune, Isabel Vilallonga, sostiene che vi sia stato un chiaro favoreggiamento delle imprese in questione. Ed emerge un sospetto più grave: «sono state realmente impartiti tutti i corsi previsti?»

Tenendo conto della preoccupazione giustificatamente generata nell'opinione pubblica di Madrid dalla diffusione di tali notizie, e considerando che si tratta di questioni relative ad attività finanziate con denaro comunitario, può la Commissione far sapere quali sono i fondi dell'Unione destinati alla formazione e all'occupazione gestiti dall'IMEFE dal 1995, e per quali programmi? Intende la Commissione europea esaminare attraverso i meccanismi all'uopo predisposti, il contenuto dei suddetti articoli, al fine di garantire il corretto uso dei fondi europei destinati alla formazione e alle occupazioni gestite dall'IMEFE dal 1995? Intende rivolgersi in tal senso alle autorità spagnole interessate o competenti? Quali sarebbero le misure da adottare qualora venissero riscontrate irregolarità?

(2001/C 187 E/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0355/01
di Carlos Carnero González (PSE) alla Commissione

(6 febbraio 2001)

Oggetto: Nuove gravi informazioni relative all'uso fraudolento di fondi comunitari destinati alla formazione e all'occupazione gestiti dall'IMEFE del comune di Madrid

A seguito di quanto hanno pubblicato a partire dallo scorso 29 gennaio, i media spagnoli fanno sapere ora che Ricardo Peydró, direttore dell'Istituto municipale per l'occupazione e la formazione (IMEFE) del comune di Madrid, ha annunciato ieri che l'organismo da lui diretto intende sporgere querela contro l'impresa Ifomar per presunta frode e falso documentale e che vi sono prove sufficienti del fatto che tale impresa avrebbe simulato l'organizzazione di corsi nelle carceri, senza realizzarli ma facendosi pagare a carico di fondi municipali ed europei.

Queste informazioni corroborano la gravità delle notizie comparse nei media questa settimana, che hanno già motivato la presentazione di un'interrogazione scritta prioritaria in proposito lo scorso lunedì 29 gennaio.

È imprescindibile che la Commissione agisca con la massima rapidità ed efficacia affinché sia le imprese che lavorano correttamente con i fondi gestiti dall'IMEFE, che svolgono un'importantissima opera sociale a favore della formazione e dell'occupazione, che i loro alunni, non si trovino pregiudicati dall'operato di determinati personaggi senza scrupoli.

In queste circostanze, quali misure pensa di adottare la Commissione europea, in virtù della regolamentazione vigente nell'Unione, per conoscere tutti gli aspetti dei fatti denunciati e garantire pienamente l'uso corretto del denaro del contribuente europeo, assicurando così la continuità dei programmi di formazione ed occupazione di fronte alle frodi eventualmente commesse? La Commissione si è già rivolta alle autorità spagnole competenti o interessate (comune di Madrid) o tali autorità si sono messe in contatto con la Commissione?

Risposta comune
data dal commissario Diamantopoulou in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-0303/01 e P-0355/01

(26 marzo 2001)

In conformità al sesto considerando del regolamento (CEE) 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽¹⁾ e all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽²⁾ per il periodo di programmazione 2000-2006, la responsabilità di attuazione di tali interventi incombe agli Stati membri.

La Commissione, che non gestisce direttamente i Fondi, ha chiesto quindi alle autorità spagnole responsabili della gestione del Fondo sociale europeo, con nota datata 1° febbraio 2001, di procedere alle verifiche necessarie in merito alle informazioni apparse nelle edizioni del 29, 30 e 31 gennaio del quotidiano «El país».

Il ministero del Lavoro spagnolo ha informato la Commissione, con un fax datato 1° febbraio 2001, che il 31 gennaio 2001 i suoi servizi hanno chiesto informazioni all'Istituto comunale del Lavoro (Istituto Municipal de Empleo) di Madrid su un eventuale cofinanziamento da parte del Fondo sociale europeo dei corsi di formazione relativi alle informazioni apparse nella stampa.

Non appena il ministero del Lavoro avrà trasmesso ufficialmente le sue conclusioni alla Commissione e nel caso risultasse che il Fondo sociale europeo sia stato utilizzato in modo irregolare, lo Stato membro e la Commissione procederanno alle correzioni finanziarie pertinenti secondo le procedure previste dalle norme comunitarie e nazionali in vigore.

L'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) ha dichiarato di essere informato degli articoli apparsi sulla stampa e contatterà le autorità nazionali incaricate dell'introduzione delle comunicazioni a titolo del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore. ⁽³⁾

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.1993.

⁽²⁾ GU L 161 del 21.6.1999.

⁽³⁾ GU L 178 del 12.7.1994.

(2001/C 187 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0306/01
di Giorgio Celli (Verts/ALE) alla Commissione

(2 febbraio 2001)

Oggetto: Trasmissione della BSE

Sembra che una delle vie di contaminazione della BSE possa essere quella della vacca che, colpita dal morbo, trasmette i prioni al proprio vitello, che nasce già contaminato.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere:

1. Quale sicurezza offre l'analisi di vitelli con più di 20 o di 30 mesi?
2. Qual è la percentuale degli animali sottoposti a test che, essendo ammalati, possono filtrare attraverso la rete di controllo?
3. Infine, può la Commissione far sapere se si debba considerare attendibile la notizia comparsa sul Times, l'estate passata, di un bambino nato con la BSE trasmessa nel corso della gestazione dalla madre?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(22 marzo 2001)

In base ai pareri formulati dagli esperti e messi a disposizione della Comunità, studi epidemiologici hanno rivelato che sussiste il rischio reale di un aumento del 10 % circa della contaminazione da BSE nei vitelli nati da vacche affette dal morbo, entro i 12 mesi successivi all'insorgenza dei sintomi clinici della malattia. Non si conosce, tuttavia, a tutt'oggi, il meccanismo di trasmissione del morbo, né si è certi che esso possa essere contratto dai bovini per via materna, vale a dire, nel periodo di gestazione. Tuttavia, anche se questo tipo di contaminazione dovesse essere confermato, risulterebbe comunque meno importante rispetto alla trasmissione del morbo per via alimentare.

I test attuali di diagnosi della BSE sono utilizzati per individuare i casi clinici di BSE o di animali infetti da BSE prossimi alla fase clinica. Dal momento che le prove non possono individuare l'infezione nella fase precoce di incubazione, un eventuale risultato negativo della prova non esclude nella maniera più assoluta che l'animale non sia già stato contaminato. La misura più importante di protezione della salute pubblica, applicabile direttamente, consiste, pertanto, nell'eliminazione di ogni materiale specifico a rischio di BSE al momento della macellazione. Non è possibile, al momento attuale, stabilire la percentuale di animali sottoposti a test che, pur avendo dato risultato negativo, siano in realtà ammalati.

La Commissione non è a conoscenza di informazioni attendibili riguardo alla terza domanda posta dall'on. parlamentare. A tutt'oggi, infatti, non è stata confermata la notizia di casi di trasmissione di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) nel corso della gestazione dalla madre al figlio.

(2001/C 187 E/239)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0318/01
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Fine del programma di europartenariato

Può spiegare la Commissione per quale motivo è stato deciso di por fine al programma di europartenariato prima di conoscere i risultati della valutazione di tale programma?

Risposta del Commissario Liikanen a nome della Commissione

(21 marzo 2001)

La Commissione ha proceduto al riesame delle sue priorità e dei mezzi di cui dispone per l'esecuzione dei suoi compiti. In questo contesto, e in conformità alle indicazioni emerse dal lavoro del gruppo paritario come previsto dalla comunicazione «L'adeguamento delle risorse umane ai compiti dell'istituzione» del 26 luglio 2000⁽¹⁾, la Commissione ha deciso di non partecipare più direttamente alla gestione di attività di europartenariato.

Lo studio di valutazione del programma di europartenariato attualmente in corso ha il fine di esaminare l'effetto del programma nei suoi 10-12 anni di esistenza, nonché di suggerire eventuali miglioramenti. La decisione della Commissione di non investire più le proprie risorse nella gestione del programma non preclude che la formula messa a punto negli anni possa essere applicata da altre parti interessate, in particolare da quelle che abbiano constatato i vantaggi dei programmi passati. In quest'ottica, e per questi interessati, la valutazione sarà un utile strumento. La Commissione è disposta a mettere a disposizione gli strumenti di gestione che ha messo a punto, quali la guida degli organizzatori e i pacchetti di software per i nuovi organizzatori.

⁽¹⁾ SEC(2000) 2000.

(2001/C 187 E/240)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0323/01
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione***(13 febbraio 2001)*

Oggetto: L'Anno europeo delle lingue e la progettata chiusura del dipartimento lingua e letteratura frisone presso la facoltà di lettere dell'università di Amsterdam

L'Unione ha ufficialmente proclamato il 2001 Anno europeo delle lingue (decisione 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)⁽¹⁾. Per 12 mesi i riflettori sono stati puntati sulla ricca varietà delle lingue quale notevole componente del patrimonio culturale europeo oltremodo rilevante per il futuro dell'Europa (si rinvia al sito web dell'Anno europeo delle lingue: [http:// europa.eu.int/comm/education/languages/nl/actions/year2001.html#1](http://europa.eu.int/comm/education/languages/nl/actions/year2001.html#1).)

Con il necessario interesse vanno considerate tutte le lingue europee comprese le cosiddette lingue regionali, le lingue delle minoranze e i codici gestuali. Il messaggio principale della campagna di informazione sull'Anno europeo, «l'apprendimento delle lingue apre molte porte e nessuno è troppo giovane o troppo vecchio per farlo!», oltre che essere neutro è tutt'altro che proiettato su una sola lingua o su un determinato gruppo di lingue.

Il 30 ottobre 1987 il Parlamento europeo approvava la risoluzione Kuijpers sulla promozione delle lingue minoritarie nell'insegnamento, nei mass media e nella comunicazione con le autorità. Detta risoluzione costituiva un notevole passo in avanti nel riconoscimento delle cosiddette lingue meno usate come il frisone.

La progettata chiusura da parte dell'Università di Amsterdam (UvA) del dipartimento lingua e letteratura frisone risulta diametralmente opposta agli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue e della risoluzione Kuijpers. Nell'ambito della conurbazione densamente popolata, l'UvA è l'unico istituto universitario dove si insegnano lingua e letteratura frisone. Nel frattempo il taglio proposto dalle autorità accademiche è stato bersaglio di non poche proteste.

Ciò premesso, conviene la Commissione che la progettata chiusura da parte dell'Università di Amsterdam nel dipartimento lingua e letteratura frisone risulta in diametrale contrasto con i generosi e ambiziosi obiettivi dell'Anno europeo delle lingue e della risoluzione Kuijpers?

- a) In caso affermativo, quali passi intende compiere la Commissione per
1. richiamare l'attenzione dell'Università di Amsterdam sull'importanza di proseguire l'insegnamento fino al dottorato della lingua e letteratura frisone ai fini degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue,
 2. caldeggiare presso l'Università di Amsterdam l'integrale mantenimento di detto insegnamento,
 3. richiamare l'attenzione delle autorità olandesi sulla rilevanza dell'insegnamento fino al dottorato della lingua e letteratura frisone da parte dell'Università di Amsterdam ai fini degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue,
 4. caldeggiare presso le autorità olandesi l'integrale mantenimento di detto insegnamento fino al dottorato della lingua e letteratura frisone da parte dell'Università di Amsterdam?
- b) In caso negativo, quali argomenti adduce la Commissione per conciliare la progettata, chiusura del dipartimento lingua e letteratura frisone presso l'Università di Amsterdam con gli ambiziosi e generosi obiettivi perseguiti dall'Anno europeo delle lingue?

⁽¹⁾ GU L 232 del 14.9.2000, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Reding in nome della Commissione*(5 aprile 2001)*

L'onorevole parlamentare potrà utilmente riferirsi alla risposta scritta che la Commissione ha dato all'interrogazione orale H-0254/01 dell'On. Staes nell'ora delle interrogazioni della sessione di aprile 2001⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Risposta scritta del 3.4.2001.

(2001/C 187 E/241)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0344/01
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(6 febbraio 2001)

Oggetto: Ampliamento della metropolitana di Atene

Il governo ellenico ha deciso di ampliare l'attuale linea della metropolitana di Atene dalla stazione di «Ethnikì Amyni» a quella di «Stavò Aghias Paraskevì» al fine di facilitare il collegamento con il nuovo aeroporto ateniese. Il governo ha deciso inoltre, per motivi di celerità e di economia, come si sostiene, di sopprimere nel nuovo ampliamento quattro delle cinque stazioni inizialmente previste che dovevano servire i quartieri di Chologò, Aghia Paraskevì, ecc.

Per il finanziamento di tale ampliamento sembra che verranno utilizzati fondi comunitari già approvati per l'ampliamento della metropolitana fino a Egaleo, che è il quartiere popolare per eccellenza di Atene, il cui collegamento con la metropolitana verrà rinviato a molto più tardi. In tal modo verrà però sacrificato un collegamento con una delle zone più degradate della città per cercare di servire l'aeroporto, collegamento quest'ultimo che però sarà di scarsa utilità in quanto la prevista stazione di Stavò dista molti chilometri dall'aeroporto stesso.

È la Commissione al corrente di questi importanti cambiamenti introdotti e come li valuta?

Risposta data dal Sig Barnier in nome della Commissione

(19 aprile 2001)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta E-3658/00 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 25.

(2001/C 187 E/242)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0346/01
di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione**

(6 febbraio 2001)

Oggetto: Distribuzione di euro prima del gennaio 2002

Nella relazione mensile pubblicata dalla Commissione europea sulla preparazione alla transizione all'euro (Preparation for the changeover to the euro) si anticipa che nella fase finale la distribuzione preventiva di euro ai dettaglianti è prevista nel periodo tra l'1.9.2001 e il 17.12.2001.

Può la Commissione confermare tale previsione e precisare la sua posizione in merito alla distribuzione preventiva al pubblico in generale di banconote da 5 e 10 euro a partire dall'1.12.2001?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(15 marzo 2001)

La tabella che compare alla fine del bollettino mensile della Commissione dal titolo «Preparazione del passaggio all'euro» è stata redatta dalla Commissione stessa sulla base dei contributi provenienti dagli Stati membri che partecipano all'UEM.

Gli Stati membri dell'Unione economica e monetaria (UEM) hanno concordato di abbreviare quanto più possibile il periodo di doppia circolazione delle banconote e delle monete. Lo scopo di tale misura è ridurre la possibilità di confusione per i cittadini e alleviare la necessità di operare in due valute per il settore del commercio al dettaglio.

La distribuzione anticipata di banconote al pubblico potrebbe effettivamente prolungare il periodo di doppia circolazione e risultare così controproducente rispetto alle ragioni che hanno condotto ad abbreviare tale periodo. Inoltre, distribuendo anticipatamente le banconote in euro tra il pubblico si potrebbe rischiare di far circolare prematuramente le nuove banconote prima della data ufficiale del 1° gennaio 2002. Questo è il motivo per cui i ministri delle Finanze e la Commissione si sono dichiarati concordi con la Banca centrale europea nel decidere di non procedere a una distribuzione preventiva delle banconote al pubblico.

(2001/C 187 E/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0348/01
di Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) alla Commissione

(6 febbraio 2001)

Oggetto: Appalto di lavori del comune di Messina per una linea tranviaria finanziata con fondi europei

In seguito alla mia interrogazione E-1243/00⁽¹⁾, del 14 aprile 2000, il 6 giugno 2000 la Commissione rispondeva che «[essa] deciderà in merito all'eventuale finanziamento del progetto in questione», sottintendendo che la decisione doveva ancora essere presa.

Secondo gli organi di informazione locale, durante il mese di ottobre 2000 il Presidente della Regione Sicilia, on. Vincenzo Leanza, ha pubblicamente assicurato l'erogazione del finanziamento.

Può la Commissione chiarire se e quali decisioni sono state prese relativamente al finanziamento del progetto della linea tranviaria in questione?

⁽¹⁾ GU C 72 E del 6.3.2001, pag. 30.

Risposta data dal Commissario Barnier in nome della Commissione

(27 marzo 2001)

La Commissione non ha potuto adottare una decisione formale sul cofinanziamento del progetto di cui trattasi nell'ambito dei fondi strutturali in quanto la Regione Sicilia non le ha ancora trasmesso le informazioni richieste in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

(2001/C 187 E/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0354/01
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(6 febbraio 2001)

Oggetto: Negoziato dell'accordo di pesca con il Marocco

Secondo informazioni di prima mano ricevute dalle più alte autorità marocchine, il round di negoziati avviato lo scorso giovedì tra la Commissione europea e i rappresentanti del governo del Marocco in ordine alla conclusione di un nuovo accordo di pesca è stato interrotto venerdì, senza fissare la data di un nuovo incontro, quando il direttore generale della pesca della Commissione, sig. Smidt, ha comunicato la sua intenzione di tornare a Bruxelles per trascorrervi il fine settimana.

Tale comportamento sembra suggerire non solo al Commissario competente per la pesca Fischler, fermo sostenitore dell'accordo, ma allo stesso Presidente della Commissione Prodi, che aveva impegnato la propria parola nel garantire alle autorità marocchine che la Commissione si sarebbe impegnata a fondo nella negoziazione, che il sig. Smidt non è forse la persona più indicata a partecipare al prossimo round negoziale.

È al corrente il sig. Fischler di tali fatti, e ha ricevuto proteste del governo spagnolo per fatti soprammenzionati?

Intende la Commissione apportare modifiche alla delegazione che parteciperà al negoziato al fine di conseguire un accordo dopo 14 mesi di «stasi forzata»?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(28 febbraio 2001)

La Commissione aveva a suo tempo convenuto con le autorità marocchine di organizzare una riunione di un solo giorno il 25 gennaio 2001 per portare avanti le trattative su un futuro accordo di pesca, dopo la conclusione della precedente sessione tenutasi il 9 gennaio 2001.

Nell'incontro del 25 gennaio 2001 sono stati realizzati alcuni progressi e il Marocco ha presentato nuove proposte che la Commissione deve ora esaminare con la massima attenzione. Entrambe le parti hanno pertanto deciso, di comune accordo, di tenere un altro incontro di carattere tecnico la settimana seguente. Ciò spiega il rientro a Bruxelles dei funzionari della Commissione.

La discussione rimane aperta ed entrambe le delegazioni continuano ad adoperarsi per ridurre la distanza fra le rispettive posizioni su temi chiave.

(2001/C 187 E/245)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0359/01

di Eryl McNally (PSE) alla Commissione

(8 febbraio 2001)

Oggetto: Commercio di pellicce di cani e gatti

E' consapevole l'Unione europea della situazione imbarazzante recentemente segnalata da investigatori che indagano, in incognito sul commercio di pellicce di cani e gatti provenienti dall'Asia?

In una sala d'esposizione asiatica gli investigatori hanno scoperto tigri a grandezza naturale fatte di pelliccia di cane («groupee», come le chiamano i mercanti asiatici). I rappresentanti asiatici hanno fatto rilevare agli investigatori, che si facevano passare per uomini d'affari, che tali statue a grandezza naturale vendono ad hotel e musei europei per 5 0000 § ciascuna.

I nostri turisti sarebbero contenti di sapere che negli impianti turistici dei nostri paesi sono utilizzate pellicce di cani e gatti? Può la Commissione far sapere se intende porre fine a tale commercio prima che questo pregiudichi le nostre attività commerciali e il turismo?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(8 marzo 2001)

La Commissione non dispone al momento di informazioni ufficiali precise né di alcun dato in merito a importazioni di pellicce di cani e gatti nella Comunità.

Quanto alla domanda se la Commissione intenda bloccare tale commercio, occorre ricordare che la politica commerciale non è che una proiezione esterna della politica interna dell'Unione europea. In base alle notizie di cui si dispone, nessuno Stato membro vieta l'uso commerciale di pellicce di questo tipo. Per tale motivo, e in assenza di divieti interni, la Commissione non intende proporre attualmente un divieto di importazione che potrebbe essere contestato come discutibile oltre che costituire un ostacolo al principio del trattamento nazionale.

Tuttavia, alla luce dei timori dell'opinione pubblica circa lo sfruttamento commerciale delle pellicce di cani e gatti, ivi compreso il commercio internazionale, la Commissione seguirà la questione al fine di esaminare l'opportunità di proporre misure a livello europeo, tenendo conto del principio di sussidiarietà, e riferirà in proposito al Parlamento.

(2001/C 187 E/246)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0380/01
di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Libertà di stabilimento nei Paesi Bassi

Un installatore diplomato tedesco di impianti di refrigerazione intendeva stabilirsi nei Paesi Bassi per esercitarvi la sua professione. In tale contesto presentava domanda di esenzione dal cosiddetto esame CFK prescritto nei Paesi Bassi, domanda bocciata adducendo i «peculiari requisiti» della formazione olandese ... In proposito non si è fatta alcuna esplicita menzione del suo diploma – anche dietro sollecito dell'LGH. Ciò premesso,

1. Come valuta la Commissione il suddetto caso alla luce della libertà di stabilimento?
2. Quali provvedimenti si ripromette la Commissione di adottare allorché constatata che le autorità olandesi hanno disatteso l'obbligo di garantire la libertà di stabilimento?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della della Commissione

(26 marzo 2001)

Trattandosi del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, la professione di installatore di sistemi di raffreddamento è coperta dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali contemplate dalle direttive di liberalizzazione e recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento dei diplomi⁽¹⁾ nella misura in cui rientra nella costruzione di macchine e forniture elettriche.

Secondo i termini dell'articolo 4 della direttiva, che riporta senza modifiche la corrispondente disposizione della direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel campo delle attività non salariate di trasformazione inerenti alle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato)⁽²⁾ ora abrogata, gli Stati membri che subordinano l'accesso all'attività in questione o il suo esercizio al possesso di conoscenze ed attitudini generali o particolari accettano come prova sufficiente di dette conoscenze ed attitudini l'esercizio di detta attività in un altro Stato membro durante un certo periodo (di massima sei anni) come indipendente o in qualità di dirigente aziendale.

Previo recepimento integrale della direttiva (il termine di recepimento è fissato al 31 luglio 2001) i professionisti che non soddisfano le condizioni di esperienza professionale di cui all'articolo 4 potranno altresì chiedere il riconoscimento del loro diploma, certificato o altro titolo secondo le condizioni dell'articolo 3 della direttiva.

Da quanto precede risulta che la direttiva 1999/42/CE non consente attualmente di chiedere il riconoscimento dei titoli di formazione. Tuttavia, sulla base degli articoli 43 e 49 (ex articoli 52 e 59) del trattato CE come sono interpretati dalla Corte dei Giustizia (sentenza «Vlassopoulou») gli Stati membri devono fin d'ora prendere in considerazione i titoli di formazione acquisiti in un altro Stato membro ed effettuare un esame comparativo tra i titoli acquisiti dal migrante nel paese di origine e quello richiesto nello Stato membro di accoglienza. Se qualsiasi discriminazione esclusivamente a motivo dell'origine del diploma è vietata dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, detti articoli non comportano per contro, contrariamente alla direttiva citata, obblighi precisi per quanto attiene al risultato di detto esame comparativo.

In mancanza di informazioni più precise in merito all'esperienza professionale del cittadino in questione e sui motivi del rifiuto della sua richiesta, la Commissione non è in grado di valutare la conformità al diritto comunitario della decisione presa.

Trattandosi delle misure previste dalla Commissione, occorre ricordare che la procedura del ricorso per infrazione di cui all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE è consona quando la legislazione nazionale di uno Stato membro non è conforme al diritto comunitario oppure quando, anche in presenza di una legislazione conforme, è stabilita una prassi amministrativa costante contraria al diritto comunitario.

Per contro, la Commissione non è in grado di risolvere direttamente dei casi individuali. Né la Commissione né la Corte di giustizia hanno il potere di annullare una decisione emanante da una autorità nazionale né d'imporre ad uno Stato membro di risarcire dei privati. Soltanto i tribunali nazionali sono competenti in materia. Tuttavia, per facilitare la risoluzione informale di casi singoli è stata creata una rete di contatti nazionali.

⁽¹⁾ GU L 201 del 31.7.1999.

⁽²⁾ GU 117 del 23.7.1964.

(2001/C 187 E/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0387/01
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Le isole Galapagos

Può la Commissione rendere noto il tipo di aiuto che essa apporta al governo ecuadoriano per sostenerlo nella protezione dei fragili ecosistemi delle isole delle Galapagos (San Cristobal, Española e Santa Fé) maggiormente colpite dalla recente marea nera?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(28 marzo 2001)

La Commissione sostiene la fondazione Charles Darwin (organismo indipendente incaricato della ricerca, della formazione e delle attività educative per la protezione dell'arcipelago) fin dal 1994, anno in cui ha finanziato un progetto di potenziamento del suo programma scientifico ed educativo (rif. ECU/RELEX/1994/0046, 862 000 euro). La fondazione è attualmente associata ad un progetto comunitario di ricerca sulla «gestione delle risorse marine e la soluzione dei conflitti negli ecosistemi insulari» finanziato nel 1998 (rif. IC18-CT98-0297, 550 000 euro).

Il 23 gennaio 2001, la Commissione ha ricevuto una richiesta di aiuto d'urgenza da parte delle autorità ecuadoriane a causa della marea nera alle isole Galapagos. Il 24 gennaio 2001, la Commissione ha deciso l'invio di una task-force europea composta di tre esperti⁽¹⁾. Tale decisione è stata adottata nel quadro del dispositivo di cui alla decisione 2850/2000/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali⁽²⁾. Durante la missione, gli esperti hanno aiutato le autorità ecuadoriane a individuare gli strumenti migliori per attenuare l'impatto dell'inquinamento e per facilitare il recupero delle zone colpite.

Infine, l'invito a presentare proposte su «l'ambiente nei paesi in via di sviluppo» (rif. SCRE/111699/C/G) rimane aperto alle organizzazioni competenti, che possono così partecipare alla conservazione dell'ecosistema dell'arcipelago.

⁽¹⁾ Comunicato stampa IP/01/104.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000.

(2001/C 187 E/248)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0417/01
di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Perdite di posti di lavoro presso gli impianti CORUS nel Regno Unito

L'industria produttrice di acciaio CORUS ha annunciato, la scorsa settimana, che 6 000 lavoratori avrebbero perso il loro posto di lavoro presso gli impianti della compagnia nel Regno Unito e in particolare che 3 000 licenziamenti avrebbero riguardato gli impianti del Galles.

Intende la Commissione indagare sulle procedure e le azioni intraprese da CORUS che hanno condotto a tale annuncio, al fine di accertare che la società abbia agito nel pieno rispetto di tutta la pertinente legislazione europea attualmente in vigore e, qualora risultasse da tali indagini che la CORUS ha trasgredito alla legislazione europea, quali azioni può adottare la Commissione al riguardo?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(26 marzo 2001)

La direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi⁽¹⁾, prevede all'articolo 2 che quando un datore di lavoro prevede di effettuare un licenziamento collettivo, lo stesso sia tenuto ad avviare tempestivamente consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di cercare di raggiungere un accordo.

Tali consultazioni devono almeno servire a valutare possibilità di evitare o di ridurre i licenziamenti collettivi, nonché le possibilità di attenuarne le conseguenze attraverso il ricorso a misure sociali di accompagnamento volte in particolare a garantire un aiuto per la riqualificazione o la riconversione dei lavoratori licenziati.

La direttiva prevede anche che gli Stati membri si adoperino affinché i rappresentanti dei lavoratori e/o i lavoratori dispongano di procedure amministrative e/o giurisdizionali allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi previsti dal diritto comunitario.

In base a quanto precede e in base al fatto che il Regno Unito ha trasposto nel diritto interno la direttiva di cui trattasi, spetta alla giurisdizione ovvero all'amministrazione nazionale la competenza su ogni contenzioso derivante dal caso specifico.

⁽¹⁾ GU L 225 del 12.8.1998.

(2001/C 187 E/249)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0418/01
di Francesco Speroni (TDI) alla Commissione**

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Assenza di indice analitico nella raccolta dei trattati

Può far sapere la Commissione per quale motivo nella Raccolta cartacea dei Trattati manca l'indice analitico, in quella disponibile su Intranet mancano protocolli, dichiarazioni, atti e testi istituzionali, e perché la stessa non è disponibile nell'usuale formato Word?

Risposta data dalla sig.ra Reding in nome della Commissione

(21 marzo 2001)

L'istituzione «autrice» della pubblicazione è il Consiglio e pertanto la Commissione non è competente per rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee — organismo al servizio di tutte le istituzioni ed agenzie — ha seguito le istruzioni del Consiglio sia per l'edizione su supporto cartaceo dell'opera sia per la messa a disposizione sull'Internet.

(2001/C 187 E/250)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0443/01
di Georges Berthu (NI) alla Commissione**

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Attività dell'associazione Racine

L'obiettivo dell'associazione francese di diritto privato Racine (Réseau d'Appui et de Capitalisation des Innovations Européennes), attiva nei settori dell'occupazione e della formazione professionale, è di favorire l'applicazione degli orientamenti comunitari nel contesto francese fornendo assistenza tecnica ai realizzatori dei progetti. L'associazione è ampiamente sostenuta dal FSE che contribuisce al suo bilancio di funzionamento per una quota pari al 90 %.

E' la Commissione in grado di valutare l'apporto concreto di tale associazione, pressoché sconosciuta fra gli operatori sociali? L'utilizzo dei fondi e la contabilità dell'associazione sono pubblici?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione

(27 marzo 2001)

Racine (associazione ai sensi della legge francese del 1901 con cui furono introdotte le associazioni a fini non di lucro) contribuisce attivamente all'attuazione di diversi programmi in materia di occupazione e politica sociale.

A titolo di esempio si potrebbero citare le seguenti azioni:

- Fiancheggiamento delle iniziative comunitarie Adapt et Emploi;
- intervento nel quadro degli obiettivi 3 e 4 dei fondi strutturali;
- la sezione «inchieste e analisi» della prima fase del programma Leonardo da Vinci (1995 – 1999);
- per conto dello Stato francese: l'organizzazione di visite di studio nel quadro del programma Leonardo da Vinci, gestite dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop);
- la vigilanza strategica sui nuovi dispositivi;
- per conto della delegazione interministeriale comunale: lavori specifici ad uso delle régies de quartiers (organizzazioni di quartiere erogatrici di servizi pubblici)
- Racine interviene inoltre nel quadro delle attività Phare.

Nella sua qualità di fiancheggiatrice dei progetti, Racine è in regolare contatto con gli operatori sociali. Questi ultimi sono peraltro rappresentati in seno a uno dei tre collegi costitutivi del consiglio di amministrazione (istituzioni pubbliche, parti sociali e personalità qualificate) di Racine.

Per quanto riguarda i propri conti, in qualità di associazione «legge 1901», Racine è sottoposta al controllo di un Commissario contabile addetto a convalidarne la contabilità.

Il controllo pubblico dell'associazione è peraltro assicurato da un controllore finanziario designato dal Ministero francese del bilancio, il quale oltre ad esercitare tale funzione assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'associazione.

(2001/C 187 E/251)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0449/01
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Partenariato Unione europea – Turchia

Di recente l'Assemblée Nationale francese ha riconosciuto con una propria risoluzione il genocidio degli armeni. La Turchia ha risposto con sanzioni di natura principalmente economica annullando una serie di contratti con società francesi. Il 13 dicembre 1999 il Consiglio europeo di Helsinki aveva preso la decisione di riconoscere alla Turchia lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea e di predisporre un partenariato di adesione e un quadro finanziario unico per aiutare la candidatura della Turchia.

Ritiene la Commissione che le «sanzioni economiche» della Turchia nei confronti della Francia e la denuncia unilaterale di contratti da parte turca siano compatibili politicamente e giuridicamente con l'unione doganale Turchia-UE o ritiene piuttosto che simili comportamenti confliggano con i criteri decisi al Consiglio europeo di Copenaghen?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(16 marzo 2001)

La Commissione sta valutando molto attentamente la reazione delle autorità turche alla legge adottata dal parlamento francese che «ha riconosciuto il genocidio armeno perpetrato dall'esercito turco tra il 1915 e il 1917». Alla luce di tale reazione, essa valuterà se e, in caso affermativo, quali misure si rendono necessarie.

(2001/C 187 E/252)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0480/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Funzionari della Commissione a disposizione della magistratura svedese

L'ex direttore dell'ufficio di rappresentanza della Commissione europea a Stoccolma è attualmente in servizio presso la Commissione a Bruxelles. Il Procuratore generale di Stoccolma desidera ascoltare suddetto funzionario in merito ad irregolarità rilevate presso l'ufficio di Stoccolma, di cui ormai da più di un anno si discute nei mezzi di comunicazione svedesi.

L'ex direttore ha tuttavia comunicato di non avere tempo per recarsi a Stoccolma e di non potersi quindi presentare per essere ascoltato. Il procuratore di Stoccolma desidera di conseguenza andare a Bruxelles per poter interrogare il funzionario, ma a tal fine egli necessita dell'autorizzazione da parte dall'autorità giudiziaria belga, il cui rilascio richiede tempo.

Ai cittadini svedesi sembra assurdo che i funzionari della Commissione possano sottrarsi in tal modo alle inchieste della magistratura.

Ciò premesso, può la Commissione ingiungere all'ex direttore dell'ufficio di Stoccolma di collaborare nell'inchiesta condotta dalla magistratura svedese sulle irregolarità rilevate presso l'ufficio di Stoccolma, di modo che la questione possa venire definitivamente chiarita e risolta?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(22 marzo 2001)

In seguito alla sospensione dell'immunità, su richiesta delle autorità giudiziarie nazionali, decisa dalla Commissione, il procuratore svedese si è rivolto direttamente al funzionario interessato per poter procedere al suo interrogatorio nel quadro del dossier relativo alla Rappresentanza della Commissione in Svezia. Al riguardo, alla Commissione non è pervenuta nessuna richiesta ufficiale.

I fatti riportati dall'onorevole parlamentare derivano quindi esclusivamente da una decisione personale dell'interessato, di cui l'istituzione non può essere considerata responsabile.

In mancanza di una politica penale comune a livello dell'Unione, non è eccezionale che la giustizia svedese debba ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità belghe per poter svolgere indagini in Belgio. In ogni caso, una simile situazione di fatto non dipende assolutamente dalla qualità dell'interessato di funzionario della Commissione ma esclusivamente dalle norme tuttora applicabili tra Stati membri in materia di cooperazione giudiziaria penale.

(2001/C 187 E/253)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0483/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(21 febbraio 2001)

Oggetto: Illegale detenzione di un cittadino greco-cipriota da parte del regime turco-cipriota

Il 13 dicembre 2000 un gruppo di turco-ciprioti ha fermato, mentre si trovava nel territorio delle basi britanniche, il cittadino turco-cipriota Panikos Tsiakourmas che è stato condotto con la violenza nella zona occupata dalla Turchia e è stato lì abbandonato con un chilo e mezzo di canapa indiana. Dopo alcuni minuti è comparsa la «polizia turco-cipriota» che lo ha arrestato con l'accusa di detenzione di droga.

Da allora Panikos Tsiakourmas è detenuto dall'illegale regime turco-cipriota in condizioni disumane e senza nessuna assistenza medico-farmaceutica nonostante soffre di diabete.

Dato che il sig. Tsiakourmas ha la fedina penale vergine e un rapporto stilato dalla polizia delle basi britanniche conferma che non vi è notizia di un suo coinvolgimento in traffici di droga, è chiaro che il suo arresto costituisce un atto terroristico e che la sua detenzione da parte del regime illegale turco-cipriota equivale a trattenerlo un ostaggio.

Quali passi compirà la Commissione per ottenere l'immediata e incondizionata liberazione del sig. Tsiakourmas? Quali pressioni eserciterà sulla Turchia, unico responsabile degli atti compiuti dal suo vassallo che è il regime che occupa illegalmente Cipro?

Risposta data dal Sig Verheugen in nome della Commissione

(27 marzo 2001)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-0045/01 dell'Onorevole Zacharakis ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 68.

(2001/C 187 E/254)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0505/01
di Gerard Collins (UEN) alla Commissione

(14 febbraio 2001)

Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori

La Federazione europea dei geologi («FEG») comprende 20 associazioni geologiche nazionali in Europa, incluse quelle degli Stati membri dell'Unione europea.

La scienza geologica è una disciplina in rapido mutamento e l'attività dei geologi ha un impatto crescente sulla sicurezza della collettività. Le disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale devono essere aggiornate di modo che possano rispondere a questi cambiamenti. Dal canto suo, un organismo di qualificazione professionale in geoscienza deve impegnarsi a garantire gli standard di qualificazione nel suo ambito di attività. A livello europeo tale organismo è la FEG.

A norma delle direttive 89/48/CEE ⁽¹⁾ e 92/51/CEE ⁽²⁾, la FEG ha adottato un sistema di riconoscimento multilaterale fra le associazioni geologiche affiliate. I candidati che soddisfano ai requisiti ottengono il titolo professionale di geologi europei (EurGeol). La concessione del titolo sta ad indicare la disponibilità della FEG a garantire le qualifiche di coloro che operano ai massimi livelli in tutti i campi delle geoscienze. I detentori del titolo devono rispettare il codice di condotta professionale della FEG.

Un candidato al titolo deve aver completato in modo soddisfacente un programma di studio di terzo livello e conseguito un'esperienza professionale soddisfacente nell'arco di un periodo complessivo minimo combinato di otto anni. I requisiti sono quindi più elevati di quelli fissati nella direttiva quadro. I candidati all'iscrizione devono essere segnalati dalla propria associazione nazionale e accettati dalla commissione di convalida, prima di ottenere il titolo EurGeol.

Il titolo EurGeol si propone i seguenti obiettivi:

- a) riconoscere la pratica della geoscienza ad alto livello;
- b) stabilire standard inequivocabilmente chiari ed elevati che siano riconoscibili sia dal governo, che dall'autorità di regolamentazione e dal pubblico;
- c) facilitare la libera circolazione dei geologi all'interno dell'Unione europea mediante il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Commissione sostiene questo tipo d'iniziativa, come metodo per agevolare la libera circolazione dei professionisti negli Stati membri dell'UE?

In che misura il titolo EurGeol potrebbe facilitare il riconoscimento delle qualifiche nazionali tra gli Stati membri?

(¹) GU L 9 del 24.1.1989, pag. 16.

(²) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(16 marzo 2001)

La Commissione è stata informata dell'esistenza del titolo di «geologo europeo» creato dalla Federazione europea dei geologi (FEG).

Sebbene detto titolo non costituisca in quanto tale un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni e 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 (¹) relativa ad un sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, che integra la direttiva 89/48/CEE, la Commissione sostiene appieno l'iniziativa della FEG nella misura in cui è di natura tale da agevolare la libera circolazione dei geologi all'interno della Comunità.

Da una parte, il titolo di «geologo europeo» può essere utile contemporaneamente alle autorità nazionali preposte all'esame delle domande di riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi conseguiti in un altro Stato membro ed ai potenziali datori di lavoro chiamati a valutare le qualifiche di candidati titolari di diplomi esteri.

D'altra parte, tenuto conto dei criteri di attribuzione del titolo di geologo europeo, l'esserne titolari attesta un livello di competenza elevato a prescindere dal livello di formazione accademica iniziale del professionista interessato. Nella misura in cui, in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia (²), incombe agli Stati membri tener conto dell'esperienza professionale acquisita dal migrante oltre al diploma quando statuiscono in merito alla sua domanda di riconoscimento, la Commissione considera che un geologo che ha conseguito il titolo di «geologo europeo» non dovrebbe di massima vedersi imporre una prova attitudinale o di tirocinio di adattamento sulla base dell'articolo 4 della direttiva 89/48/CEE o dell'articolo 7 della direttiva 92/51/CEE.

Infine, nella comunicazione del 7 febbraio 2001 dal titolo «Realizzazione del potenziale dell'Unione europea — Consolidamento ed ampliamento della strategia di Lisbona» (³), la Commissione ha annunciato che nel 2002 presenterà proposte volte a rendere più uniformi, trasparenti e flessibili le norme relative al

riconoscimento delle qualifiche professionali. Pur fondandosi sull'attuale sistema generale di riconoscimento, una implicazione maggiormente sistematica delle organizzazioni e l'incoraggiamento dello sviluppo di piattaforme comuni, sul modello di quella creata dalla FEG, consentirebbe di garantire in più ampia misura il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali nell'ambito della Comunità.

(¹) GU L 19 del 24.1.1989.

(²) Causa C-340/89, Vlassopoulou, Raccolta I-2357.

(³) COM(2001) 79, suivie d'une seconde communication adoptée par la Commission le 28 février 2001 et intitulée «New European Labour Markets, Open to all, with Access for All», disponible en Anglais sur le site de la Commission à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/news/labour.pdf.

(2001/C 187 E/255)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0522/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro

In Svezia un partito politico ha proposto di ridurre i contributi a carico del datore di lavoro per tutti i lavoratori che hanno superato i 57 anni di età. Suddetti oneri potrebbero essere ridotti di 10 punti percentuali al fine di incentivare l'assunzione di manodopera non più giovane.

Considerando che in Svezia tale questione è stata già dibattuta al momento dell'abolizione dello sconto praticato sui contributi a carico dei datori di lavoro operanti nel nord della Svezia, in quanto ritenuto fattore di concorrenza sleale nel mercato interno, potrebbe la Commissione riferire se uno Stato membro può, nell'ambito del proprio mercato del lavoro nazionale, ridurre unilateralmente i contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori appartenenti ad una specifica fascia d'età?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(3 aprile 2001)

La Commissione è favorevole all'obiettivo di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro dei cosiddetti «lavoratori più anziani» e di promuovere l'invecchiamento attivo. Quest'obiettivo è stato stabilito anche con la decisione 2001/63/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001 (¹), in cui l'orientamento 3 stabilisce che gli Stati membri svilupperanno politiche di invecchiamento attivo volte ad aumentare la capacità dei lavoratori più anziani di esercitare il più a lungo possibile un'attività lavorativa e ad accrescere gli incentivi in tal senso, in particolare riesaminando i sistemi e i benefici fiscali allo scopo di ridurre i disincentivi e rendere più interessante, per i lavoratori più anziani, continuare a partecipare al mercato del lavoro. L'orientamento 12 chiede inoltre agli Stati membri di ridurre i costi indiretti gravanti sul lavoro per specifici gruppi di destinatari. La misura indicata dall'onorevole parlamentare pare in linea con tali obiettivi, a condizione che venga applicata orizzontalmente in tutti i settori dell'economia, in modo da non favorire particolari settori o imprese.

Nella sua nota relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro (²), la Commissione spiega che le misure destinate a determinate categorie di dipendenti non costituiscono aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 87, ex articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, a condizione che siano applicate automaticamente in tutto lo Stato membro, senza discriminazione tra le imprese. A tali condizioni, una riduzione dei contributi del datore di lavoro per i lavoratori più anziani non rientrerebbe quindi fra le norme sugli aiuti pubblici.

La Commissione ricorda infine che la responsabilità della programmazione e del finanziamento dei sistemi di protezione sociale spetta agli Stati membri (raccomandazione del Consiglio 92/442/CEE, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (³)).

(¹) GU L 22 del 24.1.2001.

(²) GU C 1 del 3.1.1997.

(³) GU L 245 del 26.8.1992.

(2001/C 187 E/256)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0532/01
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione***(23 febbraio 2001)*

Oggetto: Referendum sull'indipendenza delle isole Faeröer

Il governo danese minaccia di sospendere immediatamente le sue sovvenzioni alle isole Faeröer se la popolazione si schiererà a favore del piano per l'indipendenza messo a punto dal suo governo. Con questa misura la Danimarca intende ostacolare l'iniziativa del governo delle Faeröer di fondare uno Stato indipendente entro il 2012.

Sabato 26 maggio il governo Kallsberg sottoporrà la sua proposta a referendum popolare. La proposta prevede una transizione graduale all'indipendenza, associata ad una riduzione sistematica delle sovvenzioni danesi. Nel 2012 dovrebbe essere presa una decisione definitiva sul passaggio o meno delle isole Faeröer all'indipendenza dopo 600 anni di amministrazione danese.

1. Che cosa pensa la Commissione della minaccia del governo danese di sospendere immediatamente le sovvenzioni alle isole Faeröer qualora la popolazione si schieri a favore del piano per l'indipendenza formulato dal suo governo?
2. Ritiene la Commissione che tale minaccia sia compatibile con i principi di buon governo (good governance)? In caso affermativo, quali argomentazioni può avanzare per conciliare questa minaccia con i principi di buon governo?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione*(15 marzo 2001)*

La questione sollevata dall'Onorevole parlamentare non rientra nella sfera di competenza dell'Unione, bensì nel campo della competenza esclusiva dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione non ritiene quindi di dover esprimere alcun commento su tale soggetto.

(2001/C 187 E/257)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0536/01
di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione***(16 febbraio 2001)*

Oggetto: Aiuti comunitari all'Ungheria

1. Può la Commissione far sapere se l'Unione europea ha previsto di erogare aiuti a favore di progetti nel settore gastronomico ungherese, in particolare per la costruzione di un albergo termale (Komitat Sopron), con un investimento stimato di 3 miliardi di fiorini?
2. Se sì, chi è l'interlocutore per la domanda di contributo?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione*(21 marzo 2001)*

La Commissione può confermare che Phare non ha finanziato alcun progetto del tipo descritto, né nella contea del Győr-Moson-Sopron né altrove in Ungheria. In effetti, nessun singolo progetto d'investimento di questa portata (3 miliardi di fiorini = 11,2 milioni di €) è stato sostenuto nell'ambito del Phare. Alcuni progetti hanno finanziato infrastrutture termali essenzialmente tramite la fornitura di attrezzature terapeutiche, ma su scala di gran lunga inferiore e non in quanto facenti parte di un hotel, tanto meno nella regione summenzionata.

(2001/C 187 E/258)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0578/01
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Finanziamenti comunitari per il tunnel sotto lo Stretto di Gibilterra

L'accordo recentemente concluso da Francia e Italia per la costruzione di un traforo ferroviario di 52 km, che unirà Torino a Lione attraversando le Alpi, ha richiamato l'attenzione sull'opportunità di ricorrere a soluzioni come quella di un tunnel per risolvere problemi di collegamento.

In proposito, è opportuno ricordare il vecchio progetto concernente la costruzione di un tunnel al di sotto dello Stretto di Gibilterra per unire stabilmente l'Africa e l'Europa e favorire i flussi economici, dato il miglioramento dei collegamenti tra il Maghreb e le regioni meridionali dell'Unione europea.

Può la Commissione far sapere se intende proporre la realizzazione di opportuni studi per valutare la portata di un'opera come quella in parola, inclusi i vantaggi legati al fatto di ravvicinare tra loro il Maghreb e il Sud dell'Europa?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(27 marzo 2001)

Nel dicembre 2000 la Commissione, previa consultazione del governo marocchino e degli Stati membri, ha adottato il programma indicativo 2000-2002 MEDA per il Marocco.

A tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto dal governo marocchino alcuna domanda relativa al finanziamento degli studi di costo o di fattibilità del tunnel sotto lo stretto di Gibilterra.

(2001/C 187 E/259)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0586/01
di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione

(21 febbraio 2001)

Oggetto: Malformazioni neonatali in Sicilia

Il reparto di pediatria dell'ospedale Muscatello di Augusta ha reso noto i dati del 2000 sulle malformazioni neonatali in Sicilia. La situazione nel triangolo industriale Augusta-Melilli-Priolo è molto preoccupante, visto che la percentuale di malformazioni neonatali si avvicina al 6 %, allorché il 2 % è considerato come limite d'allarme dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Sono previste norme e/o azioni comunitarie a tutela della salute delle popolazioni che vivono in ambienti caratterizzati da un'alta densità di impianti industriali? Esistono azioni comunitarie per la prevenzione e la cura delle malformazioni neonatali?

Può la Commissione intervenire al fine di porre rimedio alla grave situazione di cui sopra?

Risposta data dal Sig Byrne in nome della Commissione

(4 aprile 2001)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 187 E/260)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0618/01
di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione**

(1° marzo 2001)

Oggetto: Bilancio della difesa dei paesi europei membri della NATO

A quanto ammontano per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 i bilanci nazionali della difesa destinati alla NATO dai paesi europei?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(30 marzo 2001)

L'oggetto dell'interrogazione esula dalla sfera di competenza della Commissione.

(2001/C 187 E/261)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0655/01
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(6 marzo 2001)

Oggetto: Armi chimiche tedesche in Turchia

Nel dicembre 1999 il Ministero della Difesa tedesco ha ammesso di voler collaborare alla costruzione di un laboratorio chimico militare in Turchia. Il progetto avrebbe avuto una «funzione meramente difensiva». Tuttavia, il programma televisivo ZDF «Kennzeichen D» ha citato fonti militari secondo cui l'11 maggio 1999 l'esercito turco ha impiegato ancora armi chimiche contro il movimento curdo PKK. Da una ricerca all'università di Monaco di Baviera emerge che le testate delle granate chimiche impiegate dall'esercito turco sono fornite dalle ditte tedesche Buck e Depyfag. Già 14 mesi fa sono state presentate interrogazioni in materia alla Commissione. In risposta all'interrogazione E-3876/00⁽¹⁾ la Commissione ricorda che «la sua attuazione (del regolamento (CE) n. 1334/2000⁽²⁾) continua a ricadere nelle competenze degli Stati membri». «Spetta pertanto allo Stato membro in cui è stabilito l'esportatore decidere in merito alle richieste di autorizzazione e vigilare sulla loro applicazione», così il commissario Chris Patten.

Da tale risposta non si evince affatto che esiste un impedimento ad un'iniziativa della Commissione conformemente all'articolo 22 TUE. Al contrario, l'articolo 22 prevede espressamente che «ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte al Consiglio». Può pertanto la Commissione far sapere:

1. intende essa «presentare proposte al Consiglio» conformemente all'articolo 22 TUE intese ad ottenere informazioni dall'università di Monaco circa l'origine tedesca (Buck e Depyfag) delle testate di granate impiegate dall'esercito turco in occasione dell'attacco chimico al movimento curdo PKK l'11 maggio 1999? In caso negativo, perché si rifiuta essa di presentare una proposta a norma dell'articolo 22 TUE?

2. intende essa «presentare proposte al Consiglio» conformemente all'articolo 22 TUE intese ad ottenere informazioni dal Ministero della Difesa tedesco sul contributo da esso fornito alla costruzione di un nuovo laboratorio chimico militare in Turchia? In caso negativo, perché si rifiuta essa di presentare una proposta a norma dell'articolo 22 TUE?

⁽¹⁾ V. pag. 75.

⁽²⁾ GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.

Risposta data dal Sig Patten in nome della Commissione

(19 aprile 2001)

La Commissione invita l'Onorevole parlamentare a consultare la risposta data alla Sua interrogazione scritta E-3876/00 ⁽¹⁾,

risposta che è sempre valida.

⁽¹⁾ V. pag. 75.

(2001/C 187 E/262)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0675/01

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(6 marzo 2001)

Oggetto: Diritti per le licenze di pesca negli accordi internazionali di pesca dell'UE

1. Potrebbe indicare la Commissione l'importo destinato alla cooperazione allo sviluppo in ciascun accordo di pesca dell'UE con paesi terzi, attualmente in vigore?
2. Potrebbe comunicare la Commissione quali sono i contributi degli armatori comunitari per quanto riguarda i diritti per le licenze di pesca in ciascun accordo di pesca dell'UE con paesi terzi, attualmente in vigore?

Risposta data dal Sig Fischler in nome della Commissione

(27 aprile 2001)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(2001/C 187 E/263)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0750/01

di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(7 marzo 2001)

Oggetto: Acquisti di sostegno alla carne bovina — Crisi ESB

Come valuta la Commissione il fatto che gli effetti della crisi ESB ricadano unicamente sui contribuenti, nonostante siano state comprovate gravi omissioni da parte dei produttori di farine animali e mangimi?

La Commissione ha verificato la possibilità di far valere il diritto al risarcimento danni nel quadro della responsabilità del prodotto nei confronti del settore summenzionato? In caso contrario, per quale motivo?

Intende la Commissione, almeno nei casi in cui si sono verificate chiare violazioni alla legge, come in Baviera dove la temperatura di produzione non era abbastanza elevata, formulare agli Stati membri la raccomandazione di far valere i propri diritti?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(3 aprile 2001)

Tali questioni sono state affrontate in precedenza in una serie di contesti, compresa la relazione del Comitato d'inchiesta sull'ESB-BSE e le azioni di accompagnamento. La Commissione riesaminerà nuovamente le informazioni e comunicherà al più presto le sue conclusioni.

(2001/C 187 E/264)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0944/01
di John McCartin (PPE-DE) alla Commissione**

(28 marzo 2001)

Oggetto: Importazioni di pollame nell'UE

Può la Commissione indicare le quantità di carne di pollame che l'UE importa ogni anno, nonché i paesi da cui provengono tali importazioni?

Risposta data dal Sig Fischler in nome della Commissione

(27 aprile 2001)

La Commissione trasmette la risposta direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento, in considerazione della vastità della stessa e delle numerose tabelle che vi figurano.

(2001/C 187 E/265)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1157/01
di Francesco Speroni (TDI) alla Commissione**

(3 aprile 2001)

Oggetto: Prodotti DOP — utilizzazione di additivi e conservanti nei processi di caseificazione

Premesso che:

- il disciplinare di produzione del formaggio con denominazione di origine controllata Grana Padano non prevede l'impiego di conservanti ed in particolare dell'additivo E 1105 lisozima;
- il Decreto Ministeriale 209/1996 concernente la disciplina degli additivi, in attuazione delle direttive CEE 94/34/CE⁽¹⁾, 94/35/CE⁽²⁾, 94/36/CE⁽³⁾, 95/2/CE⁽⁴⁾ e 95/31/CE⁽⁵⁾, al punto 2, lettera D, prevede la possibilità di utilizzare un additivo a condizione che non venga impiegato per nascondere l'impiego di materie prime difettose ovvero prassi o tecniche indesiderate (ivi comprese quelle antigeniche);
- il conservante E 1105 lisozima viene impiegato nella produzione di formaggio Grana Padano DOP, perché consente l'utilizzo di latte non conforme ai requisiti igienici imposti dalla direttiva 92/46/CEE⁽⁶⁾ all'Allegato A, capitolo IV;
- il Ministro della Sanità italiano, con nota del 18.6.1999 inviata alla Commissione europea, DG XXIV, afferma che la quasi totalità del latte italiano non conforme viene utilizzato per la produzione di Grana Padano DOP e di Parmigiano Reggiano DOP;
- il CSQA, unico ente certificatore ammesso dallo Stato italiano per la certificazione del Grana Padano, nel suo piano dei controlli permette l'aggiunta del conservante lisozima anche se non ammesso dal disciplinare di produzione;

è disposta la Commissione a precisare

- se l'utilizzo del conservante E 1105 possa essere ammesso anche se non espressamente previsto dal disciplinare di produzione della DOP Grana Padano o se, eventualmente, la Commissione abbia concesso particolari deroghe;
- se l'utilizzo di lisozima non sia considerato un evidente «escamotage» per consentire la produzione di formaggi DOP a partire da latte non conforme alla direttiva 92/46 CE;
- se la Commissione ritenga il lisozima una sostanza assolutamente innocua per la salute dei consumatori.

(¹) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

(²) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

(³) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

(⁴) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(⁵) GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1.

(⁶) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(25 aprile 2001)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.
